



QUADERNI DI DISCIPLINE STORICHE

14

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE STORICHE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'EMILIA ROMAGNA

**ACQUE DI FRONTIERA**  
PRINCIPI, COMUNITÀ E GOVERNO DEL TERRITORIO  
NELLE TERRE BASSE TRA ENZA E RENO  
(SECOLI XIII-XVIII)

a cura di  
Franco Cazzola



© 2000 by CLUEB  
Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna

Atti e materiali del seminario organizzato dal Centro "Luigi Dal Pane" per la storia economica e sociale dell'Emilia Romagna e dalla Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna negli anni 1994 e 1995.

*Redazione:* Lorena La Rovere.  
*Segretario di Redazione:* Luciano Casali.

Volume pubblicato con un contributo  
del Dipartimento di Discipline storiche  
(<http://www.dds.unibo.it/> - [distoriche@mail.cib.unibo.it](mailto:distoriche@mail.cib.unibo.it))

**Acque di frontiera.** Principi, comunità e governo del territorio nelle terre basse tra Enza e Reno (secoli XIII-XVIII) / a cura di Franco Cazzola – Bologna : CLUEB, 2000  
247 p. ; 22 cm  
(Quaderni di discipline storiche ; 14)  
In testa al front.: Università di Bologna, Dipartimento di Discipline Storiche – Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna  
ISBN 88-491-1482-6

Copertina di Oriano Sportelli

CLUEB  
Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna  
40126 Bologna - Via Marsala 31  
Tel. 051 220736 - Fax 051 237758  
[www.clueb.com](http://www.clueb.com)

Finito di stampare nel mese di maggio 2000  
da Legoprint - Lavis (TN)

## INDICE

Franco Cazzola, <i>Presentazione</i> .....	pag. 7
<b>I. Gli esordi della normativa statutaria</b>	
Rossella Rinaldi, <i>La disciplina delle acque nell'alto Medioevo: problemi e letture</i> .....	13
Paola Galetti, <i>La disciplina delle acque nelle normative statutarie del territorio piacentino</i> .....	37
Maria Parente, <i>Gli statuti e le acque a Parma nel Medioevo</i> .....	53
Mario Vaini, <i>Il controllo delle terre e delle acque nel Mantovano fra Duecento e Trecento. Vicende, istituzioni, statuti (1317)</i> .....	65
Gabriele Fabbri, <i>Il governo delle acque negli statuti reggiani del XIII secolo. Note di una ricerca in corso</i> .....	79
Bruno Andreolli, <i>Il regime delle acque negli statuti di Mirandola del 1386</i> .....	87
Gianna Dotti Messori, <i>Norme statutarie, magistrature e istituzioni per il governo del territorio a Modena in età medievale</i> .....	103
Marinella Zanarini, <i>La regolamentazione delle acque nel territorio centopievese (secoli XIV-XV)</i> .....	125
Rossella Rinaldi, <i>La normativa bolognese del '200. Tra la città e il suo contado</i> .....	139
Paola Foschi, <i>Il governo del territorio negli statuti trecenteschi di Bologna</i> .....	165

**II. Uno sguardo all'età moderna**

Alessandro Oliani, *Problemi d'acque nell'Oltrepò mantovano (secoli XVI-XVIII)* ..... 183

Giovanni Maria Sperandini, *Normative in materia di mulini ad acqua, private e conduzioni aziendali tra Bologna e Modena* 207

**III. Materiali**

*Fonti, magistrature, competenze. I casi di Modena e Bologna*, a cura di Gianna Dotti Messori, Rossella Rinaldi, Paola Foschi .... 221

## PRESENTAZIONE

Vede finalmente la luce questo quaderno che raccoglie i materiali prodotti nel corso del seminario *Acque di Frontiera. Principi, comunità e governo del territorio nelle terre basse tra Enza e Reno (secoli XIII-XVIII)*. Il seminario, organizzato dal Centro "Luigi dal Pane" per la storia economica e sociale dell'Emilia Romagna e dalla locale Soprintendenza archivistica, ha periodicamente riunito nel corso del 1994 e del 1995 un gruppo di storici e di archivisti allo scopo di far emergere dal loro incontro un primo quadro sistematico delle forme con cui, nell'Emilia medievale e moderna, è stato organizzato il governo del territorio e disciplinato il difficile e travagliato rapporto dell'uomo con le acque.

Gli incontri, che si sono svolti in due sessioni rispettivamente dedicate all'età medievale e all'età moderna, hanno collocato al centro dell'indagine solo la sezione occidentale del territorio regionale, mentre è stata volutamente lasciata al margine proprio la parte di questa regione che ha conosciuto le forme più vaste e complesse di intervento pubblico e privato nella regolazione dei corpi idrici e nel riscatto di nuova terra coltivabile dalla palude. Rimangono infatti esclusi da questo tipo di indagine il ferrarese, il Polesine e il delta del Po, la Romagna estense e il ravennate, territori la cui storia idraulica e territoriale è meglio conosciuta in quanto ripetutamente scavata dalla ricerca storica più recente. Si è deciso invece di indagare il territorio mantovano, soprattutto per la presenza, nell'area oggetto di studio, dei territori e dei principati gonzagheschi dell'Oltrepò.

Le "terre basse" situate lungo il corso del Po da Piacenza a Bondeno, ossia fino alla prima diramazione del delta medievale del massimo fiume italiano, frantumate in una pluralità di entità comunitarie e signorili, fin dalle prime statuizioni dell'età comunale presentano forme di organizzazione e magistrature per il controllo delle acque e del territorio con comuni denominatori, anche se le forme giuridiche ed istituzionali risultano modellate in funzione della peculiarità del rapporto che ciascuna entità territoriale ha stabilito nel tempo con i corsi d'acqua e con i soggetti che

dalle acque potevano ricevere danni o benefici. La parte più consistente ed organica dei contributi che qui si presentano sottopone infatti ad esame la normativa statutaria medievale di città grandi e piccole. Era questo l'obiettivo della prima sessione del seminario.

Più problematico è stato raccogliere i testi della seconda sessione, dedicata all'età moderna, destinati ad un secondo quaderno. Alla fine si è imposta come più ragionevole la decisione di dare alle stampe, in un unico volume, le relazioni di cui si era ottenuto il testo. Sono stati perciò inclusi nel volume anche due contributi relativi all'età moderna, per quanto poco in sintonia con il grosso degli interventi, che sono dedicati all'esame delle normative statutarie.

Dei limiti e del ritardo della pubblicazione, dei quali porto, se non altro, la *culpa in vigilando*, sento il dovere di scusarmi con i relatori puntuali, i quali, oltre ad avere atteso lungo tempo, dovranno ingiustamente scontare un certo invecchiamento della bibliografia\*.

Ricordo solamente che, oltre agli autori dei saggi che qui si pubblicano, hanno presentato relazioni al seminario Teresa Bacchi, Dora Anna Barelli, Daniela Ferrari, Euride Fregni, Angelo Spaggiari. A tutti va il nostro ringraziamento e l'augurio di riprendere il lavoro comune con altre occasioni di incontro.

Mi sia consentita una sola osservazione a discolpa: nonostante i limiti ricordati, quanto è stato raccolto nel corso del seminario rappresenta pur sempre un consistente e sistematico avanzamento delle nostre conoscenze su norme statutarie, magistrature e strumenti amministrativi che le comunità e gli stati signorili della pianura hanno posto in essere fin dall'età comunale per far fronte ad un problema, quello dei fiumi e delle acque stagnanti, che da sempre ha accomunato gli uomini delle terre basse e che ha però, più spesso ancora, finito per dividerli.

Nella fascia territoriale presa in considerazione, che include le principali città poste sulla via Emilia, si nota subito, per l'età medievale, la assoluta preminenza, nelle norme statutarie, degli interessi urbani, ossia industriali e commerciali dell'acqua. Consumi idropotabili ed energetici (mulini, gualchiere, concerie, tintorie, ecc.) da una parte, tutela dell'igiene dell'abitato e uso navigabile di canali e fiumi dall'altra, sono gli interessi nei confronti dell'acqua che vengono salvaguardati in via prioritaria da un

\* Preciso, a nome di tutti gli autori, che l'aggiornamento bibliografico si arresta al 1996, segnatamente per le fonti statutarie emiliano-romagnole, per le quali ora si può consultare: A. VASINA (a cura di), *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, 3 tomi, Roma, 1998-99 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Fonti per la storia dell'Italia medievale – Subsidia, 6).

mondo urbano ancora relativamente separato dal territorio agricolo circostante. Gli statuti e le cariche pubbliche poste in essere dalle città emiliane riflettono abbastanza nitidamente questa rilevanza dell'acqua come principale fonte energetica e l'attenzione alle vie navigabili come strumenti imprescindibili di prosperità economica.

Con l'età moderna, secondo quanto è emerso dalle relazioni della seconda sessione, muta invece visibilmente il punto di osservazione. Hanno sempre maggior peso gli interessi terrieri ed agrari dei cittadini, che hanno acquisito con la forza del denaro il controllo delle terre del contado. Espo- nenti del patriziato e ceti mercantili e professionali puntano, specie nel se- condo '500, allo sviluppo della produzione agricola anche nelle condizio- ni ambientali più difficili. La politica di governo del territorio si volge così in funzione dell'irrigazione sulle terre più alte e della bonifica idrau- lica nelle zone della bassa pianura. A questo punto pubblico e privato de- vono connettersi tra di loro in una politica che non può più consistere in episodica chiamata a raccolta di cittadini e di contadini per programmi di difesa dalle alluvioni dei fiumi o per mantenere in efficienza la rete di sco- li pubblici. La presenza degli stati signorili e dei loro confini, sempre mes- si in discussione proprio là dove l'acqua sollecita i maggiori problemi e talora cambia i connotati al territorio stesso, impone una pianificazione degli interventi a scala territoriale sempre più ampia, ciò che comporta l'attivazione di quella che potremmo definire la "diplomazia dell'acqua", ossia di quelle "concordie" e capitolazioni tra stati di cui sono pieni gli scaffali dei nostri archivi.

Con l'età moderna i punti che maggiormente sollecitano la diplomazia dell'acqua sono, nell'Emilia occidentale, le vaste terre paludose della bas- sa reggiana e parmense, tra i fiumi Enza e Secchia, e quelle della bassa modenese che fanno capo al cavo Burana. Le famiglie signorili dei Far- nese, dei Pico, dei Pio, dei Gonzaga, dei Bentivoglio intrecciano qui le loro fortune politiche a quelle terriere e patrimoniali, le battaglie militari e diplomatiche alle controversie per gli affari d'acque. Ne consegue un groviglio di problemi di grande interesse per la ricerca storiografica, alla cui enucleazione il seminario ha validamente contribuito.

Per concludere questa breve presentazione, vorrei ricordare che il se- minario *Acque di frontiera* è stato terreno fecondo per ulteriori frutti. Gra- zie alla partecipazione al nostro comune lavoro di un nutrito gruppo di ar- chivisti e, in particolare, della dott. Euride Fregni attuale soprintendente archivistica per l'Emilia-Romagna, è ormai prossima l'uscita a stampa, a cura della Soprintendenza, di una preziosa guida degli archivi dei consor- zi di bonifica emiliano-romagnoli. Queste istituzioni, alcune delle quali risalgono al secolo XVI, hanno organizzato la lotta collettiva degli agri-

coltori per la difesa dei campi dal pericolo delle acque e disciplinato gli usi irrigui della risorsa acqua. Gli studiosi avranno così a disposizione uno strumento in più per estendere la ricerca a queste vecchie e nuove forme di aggregazione degli uomini, in una terra, come quella emiliana, che ha avuto come sua riconosciuta peculiarità proprio quella di genti che si uniscono per fare. Forse, tra le altre cose, anche la necessità di vincere un nemico sempre pronto a colpire, l'acqua, che pure è risorsa preziosa per tutti, ha contribuito alla formazione di questa sorta di "coscienza collaborativa" che ha reso l'Emilia Romagna terra di cooperative, di consorzi, di associazioni economiche, di solidarietà sociali.

Se il tema storico dell'acqua potrà emergere, anche grazie al nostro seminario, all'attenzione di nuove schiere di ricercatori, potremo ritenere pienamente conseguiti gli scopi che ci eravamo proposti organizzando questo lavoro di ricerca e di discussione.

Mi è gradito infine ringraziare la Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna per aver voluto stabilire uno stretto rapporto di collaborazione nell'organizzazione dei lavori del seminario. Per la raccolta dei materiali sono debitore nei confronti di Rossella Rinaldi. Per quanto riguarda il lavoro redazionale, un ringraziamento va a Lorena La Rovere e a Silvia Zauli.

Bologna, gennaio 2000

*Franco Cazzola*

# I

GLI ESORDI DELLA NORMATIVA STATUTARIA



ROSSELLA RINALDI

LA DISCIPLINA DELLE ACQUE NELL'ALTO MEDIOEVO:  
PROBLEMI E LETTURE

Durante la programmazione dell'attività del seminario, quando uscì la proposta di riservare un *excursus* preliminare all'alto Medioevo, ci fu – credo – qualche perplessità, e a giusta ragione. Come pensare che una serie strutturata di incontri e discussioni, centrati sulle istituzioni e la legislazione cittadine in materia di *governo delle acque* tra Medioevo ed Età Moderna, potesse spingersi tanto indietro nel tempo, di 4-5 secoli almeno, e calarsi in una realtà così distante – mi riferisco soprattutto agli aspetti insediativi ed organizzativi – da quella che si intendeva focalizzare? A questo legittimo dubbio, a ben vedere, possiamo affiancare un interrogativo ancora più pertinente: per quale ragione addentrarsi nel vivo di una mentalità tanto lontana, per molti versi dissonante da quella che, dall'XI secolo in avanti, prese a caratterizzare i contatti tra l'uomo e l'ambiente naturale, sollecitando interventi sistematici, tecnicamente mirati, da parte di magistrature pubbliche sino ad allora pressoché sconosciute, create proprio con queste finalità?

Il significato di uno sguardo a ritroso può, per così dire, funzionare efficacemente se, attraverso le testimonianze lasciate dalle emergenze istituzionali presenti sul territorio, con i loro interessi, basati su sistemi economici conosciuti, ci sarà possibile penetrare nel cuore della realtà del tempo, cogliendo, innanzitutto, quale fosse da parte degli uomini la percezione dello spazio e dell'ambiente circostanti. Potremo, così, giungere agli interventi realizzati sulle acque rapportandoli ai comportamenti dell'uomo e ad una gamma più articolata di strutture, anche sul piano istituzionale, sino a intravedere ed interpretare i preliminari delle iniziative attivate con sistematicità a partire dai secoli centrali del Medioevo, segnatamente dal XII in avanti.

*Acque invadenti?*

Il tema, nei suoi numerosi assunti, non è certo nuovo; in questi ultimi decenni, grazie ad un deciso approfondimento delle problematiche economico-sociali, strettamente correlate alla rievocazione dei caratteri salienti dell'ambiente naturale, gli studi hanno dato esiti più che soddisfacenti, toccando livelli di analisi buoni, sia per ciò che concerne le indagini locali, sia relativamente a ricostruzioni d'insieme, su scala geografica ampia ed omogenea. Per il nostro approccio ai nodi del controllo e della regolamentazione idrica seguiremo un percorso fondato principalmente sulla lettura di fonti scritte, particolarmente eloquenti – ma non eccezionali, si badi –, selezionate con cura tra quelle provenienti dalla bassa pianura, tra Emilia e Romagna. Si fornirà di volta in volta l'esatta indicazione dei documenti considerati, mentre per la storiografia generale e specifica sarà compilata una nota bibliografica conclusiva, essenziale e ragionata.

Punti d'osservazione privilegiati, le comunità benedettine della Padania. Cenobi molto attivi, carichi di esperienze incomparabili, costituiscono una scelta per molti versi obbligata, alla luce della cospicua patrimonialità fondiaria gestita, in certi casi sin dall'età longobarda, e della conseguente, fittissima produzione documentaria: tanto che nessuna altra emergenza istituzionale, laica ed ecclesiastica, è in grado di farci penetrare così profondamente nella vita sociale ed economica dell'alto Medioevo, tra insediamenti, ora accentrati ora sparsi, tra distese d'incolto, tra paludi e corsi d'acqua dalle sembianze molto diverse da quelle che mostrano oggi. Pensiamo, tra gli altri, al monastero di San Benedetto Po, in territorio mantovano, dotato sin dalle sue origini di ricchi beni terrieri nella Bassa modenese e reggiana, soprattutto – la fondazione da parte di Tedaldo di Canossa è del giugno 1007 –; inoltre, all'abbazia di Pomposa. Entrambi erano sorti, seppure in epoche diverse, su isole fluviali; ed entrambi giocarono ruoli fondamentali, anche sul fronte delle trasformazioni paesaggistiche ed insediative, non disgiunte da variazioni dei tracciati fluviali, perlopiù naturali, talora guidate e favorite dall'uomo. All'abbazia di San Silvestro di Nonantola, fondata alla metà del secolo VIII, si devono non solo massicce e ripetute iniziative dirette ad imporre ai coloni la messa a coltura di nuove terre, ma pure il controllo tenace, persistente, su basi giurisdizionali, di numerosi corsi fluviali, punteggiati da un numero altrettanto elevato di scali: su questi il potente cenobio esercitò nell'alto Medioevo consolidati diritti di natura pubblica, che assicuravano, tra l'altro, entrate cospicue. Si trattava nella fattispecie di collettori del Po di grande importanza, sia per la navigazione interna sia per i collegamenti di media e lunga distanza; e tali essi restarono sino al XIII-XIV secolo, quando

molti alvei subirono radicali modifiche, mentre il Po aveva ormai assunto, in questo ambito, un ruolo predominante.

Ai religiosi, inoltre, era spesso garantita la piena libertà di navigazione e di commercio. Sappiamo che i monaci nonantolani conoscevano bene gli itinerari d'acqua, che praticavano di frequente alla volta della laguna veneta, poi a Nord sino al Trevigiano, dove seguivano periodicamente la conduzione di fondi agricoli e la vita di numerose dipendenze ecclesiastiche. Oltre a controllare lunghi tratti della Secchia e del Panaro, l'abbazia poteva contare su corsi minori; alcuni di fatto scomparsi, come il Bondeno, già caduto in disuso nel '300, e come, in parte, il fitto reticolato fluviale tra Panaro e Samoggia, verso il Bolognese, al centro di aspre contese, dal XII secolo in avanti, tra i monaci e le nuove presenze istituzionali: i comuni cittadini, nella fattispecie Bologna e Modena, e le comunità rurali. Il Comune di Modena fu, su questo versante, uno dei principali antagonisti dell'abbazia, come prima lo erano stati i Canossa, soprattutto nell'età di Bonifacio (prima metà s. XI) e l'Episcopio modenese.

Ma l'assetto idrografico del tempo, nonostante l'intensità dei traffici ed i pressanti controlli delle autorità, ci appare tutt'altro che disciplinato. Questa fu, più in generale, una costante di tutto il Medioevo, un'età che si caratterizza anche per un sistema navigabile interno globalmente fluido e mutevole, al di là dell'uso consolidato delle arterie, degli interventi di manutenzione e di riassetto, attuati con sistematicità solo ad iniziare dal XII secolo. Per i secoli avanti il 1000, più insistentemente che per altri periodi, dovremo rapportarci ai *luoghi delle acque*, nella molteplicità e difformità del loro manifestarsi, come a elementi integranti degli spazi incolti. Spazi incolti che in stretta simbiosi con le aree coltivate – come dimostra la storiografia di questi ultimi decenni – assicuravano realisticamente la sopravvivenza della popolazione, cittadina e rurale, di ogni grado sociale. Proprio qui, dalle terre della Bassa Padania, giungono testimonianze inequivocabili di un'organizzazione insediativa ed economico-produttiva in cui le acque, ricche di risorse, rappresentano una *dominante*, anche del paesaggio, accanto a boschi e boscaglie con i quali spesso si confondono: acque incanalate o libere di uscire, tra campi regolarmente coltivati oppure tra distese paludose, ora dotate di argini, più o meno robusti, ora prive di strutture protettive.

Negli anni '60 Gina Fasoli, a proposito delle bonifiche realizzate dalle abbazie benedettine, sottolineava l'assenza di grandi lavori per tutto l'alto Medioevo. In quegli stessi anni, Mario Zucchini, occupandosi in varie riprese delle vicende dell'agricoltura ferrarese, in particolare nell'area pomposiana, giungeva ad immaginare i tipi di interventi idraulici attuati dai monaci: escavo di canali, innalzamento degli argini, congiunzione di

più tracciati destinati ad ampliare la rete navigabile. Per l'alto Medioevo, queste ultime non sono che ipotesi, mentre riflettono, seppure in modo impressionistico e frammentario, iniziative ed interventi peculiari dei secoli successivi.

Le fonti, sino al X-XI secolo, in verità, forniscono solo qualche indicazione di massima: intravediamo in talune zone la persistenza della centuriazione romana, attraverso la segnalazione di strade, di vie vicinali, di fossati con andamento regolare; troviamo di rado tracce di argini e di alvei fluviali abbandonati; dalle testimonianze narrative ci giungono indizi meteorologici che, pur confermando quanto già conosciamo a proposito delle variazioni climatiche dell'Europa Occidentale, enfatizzano la portata dei fenomeni ed attribuiscono ad essi valenze simboliche: perciò vanno considerati con molta cautela.

D'altra parte credo che, dovendo correttamente affrontare il problema del regime idrografico nei secoli precedenti l'XI, non si possano fissare obiettivi e traguardi precisi. Non possiamo, in altri termini, attenderci di trovare nella documentazione interventi di spicco, sotto la direzione di grandi abbazie o di grandi signori laici. Una ricerca, in tale direzione, con questi presupposti, tra le testimonianze dell'alto Medioevo sarebbe un'operazione per molti versi sbagliata, fuorviante, perché pensata e preordinata sulla base di elementi che appartengono ad un assetto moderno e contemporaneo delle campagne.

Come è stato più volte ribadito – e mi riferisco soprattutto alle puntuali, suggestive considerazioni di Vito Fumagalli – le inondazioni, anche quando interessavano fiumi di grande portata idrica, erano spesso percepite dall'uomo come fatti naturali, attesi, consueti; le conseguenze dei fenomeni, certamente distruttive, sarebbero state avvertite con pienezza e preoccupazione, per i loro effetti catastrofici, solo nei secoli successivi, in età comunale e nel tardo Medioevo: solo allora, raggiunto un consistente allargamento del suolo coltivato, la violenza delle acque avrebbe danneggiato i raccolti e messo in serio pericolo l'equilibrio produttivo, nonostante tutto ancora molto precario.

Un equilibrio ben diverso aveva caratterizzato il sistema economico dei secoli precedenti, quando la simbiosi colto-incolto, garante insostituibile dell'approvvigionamento alimentare e di altri prodotti di prima necessità, non poteva essere intaccata. Così, crediamo che molti fenomeni, legati alla forza dirompente delle acque, non venissero affrontati sia per l'inadeguatezza di mezzi e di conoscenze tecnici, sia per evitare di spezzare un equilibrio ambientale che, luogo per luogo, era necessario conservare. Si confidava, perlopiù, sulla manutenzione regolare dei corsi d'acqua imposta ai contadini. Una mentalità, dunque, che sembrava lasciare

che la natura facesse il suo corso, entro certi limiti, s'intende, più ampi però di quanto saremmo portati a credere.

Si configura, per l'alto Medioevo, un quadro complessivo improntato dalla tutela, dalla conservazione delle aree incolte, che le acque, pur con la loro naturale aggressività, contribuivano ad alimentare e a rinnovare costantemente: nel cuore delle foreste igrofile che, come una distesa compatta, presidiavano la regione, dall'Adriatico e lungo il Po, verso l'estremità occidentale; all'interno delle paludi, solcate da fossi, da canali, da fiumi che si ramificavano in una miriade di corsi secondari.

Se, dunque, concentriamo la nostra attenzione su questo peculiare rapporto *uomo-economia-natura*, non dovremmo stupirci di trovare nelle fonti scritte la dichiarazione frequente dell'impossibilità di misurare la terra o di fissare confinanze precise per i lotti di terreno a ridosso dei corsi d'acqua: *non potest mensurari* oppure *quantum aquirere potueritis*, sostengono i proprietari del Ferrarese cedendo a livello la terra, come segnala Teresa Bacchi parlando efficacemente di «quel senso di indeterminatezza poderale» proprio dell'alto Medioevo. Tra la fine del IX e gli inizi del secolo X, il monastero di Santa Giulia di Brescia valutava la superficie di una proprietà in area piacentina, presso Caorso, in 70 moggi: *ubi seminare potest*, recita il testo, specificando però *si undatio Padi non tollit*<sup>1</sup>. E, ancora, non dovremmo meravigliarci di rintracciare condizioni favorevoli circa il versamento di canone per alcuni contadini residenti su fondi presso il Po, nel caso in cui il Po stesso avesse spagliato: agevolazioni che in piena età comunale, mutato l'assetto paesaggistico, in presenza di una mentalità economica radicalmente mutata, non avevano più motivo di esistere; tanto che, come evince ancora Teresa Bacchi dai contratti ferraresi, nel secolo XIII, nonostante il ripetersi incessante di rovinose piene ed esondazioni, si inserì nei patti colonici l'obbligo assoluto di rispettare tempi ed accordi per il versamento dei canoni.

Ma già allora un'attenzione diversa era riservata, come si è accennato, a quei tratti fluviali utilizzati per la navigazione, per l'alimentazione dei mulini, per delimitare una proprietà dall'altra, per separare un territorio pubblico da un altro, per la pesca. Quest'ultima, intesa principalmente come *pesca di valle o di palude*, era un'attività diffusissima; già nel secolo IX aveva sollecitato la creazione di nuclei produttivi specialistici, anche sul piano tecnico; proprio nella Bassa Padania, la distribuzione capillare nelle aziende curtensi di *pischarie* rivelava, tra gli altri aspetti, un preciso orientamento produttivo, in altri settori sconosciuto. E qui, la manu-

<sup>1</sup> *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, Ist. Storico per il Medio Evo, Fonti per la storia d'Italia, 104, Roma, 1979, V: *S. Giulia di Brescia*, a cura di G. Pasquali, p. 89.

tenzione e la pulizia dei corsi, delle rive, delle macchie vallive era prestata dai coloni, rientrando negli obblighi contrattuali. Nei testi, sino a tutto il secolo XI, non troveremo traccia di grandi e sistematici lavori di irrigazione idrica; così come non rintracceremo la presenza di manodopera specializzata, adibita specificamente alla cura delle acque. Nelle fonti, leggendo tra le righe, troveremo, invece, in materia di controllo e di manutenzione delle acque, il lavoro effettivo dei coloni.

### *Gli obblighi consueti*

#### *1. I diritti acquisiti*

Il conferimento o la cessione a emergenze istituzionali, ecclesiastiche e civili, da parte delle massime autorità, dei diritti pubblici da esercitarsi sulle acque, nell'ambito di concessioni patrimoniali più ampie, implicava automaticamente il dovere, l'obbligo preciso della sorveglianza e della manutenzione. Gli esempi al riguardo sono numerosissimi, quasi ripetitivi, sin dalle età longobarda e carolingia; provengono principalmente dai formulari di pertinenza contenuti nei diplomi imperiali e regi, e nelle grandi donazioni signorili destinate agli enti ecclesiastici. Solo più tardi, nei secoli centrali del Medioevo, obblighi analoghi furono introdotti nei testi che riconoscevano alle comunità rurali la dignità di istituzioni pubbliche, con un certo grado di autonomia, e che assegnano ad esse gli ambiti territoriali di pertinenza. Del resto, i medesimi doveri, dal XII-XIII secolo in avanti, passarono in larga misura ai Comuni cittadini, che erano subentrati a molti enti ecclesiastici nel controllo dei corsi fluviali.

Gli atti di fondazione delle maggiori abbazie padane, ad opera dei sovrani o di membri di famiglie della media e grande aristocrazia, contemplano sempre la cessione di *iura* legati alle acque, dove il richiamo, talora implicito, ai tracciati navigabili, ai canali dei mulini, alle peschiere, è prioritario. Si realizzava, così, un trasferimento, a lunga scadenza, di diritti di sfruttamento ed utilizzazione – *uti et frui* – che implicava la facoltà di percepire entrate, redditi, pedaggi su strade e corsi d'acqua, pur senza alterare, almeno in teoria, i diritti dell'autorità eminente; questa riversava sul *cessionario*, destinatario della *cessione beneficiaria* relativa a complessi fondiari o a più ampie entità territoriali, una serie di impegni precisi, diretti alla cura delle acque, così come avveniva per altre strutture ed infrastrutture di pubblica utilità. Gli impegni, a loro volta, venivano fatti ricadere come obblighi sugli abitanti del territorio.

Si può parlare di diritti, ma anche di consuetudini incardinati in un mo-

dello di *signoria fondiaria di banno* – secondo la definizione di Giuseppe Sergi – che si affermò con decisione nell'Italia del Centro-Nord soprattutto nei secoli centrali del Medioevo. Nei loro caratteri generali, i diritti di banno, già esercitati nell'alto Medioevo, coincidevano con i poteri coercitivi e giudiziari dell'autorità, e solo dall'XI-XII secolo si concretizzarono nelle prestazioni richieste dai signori locali ai loro sudditi. Gli oneri relativi alla conservazione ed all'efficienza delle strutture collettive rientrano in questo ambito. Quelli che interessano le acque avevano certamente origine da diritti di natura pubblica, detenuti dai sovrani o dagli stessi signori locali: sulla pesca, sulla riscossione di pedaggi o imposte gravanti sulle merci trasportate (*teloneo*), sull'uso di ponti e di rive (*ripaticum* corrispondente al diritto d'attracco delle imbarcazioni), sull'impiego dell'acqua per l'irrigazione.

Il monastero di Nonantola faceva risalire i consistenti diritti sui fiumi emiliani, in particolare nell'area tra Secchia e Reno, alle donazioni regie, sin dagli anni della dominazione longobarda prima, carolingia poi, segnatamente a quel diploma di re Astolfo che aveva sancito, alla metà del secolo VIII, la fondazione del cenobio<sup>2</sup>. Nella seconda metà del secolo X Ottone II riconosceva ai monaci, in aggiunta ad altri cospicui diritti patrimoniali, la libertà di solcare senza pagamento di pedaggi l'intera rete idrica dell'Alta Italia<sup>3</sup>. Nei decenni successivi, le donazioni dei Canossa a San Benedetto Po, da Tedaldo – il fondatore – sino a Matilde, comprendevano la cessione degli *iura aquarum*; non diversamente le cospicue donazioni indirizzate al cenobio mantovano da altri benefattori, esponenti della media ed alta nobiltà dell'Italia settentrionale. Di solito, dopo avere elencato le aree coltivate, descritti i loro caratteri salienti, menzionati paludi, peschiere e boschi, si precisava: *aquis, aquarum usibus, ripis et molendinis*. Queste formule sono ripetitive, ma non per questo prive di genuinità: quelli accordati erano *diritti reali*.

Il peso maggiore degli obblighi lavorativi ricadeva, comunque, sui coloni, che, tra l'altro, sugli appezzamenti di terra ottenuti in livello – una delle forme contrattuali più diffuse – trovavano spesso *cultum e incultum*, con porzioni di acque – *terre aque* talora considerate propriamente come comuni lotti di terra. A meno che questi lavori periodici, necessari, di manutenzione ordinaria non competessero alle comunità di villaggio, perché i beni erano stati ceduti dal proprietario in uso collettivo agli abitanti. In

<sup>2</sup>C. R. BRUHL (a cura di), *Codice Diplomatico Longobardo*, Ist. Storico per il Medio Evo, Fonti per la storia d'Italia, 64, III/I, Roma, 1973, 26, pp. 124-172.

<sup>3</sup>Monumenta Germaniae Historica, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II/I: *Die Urkunden Otto des II*, ed. T. Sickel, Hannover, 1888: anno 982, n. 00.

tal senso, le dinamiche si chiariscono col tempo, quando alle singole comunità di villaggio, riconosciute come tali, sono attribuite competenze anche nella sfera del *publicum*: qui, di solito, sono annoverati gli *iura aquarum*. Un esempio significativo ci è offerto da un documento di San Benedetto Po, in verità piuttosto tardo (anno 1116), che però si richiama esplicitamente a concessioni precedenti ed a consuetudini locali che non ci è possibile datare con precisione. Si tratta di una conferma di investitura agli uomini di Guastalla *de ripatico Padi et paludis cum portibus* secondo la formula *communi utilitati*; la transazione comprendeva tutti i beni pubblici (*omnia publica et paludem et boscum et pascua*) nel territorio circostante il villaggio, retto da 12 consoli<sup>4</sup>.

Il mutamento decisivo, anche sul piano della topografia idrica, si sarebbe verificato tra '200 e '300, quando i Comuni cittadini, allargato il dominio sulle terre del contado, usciti vittoriosi dalle contese che in materia di rivendicazione di diritti pubblici li avevano opposti alle vecchie forze signorili, in particolare ecclesiastiche, si fecero promotori del riassetto del regime idrografico. Si trattò in tutti i casi di processi lenti, talvolta solo in parte compiuti, comunque degni di attenzione. Il piano operativo dei Comuni, iscritto nel contesto più ampio di una politica di potenziamento della viabilità pubblica, puntava alla razionalizzazione dei reticolati stradale e fluviale, urbani e rurali, tramite una serie di interventi tecnici specifici. Sul versante della razionalizzazione dei corsi navigabili, utilizzati anche per esigenze domestiche ed agricole, i Comuni adottarono, per così dire, un programma sostanzialmente articolato in due direzioni: riattivare o costruire *ex novo* i navigli che attraverso i sobborghi penetravano nei centri urbani; nel contempo, caricare la collettività (proprietari e utilisti) dell'impegno periodico – in certi casi quotidiano, in altri stagionale – di un'attenta manutenzione di fiumi e canali, affinché le acque potessero sempre scorrere liberamente, senza ostacoli. In tutte le realtà emiliane e romagnole, non diversamente dalla maggior parte delle città dell'Italia centro-settentrionale, la legislazione statutaria si appropriò, sin dalle prime redazioni (secolo XIII), della normativa concernente le acque ed il loro disciplinamento.

## 2. Il lavoro dei coloni

Gli interventi periodici che le acque richiedevano – già lo si è sottolineato – per tutto l'alto Medioevo restarono prevalentemente di spettanza

<sup>4</sup>R. RINALDI - P. GOLINELLI - C. VILLANI (a cura di), *Codice Diplomatico Polirioniano*, I (961-1125) (d'ora in avanti C.D.P.), Storia di San Benedetto Polirone, II.1, Bologna, 1993, n. 96, pp. 292-294.

dei coloni. In via prioritaria, anche se generica, essi venivano sanciti nei contratti agrari. Il connotato di genericità dei doveri dei coltivatori, anche e soprattutto in materia di acque, è bene espresso dall'obbligo dell'*ad meliorandum*: un obbligo esteso, in forma altrettanto generica, al fondo agricolo nella sua completezza, compresi gli edifici costruiti su di esso, secondo la prassi dell'enfiteusi, del livello, della precaria, i negozi giuridici presenti nelle nostre zone, le sole fonti, tra l'altro, che attestino, per così dire, la regolamentazione dei rapporti di lavoro. La prescrizione delle migliorie si era cristallizzata, nel tempo, all'interno dei formulari notarili, ma non per questo ci appare svincolata dalla realtà: una realtà ambientale che rivela, sul piano stesso dei formulari, varianti, aggiustamenti od aggiunte, a seconda delle specificità del luogo. Sino al X secolo, soprattutto, l'obbligo dell'*ad meliorandum* si accompagnava all'imposizione del *non peiorandum*, che aveva finalità essenzialmente cautelative, e talora all'obbligo preciso dell'allargamento del suolo agricolo.

In tutta la documentazione esaminata, sono molto rare le prescrizioni contrattuali riferite in modo specifico alla cura delle acque. L'abbazia di Nonantola accordò, nei decenni centrali del secolo IX, due livelli di durata ventinovenne relativi alla zona di Ostiglia: alle famiglie di liberi furono cedute terra e casa, e tra gli obblighi rispettivamente *canalibus faciendo* e *canalibus in ibidem staurandum*<sup>5</sup>. Per un periodo più tardo, dalle concessioni dell'abbazia di Pomposa provengono due testimonianze conosciute; si tratta di due livelli dell'anno 1026 riferiti ad unità fondiari (*casali*) ed appezzamenti di terra sparsi adiacenti il corso del *Gauro* (Goro)<sup>6</sup>. I lotti, solo in parte misurabili perché circondati su ogni lato dalle valli, presentano l'accostamento del seminativo nudo alla vite. Ciò che ha maggiormente attirato l'interesse degli studiosi è il richiamo esplicito, all'interno delle pattuizioni, all'allargamento del coltivo espresso dal *quantum scutere et laborare potuerimus, ossia quanto ci sarà possibile liberare dalle acque*: una dichiarazione resa dai coniugi in forma di *peticio* o richiesta indotta dal concedente. Non si tratta, come in passato si è ritenuto, di un'anticipazione dei *laboreria* dei secoli successivi, bensì di una testimonianza relativa alla colonizzazione di nuovi spazi destinati all'agricoltura.

Dalla documentazione di San Benedetto Po, un'abbazia, si badi, di fondazione molto più tarda rispetto a Pomposa e a Nonantola, non evinciamo nulla di simile. Tra l'altro per i secoli XI-XII sono rarissimi i con-

<sup>5</sup>G. TIRABOSCHI, *Storia della augusta badia di San Silvestro di Nonantola*, I- II, Modena, 1784-85, II, nn. XXXIII, XXXVI.

<sup>6</sup>P. FEDERICI, *Rerum Pomposianarum historia monumenta illustrata*, Roma, 1781, *Codex Diplom. Pompos. (874-1045)*, nn. LXVIII, LXIX, pp. 497-500.

tratti con coltivatori pervenutici dall'ente polironiano. Tuttavia, i caratteri dell'ambiente che connotavano, nel loro insieme, le proprietà monastiche lasciano supporre che i coloni, residenti su unità fondiari (*massaricie*) attraversate oppure circondate da fiumi, canali, fossati si occupassero, come da consuetudine, della cura delle acque. Elenchi nominativi di coltivatori furono inseriti nelle donazioni fondiari all'abbazia; se ne contano alcune decine in un lungo, corposo atto di donazione che la contessa Matilde, l'anno 1099, indirizzò al monastero di San Genesio di Brescello, fondato dai suoi antenati<sup>7</sup>; l'ente possedeva beni confinanti con quelli di San Benedetto Po, segnatamente nel Mantovano e nel Ferrarese. Il documento a cui ci riferiamo, conservato presso l'archivio di Polirone che rappresentava, con ogni probabilità, la principale fondazione monastica della schiatta canossana, registra diligentemente i nomi dei *laboratores* presenti ed attivi sui singoli appezzamenti: terre arabili e vitate, con porzioni di prato, di selva, di palude, che imponevano interventi costanti, di diverso tipo. Questi uomini, con le loro rispettive famiglie, alla stregua di strumenti da lavoro, seguivano, obbligatoriamente, le vicende della terra, a cui erano vincolati in base a contratti di lavoro di cui ignoriamo i contenuti. Non diversamente accadeva per taluni anonimi *piscatores*, dotati, a differenza dei coloni, di una certa specializzazione operativa, che Matilde di Canossa in quella stessa occasione cedette ai monaci di Brescello, unitamente alle peschiere di Reggiolo e di *Gardignacula* (una località di confine tra Mantovano, Reggiano e Modenese), agli *usibus aquarum et silvarum*.

Ai pescatori di professione, menzionati di rado dalla documentazione altomedievale, erano richiesti, presumibilmente, interventi periodici di pulizia e riattamento, in particolare su quei tratti fluviali sfruttati per un'itticoltura intensiva e specialistica. Dobbiamo ricorrere per le esemplificazioni a testimonianze tarde. Due donazioni accordate da Matilde tra il 1112 e il 1115, rispettivamente, ad una cella di Polirone ed alla abbazia stessa, prevedono la cessione di pescatori che, come si specifica, nelle paludi di Massafiscaglia (nel Ferrarese) avevano anche l'incarico di cacciare, di raccogliere ghiande, di vigilare sul pascolo del bestiame, allevato allo stato brado. Si ricordano altre categorie professionali, con competenze definite (*fabros, canevarios, brentatores*); in tale contesto, sono da inquadrare certi uomini del Po (*illos de Pado*) nei quali vanno identificati uomini addetti a lavori o servizi legati alla presenza ed all'economia del fiume<sup>8</sup>.

Si tratta per questi anni di una testimonianza isolata, per certi versi precoce, e non a caso; sembra esservi ancora la consuetudine, peculiare dei

<sup>7</sup> C.D.P., n. 52, pp. 178-188.

<sup>8</sup> *Ivi*, n. 81 (pp. 255-257), 88 (pp. 273-278).

secoli precedenti, di concentrare sulla manodopera contadina un carico di impegni ed interventi differenziati, variegati, che prescindono da competenze specifiche, tantomeno sul piano tecnico-operativo. Solo nei decenni successivi, certamente dal pieno '200, le cose sarebbero cambiate, anche e soprattutto in seguito alla determinata pianificazione operata dalle magistrature cittadine. Crediamo, comunque, che nelle terre della Bassa l'esperienza diretta, atavica, acquisita dai coloni avesse giocato e continuasse a giocare un ruolo decisivo: in direzione di una solida conoscenza delle acque, ristagnanti o fluenti che fossero e, per così dire, dei comportamenti delle stesse.

Vanno doverosamente citate altre categorie socio-professionali. Ai guardiani dei boschi, solcati da corsi molto spesso navigabili, ed ai *gastaldi*, che sino ad inoltrato secolo XII incontriamo come gestori di proprietà ecclesiastiche e signorili, talvolta investiti di incarichi pubblici, era senza dubbio richiesto l'impegno di sorvegliare le acque. Esiste una testimonianza, tra quelle provenienti da Polirone, che può, in sintesi, rinviarci a nodi già toccati in precedenza, calandoci nel vivo di una realtà che stava rapidamente mutando. Nell'anno 1096, si procedette ad una definizione di controversia che aveva origini lontane nel tempo, tra Matilde di Canossa e l'abbazia; doveva trattarsi di questione importante se per la sentenza definitiva fu convocato uno dei principali giuristi dell'*entourage* matildico, l'avvocato Cono. La lite riguardava certi confini tra proprietà delle due parti in causa, terra non lontana dal monastero in parte coltivata – ridotta a coltura da pochi anni – in parte ancora selvosa; si trattava, in realtà, di un *polesine*, ossia di una porzione o striscia di terra circondata dalle acque. Attorno al 1070, tra Beatrice di Lorena, madre di Matilde, e l'abate Pietro, si era svolta una prima indagine; allora ci si era affidati a due *antiqui homines* che conoscevano bene – in forma veritiera come recita il testo – i confini ed *i segni* dei confini stessi; questi furono accettati dalle controparti e dai loro rappresentanti. Ma, trascorso molto tempo, ci si era dimenticati, e Matilde si era appropriata, come pare ingiustamente, di tutto il raccolto di un anno, su terra lavorata da uomini alle dipendenze di Polirone. Fu così che si dovettero riconsiderare i limiti. Tre uomini fidati, convocati dall'abate, mostrarono dapprima a Cono, messo di Matilde, i confini della proprietà monastica, quindi giurarono sulla loro autenticità, in presenza dello stesso e di altri uomini, tra cui *gastaldi* e vassalli della contessa. Al termine, i monaci ebbero ragione dei propri diritti patrimoniali. La parte centrale e descrittiva del testo merita di essere riportata integralmente, così come fu scritta dal notaio rogatario<sup>9</sup>:

<sup>9</sup> Per l'edizione completa: *ivi*, n. 50, pp. 174-176.

«Confinium terre Sancti Benedicti que est inter runcos, pro qua fuit lis inter comitissam et monesterium: a meridie Pado; a mane silva que dicitur Cona; ab aquilone signum antique sepis que nunc per lapides designata est, usque ad argenem ubi signum petre positum est; exinde per argenem vadit usque ad aliud signum petre quod est iuxta arborem plople designate, de hinc ab ipso signo tendit usque ad ponticellum qui quondam fuit supra fosam que dicitur Roverina, a quo ponticello per predicta fosam vadit usque ad viam que dicitur Comitisse; exinde ipsa via terminus est predictæ terre usque ad fosatum qui est in capite runcorum. Qui fosatus similiter facit terminum usque ad aliud signum qui est iusta flumen Gurgi. A quo signo predictus fluvius terminus est ab aquilone contra currentem aquam eundo, usque ad illam viam que antiquitus per Sacam ibat Gubernulum, per que loca signa arborum et lapidum posita sunt. Supradicta via per Sacam a solis occasu extendit usque ad viam dicta Roverinam ubi signum positum est. Que Roverina a meridie terminus est usque ad alium terminum fossati qui vadit usque ad Padum et dividit terram monesterii a terra comitisse; de hinc ab utroque latere Roverine usque ad predictam viam Comitisse est proprietas Sancti Benedicti».

Il testo segnala una serie di dati assai eloquenti, che si commentano in buona parte da sé, soprattutto nella rievocazione di un fitto reticolato confinario in cui corsi d'acqua si mescolavano alle vie campestri. Corsi d'acqua che evidenziano caratteristiche differenti: il Po, qui inteso come ramo principale; il Gorgo, una sua probabile diramazione che, nei secoli precedenti, in pieno alto Medioevo, veniva associato ad una formazione insulare abitata, non lontana da quell'isola *Sancti Benedicti* su cui era stata costruita l'abbazia; le fosse ed i fossati, sempre distinti sul piano terminologico. E, tra questo labirinto di tracciati, i *ronchi* dell'abbazia, terreni di recente strappati alle acque ed all'incolto, che la potente contessa aveva, di fatto, usurpato: erano le sole terre emerse della zona, e le confinanze descritte, relative al *polesine di Quistello*, sfuggivano, di fatto, alla conoscenza padronale per essere un patrimonio esclusivo di coloro che le abitavano e le lavoravano.

Il documento attesta taluni mutamenti interessanti, correlati alla *terra roncata*, di giovane colonizzazione, al centro della controversia. In realtà, tra XI e XII secolo, il ricordo frequente di *argini antiqui*, di rami e di corsi abbandonati, in parziale o completo disuso, rivela, inequivocabilmente, in tutta la Bassa emiliana, una rinnovata fisionomia del paesaggio. Indizi interessanti provengono, tra l'altro, dalle proprietà dell'abbazia di Nonantola. Basti ricordare che per la seconda metà del secolo XI, a ridosso del Pericetano, le fonti segnalano una *quondam navigatura vecla*, dunque non più funzionante, il vecchio alveo della Zena, argini e fossati di scavo recente<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> G. TIRABOSCHI, *Storia della augusta badia di San Silvestro*, cit., n. CLXXVIII, p. 196.

Nell'area controllata dall'abbazia di Polirone, gravitante su Reggiano e Modenese, si erano verificati lenti spostamenti fluviali; durante il secolo X, quando cogliamo le prime tracce di insediamenti agricoli, esistevano alcune isole generate da un alveo antico, principale del Po e da alcuni rami secondari. Il toponimo Polirone, formato dalla giustapposizione *Padus* e *Lirone/Largione*, continuò a rievocare sino ad inoltrata Età Moderna un assetto idrologico remoto, peculiare dell'alto Medioevo, dominato dal corso antico del Po che si congiungeva al Lirone, già ramo dell'Oglio. Proprio nei decenni a cavallo tra XI e XII secolo, si verificarono un potenziamento idrico del Lirone ed il progressivo abbandono del vecchio alveo del Po, tanto che quello del Lirone divenne il corso principale del Po stesso. Furono perlopiù spostamenti naturali, scanditi da una certa gradualità; non si registrano, in tal senso, né interventi specifici da parte dell'uomo, né danni particolari arrecati agli insediamenti. Con grande naturalezza, in progressione, le attestazioni documentarie accolgono la fluidità del paesaggio. Nei primi anni del secolo XII, l'abbazia veniva ubicata in *Pado Vetulo*, a significare che un nuovo alveo principale, quello ricavato dal tracciato del Lirone, era già stato attivato<sup>11</sup>. Anche nelle ultime donazioni di Matilde di Canossa – siamo nell'anno 1115 – si menziona una riva del *Po Vetero* dove già era sorto un villaggio, presso l'odierna Gonzaga, contornato da unità poderali regolarmente coltivate<sup>12</sup>. La localizzazione del Po Vecchio è ripresa con maggiore chiarezza da un atto di donazione del 1129, accordato da Alberto, conte e marchese dei San Bonifacio, e relativo ad un bosco, la *selva Castanitulo*. Il documento ricorda espressamente un fossato, scavato *ex novo* a spese dell'abbazia, che congiungeva l'argine *antiquo* al *Po Vetulo*, mentre il fiume *Pado*, inserito nel nuovo alveo, scorreva più a settentrione. Proprio qui, a ridosso della selva, dove si erano verificati i mutamenti idrografici, i monaci avevano *runcato* certi terreni ed erano in procinto di proseguire la colonizzazione: a loro, infatti, si concesse la facoltà di eseguire nuovi dissodamenti. Possiamo ritenere che questi interventi di colonizzazione, numerosi già nel corso del secolo XII, contribuissero a favorire un certo assestamento del rinnovato sistema idrologico<sup>13</sup>.

Evinciamo notizie assai dettagliate, in tale contesto, all'interno delle liti patrimoniali, che nel corso del secolo XII si infittiscono, in stretta sintonia con lo sviluppo progressivo delle forze sociali e istituzionali presen-

<sup>11</sup> C.D.P., n. 65, p. 218 (1107, febbraio 8): sembra trattarsi della prima attestazione.

<sup>12</sup> *Ivi*, n. 88, p. 274.

<sup>13</sup> P. TORELLI, *Regesto Mantovano*, Roma 1914, nn. 204-205.

ti sul territorio. Gli uomini chiamati a testimoniare descrivono e raccontano, a loro memoria, storie di proprietà e di lavori effettuati, mostrando una conoscenza precisa dei luoghi, con una spiccata attenzione per le acque. Due testimoni convocati nel 1178 durante una definizione di controversia tra l'abbazia di Polirone e gli abitanti di Villole – oggetto della lite erano beni già appartenuti ai Canossa – dichiararono sotto giuramento che i monaci avevano coordinato lavori di dissodamento presso le rive del Po – probabilmente il nuovo corso –, eseguiti da contadini, con e senza animali. Qui la comunità di Pegognaga, un villaggio non distante, non era intervenuta. Presso lo stesso corso del Po, in corrispondenza di una rotta detta *de Asenario*, nessuno si era spinto, neppure l'incessante sforzo colonizzatore che i monaci, allora, stavano conducendo<sup>14</sup>. Una decina di anni più tardi, i religiosi fecero chiudere un fossato, dal Po sino alle paludi, arrecando gravi danni alla navigazione e alla pesca, a scapito soprattutto delle terre e degli uomini alle dipendenze del vescovo di Mantova. Questi intentò una causa contro Polirone, che si concluse alla fine degli anni '80 con accordi complessi ma abbastanza equilibrati tra le parti.

In quello stesso periodo, l'abbazia di Nonantola riconosceva ufficialmente la nascita del Comune di Crevalcore, nel Bolognese. Due atti, rispettivamente del 1181 e del 1183, scandiscono le tappe del riconoscimento istituzionale: riguardano la fiscalità – con esenzione ampia per tutti gli abitanti – e un sensibile incentivo dell'economia locale sfruttando una favorevole condizione legata alle acque. In particolare, emerge la concessione in perpetuo ai due consoli reggenti il Comune e *pro toto commune* di un canale *exeunte de flumine Panaro in Panaro Vetulo*, con obbligo di *fodere*, ossia di scavare, e di mantenere efficiente lo stesso, di costruirvi mulini con tutte le attrezzature necessarie, versando all'abate un terzo dei proventi annuali<sup>15</sup>.

### *Le premesse organizzative*

#### *Popolamento e lavoro a Polirone e a Pomposa*

Le tracce dei cambiamenti che abbiamo segnalato, ricorrendo perlopiù ad esempi che si focalizzano su interventi già realizzati o in fase di completamento, rivelano un approccio organizzativo sconosciuto nei secoli precedenti. Se l'XI secolo fu, per le nostre terre della Bassa, un periodo di

<sup>14</sup> *Ivi*, n. 396.

<sup>15</sup> G. TIRABOSCHI, *Storia della augusta badia di San Silvestro*, cit., nn. CCCLII, CCCLV.

transizione, durante il quale cogliamo i segni di un nuovo e mirato dinamismo, nel successivo, anche per impulso delle nuove magistrature urbane, gli effetti e i risultati dei cambiamenti ci appaiono ormai in tutti i loro risvolti.

Il rinvenimento di un numero considerevole di controversie, di sentenze, di accordi patrimoniali restituisce, tra l'altro, l'immagine di una regolamentazione più chiara dei diritti – una regolamentazione che quantomeno si tendeva a raggiungere – sia per la proprietà della terra, sia per l'uso e lo sfruttamento delle acque. Un'organizzazione più vigile rispetto al passato del territorio, nella sua complessa articolazione, è anzitutto il segnale di un incessante processo di privatizzazione, che interessò anche la gestione collettiva dei terreni, coltivati ed incolti, affidata ai comuni rurali.

Anche l'operato delle abbazie benedettine, tradizionalmente più restie del laicato ai cambiamenti, si precisa meglio. Tra le testimonianze in tal senso più significative abbiamo scelto alcuni atti provenienti da Pomposa e dall'abbazia di San Benedetto Po: differenti per contenuti, essi consentono di fare alcuni interessanti raffronti, anche nel segno di talune inequivocabili linee comuni; così, sul versante della promozione e della difesa dell'insediamento, umano ed agricolo, e sul fronte degli impegni lavorativi, che coinvolgono direttamente, oltre ai coloni, i proprietari o beneficiari della terra, anche in presenza dell'uso e dello sfruttamento collettivo dei beni praticati dai comuni rurali.

Per il monastero di Polirone si conservano tre atti di investitura della fine del secolo XII, pressoché identici, accordati rispettivamente agli uomini di Villabona, di S. Siro, di Quistello. Si tratta di tre distinte comunità in via di costituzione, destinate a risiedere, forse già parzialmente insediate, su proprietà abbaziali; esse appaiono ancora prive di funzionari pubblici, ma possiedono rappresentanti propri, ai quali è concessa in perpetuo terra coltivata, incolta ed edificabile, dietro il versamento di quote di danaro e di censi in natura stabiliti con estrema precisione, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni delle singole unità fondiari. La cessione, definita formalmente *atto di investitura*, si propone di favorire, attraverso il popolamento, l'ampliamento del suolo agricolo, imponendo, tra l'altro, la costruzione di argini su ciascuna unità *pro defensione* – così recita il testo – e interventi riconducibili a più generiche migliorie. Il testo riproduce un accordo che mostra una spiccata connotazione feudale, rivelata sia dalle scelte lessicali sia dalla qualità degli obblighi imposti. Tra le due parti, in altri termini, sembra fissarsi un rapporto di stampo signorile, fondato su antichi meccanismi di potere che si addentrano nel vivo del contesto sociale: su questi basi, vecchie ma consolidate, si innesta la spin-

ta al rinnovamento coordinata dall'ente monastico. Rinviano a rapporti ben conosciuti, cresciuti durante i secoli precedenti all'interno del sistema produttivo curtense, obblighi come il trasporto, la corresponsione di donativi in natura, la prestazione di tre opere annuali su terre gestite direttamente dai monaci e l'*albergaria* – quest'ultima, in particolare, si ispirava all'antica consuetudine di provvedere all'ospitalità del re e del suo seguito. *Homines de abacia* sono espressamente qualificati i concessionari, uomini liberi ma strettamente vincolati al proprio *dominus*, l'abate, tenuti per questo a prestare ospitalità ai rappresentanti dell'autorità superiore – pontefice, cardinali, duchi e marchesi – e, inoltre, sottoposti alla giurisdizione dello stesso abate: «sub iurisdictione et mandatis nunciorum monasterii semper in omnibus stare debent, et omnia statuta et banna in omnibus servare». A ciascun abitante sono prescritti l'obbligo del giuramento, per l'osservanza e la salvaguardia di *rationes et honores* dell'abate e del monastero, ed il rispetto di una serie di clausole abbastanza rigide concernenti l'alienazione e l'eredità della terra<sup>16</sup>.

Dall'abbazia pomposiana giunge un documento conosciuto dell'ottobre 1156, al centro del quale sono certi lavori idraulici, imposti dall'abate Giovanni, che gli abitanti di Codigoro dovranno realizzare in tempo breve. Gli interventi riguardano segnatamente un tratto del Po identificato da Mario Zucchini come quello tra il canale di Goro e il Po di Volano: una zona sulla quale gli effetti della rotta di Ficarolo dovettero causare non pochi danni.

Lo Zucchini, che trascrisse ed analizzò il documento alla metà degli anni '60, ne evidenziò a giusta ragione il grande significato per la testimonianza precoce di interventi idraulici organici, anche sul piano tecnico, come anticipazione, per molti aspetti, dei cosiddetti *lavorieri* del Po<sup>17</sup>. Attestati perlopiù in età tardomedievale, questi ultimi sono correlati alla *Laboreria Generale di Ferrara*: la magistratura, sulla base di una suddivisione del territorio in quattro quartieri, assegnava a ciascuno di questi dieci polesini del contado e coordinava la manutenzione ordinaria e gli interventi di carattere straordinario.

La forma giuridica del documento, un *praeceptum*, esprime di fatto il volere dell'autorità superiore, rinviando per questo aspetto specifico al modello dei diplomi regi ed imperiali, già codificato dalla prassi cancelleresca altomedievale. Ma, al di là di questo riferimento, più correttamente il testo va inquadrato in un preciso contesto istituzionale, nell'ambito

<sup>16</sup> P. TORELLI, *Regesto Mantovano*, cit., nn. 580-582, pp. 365-367.

<sup>17</sup> M. ZUCCHINI, *Di un documento pomposiano sulla laboreria*, in "Rivista di storia dell'agricoltura", a. V, n. 1 (marzo 1965), pp. 95-101.

dell'effettivo funzionamento della comunità di villaggio e dei suoi rapporti con l'autorità, in questo caso l'abate di Pomposa. Come negli atti di investitura accordati dall'abate di Polirone, precedentemente ricordati, il *praeceptum* pomposiano rivela la persistenza di taluni meccanismi signorili e feudali, innanzitutto a livello di scelte ed usi lessicali. Così, tra i segnali più eloquenti, oltre al reiterato rinvio, in tutto il testo documentario, al concetto di volontà e di ordine emanati dall'autorità eminente, la qualifica o epiteto di *fideles*, attribuita dall'abate ai diretti destinatari dell'atto. Più precisamente ad un *decanus*, alle dipendenze dell'abate stesso, e ai due *cavarzellani* del luogo; questi avevano già, stando alla nostra testimonianza, competenze specifiche in materia di controllo sui corsi d'acqua, ma compiti generici, ancora in via di definizione, sul versante pubblico, come rappresentanti della comunità di villaggio. Il *praeceptum*, in sintesi, documenta, tra gli altri aspetti, una fase di chiarificazione ed assestamento del ruolo istituzionale-pubblico di una magistratura comitatina, quella del *cavarzellano* appunto, che avrebbero assunto, nel pieno e tardo Medioevo, un'importanza centrale all'interno delle comunità.

Il documento va necessariamente esaminato con cura filologica. La struttura compositiva del testo presenta una netta distinzione, sul piano dei contenuti, tra una prima parte, che riferisce di prescrizioni, da parte dello stesso abate, collocabili in un passato recente – qualche tempo prima dell'ottobre 1156 –, ed una seconda, centrale, in cui le stesse prescrizioni si concretizzano e si precisano, sfociando in una pianificazione organizzativa capillare. Qui vengono chiamati in causa i coltivatori residenti, proprietari di terra. La sezione introduttiva del testo, a guisa di antefatto delle disposizioni successive, fornisce note tecniche abbastanza puntuali, un fatto di un certo rilievo se si pensa alla povertà di dati che, in questo ambito, la documentazione altomedievale ci tramanda. L'esordio dell'abate è scandito dalla dichiarazione di agire *ad utilitatem habitancium infra insulam Pomposianam*, dunque, dalla preoccupazione di ostentare un'attenzione precipua, di fatto una tutela delle famiglie insediate sul territorio, soggette alla giurisdizione dell'abbazia. Il solenne giuramento imposto ai *cavarzellani* e al *decano*, attivi nel villaggio di Codigoro, è destinato a garantire il coordinamento e l'esecuzione di certi lavori idraulici: la costruzione di un argine, in prossimità del villaggio, e di una *tagliata*; il riattamento di una *punta* – sembra riferirsi ad una parte terminale di un canale – associato alla costruzione di altri argini e di uno sbarramento (*rostam*); la manutenzione e il riattamento delle strade del centro abitato; l'escavo di canali, probabilmente di scolo (*scussores*) su tutta l'isola.

Il precetto si sviluppa, nei suoi contenuti più significativi, nella parte successiva del testo, compilata, come sembra, nell'ottobre 1156. I *cavar-*

*zellani* dovranno imporre l'esecuzione dei lavori, coordinando squadre di uomini costituite dagli abitanti di Codigoro e da tutti coloro che hanno proprietà nel comprensorio; e si fissano termini precisi: nell'arco di otto giorni per la costruzione del primo tratto dell'argine, mentre per la parte restante dei lavori un tempo congruo, da stabilirsi. Sono esclusi dalle prestazioni bambini, anziani ed ammalati; le donne non sono espressamente citate, evidentemente, per l'ovvietà dell'esclusione.

Tutti i *bonos laboratores* dovranno, dunque, fornire la propria opera e, in caso di impossibilità, garantirne, comunque, l'esecuzione, reclutando altri lavoratori, dietro compenso; di fronte ad impedimenti, i *cavarzellani* interverranno imponendo ai singoli il versamento di quote differenziate: tre danari o un pegno equipollente per *opere argeris*; quattro danari per *opere punte*; *de rostis et argeres de via ville*, nel villaggio di Codigoro, cinque soldi oppure un pegno equipollente. Di seguito, la lista nominativa dei *laboratores*, ordinata per *fuochi*, ossia per nuclei domestici, ripartiti in due gruppi, distinti con criteri topografici: sul corso del Goro (il canale di Goro, come precisa Mario Zucchini) e lungo il tracciato del Po (che lo stesso Zucchini identifica con il Po di Volano). L'elenco funge da censimento, di famiglie e di proprietà, e da verifica quantitativa, puntuale delle concrete disponibilità di forza-lavoro. Si segnala, tra l'altro, la presenza di manodopera aggiuntiva, principalmente nei casi in cui il nucleo domestico appare costituito da donne sole. Interessanti le indicazioni genealogiche, precise soprattutto rispetto alla paternità, che rivelano un controllo sociale attento da parte dell'abbazia. Non sfuggono agli obblighi le chiese parrocchiali e uno dei *cavarzellani*, *Struphaldo*, che figura proprietario e gestore diretto di redditi e terreni del cenobio pomposiano.

Per altre osservazioni, soprattutto per la topografia della zona, rinviamo all'analisi di Mario Zucchini. Restano, in sintesi, alcune considerazioni sulla figura professionale del *cavarzellano*, la prima che incontriamo nella documentazione medievale della Bassa Padania: il suo ruolo, stando al nostro testo, oscilla tra gli ambiti del *privatum* e del *publicum*, scandito con forza da una commistione di mansioni imperniata su precise competenze tecniche. Alla luce della definizione istituzionale successiva, che per l'area pomposiana è attestata dalla prima redazione statutaria, di fine '200, la testimonianza in questione sui compiti del *cavarzellano* acquista ancor più significato. Il *praeceptum* abbaziale ci presenta in primo luogo i due *cavarzellani* come uomini alle dipendenze dell'abate, di cui – non si dimentichi – sono *fideles*: essi vigilano, a suo nome, non solo sulle acque, nell'accezione più generale del termine, e sugli interventi idraulici, dove possono esprimere le proprie capacità tecniche, in certo modo esclusive. I Nostri, attivi a Codigoro, esercitano, anche e soprattutto, un controllo su

beni e redditi del monastero e, in questa cornice, sull'intera comunità di villaggio. Ci sembra di capire che questo compito, con evidenti implicazioni sul versante del controllo sociale, possa essere svolto solo da loro stessi, che conoscono il territorio ed i suoi abitanti e, per questo, possono redigere, tra l'altro, un censimento capillare di proprietà e di proprietari. Il villaggio riconosce i due ufficiali dell'abbazia come tali, obbedisce loro come a funzionari di quel potere giurisdizionale che è esercizio esclusivo dell'abate. Esisteva già, alla metà del secolo XII, un riconoscimento formale e pubblico, in questo senso, da parte degli abitanti del villaggio? In altri termini, queste funzioni, per così dire di tramite tra l'autorità ed i sudditi, che siglavano anzitutto i rapporti privatistici tra gli uomini e l'abbazia, erano anche funzioni di rappresentanza socio-istituzionale per la comunità stessa del villaggio? È possibile, anche se non ne abbiamo trovato traccia; in questo caso dovrebbe esservi una coincidenza con l'atto di legittimazione formale della comunità rurale e della sua autonomia.

Dopo che, per tutto l'alto Medioevo, in virtù di consuetudini antiche, ai coloni era stata richiesta una vasta e variegata gamma di mansioni operative, questa testimonianza, tra le prime nel suo genere per la forma circostanziata degli elementi registrati, mostra un organismo *in fieri*, colto in una fase di chiarificazione istituzionale e di equilibrio tra qualità privata e pubblica delle competenze. Un organismo destinato ad assumere, di lì a qualche decennio, un ruolo centrale tra le magistrature comitatine deputate alla sorveglianza e alla cura idrografiche.

Immediato il riferimento agli Statuti di Pomposa del 1295<sup>18</sup>. Formulata in sintonia con una decisa svolta politico-istituzionale – quella che vide Azzo VIII, marchese d'Este, assumere il titolo di *dominus generalis* dell'isola pomposiana – la raccolta normativa è abbastanza precoce nel quadro generale della produzione statutaria dei comuni rurali. Dall'*incipit* evinciamo dati istituzionali e topografici assai utili: «Statutum factum et approbatum a domino Iacobo abbate Pomposiae pro tota insula Pomposiae, idest Codigoro, Massenzatica, Lagosanto, observanda a potestate eorum locorum et ab hominibus eiusdem domini».

Una delle prime rubriche è dedicata alle mansioni del *cavarzellano*, riproposte senza varianti nella redazione statutaria successiva, di pieno '300. Nel '200, l'ufficio del *cavarzellano*, qui come altrove, soprattutto nel Ferrarese, ha ormai assunto taluni connotati *pubblici*, quelli stessi che il precetto pomposiano, alla metà del XII secolo, aveva anticipato. Da

<sup>18</sup> Per l'edizione dei testi statutarî: A. SAMARITANI (a cura di), *Statuta Pomposiae, annis MCCXCV et MCCCXXXVIII-LXXXIII*, Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, s. Monumenti, v. I V, Rovigo, 1958.

semplice guardiano degli argini, lo Statuto, al chiudersi del '200, lo identifica come *caput ville*, ma con limitate, pressoché inesistenti prerogative giurisdizionali: all'origine, quelle conoscenze e mansioni tecniche delineate già per il secolo precedente.

La normativa, comunque, ne sancisce, in via prioritaria, il compito di sorvegliante degli argini; quindi, in forza di ciò, la facoltà di percepire dai residenti *rationes redditus proventus* – dunque, in parte, un esattore fiscale –, da versarsi poi al massaro della comunità. Il *cavarzellano* era tenuto ad obbedire e a rispondere del proprio operato sia all'abate ed ai suoi gastaldi, sia al *consilium* della comunità. Di norma, la carica era di durata annuale, ma l'abate poteva decidere di prolungarne il termine.

La lista dei nodi del disciplinamento idrico indirizzata, attraverso la normativa, alla comunità, è precisa e significativa: riparazione degli argini; conservazione e manutenzione degli argini esistenti; divieto di fare rotte, ad eccezione di casi di particolare emergenza, e di incidere gli argini; obbligo di partecipare ai *laboreria* comuni. Qui, soprattutto, si precisa il compito del *cavarzellano*, colui che coordina e che può anche decidere gli interventi operativi.

Scorrendo il testo statutario, laddove si riproduce in forma indiretta il solenne giuramento che il *cavarzellano* dovrà prestare all'atto dell'elezione, al cospetto delle autorità, esattamente come gli altri ufficiali pubblici, avvertiamo la persistenza di rapporti che richiamano, anche a livello lessicale, meccanismi di stampo feudale:

«Ad voluntatem domini abbatis bene et fideliter facere et exercere cum instantia assidua [...] id quod sit honor monasterii predicti [...] conservatio iurium sui communis (monasterii predicti) orfanorum, viduarum et pupillorum, et quod dabit operam cum effectu ad petendum, consequendum et exigendum iuradictiones (sic) rationes redditus et proventus et ea reducere in scriptis et dare et consignare massario dicte ville et rationem redere quandocumque ei fuerit ordinatum per suum communem vel consilium».

#### NOTA BIBLIOGRAFICA

Mi limito a fornire segnalazioni bibliografiche essenziali, suddivise per argomento. In realtà, come è noto, il problema centrale, aperto ad un ventaglio assai complesso di incroci tematici, è stato ampiamente scandagliato, con approcci metodologici differenti, dalla storiografia dell'800 e del '900: esiste, di fatto, una bibliografia sterminata. Ho dedicato particolare attenzione agli studi più recenti, che rinviano, tra l'altro,

alla storiografia fondamentale specifica.

Per un primo, necessario inquadramento generale restano fondamentali: E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari, 1976 (I ed. 1961); inoltre, i contributi di G. Fasoli, V. Fumagalli, F. Cazzola in *Storia dell'Emilia Romagna*, a cura di A. Berselli, vol. II, Bologna, 1977.

Sulle vicende del paesaggio naturale e dell'insediamento sino al s. XI ed oltre: B. ANDREOLLI - M. MONTANARI (a cura di), *Il bosco nel Medioevo*, Bologna, 1990 (I ed. 1988); V. FUMAGALLI, *L'uomo e l'ambiente nel Medioevo*, Roma-Bari, 1993; ID., *Paesaggi della paura. Vita e natura nel Medioevo*, Bologna, 1994.

Per l'assetto idrografico della Bassa emiliana restano di utile consultazione: E. LOMBARDINI, *Della condizione idraulica della Pianura Subappennina fra l'Enza e il Panaro*, Milano, 1865; E. PAGLIA, *Saggio di studi naturali sul territorio mantovano*, Mantova, 1879; P. E. VICINI, *La navigazione fluviale a Modena nel Medioevo*, in "Atti e Memorie della Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena", s. V, vol. I (1936). Passando a studi più recenti: G. FASOLI, *Navigazione fluviale. Porti e navi sul Po*, in *La navigazione mediterranea nell'alto Medioevo* (XXV Settimana di Studio del Centro Italiano di Studio sull'Alto Medioevo), Spoleto, 1978, pp. 565-607; M. CALZOLARI, *Navigazione interna, porti e navi nella pianura reggiana e modenese (secoli IX-XII)*, in *Viabilità antica e medievale nel territorio modenese e reggiano. Contributi di studio* (Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi, Biblioteca, n. s., n. 71), Modena, 1983, pp. 91-168. Altri contributi affrontano lo studio delle acque seguendo una prospettiva problematica più ampia: F. CAZZOLA, *Fiumi e lagune: le acque interne nella vita regionale*, in *Cultura popolare nell'Emilia Romagna. Mestieri della terra e delle acque*, Milano, 1979, pp. 185-213; V. FUMAGALLI, *Colonizzazione e bonifica nell'Emilia durante il Medioevo*, in *I settant'anni del Consorzio della Bonifica Renana*, Bologna, 1980, pp. 27-50; P. RACINE, *Poteri medievali e percorsi fluviali nell'Italia padana*, in "Quaderni Storici", n. s., 61 (1986), pp. 9-32.

Vanno poi segnalati una serie di interessanti volumi miscellanei, che sono il prodotto di vivaci iniziative di studio e ricerca organizzate nell'ultimo decennio in alcuni centri emiliani: *Mirandola e le terre del basso corso del Secchia*, 2 voll., Modena, 1984 (si vedano, in particolare, i contributi di B. Andreolli, O. Baracchi Giovanardi, M. Cattini, C. Frison, P. Messori, O. Rombaldi); *Da Palus Maior a San Biagio in Padule. Uomini e ambiente nella Bassa Modenese dall'Antichità al Medioevo*, Modena, 1984 (con attenzione per i saggi di V. Fumagalli, M. Calzolari, C. Frison, B. Andreolli); F. SERAFINI - A. MANICARDI (a cura di), *Il sistema fluviale Scoltenna-Panaro: storie d'acque e di uomini* (Atti del Convegno, Nonantola, 10-12 marzo 1988), s. d. (ma 1989); F. BERTI - S. GELICHI - G. STEFFÉ (a cura di), *Bondeno e il suo territorio dalle origini al Rinascimento*, Bologna, 1988; B. ANDREOLLI - C. FRISON (a cura di), *Quarantoli e la sua pieve nel Medioevo* (Atti della Giornata di Studio, 28 ottobre 1990), Gruppo Studi Bassa Modenese, Biblioteca n. 3, S. Felice sul Panaro (Modena), 1992; E. FREGNI (a cura di), *Terre e comunità nell'Italia Padana. Il caso delle Partecipanze Agrarie Emiliane: da beni comuni a beni collettivi* (Atti del convegno *Le Partecipanze Agrarie Emiliane. La storia, le fonti, il rapporto con il territorio*, Nonantola, 16-18 novembre 1990), Mantova, 1992; B. ANDREOLLI - G. MANTOVANI (a cura di), *Ga-*

vello e San Martino in Spino. *Storia di una valle di bassa pianura* (Atti della giornata di studio, San Martino in Spino, 20 ottobre 1991), Aedes Muratoriana, Modena, 1993.

Relativamente all'organizzazione ed al lavoro agricoli, con puntuali, ampi approfondimenti circa lo sfruttamento e le risorse dell'incolto, in particolare: M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo*, Napoli, 1979; B. ANDREOLLI - M. MONTANARI, *L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI*, Bologna, 1983. Per la contrattualistica, una segnalazione particolare va fatta per: G. CENCETTI, *Il contratto d'enfiteusi nella dottrina dei glossatori e dei commentatori*, Bologna, 1939, ora in ID., *Lo Studio di Bologna. Aspetti, momenti e problemi (1935-1970)*, a cura di R. FERRARA - G. ORLANDELLI - A. VASINA, Bologna, 1989, pp. 125-208; B. ANDREOLLI, *Per una semantica storica dello ius libellarium nell'alto e nel pieno Medioevo*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo", 89 (1980-81), pp. 151-191.

Ad alcune ricerche di Teresa Bacchi sono stati fatti, nel testo, puntuali rinvii: *La struttura delle aziende fondiarie nel territorio ferrarese (secoli XI-XII)*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo ed Archivio Muratoriano", 88 (1979), pp. 87-120; *Il bosco e l'acqua. Uso dell'incolto e colonizzazione agraria nel territorio ferrarese (secoli XI-XIII)*, in *Il bosco nel Medioevo*, cit., pp. 187-198.

Per le vicende climatiche, doveroso il rimando a P. ALEXANDRE, *Le climat en Europe au Moyen Age. Contribution à l'histoire des variations climatiques de 1000 à 1425, d'après les sources narratives de l'Europe occidentale*, Editions de l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1987.

Relativamente al sistema signorile fondiario ed alla sua evoluzione si è fatto espresso riferimento agli studi del Sergi; in particolare G. SERGI, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in *La Storia. Il Medioevo. II.2. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 369-393.

Per le istituzioni monastiche di cui ci siamo occupati: G. FASOLI, *Le abbazie di Nonantola e di Pomposa*, in *La bonifica benedettina*, Roma, 1963, pp. 97-105; EAD., *Monasteri padani*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (secoli X-XII)*, Torino, 1966, pp. 175-198; EAD., *Pomposa*, in *Storia illustrata di Ferrara*, a cura di F. Bocchi, I, 1984, pp. 177-192. Per i beni fondiari di San Silvestro di Nonantola: *Economia, società e istituzioni nei secoli XI-XII nel territorio modenese*, in *Lanfranco e Wiligelmo: il Duomo di Modena* (catalogo della mostra *Quando le cattedrali erano bianche*), Modena, 1984, pp. 37-116 (con contributi di V. Fumagalli, M. Zanarini, C. Arbizzani, G. Serrazanetti, R. Rinaldi, C. Villani che rinviano alla bibliografia). Per l'abbazia di San Benedetto Polirone, in assenza di studi specifici ed esaustivi, sono di fondamentale lettura: P. TORELLI, *Un Comune Cittadino in territorio ad economia agricola. I. Distribuzione della proprietà-sviluppo agricolo-contratti agrari*, Mantova, 1930; V. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino, 1976.

Per l'area pomposiana e le terre limitrofe: M. ZUCCHINI, *Gli "Statuti" e l'agricoltura ferrarese*, in "Rivista di storia dell'agricoltura", a. 1, n. 1 (ottobre-dicembre 1961), pp. 53-67; ID., *Statuta Communis Ferrariae ad Offitium Argerum*, ivi, a. II, n. 2 (aprile-giugno 1962), pp. 47-54; ID., *Gli Statuti e l'agricoltura ferrarese*, ivi, a. II,

n. 4 (ottobre-dicembre 1962), pp. 64-77; ID., *Pomposa nella storia dell'agricoltura ferrarese*, *ivi*, a. III, n. 3 (settembre 1963), pp. 37-52; ID., *Di un documento pomposiano sulla laboreria*, *ivi*, a. V, n. 1 (marzo 1965), pp. 95-101; ID., *Dai lavorieri del Po ai consorzi di bonifica*, *ivi*, anno V, n. 3 (settembre 1965), pp. 260-289. Inoltre: A. TORRE, *I contratti agrari pomposiani al tempo dell'abate Guido degli Strambiati*, in *Atti del I Convegno Intern. di studi storici pomposiani*, a cura di A. Samaritani (Deputazione ferrarese di storia patria, Atti e Memorie, n. s., v. XXIX) Ferrara, 1964, pp. 425-433; M. ZUCCHINI, *Pomposa e la bonifica ferrarese*, *ivi*, pp. 435-454.



PAOLA GALETTI

LA DISCIPLINA DELLE ACQUE  
NELLE NORMATIVE STATUTARIE  
DEL TERRITORIO PIACENTINO

L'estensione del territorio piacentino medievale era più ampia di quella dell'odierna provincia di Piacenza. Senza addentrarci nell'analisi del complesso problema delle vicende e dell'articolazione del *comitatus*, possiamo indicativamente indicarne i confini a Nord lungo il corso del Po, ad Ovest e Sud-Ovest gli Appennini, a Sud-Est ed Est una linea che seguiva il corso del Taro fino a Pietra Mogolana, includeva Pellegrino, oggi Pellegrino Parmense, passava per Pieve di Cusignano e Parola e coincideva poi con i corsi dello Stirone e della Rovacchia. Erano piacentine località ora parmensi come Salsomaggiore, Contignaco, Fidenza, Castione, Soragna. Questi confini coincidevano in sostanza con quelli che separarono fino all'inizio del Seicento le diocesi di Parma e Piacenza<sup>1</sup>.

Le località del Piacentino che ci hanno tramandato i loro statuti sono, oltre alla città principale, Castel San Giovanni, Bobbio, Cariseto, Castell'Arquato, Borgo Val di Taro (con Bardi e Compiano), Borgo San Donnino, l'odierna Fidenza, e Busseto per lo Stato Pallavicino<sup>2</sup>. Trattasi di redazioni statutarie trecentesche o quattrocentesche, che in alcuni casi – ad esempio per Castell'Arquato – risentono dell'influenza dello statuto del centro maggiore. La grande forza espansiva del comune, soprattutto italiano, aveva prodotto come effetto l'irradiazione della legge della città nel territorio, ulteriore elemento della sua capacità di costruzione di un

<sup>1</sup>L. MOLOSSI, *Vocabolario topografico dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, 1832-34; A. MERCATI - E. NASALLI ROCCA - P. SELLA (a cura di), *Rationes Decimarum Italiae, Aemilia*, Città del Vaticano, 1933, pp. 397-420; G. P. BOGNETTI, *Il gastaldato longobardo e i giudicati di Adaloaldo, Arialdo e Pertarido nella lite fra Parma e Piacenza*, in *Id.*, *L'Età Longobarda*, Milano, 1966, I, pp. 221-274; E. FALCONI (a cura di), *Gli statuti di Castel San Giovanni*, Parma, 1963, p. VII; P. GALETTI, *Una campagna e la sua città. Piacenza e territorio nei secoli VIII-X*, Bologna, 1994.

<sup>2</sup>*Gli statuti di Castel San Giovanni*, cit., pp. VII-XI; *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, II, in corso di stampa nelle Fonti per la storia dell'Italia medievale.

vasto dominio territoriale cittadino tendenzialmente unito anche dal punto di vista della legge. In questa direzione vanno le considerazioni di Giorgio Chittolini del 1989:

«In Italia il diritto statutario si presenta con maggior forza rispetto ad altri, concorrenti nello stesso ambito urbano, e mostra una grande capacità di irradiazione oltre le mura della città, in un vasto ambito intorno, anche lì ponendosi come preminente, rispetto ad es. al diritto feudale, o a normazioni di organismi particolari (statuti di *castra*, comunità rurali, etc.) [...] Allo statuto cittadino viene riconosciuto il carattere come di “legge provinciale”»<sup>3</sup>.

La redazione definitiva degli statuti di Piacenza si deve far risalire al 1391, quando si ebbe la loro promulgazione da parte di Gian Galeazzo Visconti<sup>4</sup>. La compilazione statutaria dovrebbe risalire al 1336, con riferimento ad una redazione precedente del 1323 sotto Galeazzo I e a successive conferme negli anni 1341-42. A partire dal 1313 la città rimase sotto il dominio dei Visconti, con alti e bassi, fino al 1447, per passare poi sotto gli Sforza fin verso la fine del Quattrocento. Piacenza entrò allora nell'orbita dello stato signorile milanese. Coll'affermarsi del dominio signorile l'istituto comunale subì una profonda trasformazione. Nella legislazione statutaria del 1391 gli organi maggiori del Comune rimasero in vita, ma la loro autorità venne di fatto compromessa dall'emergere della figura del signore, che nella premessa dello statuto risultò indicato come il titolare del potere pubblico e che operò nel senso di esercitare un controllo severo sugli organi comunali. Gli statuti di Piacenza sono composti di sei libri: nel primo si hanno norme di diritto pubblico; nel secondo e nel terzo norme di diritto e di procedura civile e penale; nel quarto norme di polizia urbana e relative alle strade e ai ponti; nel quinto norme di diritto criminale e in materia di acque; nel sesto vi è la materia commerciale<sup>5</sup>.

Gli statuti di Bobbio risalgono al 1342. Si tratta della nuova redazione di statuti più antichi che non ci sono stati conservati. Costano di quattro

<sup>3</sup>G. CHITTOLENI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di Id. e D. Willoweit, Bologna, 1989, pp. 7-45, pp. 18-19.

<sup>4</sup>L. C. BOLLEA, *Gli Statuta Communis Placentiae*, in “Bollettino Storico Piacentino”, I (1906), pp. 157-160; A. SOLMI, *Le leggi più antiche del comune di Piacenza*, in “Archivio Storico Italiano”, LXXIII/2 (1915), pp. 3-54; CASTIGNOLI, *Il comune di Piacenza nel 1300: organi comunitativi e signorili*, in *Studi Storici in onore di Emilio Nasalli Rocca*, Piacenza, 1971, pp. 143-150; G. MANFREDI, *Considerazioni sugli statuti comunali di Piacenza del 1391 e sui decreti viscontei*, in *Ivi*, pp. 335-346; *Repertorio*, cit.

<sup>5</sup>G. BONORA (a cura di), *Statuta Antiqua Civitatis Placentiae*, in *Monumenta Historica ad Provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*, Parma, 1860. Cfr. la scheda in *Repertorio*, cit.

libri: il primo riguarda gli ordinamenti e le magistrature del comune; il secondo il diritto civile e le procedure giudiziarie; il terzo si occupa delle attività produttive cittadine; il quarto è il libro *de maleficiis*, ma ha in realtà un carattere miscelaneo, trattando di diritto criminale, ma anche di danni dati, regolamenti di acque e strade e normativa urbanistica. Le norme relative alle acque si ritrovano, quindi, anche se poco numerose, nel quarto libro e nel terzo<sup>6</sup>.

Relativamente ai feudi dei Malaspina in Val Trebbia, con centro in Cariseto, sono stati conservati fino a noi anche degli Statuti non esplicitamente datati ma attribuibili ad un periodo tra XIV e XV secolo. Divisi in quattro libri, per un totale di 82 rubriche, regolamentano gli organi dell'amministrazione locale, l'ordine pubblico e la giurisdizione civile e penale<sup>7</sup>.

Castel San Giovanni fu fondato nel 1290 dal Comune di Piacenza lungo la strada Romea, sul sito probabilmente di un antico abitato, la pieve di Olubra. Gli Statuti del centro nacquero per iniziativa interna della comunità ma dovettero sin dalla loro prima approvazione assoggettarsi al riconoscimento di un'autorità superiore. Ci sono stati conservati in un unico esemplare manoscritto non esplicitamente datato. La sua redazione, comunque, è da porsi dopo il 27 dicembre 1359, data della riunione del Consiglio generale nel quale fu decisa la statuizione, mentre non conosciamo, per la mancanza della parte finale del codice, il momento della conclusione della redazione, i cui compilatori ebbero presenti gli statuti del capoluogo, senza però letteralmente riproporli. La redazione comprende tre libri: il primo riguarda gli ordinamenti e le principali magistrature comunali; il secondo il diritto criminale e i danni dati; il terzo ha carattere miscelaneo, raccogliendo norme sui danni dati, su annona e tributi e in materia di acque e strade<sup>8</sup>.

Trecenteschi, della fine del secolo, sono anche gli statuti di Borgo San Donnino, Fidenza, più precisamente del 1391 (con riforme del 1424)<sup>9</sup>,

<sup>6</sup> *Statuta Communis Bobii*, Placentiae, Ex officina Sisti Somaschi Bybliopolae Papiensis, 1527 (dicembre 27). Cfr. la scheda in *Repertorio*, cit. Su di essi: E. NASALLI ROCCA, *Bobbio e i suoi statuti*, in "Archivio Storico Lombardo", LVI (1929), II parte, pp. 411-446.

<sup>7</sup> C. ARTOCCHINI, *La legislazione statutaria dei Marchesi Malaspina per i feudi della Val Trebbia (sec. XIV). Gli Statuti di Cariseto*, in "Archivio Storico per le Province Parmensi", 15 (1963), pp. 111-169. Cfr. la scheda in *Repertorio*, cit. Su di essi: E. NASALLI ROCCA, *Osservazioni storico-giuridiche sugli statuti di Cariseto*, in "Archivio Storico per le Province Parmensi", 15 (1963), pp. 170-173.

<sup>8</sup> *Gli Statuti*, cit. Cfr. la scheda in *Repertorio*, cit.

<sup>9</sup> G. MICHELI (a cura di), *Gli Statuti di Borgo S. Donnino*, Parma, 1909. Cfr. la scheda in *Repertorio*, cit.

mentre per quelli delle altre località sopra citate si passa decisamente al secolo seguente. La normazione per Busseto e le altre terre soggette al suo dominio fu fatta compilare da Rolando Pallavicino il Magnifico nel 1429 e fu integrata nel 1500 con le *Additiones* di Rolando II per Cortemaggiore<sup>10</sup>. Gli statuti di Castell'Arquato che ci sono stati conservati vennero composti intorno agli anni 1445-1449, al tempo del dominio sul *castrum* dei figli del condottiero visconteo Nicolò Piccinino, ma si ha traccia di una tradizione statutaria più antica, soprattutto trecentesca. Sono divisi in sei libri: il primo ha norme di diritto pubblico; il secondo di diritto e procedura civile; il terzo di contratti e successioni; il quarto continua il terzo, oltre a contenere norme sull'ordine pubblico; il quinto tratta di materia penale, mentre il sesto di materia commerciale e di pesi e misure<sup>11</sup>. Ultimi in ordine di tempo sono gli statuti di Borgo Val di Taro, dovuti a Gian Luigi Fieschi e databili anteriormente al 1468, modificati dopo il 1551 ed estesi anche a Bardi e Compiano e a tutte le terre dello stato Landi. I primi sono divisi in sei libri, all'interno dei quali, come di consueto capitava, la materia non è sempre organicamente distribuita. Il primo libro contiene norme sulle magistrature del comune, sul commercio e sul sistema viario; il secondo tratta di diritto civile; il terzo di diritto enfiteutico; il quarto della rete stradale e della nettezza urbana; il quinto di diritto e procedura penale e di danni dati; il sesto dei notai del comune, di procedura penale e civile e di danni dati<sup>12</sup>.

Per quel che concerne il tema considerato, sono soprattutto gli statuti cittadini ad essere ricchi di informazioni, integrati, per i centri rurali, da quelli di Castel San Giovanni e Castell'Arquato, meno da quelli di Bobbio e di Borgo Val di Taro.

La città di Piacenza era percorsa da innumerevoli rivi, canali, «fossata

<sup>10</sup> *Statuta Pallavicinia. Cum additionibus seu reformationibus eorum in terris subiectis Ill. D. Rolando de Curtemaiori observandis...*, Parmae, Ex officina Erasmi Viotti, 1582. Cfr. la scheda in *Repertorio*, cit. Su di essi: E. NASALLI ROCCA, *Gli Statuti dello Stato Pallavicino e le Additiones di Cortemaggiore*, in "Bollettino Storico Piacentino", 21 (1926), pp. 145-156, 22 (1927), pp. 17-26, 67-76; E. FALCONI, *La tradizione manoscritta ed un codice cremonese degli Statuta Pallavicinia*, in "Archivio Storico per le Province Parmensi", 12 (1960), pp. 75-96.

<sup>11</sup> *Statuta Castris Arquati inter annos MCCCCXLV et MCCCCXLIX e vetustioribus descripta*, a cura di B. Pallastrelli, Placentiae, ex officina Anttonio Del Majno, 1876. Cfr. la scheda in *Repertorio*, cit. Su di essi: E. NASALLI ROCCA, *Saggio sugli Statuti del Comune di Castell'Arquato (Secoli XIV-XV)*, in "Archivio Storico per le Province Parmensi", XXVI (1926), pp. 39-86; G. E. CAGNONI, *Gli antecedenti degli Statuti quattrocenteschi di Castell'Arquato*, in "Bollettino Storico Piacentino", 23 (1928), pp. 97-105.

<sup>12</sup> G. MICHELI (a cura di), *Gli Statuti comunali della montagna parmense (Borgo Val di Taro, Bardi e Compiano)*, Parma, 1935. Cfr. la scheda in *Repertorio*, cit.

magna et parva» (L. I, r. 41; L. V, r. 12), come il rivo «qui consuevit labi iuxta pallatium notariorum deversus viciniam Sancti Gervasii» (L. IV, r. 26), il «rivus Sancti Antonini» (L. IV, r. 47), il «rivus qui dicitur de canalibus [...] qui labitur subtus sedilia comunis» (L. V, r. 67), il «rivo comunis qui labitur ad palatium comunis ab ecclesia Sancte Brigide citra usque ad dictum palatium» (L. V, r. 83)<sup>13</sup>. Della gestione e del buon funzionamento della rete di canali cittadini, oltre che della rete fognaria e della viabilità, doveva occuparsi in primo luogo il podestà (L. I, r. 41; L. IV, rr. 26, 40, 47; L. V, rr. 67, 80), coadiuvato da uno «iudex stratarum» e da uno «iudex aquarum» che dovevano rispettivamente garantire la sorveglianza delle reti idrica, stradale e fognaria e provvedere alla loro manutenzione e occuparsi delle modalità di sfruttamento delle acque per l'irrigazione di orti e giardini (L. IV, rr. 9, 26; L. V, r. 57). La gestione concreta dei lavori di manutenzione della canalizzazione cittadina era delegata a dei «magistri aquarum» o a «massarii» (L. V, r. 80; L. IV, r. 47)<sup>14</sup>.

In primo luogo gli ufficiali del comune dovevano garantire il libero scorrimento delle acque dei vari rivi, facendo rimuovere gli ostacoli, che potevano essere, come per il «rivo comunis», «pontilia, lapides, sedilia, sepes et bancha» (L. V, r. 83), vigilando che le eventuali chiuse fossero sempre in buono stato (L. IV, r. 47; L. V, r. 67) e dando ai rivi la giusta pendenza (L. V, r. 80). In secondo luogo dovevano occuparsi della loro manutenzione continua (L. I, r. 41; L. IV, r. 9; L. V, r. 12) ed anche del rafforzamento dei loro argini, specialmente di quelli che scorrevano di fianco alle strade, «ita quod carri et carotia possint duci per stratas iuxta dictos rivos commode sine detrimento bovum et plaustrorum» (L. V, r. 81). In terzo luogo dovevano occuparsi di prevenire l'inquinamento delle acque, curando la pulizia dei corsi d'acqua e dei pozzi (L. IV, r. 40). L'acqua dei pozzi serviva per l'approvvigionamento idrico della popolazione, quella dei rivi e dei canali per irrigare campi, orti e giardini, elementi caratteristici del paesaggio urbano. Tutti coloro che avessero voluto prendere acqua a questo scopo «intra civitatem, et suburbia [...] et etiam [...] prope civitatem per medium miliare», lo potevano fare «impune et libere», senza la licenza dello «iudex aquarum» (L. V, r. 57). Si faceva obbligo a chi faceva *mundare* un canale di far portare via le «immunditias [...] usque ad quinque dies subsequentes» la pulizia ed ai *molinarii* che utilizzavano per la loro attività i rivi della città di pulirli a loro spese una volta all'anno

<sup>13</sup> P. RACINE, *Il paesaggio urbano di Piacenza nel Medioevo (secc. X-XIII)*, in "Archivio Storico per le Province Parmensi", XXXIII (1981), pp. 227-241.

<sup>14</sup> Sulle magistrature sulle acque, anche se in riferimento ad altra città: G. FANTONI, *L'acqua a Milano. Uso e gestione nel basso Medioevo (1385-1535)*, Bologna, 1990, pp. 119-141.

e di «exportare munditias» (L. V, r. 62) e si vietava di porre del lino a macerare nei fossati della città (L. IV, r. 83).

La rete dei canali cittadini forniva anche disponibilità di una fonte energetica di primaria importanza per alcune attività artigianali, in primo luogo quelle tessili e quelle molitorie. Un altro elemento caratteristico del paesaggio urbano medievale sono appunto i mulini che in gran numero lo segnavano<sup>15</sup>. Gli statuti cittadini ci ricordano soprattutto il lavoro dei *molinarii*, che dovevano avere a cuore la pulizia dei canali sui quali erano impiantati i loro mulini (L. V, r. 62). Viene ricordata anche l'attività dei venditori di sabbia e argilla, che potevano liberamente procurarsi nei fiumi pubblici (L. V, r. 53; L. VI, r. 11).

Gli statuti cittadini testimoniano l'uso delle acque di alcuni canali anche per la pulizia dei servizi igienici pubblici, come il rivo «qui dicitur de canalibus», che doveva scorrere liberamente «subtus sedilia comunis, ita quod latrina ipsorum sedilium mundetur» (L. V, r. 67; ma anche L. IV, r. 26). Vi dovevano essere anche canali e canaletti nei quali confluivano gli scarichi delle abitazioni private, che non dovevano invadere le strade (L. IV, r. 25) e dovevano quindi venire murati sul fronte stradale «de muro lapideo in calcina altitudinis sex brachiorum ad minus» (L. IV, r. 21)<sup>16</sup>.

Seguendo gli stessi principi ispiratori si muovevano le legislazioni dei diversi centri rurali del territorio piacentino considerati.

Negli statuti di Bobbio l'interesse prevalente del legislatore era rivolto al rivo comunale di nome Bedo, che attraversava il centro abitato. Quest'ultimo doveva poter scorrere liberamente, perciò si vietava di gettarvi «aliquas rumentas seu paleas vel aliquid quod noceat dicto rivo seu impediatur aquam labi per dictum rivum» (L. IV, f. XXVIII), i residui, cioè dell'attività agricola. Serviva inoltre come grande collettore degli scarichi fognari e dei residui delle attività artigianali, dal momento che non si potevano gettare «aquam vel rem immundam in vias publicas» (L. IV, f.

<sup>15</sup> Su altri centri, cfr.: S. BORTOLAMI, *Acque, mulini e folloni nella formazione del paesaggio urbano medievale (secoli XI- XIV)*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV*, Bologna, 1988, pp. 277-249; G. M. VARANINI, *Energia idraulica e attività economiche nella Verona comunale: l'Adige, il Fiumicello, il Fibbio (secoli XII-XIII)*, in *ivi*, pp. 331-372; R. COMBA, *Il principe, la città, i mulini. Finanze pubbliche e macchine idrauliche a Torino nei secoli XIV e XV*, in G. BRACCO (a cura di), *Acque, ruote e mulini a Torino*, Torino, 1988, pp. 79-103; M. ZACCHIGNA, *Sistemi d'acqua e mulini in Friuli fra i secoli XIV e XV. Contributo alla storia dell'economia friulana nel bassomedioevo*, Venezia, 1996.

<sup>16</sup> Su questi problemi: F. BOCCHI, *Normativa urbanistica, spazi pubblici, disposizioni antinquinamento nella legislazione comunale delle città emiliane*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, Roma, 1988, pp. 91-115.

XXVIII). Il podestà doveva infatti fare chiudere, entro un mese dall'entrata in carica, «omnes anditos, seglarios et clavigas qui [...] decurrunt in aliquam stratam publicam», a spese dei proprietari degli stessi, a meno che non avessero «exitum in rivo communis vel subtus terras ita quod non noceant alicui persone» (L. IV, f. XXXbis) e si ordinava ai *calegarii* di non «scarnare nec scarnari facere coria nec pelles nec pellare seu pellari facere ipsa, vel ipsas in stratis publicis nec ponere aliqua coria in mollio nisi in rivo magno communis videlicet a loco Torrinielle supra» (L. IV, f. XXVIII bis).

Negli statuti viene fatto inoltre preciso divieto di creare delle deviazioni dell'acqua del fiume Bedo; l'unico utilizzo permesso era quello di irrigare orti e prati «ab hora vesperarum usque ad tertium sonus campane que pulsatur in sero pro custodibus et omnibus diebus dominicis ab aurora diei usque ad auroram diei sequentis» (L. IV, f. XXVIII). Veniva anche vietato di creare delle derivazioni lungo le mura cittadine e si prescriveva di non fare danni alle rive del fiume e che i proprietari delle terre «a muro civitatis usque ad clusam ipsius Bedi» fossero tenuti a «manutenere viam amplam per tria brachia ita quod mullinarii et quicumque alii cives possint commode ire et redire pro refectioe dicti Bedi» (*Ibidem*). Erano d'altronde i *molinarii* che avevano l'obbligo di «spazare seu spazari facere omni anno» l'alveo del Bedo a ottobre, gennaio, aprile, luglio, le cui acque dovevano sfruttare per la loro attività (L. IV, f. XXVIIIbis). Il rivo doveva servire principalmente a scopo agricolo e di macinazione.

Anche all'interno del centro di Castel San Giovanni vi era un *rivus* che fungeva da collettore delle acque interne e di scarico (L. III, r. 1), ma nel quale non si potevano «lavare bucechas seu viscera nec eciam tenere [...] coria, vel pelles non confectas nec eciam scarnare aliquas pelles» (L. I, r. 11). Lo si doveva pulire quando necessario, palificare a spese del comune; le sue sponde dovevano essere mantenute in buono stato e *inglaratae* da parte di chi possedeva case o sedimi con il capo presso di esso (*Ibidem*). Un'attenzione particolare gli statuti dedicano ai pozzi che garantivano l'approvvigionamento di acqua per il *castrum*. Tutti i «vicinantes de dicto castro», una volta all'anno, a maggio o giugno, dovevano «facere mundari et spazari» i pozzi, oltre che mantenerli «bene muratos et unum bonum pozalle (la pietra di chiusura) pro quolibet puteo ad deffensionem puerorum et bestiarum», contribuendo alle spese per ogni singola *vicinia* (L. II, r. 48). Così pure non si poteva pescare nei pozzi «de die ante tertium sonum campane» (L. II, r. 49) e neppure «pistare linum, nec disbaulare nec mundare linoxam nec aliter laborare vel laborari facere linum nec prohicere bullam linoxæ» sulle strade presso i pozzi (L. II, r. 50). Que-

sti ultimi dovevano quindi essere mantenuti in buono stato, murati e non inquinati. Così pure i canali e i fossati dovevano essere mantenuti puliti e sgombri da impedimenti e rinforzati da pali (L. III, r. 8, r. 10): di questo si dovevano occupare i consoli o il massaro.

L'attenzione alle fonti che garantivano l'approvvigionamento idrico del *castrum* è testimoniata anche negli statuti di Castell'Arquato. Era vietato abbeverare al *palmentum* (vasca della fonte) della fonte del «Burgi Montisgutii subtani» gli animali, lavarli, lavarsi ed anche lavare «aliquem drapum, vel intestina alicuius bestiae» (L. IV, r. 61), oltre che costruire un edificio nei suoi pressi. Si ordinava di estirpare tutti gli alberi, i salici e i fichi nati vicino ad essa e che potevano nuocere alle sue acque (L. IV, r. 62). Pari attenzione era dedicata alla pulizia dei fossati del *castrum*, nei quali non si poteva «excoriare [...] aliquem equum vel equam, asinum vel asinam vel aliquas alias bestias vel proicere ipsas bestias sic excoriatas vel non excoriatas mortuas in dicto fossato per unam balistratam» (L. VI, r. 23).

La normativa statutaria del centro cittadino dedica parimenti uguale attenzione alla regolamentazione e gestione del sistema delle acque nel contado.

Una prima considerazione da fare è che la problematica relativa alla rete idrica si interseca con quella relativa alla rete viaria. Per il Comune cittadino era di primaria necessità controllare la viabilità nel suo territorio ed impedire che la fitta maglia di rivi, canali, fossati, fiumi, torrenti che lo attraversavano provocasse gravi danni alla circolazione degli uomini e delle merci. Questo per svariate ragioni di carattere militare, politico, economico. Il comune piacentino si trovava nella costante necessità di controllare le zone da cui traeva il suo approvvigionamento di cibo, ma anche di legna da bruciare e legname da costruzione, oltre che di assicurarsi il transito sicuro sulle principali vie di comunicazione, come pure il facile attraversamento dei fiumi che maggiormente potevano ostacolare le comunicazioni. Due erano le più importanti arterie stradali che attraversavano il *districtus* piacentino. In primo luogo, da ovest verso est, la strada Romea, che univa il Nord-Europa con Roma; in secondo luogo la via che, attraverso la val Trebbia, permetteva a Piacenza, ai suoi mercanti ed alle sue merci di raggiungere le coste liguri, Genova e lo sbocco al mare. Il confine settentrionale del territorio piacentino era inoltre rappresentato dall'importante via fluviale del Po e su questo fiume la città aveva un porto. Nel corso del Trecento erano i signori Visconti che di fatto controllavano il traffico padano, dopo che per lungo tempo, soprattutto nel corso della seconda metà del Duecento, il Comune cittadino aveva conteso il possesso ed il controllo del porto all'episcopato, al monastero piacentino

di S. Sisto ed al monastero di Santa Giulia di Brescia<sup>17</sup>. Forse è per questo che il Po non è presente, se non incidentalmente, nella normativa comunale di epoca signorile, mentre lo è diffusamente nella documentazione raccolta nel «Registrum Magnum» del Comune<sup>18</sup>.

A parte il grande collettore padano, innumerevoli fiumi e corsi d'acqua solcavano il territorio piacentino, in molti casi suoi affluenti. In primo luogo il Trebbia, che incrociava a nord la strada Romea e nella cui vallata si snodava la via che portava a Genova. Il podestà cittadino era tenuto, entro un mese dalla sua entrata in servizio, a garantire l'attraversamento del fiume obbligando la «domus et ecclesie de Rocho seu Sancti Iacobi», che vantava diritti sul guado, ad allestire a sue spese due navi per il transito tra le due sponde. Il passaggio doveva essere garantito a tutti «sine expensis», in previsione della costruzione di un ponte fisso (L. IV, rr. 11, 15). Gli statuti danno precise disposizione su questa opera: il ponte sulla Trebbia, all'altezza della strada Romea, doveva essere edificato «in pilis lapideis de bona calcina absque voltis, super quibus pilis fiat pons de legnamine» (L. IV, r. 10). Sempre sullo stesso fiume si ordina la costruzione di un ponte di legno presso Rivergaro. Alle spese per i lavori dovevano contribuire coloro che avevano possedimenti «ultra Trebiam» per il ponte sulla strada Romea, mentre per quello di Rivergaro i proprietari tra Nure e Trebbia; metà del costo doveva essere sostenuto dalle *ville*, mentre l'altra metà dai privati e dai vari gruppi consortili per lo sfruttamento delle acque. All'impresa doveva sovrintendere un ufficiale del comune, uno «iudex pontium et viarum» coadiuvato da dodici «boni viri» piacentini (*Ibidem*). Il podestà era tenuto anche a far revisionare il ponte sulla Trebbia ogni anno e per gestire i lavori e i denari per garantire il passaggio di «homines et persone super ipsum pontem cum equis et sine equis» doveva affidarsi ad un «bonum hominem et legalem» di sua scelta (L. IV, r. 12). Così pure si prescriveva di costruire o ripristinare i ponti sul fiume Nure presso San Giorgio, Pontenure e Albarola. Il primo doveva essere costruito in legno ed alle spese dovevano contribuire gli abitanti «ultra Nure a

<sup>17</sup> B. PALLASTRELLI, *Il porto ed il ponte del Po presso Piacenza*, in "Archivio Storico Lombardo", IV (1877), pp. 1-40; A. SOLMI, *Le diete imperiali di Roncaglia e la navigazione fluviale del Po presso Piacenza*, in "Archivio Storico per le Province Parmensi", (1910), pp. 59-170; L. C. BOLLEA, *Le diete imperiali e la navigazione del Po presso Piacenza*, in "Bollettino Storico Piacentino", (1911), pp. 33-40; E. NASALLI ROCCA, *Note per la storia della navigazione padana a Piacenza*, in "Archivio Storico Lombardo", 2 (1962), pp. 89-105; P. CASTIGNOLI, *Atti che riguardano la navigazione fluviale a Piacenza dal secolo decimoquarto al secolo decimottavo*, Milano, 1965; P. RACINE, *Il Po e Piacenza nel Medioevo*, in "Bollettino Storico Piacentino", 63/1 (1968), pp. 26-37.

<sup>18</sup> *Il Registrum Magnum del Comune di Piacenza*, Milano, 1988-1997.

strata Romea supra»; il secondo doveva essere mantenuto in buono stato secondo i patti stipulati fra il paratico dei *callegariorum* e il vescovo di Piacenza, mentre le spese dovevano essere a carico della «domus de Montali sive de Sancto Barnabo» (L. IV, rr. 14, 15); in riferimento al terzo, gli statuti vietavano di prelevare parti lignee della costruzione andata distrutta in seguito ad una inondazione del fiume (L. IV, r. 68). Pari attenzione era dedicata anche al ponte sull'Arda, lungo la strada per Cortemaggiore, che doveva essere mantenuto in buono stato «expensis illorum quibus spectat» (L. IV, r. 18) ed ai ponti «super Clavenam et Gabiollam» (L. IV, r. 19). La viabilità terrestre, il sistema delle strade pubbliche e private, dovevano essere garantiti anche quando semplici rivi artificiali, *macinatorios* (con riferimento ad un loro uso per attività artigianali) o *adaquatorios* (per l'irrigazione dei campi), interrompevano il loro corso. Per le strade secondarie il podestà o un suo ufficiale dovevano obbligare, entro tre mesi dalla *scavizatura* della via, coloro che l'avevano fatta a costruire «pontes ydoneos de bono lignamine» (L. V, r. 69); per le strade più importanti, coloro che avevano scavato i canali dovevano «usque ad festum Sancti Michaelis proxime venturis, vel quamvicius fieri possit», costruire «pontes de lapidibus et calcina ad voltas bonas et sufficientes amplitudinis sex brachiorum ad minus infra spondas» (L. V, r. 68). In tal senso si muovevano anche le disposizioni per i centri di Castel San Giovanni (L. II, r. 47) e Castell'Arquato (L. IV, r. 43; L. V, r. 137), mentre a Bobbio si dedicava notevole attenzione al ponte sulla Trebbia situato non lontano dal centro abitato: «Statutum [...] est quod aliquis non possit [...] edificare seu facere edificium vel casamentum uod possit nocere ponti [...] nec prope ipsum pontem per brachia duodecim» (L. IV, f. XXVIIIbis).

La regolamentazione del sistema delle acque rispondeva anche agli interessi dell'agricoltura, laddove gli straripamenti dei fiumi provocavano gravissimi danni ai campi coltivati. Di questo erano fortemente consapevoli i legislatori, che lo enunciano chiaramente nella rubrica 50 del Libro IV degli statuti cittadini: «Ex inundatione fluminum agrorum fructus ledantur, in quibus levis accidunt reipublice multa damna». D'altronde si trattava di catastrofi naturali piuttosto frequenti, di cui si ha il ricordo per alcuni corsi d'acqua in alcune disposizioni volte a sanare le loro conseguenze. Così per il Chiavenna, che «exit de loco suo occupando stratam Romam et alios multos campos usque ad Padum» (L. IV, r. 49); per il Po, le cui acque diedero vita ad un *pantanum* di acque stagnanti (L. IV, r. 53); per il Nure, il cui straripamento aveva provocato la distruzione del ponte presso Albarola (L. IV, r. 68); per l'Arda nei pressi di Castellarquato (Statuti di Castell'Arquato, L. IV, r. 33).

La normativa comunale cittadina si pone quindi come compito prima-

rio quello di dettare una serie di prescrizioni volte a rendere il *decursum* dei fiumi regolare e fluido, a togliere di mezzo ogni impedimento al loro scorrimento, a incanalare i corsi d'acqua ancora privi di un alveo ben definito, in certi casi a correggere lo stesso corso fluviale, a erigere argini a difesa dei campi e delle popolazioni. Viene fatto così obbligo a tutti coloro che avevano possedimenti lungo il Chiavenna di tagliare a loro spese gli alberi nati nell'alveo del fiume «a villa Sancti Protasii usque ad Padum», causa di una inondazione (L. IV, r. 49); lo stesso viene imposto ai possessori di beni presso il torrente Luretta, che devono tagliare o diradare i salici e gli alberi nati nel letto fluviale «a Campremoldo Suprano usque ad Tidonum» (L. IV, r. 52).

Lo straripamento «per campos et nemora» del «flumen regii», privo di un suo alveo, spinge il Comune cittadino a ordinare lo scavo di un «cavus et lectus», prevedendo di effettuarlo «recta linea usque ad flumen Clavene vel usque ad flumen Gambiolle ita quod propter innundationem aquarum dictum flumen non exeat lectum [...] suum» e di incaricare degli esperti per verificare «si dictum flumen Regii possit poni in flumine Carii et in contratis de Zena» (L. IV, r. 58). Per contenere le acque stagnanti, il cui ristagno era stato provocato da una inondazione del Po, si prescriveva poi la costruzione di argini «expensis illorum ad quos spectant», cioè, secondo la consuetudine, a spese di coloro che detenevano beni lungo il fiume (L. IV, r. 53).

Gli statuti di Castel San Giovanni sono molto puntuali nel definire gli obblighi dei magistrati deputati a occuparsi di materia d'acque: «Potestas vero dicti Castri [...] teneatur [...] una cum consulibus comunis et hominum dicti Castri et octo hominibus» da loro scelti, sono tenuti, ogni anno, di maggio,

«ire [...] ad videndum omnes lectos et alveos horum fluviorum videlicet Carronne, Rivi Canis, Olubre, Carogne et Cavi et cuiuslibet alterius fluminis ac sparafossorum (fossi con argini, Sella) dicti Castri. Et si invenerint [...] quod aliqua persona impediverit aut strinxert dictos lectos vel aliquos ipsorum cum arboribus aut sepiibus [...] per que impedimenta aliqui vicini indebite dannificentur, teneatur [...] tales personas cogere et compellere ad aperiendum et expediendum ipsos lectos et alveos; et si que ligna, arbores vel seppe ibi fuerint, incidi faciendum» (L. I, r. 23).

Anche la canalizzazione minore doveva essere curata, per cui i fossati, sia di vecchio che di nuovo impianto, dovevano essere *spazati* e, soprattutto, rinforzati con pali, se scorrevano lungo le vie, cosicché le loro acque non potessero spargersi su di queste (L. III, rr. 8, 10).

Le acque dei corsi d'acqua potevano servire anche nel contado, come

in città, a fornire forza motrice per attività artigianali, in primo luogo quella dei *molinari*<sup>19</sup>. Non a caso si distinguevano chiaramente i «rivos macinatorios» dai «rivos adaquatorios» (L. V, rr. 68, 69). L'attività dei *molinari* era privilegiata nello sfruttamento delle acque. Gli statuti di Borgo Val di Taro prescrivono infatti che nessuno potesse «accipere aliquam aquam de aliquo rivo seu canale alicuius molendini Burgi vel districtus», ad eccezione di una volta a settimana, dalla sera del sabato alla sera della domenica (L. VI, r. 20). L'attività di macinazione era considerata quindi così importante da limitare ad un tempo assai breve il prelievo di acqua per l'irrigazione da un rivo che alimentava le macine di un mulino. I *molinari* godevano inoltre anche di una serie di garanzie per lo svolgimento senza intoppi della loro attività: nelle contese sullo scavo di canali e su eventuali danni provocati da esso (L. V, r. 70) e nell'utilizzo, stabilito dagli statuti di Castell'Arquato, del ponte sull'Arda «prope portam Montisgutii» che permetteva ai «molinari habentes et tenentes molendina ultra flumen Ardae, quotiescumque Arda excreverit vel innonderit» di raggiungere il *castrum* (L. IV, r. 33).

La materia relativa alla regolamentazione di un bene così prezioso come quello delle acque era oggetto, lo si è visto, di costante attenzione da parte delle autorità comunali. L'acqua era considerata *res publica* e pertanto il suo sfruttamento era controllato e gestito dalle magistrature comunali<sup>20</sup>. Nella legislazione piacentina, che pure è di epoca signorile, non troviamo segno di ingerenze ducali nella gestione dei diritti d'acqua e nella regolamentazione del sistema idrico. D'altra parte, in questa sede si è tenuto conto solo delle disposizioni statutarie.

Tutta la materia relativa alle acque era di competenza del podestà, che poteva operare in prima persona o delegando le sue funzioni ad altri magistrati o in collaborazione con essi. Doveva occuparsi di tutta la problematica relativa alla assegnazione ed alla divisione dei diritti d'acqua e di tenere sotto controllo ed in buono stato, oltre che la rete viaria, quella idrica e le strutture ad esse collegate. Una cura attenta doveva dedicare a garantire l'attraversamento senza problemi a uomini, animali e carri, dei fiumi e corsi d'acqua ed al loro fluire regolare. Entro un mese dalla sua entrata in carica doveva così verificare che la «domus sive ecclesie de Rocho» si occupasse di allestire due navi per il guado sulla Trebbia, in attesa della costruzione di un ponte fisso (L. IV, r. 11) e fare in modo che gli alvei dei fiumi

<sup>19</sup> In riferimento ad altra area, cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini ad acqua nel milanese (secoli X-XV)*, Città di Castello, 1984.

<sup>20</sup> Sulla legislazione sulle acque: F. SINATTI D'AMICO, *Per una città. Lineamenti di legislazione urbanistica e di politica territoriale nella storia di Milano*, Todi, 1979.

non fossero ostruiti da piante ed arbusti cresciuti nel corso del tempo al loro interno (L. IV, rr. 49, 50). La rubrica 66 del Libro V degli statuti cittadini precisa che «super questionibus aquarum et rivorum procedatur [...] per potestatem vel iudicem maleficiorum summarie et de plano ac sine libello et strepitu et figura iudicii diebus feriatis et non feriatis: exceptis feriis introductis in honorem Dei». Uno «iudex maleficiarum», che operava insieme ed in stretto collegamento con il podestà, si occupava delle controversie relative alla assegnazione e divisione dei diritti di sfruttamento delle acque, che dovevano essere frequenti ed anche violente, a volte; e lo faceva «ad evitanda scandala qua sepe ex aquarum divisionibus oriuntur» (L. V, r. 63). Se necessario doveva recarsi personalmente sul posto:

«Quando fiunt divisiones aquarum in episcopatu placentino teneatur potestas mittere unum ex iudicibus suis, videlicet iudicem maleficiorum qui intersit divisionibus ad hoc ut rixe et scandala que inde oriri possent evitentur» (L. V, r. 79).

Uno «iudex pontium et viarum» doveva invece occuparsi di verificare che la rete viaria fosse in buono stato, che i ponti fossero in efficienza e che la rete idrica non interferisse con quella stradale; doveva poi dare le disposizioni affinché fossero eseguite le necessarie riparazioni. In questo poteva venire assistito da «boni homines/ viri», soprattutto nel controllo dell'esecuzione dei lavori. Così dodici «boni viri» piacentini si dovevano affiancare allo *iudex* nel controllo dei lavori di costruzione o riattamento di ponti sulla Trebbia e sul Nure (L. IV, r. 10) e «unum bonum hominem et legalem» doveva essere scelto dal podestà per dirigere personalmente l'edificazione di un ponte sulla Trebbia, occupandosi anche della parte amministrativa e monetaria dell'impresa (L. IV, r. 12).

La vendita e la concessione dei diritti di sfruttamento delle acque era compito del camerario, l'amministratore delle finanze comunali:

«Statutum est et antiquitus observatum quod quilibet camararius comunis placentini debeat et possit vendere et concedere pretio consueto cuilibet persona civitatis placentine et episcopatus [...] iura aquarum tam sortivarum, scolaturarum, pluviarum et aliarum aquarum, quam fluminum civitatis et districtus placentini» (L. V, r. 84; anche r. 78).

Ufficiali minori erano quei «magistri aquarum» che dovevano in prima persona occuparsi materialmente delle operazioni di divisione dello sfruttamento delle acque, di concerto con lo «iudex maleficiarum» (L. V, rr. 63, 76), o quei *massarii* scelti dal podestà per garantire il rispetto degli alvei dei fiumi e abilitati a comminare le pene previste per i *contrafacentes* (L. IV, r. 49). Diverso doveva invece essere il ruolo dei “massarii rivi” che, tra i consorti, controllavano il rispetto degli accordi nella utilizzazio-

ne delle acque consortili; probabilmente si trattava di persone facenti parte dello stesso consorzio per la gestione delle acque (L. V, r. 72). Sulla stessa stregua di questi piacentini, si muovono gli statuti dei centri rurali. È comunque soprattutto la figura del podestà che emerge quasi prevalentemente da questi ultimi come la magistratura cui compete il controllo della problematica complessiva relativa alle acque; o quella del suo vicario, sempre ricordato nella normativa per Castell'Arquato, peraltro di stretta derivazione da quella piacentina (ad esempio, L. IV, r. 135; L. V, rr. 137, 140, 144, 146).

Nel comune maggiore era, lo si è visto, il camerario, il tesoriere, che concedeva e vendeva «aquas seu ius earum», con un «publico instrumento» (L. I, r. 11), fatti salvi i diritti di coloro che ne fossero già in godimento continuativamente da venti anni (L. V, r. 78). Se questi ultimi non fossero stati in grado di provare i loro diritti, il camerario poteva procedere liberamente nell'assegnazione e vendita degli stessi (L. V, r. 61). L'acqua era considerata *res publica* e, quindi, era il comune, attraverso i suoi magistrati, che vendeva «pretio consueto» «iura aquarum tam sortivarum, scolaturarum, pluviarum et aliarum aquarum, quam fluminum civitatis et districtus placentini» a «cuilibet persona civitatis placentine et episcopatus, que sit supposita iurisdictioni ipsius comunis et que factiones sustineat pro ipso comuni emere volenti» (L. V, r. 84). Per le «divisiones aquarum» nel territorio piacentino era previsto l'invio di uno «iudex maleficiozum» che presenziasse alle operazioni ed evitasse il verificarsi di situazioni scandalose o pericolose (L. V, r. 79). In materia si potevano infatti ingenerare pericolosi contrasti. Così, per la divisione delle acque della Trebbia e del Nure, in caso di siccità, il podestà era obbligato a «preconizare facere publice per civitatem premissa sono tube in locis consuetis», affinché coloro che pensavano di poter venire danneggiati dalla divisione si presentassero al suo cospetto ed a quello dello «iudex maleficiozum» «certo termino eis in ipsa crida exprimendo». Solo dopo aver sentito le loro ragioni, ed eventualmente con loro stessi, lo *iudex*, assistito da due o tre «magistri aquarum» si recava sul posto per procedere alla divisione (L. V, r. 63).

Ogni persona della città e del contado, sottoposta alla giurisdizione del comune, poteva avere in concessione, lo si è visto, i diritti di sfruttamento delle acque, considerate tutte come un bene pubblico, ma lo scavo dei canali per portarle nelle sue terre doveva avvenire a sue spese e senza arrecare danno alle strade pubbliche o private o ai possedimenti altrui (L. V, r. 65). Aveva il permesso di «ire vel redire per ripas alicuius rivi causa ducendi aquam ad adaquandum prata seu terras» (L. V, r. 82), di «dictas aquas tollere et menare sua libera voluntate per terras alienas», ma doveva rifondere eventuali danni al *dominus* delle stesse e rispettare il diritto alla *quindena*,

di cui si parlerà più avanti (L. V, rr. 84, 60). Chi usufruiva dei diritti d'acqua, lo doveva fare nel giorno e all'ora stabiliti e doveva prelevarne solo la quantità concordata (L. V, r. 70). Esistevano anche da tempo gruppi di «consortes habentes aliquem rivum vel aquam comunem», che sfruttavano in modo comunitario (L. V, r. 73), fra i quali erano ripartite le spese per lo scavo dei canali e la costruzione delle chiuse e le forme di sfruttamento degli stessi, controllate da un «massario rivi» (L. V, rr. 72, 73).

Secondo una antica consuetudine, la cui osservanza da lungo tempo è spesso ribadita negli statuti, tutti coloro che avevano «testam seu caput terre rivo alicui» potevano «auferre quindenam de ipso rivo» (L. V, r. 58): avevano cioè diritto al prelievo dell'acqua senza averne avuto una concessione comunale, ma solo dal tramonto del venerdì a quello della domenica successiva (L. V, r. 74). Ma lo potevano fare solo coloro la cui «testa iuxta rivos» era coltivata, non quelli la cui *testa* era «terra glarea vel gerbida que non consuevit laborari vel colligi»: il prelievo della *quindena* era consentito perciò solo per irrigare i terreni destinati alla coltivazione (L. V, r. 77). Anche la divisione dei diritti consuetudinari di *quindena* doveva avvenire sotto la sorveglianza del podestà e dello «iudex maleficiorum» e doveva essere effettuata da *magistri* e registrata in un «publico instrumento», dopo che l'operazione era stata pubblicizzata adeguatamente. Una persona che si trovava nelle condizioni sopra esposte poteva usufruire «de ipsa quindena pro rata iuxta quantitaem teste terre et trabucorum teste terre contiguae ipsi rivo», ma non poteva farlo fino a che non fossero state espletate tutte le operazioni di assegnazione, che di solito avvenivano a maggio (L. V, r. 76).

La normativa sulla *quindena* è ripresa integralmente negli statuti di Castell'Arquato (L. V, rr. 132, 133, 142, 143, 144), come pure quella relativa alla concessione dei diritti di sfruttamento delle acque (L. V, rr. 134-136, 138-141, 145, 146), mentre non si ritrova o ha scarso peso all'interno delle altre statuizioni considerate (statuti di Bobbio, L. III, f. XXII; statuti di Borgo Val di Taro, L. V, r. 50). Probabilmente, in questo caso, ci si rifaceva alla legge del centro maggiore e a quelle tradizioni consuetudinarie che abbiamo visto, poi, essere state recuperate all'interno degli statuti cittadini, ma gestite dalle magistrature comunali. Anche in questo ritroviamo la forza espansiva del comune cittadino, capace di controllare politicamente, anche attraverso il proprio diritto, una vasta entità territoriale, a maggior ragione allorché in esso si rafforza la dominazione signorile<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> P. TOUBERT, *Les Statuts communaux et l'histoire des campagnes lombardes au XIV siècle*, in "Melanges de l'École française de Rome et d'Athènes", LXXII 81960), pp. 397-508.



MARIA PARENTE

## GLI STATUTI E LE ACQUE A PARMA NEL MEDIOEVO

Il primo documento in cui il Comune di Parma – comune dei Consoli – risulti già costituito è la pace stipulata nel 1149<sup>1</sup> tra Piacentini e Parmigiani ed in cui si riconosce a questi ultimi il possesso di Borgo San Donnino (ora Fidenza).

Anche se non si sa chiaramente chi fossero ed a quale ceto appartenessero (il loro nome, di chiara origine romana, designava precedentemente i consiglieri del Vescovo), è certo che essi cominciarono a governare Parma prima di quell'anno e continuarono fino al 1300, anche se, a partire dal 1175, in alternanza con il Podestà.

Intorno alla metà del XII secolo, quando ancora manca qualsiasi corpo statutario, la città di Parma è già chiaramente individuabile in quegli elementi: strade, porte e, soprattutto, cavi e canali, che formeranno oggetto di tanti capitoli statuari, anche se le dimensioni sono estremamente ridotte rispetto a quelle della città come ci appare dai primi documenti iconografici pervenuti.

Per avere un sistema abbastanza organico di norme che possano essere ricomprese sotto il nome di “statuti”, bisognerà attendere gli inizi del XIII secolo<sup>2</sup>: nello strumento di accordo tra i Parmigiani e il Vescovo Obizzo Fieschi dei conti di Lavagna, avvenuto nel 1221, si legge che esso doveva essere inserito in “Statuto civitatis”; nel 1226, in occasione della visita a Parma di Federico II (Parma era a quell'epoca ancora di parte ghibellina) fu ordinato che gli statuti fossero trascritti in quattro esemplari. Nessun

<sup>1</sup> Per la storia generale della città di Parma nel medioevo è sempre fondamentale l'opera del padre IRENEO AFFÒ, *Storia della città di Parma*, voll. 1-4, Parma, Carmignani, 1792-1795; nella fattispecie, vol. II, pp. 198-202. cfr. anche A. PEZZANA, *Storia della città di Parma continuata da quella dell'Affò (1375-1500)*, Parma, Tipografia ducale, 1837-1859 (in 5 voll.).

<sup>2</sup> AMADIO RONCHINI (a cura di), *Monumenta historica ad Provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*, vol. I: *Statuta Communis Parmae, digesta anno 1255. Parmae, ex officina Petri Fiaccadori, 1855*, p. IV. D'ora innanzi RONCHINI, *Statuti*, vol. I.

codice di questi statuti è però giunto fino a noi; quello più antico che si conservi in originale è l'esemplare che, attaccato ad una catena, doveva rimanere nel palazzo del Comune, ad uso e comodità della popolazione<sup>3</sup>, dei quattro fatti scrivere dal Podestà Giberto da Gente, dopo la stesura, completata nel 1255, di un nuovo corpo di Statuti, da lui voluta, ma che in gran parte ricomprendeva le vecchie norme.

Dopo quelli del 1255, Parma avrà altri sei codici statutari, solo i primi quattro, però, compresi nei limiti cronologici del presente studio; il secondo codice comprende le leggi emanate dal 1266 al 1304; il terzo quelle dal 1316 al 1325; il quarto, comprendente quelle dal 1346 al 1347, fu approvato da Luchino e Bernabò Visconti, perché risale al tempo della loro dominazione su Parma; il quinto statuto copre l'arco temporale dal 1421 al 1432; il sesto ed il settimo, con le relative *additiones*, sono a stampa.

I primi tre Statuti furono editi da Amadio Ronchini fra il 1855 ed il 1859; gli altri sono ancora inediti.

Tutti si conservano attualmente nell'Archivio di Stato di Parma, dove è depositata la documentazione più antica dell'archivio comunale<sup>4</sup>.

Gli statuti che coprono i limiti cronologici tradizionalmente assegnati al medioevo hanno strutture molto simili e si dividono tutti in quattro libri.

Il libro primo tratta dei doveri del Podestà e degli ufficiali che da lui dipendevano; il secondo comprende le leggi civili; il terzo quelle criminali<sup>5</sup> ed il quarto, infine, è quello che più interessa il presente studio ed offre, ancor oggi, le migliori informazioni per lo studio del territorio e tratta, per dirla col Ronchini, «delle fabbriche, delle acque, dei ponti ed in generale di tutto ciò che nei tempi posteriori venne compreso sotto il nome di edilizia e di cavamenti»<sup>6</sup>.

È mia ferma opinione che non si possa prescindere da un attento studio di queste norme statutarie per conoscere l'evoluzione storica del territorio di Parma, soprattutto se si vuole procedere ad un suo serio restauro, trovandosi per tantissime parti dissestato ed inquinato da speculazioni edilizie e da interventi dissennati, attuati soprattutto in questi ultimi quarant'anni.

Negli Statuti sono numerosissime le norme volte alla salvaguardia ed

<sup>3</sup> Un esemplare doveva essere conservato nella sacrestia della cattedrale, il secondo presso il Podestà e i suoi uomini, il terzo nell'ufficio del Massaro. Cfr. RONCHINI, *Statuti*, cit., vol. I, p. XII.

<sup>4</sup> *Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*. Vol. II: *Statuta Communis Parmae ab anno 1266 ad annum 1304*. Parmae, Fiaccadorii, 1857. Vol. III: *Statuta Communis Parmae, ab anno 1316 ad annum 1325*, Parmae, Fiaccadorii, 1859.

<sup>5</sup> Questo libro manca, però, nel II Statuto (leggi emanate tra il 1266 e il 1304).

<sup>6</sup> RONCHINI, *Statuti*, cit., vol. I, p. XIX.

alla valorizzazione della terra; sulla base del II Statuto (quello cioè che comprende le norme e le *additiones* emanate tra il 1255 e il 1265) vediamo, per esempio, che le terre dei cittadini di Parma date a mezzadria dovevano essere arate almeno tre volte prima della semina<sup>7</sup>; era regolarmente punito chi avesse dato fuoco ad una qualsiasi parte del bosco del Vescovo<sup>8</sup>; era proibito tener capre in pianura, vista evidentemente la loro insaziabilità nel divorare germogli (era consentito tenerne una sola se doveva servire per l'allattamento di un bambino)<sup>9</sup>; sempre in pianura era proibita in tutto il tempo dell'anno la caccia a quaglie e fagiani, mentre quella alle lepri era limitatissima, certo per non rovinare gli arativi e i prati<sup>10</sup>. Cura particolare era riservata alle vigne, per la custodia e la salvaguardia delle quali il Podestà era tenuto ad eleggere quattro *Potestates vinearum*, che a loro volta dovevano scegliersi dei custodi *bones homines et legali* per sorvegliare le vigne ed impedire furti e danneggiamenti da parte di uomini o di animali<sup>11</sup>.

Il territorio della città medievale era determinato dalle quattro pievi di Porporano, S. Prospero, S. Martino e S. Pancrazio, quello sottoposto al Comune di Parma differiva notevolmente dall'odierna provincia: ad est giungeva fino a Cavriago (ora in provincia di Reggio Emilia) dove il Comune teneva un Podestà speciale; Podestà speciali si trovavano in località di confine, a sud, come Bargone, Belforte, Berceto e Grondola<sup>12</sup>, ad ovest fu a lungo oggetto di contesa col Comune di Piacenza il possesso di Borgo San Donino (ora Fidenza); molti erano i feudi sparsi sul territorio.

A nord della città, verso il Po, il territorio, per la massima parte proprietà di monasteri, ancora alla fine del sec. XII era abbondantemente paludoso. Il Podestà, entro due mesi dalla sua elezione, doveva nominare un custode delle "dugarie" e delle vie attraverso le paludi della Cervera, di Castelnuovo e di Pietrabaldana, vista la loro importanza per le comunicazioni e la conseguente necessità di regolamentare lo scolo delle acque<sup>13</sup>.

Un impulso alla messa a coltura di questa parte del contado fu il dono della tenuta dell'Ammazzabone (il nome è tutto un programma) fatto dal cardinal Gerardo Bianchi, che l'aveva acquistata dal vescovo di Parma il

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 249.

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 385.

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 342.

<sup>10</sup> *Ivi*, pp. 327-329.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 407.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. L.

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 101.

6 agosto 1293<sup>14</sup>, ai monaci cistercensi che qualche anno prima avevano fondato a Paradigna, sulla via per Colorno, l'abbazia di S. Martino dei Bocci, detta anche S. Maria in Val Serena: 1644 biolche di terra definite «paludes steriles et terre aquose cum quibusdam nemoribus sibi contiguus» che «sine magnis laboribus et expensis [...] fructus fertilitatis reddere non possunt», che ben presto furono bonificate e date a mezzadria<sup>15</sup>.

Al momento del sorgere del Comune e quando la legislazione statutaria è ancora, come si è già accennato, del tutto carente, Parma è una città che comincia ad espandersi ben oltre la cerchia di mura il cui tracciato – come ha dimostrato l'Affò<sup>16</sup> – risaliva più o meno ad epoca tardo-romana ed in cui si aprivano quattro porte (Cristina, Pidocchiosa poi Nova, Benedetto e Parma), la cui estensione era compresa, più o meno, tra le attuali via Cairoli e via XXII Luglio ad est, Borgo Riccio da Parma a sud, strada del Conservatorio ad ovest, mentre il lato settentrionale, meno definibile da percorsi stradali, si stendeva tra il teatro Regio ed il battistero.

La città di Parma, fino ad epoca moderna, è sempre stata profondamente segnata dalla presenza di numerosi corsi d'acqua: prima di tutto il torrente Parma e poi una fitta rete di canali, che servivano per la difesa, l'irrigazione e la molitura, sulla regolamentazione dei quali interverrà più tardi tanta legislazione statutaria.

La portata d'acqua dei fiumi durante il medioevo era certamente più abbondante che al giorno d'oggi, tanto è vero che la fluitazione era il sistema in uso per condurre in pianura la legna tagliata sull'Appennino. Questo avveniva non solo sulla Parma, il Taro e l'Enza, ma anche sulla Baganza, torrente oggi molto modesto.

Ad evitare sottrazioni indebite di quella legna che fosse stata accidentalmente sbattuta sulle rive dalla corrente, due forche, erette a Lesignano per la Parma e a Fornovo per il Taro, dovevano rammentare la punizione che attendeva i ladri di legname, non ritenendosi sufficiente il taglio della mano. I contadini che abitavano lungo le sponde e fino a due miglia all'interno erano tenuti a giurare di non appropriarsi di legna; nel caso non si trovasse l'eventuale colpevole, era tenuta al risarcimento del danno la comunità, sul cui territorio il furto era stato commesso<sup>17</sup>.

Negli Statuti non mancano provvidenze perché le acque della Parma potessero scorrere liberamente: dalla via che portava alla chiesa di Bagan-

<sup>14</sup> ASPR, *Diplomatico*, atti privati, alla data.

<sup>15</sup> Cfr. *I segni di una trasformazione, analisi del territorio di Torrile*, Torrile (PR), Amm.ne Comunale, 1988, p. 37.

<sup>16</sup> AFFÒ, *Storia della città di Parma*, cit., vol. I, pp. 95-100.

<sup>17</sup> RONCHINI, *Statuti*, cit., vol. I, pp. XL e 323-324.

zola fino ad una casa di proprietà del vescovo, per esempio, fu ordinato il raddrizzamento del letto mediante il taglio delle *insulae* ogni quattro anni; lo sradicamento delle *zochae*, cioè dei ceppi tra una riva e l'altra e il taglio degli alberi lungo le rive. A spese dei frontisti, la stessa cosa fu ordinata per il tratto dalla chiesa di S. Domenico "de Vigomutulo" fino al Po<sup>18</sup>.

Il torrente Parma, che attualmente taglia in due la città, scorreva fino al 1177 più a est per circa 130 metri<sup>19</sup>. In quell'anno una terribile inondazione fece dei fiumi Enza, Taro e Parma un solo lago, riempì le fosse della città, lasciò in secca il ponte di pietra, di epoca tardo-romana (le cui tracce si sono ritrovate negli anni '60 a seguito dei lavori per la sistemazione dell'attuale via Mazzini) e creò le due "ghiaie", la piccola (nella zona circostante l'attuale via G. D. Romagnosi) e la grande (l'attuale Piazza della ghiaia), dove ancor oggi si tiene il mercato e dove nel 1226 vennero trasferite le fiere, che prima di allora si tenevano al "prato regio", così detto perché di proprietà dell'imperatore, poi prato del Comune. Il "prato regio", a sua volta, era una vasta zona che dall'attuale via Garibaldi raggiungeva ad est "barriera Repubblica" (coincidente col decumano), forse corrispondente a quella terza parte delle terre di cui i Longobardi si erano appropriati ai tempi della conquista e dove sarebbero poi sorti in tempi diversi (sec. X-XIV) il monastero di S. Giovanni, il duomo, il battistero ed il convento di S. Francesco detto, appunto, del Prato<sup>20</sup>.

Parma ebbe, col passar dei secoli, diverse cinta di mura. Oltre quella che delimitava la città tardo-romana ed alto medievale<sup>21</sup>, si contavano altre tre cinta, corrispondenti ad altrettante "espansioni" della città.

Nel 1170 il Comune sembra già in grado di governare lo sviluppo della città ed allarga la cinta per contenere il suburbio sorto spontaneamente soprattutto nella zona nord (escluso il prato regio) ed est, fino a toccare l'attuale "barriera Repubblica".

Nel 1212 la cinta muraria inglobò quella parte di suburbio sviluppatosi ad ovest, sull'altra sponda della Parma, che ancor oggi si chiama Oltre torrente.

Con le cinta del 1261 e del 1370, l'ultima di epoca comunale, corrispondente, grosso modo, agli attuali viali di circonvallazione, le mura rag-

<sup>18</sup> *Ivi*, pp. 368-369.

<sup>19</sup> Per le inondazioni del torrente Parma nel 1177, cfr. AFFÒ, *Storia della città di Parma*, cit., vol. II, p. 265; cfr. anche V. Banzola, *Le inondazioni della Parma nel corso dei secoli*, in P.N.A. (1976), pp. 27 sgg.

<sup>20</sup> *Parma, la città storica*, Parma, Silva, 1978, pp. 71-148.

<sup>21</sup> Cfr. *Le mura di Parma*, Parma, Battei, 1979-1980, *passim*; cfr. anche *Parma, la città storica*, cit., pp. 102-104 e RONCHINI, *Statuti*, cit., vol. I, p. 397.

giunsero la loro massima espansione e così pure la città, che restò praticamente inalterata per circa 500 anni.

Intimamente legate alle mura erano le fosse cittadine: innanzi tutto era proibito costruire case ed abitazioni fuori le fosse della città<sup>22</sup>.

Data poi la facilità con cui le fosse venivano riempite e la spesa ingente che derivava al Comune per mantenere e rifare i palancati intorno alle fosse stesse, «*faciendum cavamentum iuxta terralium et portando terram supra terralium veterem et faxinare*»<sup>23</sup>, il Podestà e gli Anziani erano obbligati, entro la quaresima, a visitare tutte le fosse della città e decidere quali fosse più opportuno far cavare, provvedendo a che l'acqua vi scorresse sempre, il che veniva considerato di minore spesa che rifare i palancati stessi<sup>24</sup>.

L'acqua dei canali che entravano in città non doveva mescolarsi con quella delle fosse, ma sottopassarle con *vegetes*, cioè navi in muratura o in legname, da fabbricarsi a spese di coloro che avevano mulini sui canali, ma con materiali forniti dal Comune<sup>25</sup>.

Nella città medievale – e Parma in questo non fa eccezione – l'acqua riveste un'importanza fondamentale. Una fitta rete di corsi d'acqua attraversava il tessuto urbano rendendolo più simile all'immagine di Venezia o di Bruges che non a quella di un moderno centro abitato.

Parma era attraversata da importanti canali, derivati dal torrente Parma alle falde dell'Appennino: i più antichi, sul lato orientale della città, sono il Maggiore e il Comune che, secondo l'Affò, risalirebbero all'epoca del governo di Teodorico.

Il canal Maggiore si staccava (e si stacca ancora oggi) dal torrente Parma sui monti sopra Lesignano; il Comune, invece, dalla villa di Mamiano, poco distante dalla città. Essi, con le loro numerose derivazioni (canadelle, dugarie, etc.), servivano per il funzionamento dei mulini, numerosi tanto in città che fuori, per l'irrigazione, anche in città, perché il tessuto urbano, a maglie piuttosto larghe, consentiva la presenza di numerosi orti, giardini e frutteti, soprattutto legati a monasteri e conventi; per l'esercizio

<sup>22</sup> *Ivi*, p. 75.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 396.

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 394.

<sup>25</sup> Per una storia delle canalizzazioni nel Parmigiano in età medievale, oltre che I. AFFÒ, *Storia della città di Parma*, cit., vol. I, pp. 90-94, cfr. anche P. ZANLARI, *Tra rilievo e progetto: idrografia e rappresentazione del territorio parmense: il caso del Canal Maggiore*, Parma, Centro Studi e ricerche dell'amministrazione dell'Università degli Studi, 1985, soprattutto alle pp. 1-57. Cfr. anche *Parma, la città storica*, cit. Nell'Archivio di Stato di Parma, nel fondo *Comune*, b.n. 2031 si conserva un *Compendio di tutti i canali, canadelle, condotti e scoli sotterranei della città di Parma*, compilato nel 1775 da G. Cocconcelli.

di molte attività produttive: cenciaioli, tintori, beccai, cartai, etc. e per lo smaltimento di rifiuti e liquami.

Si univano per superare il castello ed entravano in città da sud, attraverso porta Pediculosa in epoca più antica e poi, allargatasi la cerchia delle mura, attraverso porta Nuova; dopo aver percorso un breve tratto in corrispondenza dell'attuale via Farini, si dividevano di nuovo: il Canal Maggiore abbandonava il Comune per piegare due volte a destra, portava acqua ai due mulini di S. Ulderico (siti nell'attuale vicolo dei Mulini), scorreva fino alla metà circa di "Borgo delle Rane" e poi voltava a destra, nell'attuale Borgo del Canale per dare acqua ai due mulini di S. Quintino; proseguiva poi per le attuali vie XXII Luglio, Cairoli, borgo Pipa e borgo Retto. Nel corso del sec. XII, nel punto corrispondente alla fine dell'attuale via Cairoli, fu fatto deviare lungo l'asse della via Cardinal Ferrari e fatto passare sotto il battistero (che ancor oggi scarica nel canale), per circondare il palazzo vescovile ed il duomo, ritornando poi al vecchio percorso in borgo Retto.

Il Canale Comune che, come abbiamo accennato, si stacca dal Torrente Parma nella villa di Mamiano, è composto da due distinti tratti: il primo, sulla sinistra del Torrente Parma, va da Torrechiara fino ad Alberi di Vigatto; il secondo, dopo che il canale si è reimmesso nel torrente, scorre sulla sponda destra.

Dopo essersi diviso dal Canal Maggiore, come abbiamo accennato, in vicinanza di borgo del Becco (attuale Borgo Riccio da Parma), proseguiva per le attuali via Farini, piazza Garibaldi e via Cavour, passando sotto la chiesa di Santa Lucia, anticamente chiamata S. Michele del Canale, per raggiungere il mulino di S. Paolo, uscendo da Borgo delle Asse (attuale via Parmigianino), così detto perché il canale vi era coperto da tavole di legno, si dirigeva lungo borgo del Naviglio per riunirsi al Canal Maggiore e formare il Naviglio<sup>26</sup>.

I navigli si muovevano lungo il canale trainati da animali sull'alzaia.

La darsena era situata in corrispondenza dell'attuale via S. Niccolò, a poche decine di metri dal duomo, il che spiega la relativa facilità con cui vennero trasportati sul posto i blocchi di marmo di Verona che servirono alla costruzione del duomo stesso e del battistero.

Elemento caratterizzante il paesaggio della "bassa parmigiana", da Parma a Colorno, fin da epoca tardo-romana, fu il canale Naviglio, che toccava le località di S. Leonardo, Pizzolese, Gainago ed Ariana, con un tracciato coincidente, con ogni probabilità, con l'antica centuriazione.

Nel primo libro degli Statuti un capitolo ci fa conoscere come dal Po

<sup>26</sup> RONCHINI, *Statuti*, cit., vol. I, pp. XXXVI e 44-45.

si tragittassero nel Naviglio e per mezzo del Naviglio a Parma, il sale forestiero e le altre merci<sup>27</sup>.

Nel 1273 il Comune di Parma fu portato a cercare una soluzione alternativa e diede incarico al Podestà, coadiuvato dagli ingegneri – corpo di tecnici sui quali però le fonti statutarie non si dilungano<sup>28</sup> – di realizzare una variante navigabile, che dalle fosse della città doveva raggiungere Coenzo, consentendo così ai navigli commerciali di andare e tornare liberamente dal Po. «Fu forse questo il motivo per cui il canale suddetto venne in Gainago divertito verso Frassinara, non si però da impedire che una parte delle acque corresse ancora per l'antico letto da Gainago a Colorno»<sup>29</sup>.

A Coenzo una catena di ferro doveva sbarrare il Naviglio in modo da vietare il passaggio delle navi senza il benestare di un custode designato dal Comune<sup>30</sup>. Il Podestà era tenuto a far sì che nel naviglio scorresse tanta acqua da consentire il transito delle navi fino a Parma in ogni stagione dell'anno; a farlo arginare tra il territorio di Ramoscello e quello di Frassinara, a spese di coloro «qui habent ad faciendum in dictis terris, tam civium quam rusticorum»; a curare che nessuno piantasse alberi sulle sue rive.

«Lo stabilimento del naviglio era inteso principalmente ad agevolare il commercio coi paesi esteri»; per questo motivo il Podestà doveva curare la libera navigazione del Po oltre che mantenere sgombre le strade per Mantova e Verona e la strada Francigena per Monte Bardone<sup>31</sup>.

Tutti questi provvedimenti, come giustamente rilevava il Ronchini, servirono a far prendere alle arti un sempre maggiore sviluppo, come quella del pignolato, tessuto di lana e canapa, stabilita in Parma fin dal 1211<sup>32</sup>.

C'è da notare però l'insuccesso, riferito anche da fra' Salimbene, dell'impresa: fu impossibile il mantenimento di due navigli, perché, malgrado gli sforzi, non si riuscì a rifornirli di acqua a sufficienza; nel 1291 si ritornò al vecchio percorso fino a Colorno, con una maggiore portata

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 378.

<sup>28</sup> A. RONCHINI, *G. M. Cambi e il Naviglio di Parma*, Parma, 1874, p. 112; ZANLARI, *Tra rilievo e progetto*, cit., pp. 22 e 55. Nello Statuto del 1255 l'ingegnere è alle dirette dipendenze del Podestà che è tenuto ad inviarlo, dietro richiesta, per dirimere controversie e emettere pareri tecnici.

<sup>29</sup> *Parma, la città storica*, cit., p. 124; RONCHINI, *Statuti*, cit. vol. I, p. 378.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 175.

<sup>31</sup> Cfr. nota 26.

<sup>32</sup> RONCHINI, *Statuti*, cit., vol. I, pp. 370-374.

d'acqua, dovuta anche all'apporto di un nuovo cavo detto Fossazza<sup>33</sup>.

Il Canale Comune è l'unico, all'interno del primo Statuto comunale, ad essere interessato da norme specifiche e particolareggiate<sup>34</sup>.

Il Podestà era tenuto a far venire in città le acque del canale «quod vadit ante ecclesiam S. Thome et quod dividitur per civitatem [...] et debet subtus Palatium (il palazzo del Comune) ire», passando per Vigatto ed Alberi «totam et integre, sine aliqua diminutione»: era proibito fare delle derivazioni, e dopo il 29 giugno era permesso usare l'acqua per innaffiare solo dall'ora nona del sabato fino alla fine della domenica<sup>35</sup>.

In città il canale, dal mulino del monastero di S. Ulderico fino a quello delle monache di S. Paolo, doveva essere tenuto *expeditum* in modo che nulla potesse nuocere allo scorrimento delle acque ed il Massaro del Comune doveva vigilare a che fosse *bene remondatum usque ad planellamentum*, cioè fino al piano stradale. Il Podestà o i suoi giudici erano tenuti ad ispezionare tutto il canale due volte l'anno; durante l'estate sempre il Podestà doveva far custodire il canale perché l'acqua non soffrisse indebite diminuzioni.

Era severamente proibito, inoltre, «proicere spazaturam neque ruschum aut lutum vel aliud nocivum» allo scorrere dell'acqua, sotto pena di dieci soldi; la stessa cosa, però, era prevista anche per gli altri canali che scorrevano in città, perché «canalia cum planellamentis melius disbrigata stent».

Queste ultime disposizioni ci portano alle provvidenze per l'igiene pubblica, numerose negli Statuti, la cui reiterazione sta ad indicare la cura degli amministratori per la città, ma può essere anche la spia della scarsa ottemperanza, da parte dei cittadini, alle varie disposizioni.

Entro un mese dalla sua elezione, per esempio, il Podestà doveva trovare un custode in ciascuna *vicinia* o quartiere, per vigilare a che «ne aliquod turpe vel ledamen aut terracium vel spazatura seu vinacium nec aliud nocivum proiciatur in canalibus seu viis civitatis seu cimiteriis ecclesiarum»<sup>36</sup>.

Tra le molte norme al riguardo, possiamo citare anche la rubrica che vietava scuoiare animali morti, conciar budella e fabbricare sego entro le mura della città; queste operazioni erano consentite solo ad una distanza maggiore di cento pertiche dalle mura. Nel 1264 agli operatori dei rispet-

<sup>33</sup> ZANLARI, *Tra rilievo e progetto*, cit., p. 23.

<sup>34</sup> RONCHINI, *Statuti*, cit., vol. I, pp. 370-374.

<sup>35</sup> Questa limitazione nacque dall'esigenza di tutelare l'industria molinatoria nel periodo estivo. Cfr. ZANLARI, *Tra rilievo e progetto*, cit., p. 25.

<sup>36</sup> RONCHINI, *Statuti*, cit., vol. I, p. 84.

tivi settori fu addirittura proibito aver dimora in città, dove era anche vietato l'esercizio di mestieri rumorosi<sup>37</sup>.

Le acque potabili provenivano dalle fonti "Claudinae" a Marano e "Jdanae" a Malandriano; il Podestà era tenuto ad eleggere due *boni homines* che dovevano designarne una parte per l'irrigazione di quelle terre<sup>38</sup>; il loro approvvigionamento diventò insufficiente col passar del tempo, per cui si provvide, agli inizi del secolo XIV, allo scavo di numerosi pozzi, il più importante dei quali fu realizzato nella piazza grande (oggi piazza Garibaldi)<sup>39</sup>.

Inesistenti o quasi i servizi igienici, la rete fognaria, piuttosto fatiscente, era costituita da canali di scolo detti "dugarie"<sup>40</sup>, che entravano nei corpi edilizi e caratterizzavano gli isolati formati sulla ripetizione del modello edilizio noto col nome di "lotto gotico", attraverso gli "androni". Ancora oggi all'interno del tessuto urbano compreso tra borgo Guazzo, via XX Settembre e borgo Gazzola sono identificabili lunghi tratti di "androni"<sup>41</sup>.

Le reiterazioni alle "remondature" dei canali che troviamo negli Statuti ci fanno comprendere come fosse impellente il problema fognario; nel 1322, per esempio, la rimondatura della canadella derivata dal canal Comune per servire il palazzo degli Anziani costrinse gli abitanti della zona a trasferirsi altrove per quaranta giorni; negli Statuti del 1360 fu imposto che gli spurghi periodici delle reti urbane trovassero sfogo nella Parma e non più nei canali cittadini che alimentavano il Naviglio<sup>42</sup>.

I "dugaroli" vengono menzionati per la prima volta nel I libro degli Statuti del 1266 in un capitolo che prescriveva al Podestà, entro due mesi dell'elezione, di trovare un dugarolo ed un notaio per ciascuna porta *qui debeant facere dugarias per parmexanam*; un'aggiunta di questa rubrica, del 1259, portò a due il numero dei dugaroli e dei notai per ciascuna porta<sup>43</sup>.

Il termine "dugaria" indica il canale di scolo delle acque nere; vedremo dagli Statuti che le "dugarie" dovevano mantenere un loro percorso e non confondersi con le acque dei fossati<sup>44</sup>, ma ai dugaroli verranno assegnati

<sup>37</sup> *Ivi*, pp. 334, 412.

<sup>38</sup> *Ivi*, p. 378.

<sup>39</sup> ZANLARI, *Tra rilievo e progetto*, cit., p. 41.

<sup>40</sup> *Parma, la città storica*, cit., p. 98.

<sup>41</sup> ZANLARI, *Tra rilievo e progetto*, cit., p. 25.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 41.

<sup>43</sup> RONCHINI, *Statuti*, cit., vol. I, pp. 146-147.

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 389.

molti più compiti e competenze di quelli che l'etimo farebbe supporre: essi verranno a configurarsi come un vero e proprio corpo di tecnici, cui saranno demandati compiti ed incarichi di rilevante importanza per quella che è attualmente definita come “gestione del territorio”, essendo anche sovrastanti degli argini, dei ponti e delle strade<sup>45</sup>.

I loro compiti sono definiti, sempre nel primo libro degli Statuti, da ben nove rubriche e da tre *additiones*<sup>46</sup>.

Ad essi, chiamati anche *suprastantes*, erano affidate le competenze *incidendarum arborum et de cloachis et seclariis et andronis* di ville e strade; ciascuno di loro, assegnato al territorio di competenza della rispettiva porta, era obbligato a visite ispettive mensili, a seguito delle quali ed a richiesta degli interessati doveva far tagliare gli alberi che erano «iuxta confines [...] per unam perticam rationatoriam», eccezion fatta per gli alberi da frutta, restando al proprietario degli alberi la legna e diciotto denari parmigiani per ciascun “plauastro” (carro di legna), ed al dugarolo, per sua provvigione, tre denari<sup>47</sup>.

Da notare, che non dovevano essere tagliati alberi oltre un miglio dalla città e neanche pioppi e salici negli orti posti al di qua delle fosse cittadine<sup>48</sup>.

Solo una volta al mese i dugaroli potevano andare a spese del Comune *pro contratis privatis et aliis videndis*; tutte le altre volte in cui era richiesta la loro opera, questa doveva essere a spese di chi li aveva chiamati<sup>49</sup>.

Ovviamente il loro ufficio doveva essere esercitato *bona fide sine fraude*<sup>50</sup>: dugaroli e notai dovevano portarsi entro tre giorni dalla richiesta «ad quamlibet villam et locum» «pro viis et stratis terminandis» e far ricondurre in pristino quelle indebitamente occupate, col consiglio di quattro uomini delle stesse ville, che dovevano anche provvedere a designare.

Una addizione del 1261 imponeva al dugarolo di mettere per iscritto in due quaderni (uno dei quali per il giudice del Podestà) la ripartizione fra gli uomini o le ville dei lavori riguardanti la costruzione di strade o lo scavo di cavi e canali che si rendessero necessari.

Da notare che era severamente vietato gettare la rimondatura di canali o fossati sulle strade inghiaiate – a meno che la rimondatura stessa non

<sup>45</sup> *Ivi*, p. XXXI.

<sup>46</sup> *Ivi*, p. 147-151.

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 146.

<sup>48</sup> Cfr. nota 47.

<sup>49</sup> RONCHINI, *Statuti*, cit., vol. I, p. 147.

<sup>50</sup> Cfr. nota 49.

fosse costituita da ghiaia – sotto pena di venti soldi parmigiani<sup>51</sup>.

Il dugarolo doveva recarsi senza indugio nelle ville e negli altri luoghi dove fosse chiamato, ma gli era proibito recarvisi spontaneamente senza preventiva richiesta; giunto sul posto, doveva chiamare i consoli e mistrali di quella terra e far loro giurare l'ottemperanza a quelle che sarebbero state le sue direttive e obbligare tutti gli abitanti, liberi e servi, a lavorare alle dugarie un giorno alla settimana (tranne nei mesi di luglio e agosto), ma gli abitanti *a strata superius* non erano tenuti a «laborare a strata inferius» (sotto pena di cento soldi se a contravvenire era una comunità e di due se si trattava di una singola persona).

Il dugarolo poteva anche far rompere gli argini e le vie per farvi costruire ponti di pietra; poteva anche imporre di lavorare più giorni alla settimana in quei luoghi dove i fossi non potessero essere cavati che in determinati tempi dell'anno «propter multitudinem aquarum»<sup>52</sup>.

Il lavoro non poteva considerarsi finito se non avesse avuto l'approvazione del *frater de laboreris*.

Nel 1243 la direzione di tutti i lavori da farsi a spese del Comune era stata affidata «tanta era la fiducia di che godevano a què dì le persone di religione», a quattro frati della Penitenza, detti perciò *fratres de laboreris*<sup>53</sup>.

Ai dugaroli toccavano di compenso, da parte del Comune, quando lavoravano in città o nel territorio delle quattro pievi (di S. Prospero, Porporano, S. Pancrazio e S. Martino) dodici denari parmigiani al giorno; oltre il territorio delle quattro pievi il compenso aumentava a due soldi (ventiquattro denari) ed altrettanto riceveva il notaio<sup>54</sup>.

<sup>51</sup> RONCHINI, *Statuti*, cit., vol. I, pp. 148-149.

<sup>52</sup> *Ivi*, p. 150.

<sup>53</sup> *Ivi*, pp. XXXI e 76.

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 149.

MARIO VAINI

IL CONTROLLO DELLE TERRE E DELLE ACQUE  
NEL MANTOVANO FRA DUECENTO E TRECENTO.  
VICENDE, ISTITUZIONI, STATUTI (1317)

1. *La sistemazione del Mincio ad opera di Alberto Pitentino e la nuova città (1190)*

Dopo la morte di Matilde di Canossa (1115) sorge il primo libero comune mantovano (cartina 1), su cui ha indagato Pietro Torelli<sup>1</sup>. La classe dirigente è rappresentata dai consoli e dagli arimanni<sup>2</sup>, che si erano inurbati e tenevano in mano le leve del potere assieme al vescovo, anche se quest'ultimo non ricoprirà mai cariche statuali. Il suo grande prestigio derivava soprattutto dalla grande quantità di terre donate dagli imperatori germanici e dagli stessi Canossa, ed attorno ad esse gravitavano i magnati, ma anche gli artigiani e il popolo minuto<sup>3</sup>.

Poco sappiamo delle vicende successive alla morte di Matilde, il cui patrimonio era stato donato alla Santa Sede. Sulla base delle ricerche del Torelli il contado appare in mano ad un gruppo di famiglie di *milites*, non molto folto, né molto forte, tanto è vero che fra i consoli troviamo molti rappresentanti di questa aristocrazia inurbatisi in modi e in tempi a noi rimasti ignoti<sup>4</sup>.

Nell'ultimo decennio del XII secolo si registra un avvenimento di straordinaria importanza e che veramente apre un nuovo periodo nella storia

<sup>1</sup> P. TORELLI, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola. I. Distribuzione della proprietà-Sviluppo agricolo-Contratti agrari*, Magna eredi Segna, 1930; *II Uomini e classi al potere*, Mantova, Tipografia L'Industriale, 1952 (postumo ed incompleto).

<sup>2</sup> A. CASTAGNETTI, *I cittadini-arimanni di Mantova (1014-1159)*, in P. GOLINELLI (a cura di), *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*, Atti del convegno internazionale di studi (Mantova, 23-24-25 maggio 1986), Bologna, Patron ed., 1987, pp. 169-193, che fa il punto sulla *vexata quaestio*: si tratta di un gruppo di possidenti del contado, più tardi inurbatisi, occupando un posto rilevante nel primo comune cittadino.

<sup>3</sup> M. VAINI, *Dal Comune alla Signoria. Mantova dal 1200 al 1328*, Milano, F. Angeli, 1986, pp. 63 sgg.

<sup>4</sup> P. TORELLI, *Uomini e classi al potere*, cit., *passim*.

locale. I rappresentanti del comune, affiancati da quelli del vescovo e di alcune famiglie aristocratiche (i da Rivalta soprattutto), commissionano all'ingegnere bergamasco Alberto Pitentino la sistemazione del corso del Mincio, il quale nei pressi della città si impaludava e formava un vasto lago. Le sue variazioni di livello rendevano difficile le comunicazioni all'interno dell'abitato cittadino, costruito su isolotti, comunicanti con ponti e spesso anche con barche<sup>5</sup>. La presenza dei privati era giustificata dal fatto che l'operazione avrebbe interessato terre di loro proprietà<sup>6</sup>, per cui verranno indennizzati con i dazi del Cepetto (ponte dei Mulini). Ciò metteva ulteriormente in evidenza il carattere di associazione aristocratica, per non dire privata, del primo comune cittadino<sup>7</sup>.

L'aspetto tecnico dell'operazione del Pitentino è stata studiata da molti e da ultimo dal Marani<sup>8</sup>. Venne creato un ponte-diga, detto poi dei Mulini, fra il borgo di S. Leonardo e quello di Porto, per cui si formarono due laghi – Superiore ed Inferiore – innalzando il livello del primo con l'immissione delle acque di un fiumiciattolo – l'Osone. Per mantenerne stabile il livello, furono creati due scaricatori: il primo, detto anche lago del Paiolo, girava a sud, costeggiando il muro di sostegno, creato per contenere la spinta delle acque; il secondo, di portata assai minore, detto Rio, attraversava obliquamente da ovest ad est la città dal ponte di Porta Guglielmo al porto della catena, convogliando le acque interne e fungendo anche da collettore delle acque sporche cittadine.

A noi preme sottolineare il significato politico dell'operazione idraulica: il gruppo dirigente avverte la necessità di allargare il perimetro cittadino per far fronte all'aumento della popolazione e della potenzialità economica, ma tale risultato si poteva ottenere solamente con la conquista di nuovi spazi, subordinata alla regolamentazione del regime delle acque. Naturalmente lo stesso gruppo poneva la propria candidatura al governo della nuova città. E non è certamente una semplice coincidenza se nel 1191 ebbero inizio le *nundine*<sup>9</sup>, fiere annuali aperte ai commercianti delle

<sup>5</sup> G. BERTAZZOLO, *Discorso [...] sopra il nuovo sostegno, che [...] si fa appresso alla chiusa di Governolo*, in Mantova, presso A. e L. Osanna, 1609, pp. 11-12.

<sup>6</sup> M. VAINI, *Dal Comune alla Signoria*, cit., p. 19.

<sup>7</sup> M. VAINI, *Ricerche gonzaghesche (1189-inizi sec. XV)*, Firenze, L. S. Olschki, 1994, p. 83, il dato si riferisce al 1353.

<sup>8</sup> E. MARANI, *Il paesaggio lacustre di Mantova fra antichità romana e il medioevo*, in "Civiltà mantovana", a. II (1967), q. 8, pp. 93-114, q. 11, pp. 361-387.

<sup>9</sup> *Breve chronicon mantuanum ab anno 1095 ad annum 1309 sive annales mantuanum*, n. ed. (3<sup>a</sup>), con traduzione e note di E. Marani, Mantova, Civiltà mantovana, p. 25.

città vicine, e agli inizi del Duecento l'oligarchia, divisa in fazioni, dava inizio alle lotte, per la conquista del potere<sup>10</sup>.

## 2. Il rapporto città-campagna e la legge del 1217 sull'allodiazione delle decime. I vignali

In quegli stessi anni la città estende il proprio controllo sul contado, che presenta due aspetti:

- 1) militare;
- 2) economico.

Non v'è dubbio che per tutto l'arco del settantennio il primo fu assai limitato e precario, in quanto la guelfa Mantova si venne a trovare in prima linea contro il fronte ghibellino, rappresentato da Ezzelino da Romano fino alla battaglia di Cassano d'Adda (1259) e poi da Uberto Pallavicino (battaglia di Socino, 1266). Per controllare la veronese Ostiglia vennero costruiti nei primi decenni del secolo i castelli di Serravalle a Po e di Borgofranco, ma anche Marcaria e Campitello sull'Oglio erano centri del ghibellismo locale, capeggiato dai conti di Marcaria e dai domini di Campitello. Numerosi furono gli scontri, ma a noi basta sottolineare la situazione di instabilità territoriale in questo settantennio<sup>11</sup>.

Molto più consistente e destinata ad estendersi progressivamente fu l'influenza economica e sociale, esercitata mediante i continui investimenti dei *cives* nel contado. Essa non deve essere intesa nei termini di una conquista, preceduta o seguita da scontri con l'oligarchia locale, ma come un ritorno alla terra di elementi emigrati nella città, dove hanno fatto fortuna, che impiegano i capitali, accumulati in varie attività, per ampliare le proprietà avite e per rafforzare ulteriormente le loro posizioni.

In una situazione come quella mantovana, dove il predominio dell'agricoltura era pressoché assoluto e tale rimarrà per secoli, il rapporto città-campagna è fondamentale, per comprendere la storia. Momenti di sviluppo e di decadenza trovano una coincidenza quasi assoluta. D'altra parte va osservato che la penetrazione del capitale monetario cittadino non operò, se non sul lungo periodo, come un fattore eversivo nei confronti dell'economia naturale, ma si adattò ai rapporti feudali esistenti, sia pure imprimendovi un certo dinamismo. Valgono per tutti due esempi. Bonaventura de Oculo crea nella nativa Carzedole un'importante proprietà fondiaria e nel 1227 diventa sindaco e amministratore della comunità,

<sup>10</sup> M. VAINI, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 173 sgg.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

cui ha prestato del denaro<sup>12</sup>. Nel '32 il vescovo Guidotto, per sanare i debiti della pieve di Torricella, cede metà dei beni a Giovanni, presbitero della stessa e a Giovanni Meiarino di Mantova per undici anni. Questi si addossano i debiti e versano una cospicua somma. Successivamente, Giovanni, figlio del Meiarino, è eletto sindaco, attore e nunzio della pieve<sup>13</sup>. Come si vede in ambedue i casi, il capitale si sostituisce agli enti collettivi, sfruttando a proprio vantaggio i rapporti giuridici esistenti, anche se progressivamente li svuoterà del proprio contenuto, agendo dall'interno.

Con ciò non si vuole affermare che gli interessi della città e quelli delle oligarchie rurali coincidessero; punti di frizione esistevano, come evidenziò l'applicazione della legge sull'allodiazione delle decime emanata dal comune cittadino nel 1217. Contrariamente a quanto avvenne a Bologna, qui non si liberarono i servi della gleba a spese del comune, ma si permise a quanti avevano terreni vincolati in vario modo – enfiteusi, colonia, decime di vario tipo, investiture *ad fictum* ecc. – di affrancarli a loro spese e in tal modo i nuovi proprietari diventavano dei liberi, dei *cives*, senza che il direttario potesse in alcun modo opporsi.

Tentativi di resistenza vi furono essenzialmente da parte degli enti ecclesiastici – vescovado, duomo, monasteri benedettini di S. Andrea e di S. Benedetto in Polirone –, tutti grandi proprietari di terre, e dai documenti pervenuti ci rendiamo conto come il comune cittadino intervenne su una situazione scottante, per trarne il massimo profitto in senso politico. Agli inizi del Duecento i canonici del duomo raccolgono prove, per stabilire se Scazetto, figlio di Bazalerio di Volta mantovana, fosse un uomo di masnada o un servo. Le deposizioni a favore dell'una o dell'altra tesi si bilanciano e non conosciamo i risultati dell'*inquisitio*. Più importante è rilevare l'atmosfera di tensione, che circonda il fatto, i risvolti umani, la prova che la lotta degli uomini di masnada era ben vecchia e aveva coinvolto anche le precedenti generazioni.

I canonici dovettero cedere ancora prima dell'emanazione della legge. L'11 febbraio del '14 i consoli del comune di Volta sono investiti a fitto di un bosco. Il comune lo suddividerà tra gli abitanti ed essi pagheranno un canone per biolca/mantovana. Il vescovo e i canonici investiranno singolarmente i rustici dietro versamento di dieci denari imperiali e altrettanto farà il comune. Anche a Pratolamberto nel 1227 la comunità si affranca dai canonici e prevarrà l'affitto collettivo col divieto d'ingresso ai proprietari estranei alla comunità<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 163.

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 164.

<sup>14</sup> *Ivi*, pp. 73-81.

L'opposizione più forte all'allodiazione delle decime venne dal monastero di S. Benedetto di Polirone, fondato nel 1007 dai Canossa e poi passato a Cluny, ma alla morte di Matilde sottoposto direttamente alla Santa Sede. Era certamente il più ricco proprietario del mantovano e quello che aveva sviluppato un'industria agraria di notevolissima portata, sviluppando tecniche e applicando tipi di contratto, che gli consentivano di prosperare fino al 1797, quando verrà soppresso dai francesi.

Contrariamente a quanto avveniva nella generalità dei casi, per cui l'utilista diventava il padrone del bene investito, potendo venderlo, darlo in cambio, in dote, pagando sempre il *laudemio* al direttario, perché tale diritto era imprescrittibile<sup>15</sup>, S. Benedetto cercò sempre di imporre ai rustici un tipo di contratto particolare, una specie di affittanza a decima – soprattutto a 1/3. Essa veniva tacitamente rinnovata per più generazioni, se le cose filavano lisce. Il contratto prevedeva pesanti oneri – carreggiate, *corvées*, difesa degli argini, riconoscimento dei poteri giurisdizionali dell'abate ecc. In caso contrario, pagati i miglioramenti, i monaci cacciavano i coloni dalle terre bonificate e per impedirne il ritorno distruggevano le case costruite sui terreni loro affidati.

Tale disparità di trattamento con i rustici del resto del mantovano provocherà per tutto il Duecento ribellioni di notevoli entità, ma sempre domate, come quelle ancora più gravi del Cinquecento, anche perché il comune cittadino e i signori poi non avevano alcun interesse ad opporsi ad un ente così potente. Di fatto S. Benedetto costituì una signoria rurale – l'unica nel mantovano –, sempre attenta a vietare l'interferenze delle famiglie aristocratiche, anche se talvolta era costretta a cedere<sup>16</sup>.

La legge del 1217, valida agli inizi per i terreni posti entro la distanza di tre miglia – 4,5 km – dalla cerchia esterna delle mura, ben presto si estese per tutto il distretto, rafforzando indubbiamente l'influenza della città, anche se la situazione politica e militare era precaria. Soprattutto valse a creare entro le tre miglia una fascia di protezione, denominata *vignali*, perché vi era intensamente coltivata la vite, molto importante nell'economia medievale e nel nostro caso riservato ai soli *cives*<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Sulla *consuetudo mantuana* cfr. P. TORELLI, *Un comune cittadino*, cit., I, pp. 155 sgg.; L. CANOVA, *Studi su la materia enfiteutica*, Milano, tip. Manini, pp. 47 sgg.

<sup>16</sup> M. VAINI, *La distribuzione della proprietà terriera e la società mantovana dal 1785 al 1845*, I. *Il Catasto teresiano e la società mantovana nell'età delle Riforme*, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 199-215.

<sup>17</sup> M. VAINI, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 314-316.

Gli statuti bonacolsiani, compilati<sup>18</sup> come sembra nel 1311, perché sono l'affermazione del vicariato imperiale conferito in quell'anno a Botirone e Passerino Bonacolsi dall'imperatore Enrico VII, dedicano a queste terre l'intero lib. X a testimonianza della loro straordinaria importanza economica ed anche politica. Alla vigilanza dei vighali erano deputati campari armati, eletti dai quartieri cittadini nel numero di otto ciascuno, scelti fra i cittadini di buona fama, d'età superiore ai trent'anni (rub. 33). Essi dovevano provvedere anche alla sorveglianza diurna e notturna delle porte cittadine con appositi turni (rub. 6-7). Ogni quartiere aveva a disposizione una *cronica* – ruolo – dei propri vighali, dove erano registrati i nomi dei possessori, la contrada d'appartenenza con la descrizione delle proprietà (rub. 9). Assai simili le funzioni dei vimeari (rub. 17) e penzaroli, deputati, secondo il d'Arco, alla custodia delle valli<sup>19</sup>.

Di notte i vighali, oltre che ai campari stazionanti alle porte, erano affidati alla sorveglianza dei *domini noctis*, due per quartiere. A turni dovevano visitare quotidianamente quattro vighali – due di un quartiere e due di un altro, da metà maggio a S. Michele (29 settembre, rub. 58). Altro controllo era esercitato da dodici *boni viri et fideles* per ogni quartiere sulla custodia e particolarmente sui campari (rub. 47), cui era vietato di mangiare e bere nei luoghi sottoposti alla loro giurisdizione, nonché esercitare attività connesse con il loro ufficio (rub. 48). Tutta la materia era infine di competenza di un giudice, il quale quotidianamente doveva ispezionare i vighali (rub. 26); in casi eccezionali poteva intervenire il podestà o un suo giudice (rub. 25).

La paga dei campari era fissata per biolca ed in rapporto al tipo di coltivazione; essi inoltre percepivano 1/3 delle multe inflitte ai contravventori denunciati. Erano però obbligati a rimborsare eventuali danni fino alla somma di tre lire mantovane (rub. 4); oltre interveniva il comune (rub. 19) e alla materia sovrintendeva il giudice *dannorum datorum* (rub. 12). L'eccezionalità di queste terre era ulteriormente confermata dalle disposizioni relative alla raccolta delle uve, allo scopo di creare il maggior afflusso di lavoratori e le migliori condizioni di mercato di lavoro per i proprietari (rub. 52). Era anche lecito a questi di arrestare i lavoratori, che arrecassero danni o rubassero (rub. 56), mentre alle porte la sorveglianza veniva rafforzata (rub. 54). Uguali considerazioni meritano i divieti, più volte ripetuti, di pascolo brado d'ogni tipo di animali (rub. 20, 22, 44). Ad un regi-

<sup>18</sup> Sono stati editi in un'edizione scorrettissima da C. D'ARCO, *Studi intorno al Municipio di Mantova dall'origine di questa fino all'anno 1863*, Mantova, V. Guastalla, 1871-72, voll. II-III.

<sup>19</sup> *Ivi*, vol. III, p. 298.

me simile erano sottoposte anche altre terre, poste immediatamente oltre la distanza di tre miglia, dove era previsto un numero di campari, che variava da una a due o tre unità, in parte scelti dal comune cittadino; in genere si trattava di sorvegliare prati e boschi, nonché le siepi di spine poste a difesa dei singoli borghi (rub. 43, 63-67).

### 3. *L'unificazione e l'organizzazione territoriali sotto la signoria dei Bonacolsi*

Venuta meno la pressione esercitata dai ghibellini con la sconfitta di Uberto Pallavicino, a Mantova tornano a farsi vive le lotte di fazione, ancora una volta rifacentesi alle vecchie distinzioni fra guelfi e ghibellini o popolari. Questi erano capeggiati dai veronesi conti di San Bonifacio e dai marchesi d'Este, due casate animatrici della lotta antighibellina e avvicendatesi alla carica di capitani del popolo. I ghibellini riammessi in città hanno come guida Pinamonte Bonacolsi, il quale con grande abilità riesce a staccare i due capi popolari dai loro seguaci e rimanere infine padrone del campo<sup>20</sup>.

Pinamonte ambiva al potere personale e spinto dalla logica del suo disegno politico, lui aristocratico e ghibellino, porta la lotta nel contado, dove distrugge i centri dell'oligarchia aristocratica, che non vuole cedere il potere. Come scriverà l'anonimo autore del *Breve chronicon mantuanum*:

«destructa fuerunt castra insuprascripta [...] scilicet castrum Volte, Capriane, Cerehariis, Goidii, et muratum fuit castrum Seravali, et turris Scorzaroli fuit discipata, et castrum Sancti Leii destructum penitus, excepta una turri supra pontem Zarie»<sup>21</sup>.

In tal modo tutto il contado mantovano fu sottomesso al potere cittadino, eccezione fatta per Suzzara e Cavriana, roccaforti rispettivamente degli Ippoliti e dei da Riva, datisi a Bardellone Bonacolsi nel '91<sup>22</sup>.

La cartina 1 delinea la situazione territoriale, quale viene descritta nella rubrica *De miliariis villarum* degli Statuti bonacolsiani (lib. VII, rub. 52), dove sono elencate le ville con la relativa distanza dal capoluogo.

<sup>20</sup> M. VAINI, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 213 sgg.

<sup>21</sup> *Breve chronicon mantuanum*, cit., p. 94.

<sup>22</sup> R. NAVARRINI (a cura di), *Liber privilegiorum Comunis Mantue*, Mantova, G. L. Arcari, ed., 1988, pp. 575-580, 580-582, rispettivamente 1 e 8 ottobre 1291. Sulla lotta contro Regio cfr. V. COLORNI, *Il territorio mantovano*, cit., pp. 111 sgg.

Serviva a conteggiare le diarie degli ufficiali comunali in trasferta, ma richiede alcune righe di commento. Innanzitutto il contado appare diviso in quattro zone, corrispondenti ai quartieri cittadini, secondo l'orientamento delle strade principali o regali dirette a Brescia, Cremona, Verona e nell'Oltrepò. Forse ciò può essere interpretato anche come una loro dipendenza amministrativa dai singoli quartieri, base anche del reclutamento dell'esercito popolare.

Nell'Oltrepò a sinistra e a destra Secchia le due zone della *Regula Padi* e dell'isola di Revere rimangono sotto certi aspetti al di fuori del distretto comunale, in quanto non appaiono nella *De miliariis villarum*. Ciò significava che il comune cittadino non vi esercitava la piena sovranità, come chiaramente indicano gli Statuti (lib. III, rub. 56) dove si affermava sì la loro appartenenza a Mantova, ma *salvo jure episcopatus et Capituli* (della cattedrale) *Mantue in Suzarie et Insula*.

Pur con questi limiti nell'età bonacolsiana e per la prima volta non solo la città controlla il contado, ma anche comincia ad esistere lo stato mantovano come realtà autonoma, perché il capitanato del popolo dei San Bonifacio e degli Estensi in realtà si configurava come una pro-signoria forestiera. Non v'è dubbio che con Pinamonte Bonacolsi ha inizio la prima signoria locale e fino al 1328 il potere rimarrà saldo nelle mani di questa famiglia. Pur tuttavia negli Statuti compilati nel 1311 l'organizzazione del potere vede ancora alla testa il podestà con i suoi giudici, gli ufficiali addetti ai vari uffici e in tal modo era assicurato il controllo del territorio.

Gli esecutori periferici erano i consoli delle ville, da cui dipendevano i consigli comunali, espressione dell'università degli abitanti e delle vicinie. Di regola ogni villa era amministrata da due consoli, i quali coadiuvati da spatari (birri) e dai campari esercitavano il potere civile e di polizia, dipendendo direttamente dal podestà e ogni anno versavano *securitatem* – cauzione – al massaro cittadino. Particolarmente importanti erano i loro compiti in materia annonaria, per far osservare i divieti di esportazione, inoltre doveva impedire danneggiamenti e furti campestri. I compiti di polizia riguardavano la difesa della proprietà, della quiete pubblica, arresti di individui pericolosi, repressione del gioco d'azzardo (lib. I, rub. 97).

Come risulta dalla rub. 23 del lib. degli Statuti, il controllo cittadino era particolarmente rigido in materia fiscale: rinnovo annuale del libro dei lari, regolamentazione dei trasferimenti di residenza da villa in villa, pagamento delle varie imposizioni solo nel luogo di residenza, divieto di passaggio di proprietà dai rustici ai *cives*. Il fine ultimo era quello di raggiungere la stabilità dell'assetto delle campagne, basato sul rapporto fra queste due categorie. Contribuivano separatamente, ma erano soprattutto i rustici a sopportare il peso maggiore, per cui l'aumento delle proprietà

dei *cives*, beneficiati di molte esenzioni come pure i loro dipendenti, avrebbe alterato la capacità fiscale delle singole ville.

#### 4. *Ristrutturazione agraria e bonifiche*

Infatti il controllo del contado da parte della signoria favorì l'ulteriore espansione del capitale cittadino e la creazione di una grande proprietà da parte degli stessi Bonacolsi. Il palazzo in città – una specie di fortezza con torri e mura merlate – e una grande proprietà fondiaria, affidata a fedeli e da cui levare, all'occasione, gruppi di armati, saranno anche nei secoli successivi i simboli e gli strumenti del potere, anche se spesso si riveleranno inefficaci<sup>23</sup>. Due furono principalmente le conseguenze di tale processo:

- 1) ristrutturazione agraria;
- 2) distinzione sempre più profonda fra *cives* e rustici.

Creare una proprietà di centinaia di biolche mantovane significava non solo mettere insieme con decine e decine di acquisti piccole proprietà, ma togliere anche le cause naturali di tale frammentazione – soprattutto, paludi, corsi d'acqua – e poi procedere alla costruzione di caseggiati e ripari per uomini, animali ed attrezzi. Ciò richiedeva l'impiego di notevoli capitali, che i signori si procuravano nei più svariati modi, seguiti dai cittadini più ricchi, i quali erano avvantaggiati dalla loro condizione. Nacquero così a partire dal Trecento e con ritmo crescente le *corti*, caratterizzate da grandi estensioni, facenti capo ad un centro insediativo, dove il palazzo padronale, le abitazioni dei fattori e dei contadini riflettevano la scala gerarchica della società di allora.

Quanto ai rustici le fonti statutarie non dicono nulla, ma da altri tipi di documenti essi appaiono gli artefici della vasta opera di bonifica messa in opera da vari enti e probabilmente anche dai privati, i cui archivi sono però andati dispersi. La pianura posta al centro del mantovano e tutto l'Oltrepò erano ricchi di acque – Oglio, Mincio, Tartaro, che confluivano tutti nel Po, senza alvei ben definiti da argini. Fu un continuo estirpare arbusti ed alberi, un faticoso roncare e dissodare compiuto da una massa di rustici, destinati a rimanere gli eroi ignoti di opere veramente grandiose.

Governo delle acque, ma soprattutto conquista e governo dei territori, di cui s'intravede solamente il disegno generale, che varia di volta in vol-

<sup>23</sup> Sul formarsi della proprietà dei Bonacolsi cfr. M. VAINI, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 227-232, e per i Gonzaga, *ivi*, pp. 275-280; per il Trecento cfr. dello stesso, *Ricerche gonzaghesche*, cit., pp. 35-57.

ta, anche se l'obbiettivo è identico. Il monastero benedettino di Sant'Andrea bonifica le terre vicine allo spazioso lago inferiore, progressivamente incanalandolo e favorisce il delinarsi a monte dei due altri laghi – di Mezzo fra i ponti dei Mulini e di San Giorgio, inferiore fra questo e l'attuale diga Masetti. Da parte sua S. Benedetto, mediante il contratto dei terzaioli – coloni che dovevano consegnare 1/3 dei prodotti – conquista terreno agricolo in una zona come quella della Sinistra Secchia, percorso dalla Zara, Po vecchio ed altri corsi minori. Fra gli obblighi di questi coloni, v'è quello di accorrere in caso di pericolo degli argini maestri; ciò presuppone un'organizzazione di difesa idraulica, di cui però non abbiamo trovato la minima documentazione.

Una testimonianza importante riguarda invece l'isola di Revere, uno dei possedimenti della Mensa vescovile. Nell'opera di restaurazione intrapresa dal vescovo Guidotto da Correggio, gli interessi economici hanno notevole importanza e nel 1232 egli convoca un *conscilium pro aggeribus facendis et reficiendis*, si tratta degli argini del Po. Impegno certamente gravoso, se il presule aveva sentito il bisogno di convocare i suoi vassalli, che avrebbero dovuto concorrere non solo con la loro esperienza, ma anche con il loro contributo, in relazione all'estensione della proprietà di ciascuno. Proprio a tale scopo viene suggerito *quod de quolibet loco eligantur certi homines qui cum notario debeant inquirere possessiones cuiusque eiusdem loci e postea per bibulca fiat opus*.

L'operazione sarebbe stata sorvegliata dal priore di S. Marco o da due o tre anziani scelti fra i religiosi a giudizio di Guidotto. Ogni proprietario avrebbe dovuto dichiarare le sue proprietà sotto giuramento *et de eo quod celaverit in duplum faciat in aggeribus* a sue spese. I coloni a loro volta erano chiamati a contribuire per la parte di loro spettanza. Alla fine vennero eletti i consoli e i *cavarcinales* – sorveglianti degli argini – *unus de popullo et alius de militibus*, che dovevano sorvegliare la misurazione delle terre. Val la pena di ricordare che la società locale in quel periodo era suddivisa fra aristocratici e popolo – artigiani e mercanti.

L'isola di Revere costituisce una delle due località rurali di cui conosciamo gli ordinamenti comunali. Nel quadro riportato a fianco abbiamo elencato le dodici località dell'isola con a fianco l'organico amministrativo; mancano i podestà, che vengono scelti fra l'oligarchia cittadina e rappresentano il *dominus loci*. L'altra è Governolo, posto alla confluenza del Mincio in Po e unica porta d'accesso alla città, dove si portavano i mercanti per il ritiro delle bollette di transito. Lo statuto da noi pervenuto è esemplato su quello cittadino e dal nostro punto di vista è privo di spunti interessanti. Nessun accenno al porto, nonostante la sua eccezionale importanza, probabilmente perché era sotto il controllo di Mantova, mentre

si accenna al Po solamente per quanto riguarda la presenza dei mulini, che non devono intralciare la navigazione<sup>24</sup>.

Organizzazione delle comunità della mensa vescovile  
dell'isola di Revere (1233)

*Governolo*: 2 consoli con 4 consiglieri, 1 massaro, 1 camparo, 1 ministeriale, 4 treguani;  
*Nuvolato*: 2 consoli, 2 campari, 1 massaro, 2 treguani;  
*Borgonuovo*: 2 consoli, 2 massari, 3 campari, 2 treguani, 1 ministeriale;  
*Gabbiana*: 2 consoli, 1 massaro, 1 camparo, 1 treguano;  
*Rotta*: 1 console, 1 camparo, 1 treguano;  
*Mulo*: 1 console;  
*Borgofranco*: 2 consoli, 2 campari, 2 treguani, 1 massaro;  
*Ronchi*: 1 console, 1 camparo, 1 massaro, 1 ministeriale;  
*Revere*: 2 consoli, 1 massaro, 3 campari;  
*Perarolo*: 1 console, 1 massaro, 1 camparo;  
*Quingentole*: 2 consoli, 1 massaro, 2 campari, 1 ministeriale;  
*Reverone*: 2 consoli, 1 camparo.

*5. Gli Statuti Bonacolsiani in materia di argini, strade, ducalia e fogne cittadine*

I fiumi hanno scarsissimo rilievo in questi Statuti, basti dire che del Po si tratta solamente a proposito dei dazi percepiti nei vari porti e approdi. Ciò forse trova la sua spiegazione nel fatto che gl'imperatori avevano investito di queste acque, come quelle degli altri fiumi, il vescovado, cui andavano i proventi dei dazi e dei prodotti della pesca e delle altre attività affini. Tali diritti vennero lentamente, ma progressivamente usurpati dal comune cittadino, per cui si può comprendere il silenzio su una materia così importante e certamente fonte di contrasti. Solamente nel 1344, come sostiene il Torelli, i Gonzaga fecero fabbricare la falsa donazione del vescovo Eliseo al comune cittadino (1056) di tali diritti, sanando in modo definitivo tale situazione.

Per tutto il Duecento Mantova lottò contro Reggio, che ambiva ad affacciarsi sulla sponda destra del grande fiume, ma i Bonacolsi, partendo da S. Benedetto, riuscirono a prendere Suzzara e tutta la *Regula Padi* passò sotto il loro dominio, anche se la diocesi reggiana e mantovana per secoli vantavano diritti religiosi e patrimoniali. Conquistata la sovranità sul

<sup>24</sup> M. VAINI, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 148-161.

grande fiume, Mantova non seppe o non poté sfruttare tale conquista e diventare una potenza fluviale. I motivi possono essere molti: il corso del Po era troppo esteso (circa 100 Km) e troppo eccentrico rispetto al capoluogo; i mantovani da sempre erano legati, e lo saranno ancora per molti secoli, alla terra in modo pressoché esclusivo, erano contadini per *vocazione* e il mito di Virgilio, così gelosamente conservato fino ai nostri giorni non fu solamente una passione degli eruditi dell'Accademia locale. V'era soprattutto, e qui si tratta di un dato storico e non di una semplice ipotesi, la presenza di Venezia, che ambiva a dominare la strada del Po in ambo i sensi e vi riuscì, dopo aver soppiantato nella prima metà del secolo l'influenza di Ferrara<sup>25</sup>.

La regolamentazione dei rapporti commerciali e quindi della navigazione avveniva mediante convenzioni bilaterali, aventi valori di veri e propri trattati internazionali, la cui applicazione diede origine ad un contenzioso infinito, nonostante che i dazi, la materia principale del contendere, fossero fissati negli Statuti (lib. III).

La materia delle acque e delle strade occupa il lib. VIII, composto da 16 rubriche. La rub. 1 stabiliva che il giudice *ad aggera* avesse piena giurisdizione in tale materia, sia nel condannare i colpevoli di infrazioni, sia nell'ordinare l'esecuzione dei lavori, a carico delle contrade interessate, quando erano eseguiti a vantaggio del comune. In tal caso si ricorreva alle taglie, pagate dai proprietari laici ed ecclesiastici.

Tale ufficio rivestiva una grande importanza e le responsabilità del giudice erano grandi: ogni mese doveva compiere un'ispezione con i suoi notai, per controllare le condizioni degli argini e dei manufatti idraulici; in caso di rotte doveva essere sempre sul posto, assistito dai sapienti, provvedendo alle opere necessarie. Aveva a sua disposizione quattro o più campari, per fare eseguire le proprie disposizioni, che oltre alle taglie comprendevano la vendita di proprietà sequestrate agli inadempienti, l'esecuzione di *corvées* almeno – *salti* due giorni al mese da parte degli abitanti delle zone interessate (rub. 5).


Cadevano sotto la giurisdizione del nostro giudice anche i *ducalia*<sup>26</sup>, canali artificiali creati per lo scolo e l'irrigazione, ma di cui sappiamo as-

<sup>25</sup> M. VAINI, *Navigazione ed agricoltura nell'Oltrepò (secc. XIII-XIV)*, in *Il Po mantovano*, S. Benedetto Po, Museo civico, 1987, pp. 33-50.

<sup>26</sup> Corrispondono alle voci volgari di digagne o dugali, cfr. F. CHERUBINI, *Vocabolario mantovano italiano*, Milano, per G. B. Bianchi, 1827 (edizione anastatica Bologna, A. Forni, 1992), *ad vocem*. Fondamentale l'opera di E. BEVILACQUA, *Informazione sugli argini scoli e adacquamenti dello stato mantovano*, Mantova, presso L. Podestà, 1866; si tratta della seconda edizione dell'opera aggiornata fino a quella data; la I edizione uscì in tre parti fra il 1734 e il 1737.

sai poco, nemmeno il loro numero e il loro comprensorio. A causa della loro particolarità vi attendevano i *ducalieri*, che *teneantur facere fieri omnia laboreria et alia opportuna in suis vicinatibus vel locis pertinentibus ad suum officium ducalerie*; se necessario potevano imporre taglie in ragione delle biolche possedute (rub. 4).

Le vie e le strade costituiscono la materia della rub. 6, ma si parla soprattutto delle vie cittadine, le quali dovevano essere selciate, pulite, tenute sgombre da ostacoli alla circolazione, come banche e sedili. Ballatoi e porticati dovevano avere un'altezza da terra di almeno 6 braccia e mezzo (circa tre metri). Ogni mese veniva effettuata un'ispezione generale e i contravventori dovevano distruggere le costruzioni abusive. Scarsa attenzione è riservata alle strade di campagna, da costruirsi a spese degli utenti, fanno eccezioni i vignali e le strade regali già citate, che dovevano essere dotate di ponti di pietra e non di legno (rub. 3). Particolare importanza è annessa alla strada che da Cerese portava al Redevallofossato esterno alle mura cittadine, che doveva essere custodita dai campari degli stessi vignali, i lati erano muniti di piante e di fossati ampi 12 braccia (5,5 m). Come al solito le spese dovevano essere sostenute dalle ville, i cui abitanti si servivano di questa strada ma in questo caso il legislatore, al fine di dirimere eventuali contrasti, aveva fatto fissare i confini con pietre, dove erano indicate le ville e la quantità di pertiche di loro pertinenza (rub. 12). Gli scoli delle fogne – *rizole cloacarum* – (rub. 7) dovevano essere sbarrati da muri, per impedire il loro scarico nelle pubbliche vie; venivano ispezionati ogni tre mesi e svuotati ogni tre anni. Per quanto riguarda il rifornimento di acqua potabile, ogni quartiere era provvisto di pozzi, oltre a quelli posti nelle abitazioni, ed erano a carico degli utenti (rub. 15); le acque sporche venivano raccolte in cisterne, che a mio avviso, si scaricavano nel Rio; infatti la località, dove le acque confluivano nel Porto della Catena (attuale lago inferiore) era chiamato *undarum nigrarum* (rub. 14).



GABRIELE FABBRICI

IL GOVERNO DELLE ACQUE  
NEGLI STATUTI REGGIANI DEL XIII SECOLO.  
NOTE DI UNA RICERCA IN CORSO

1. *Premessa*

Fin dal suo primo costituirsi alla metà del XII secolo, il Comune di Reggio Emilia dovette confrontarsi con uno dei problemi più complessi e ardui che si potevano parare innanzi a queste nuove realtà statuali: il governo del territorio e delle acque.

Un problema che già allora costituiva uno degli ostacoli più seri al razionale sfruttamento di migliaia e migliaia di ettari di terra, perennemente sommersi da acque stagnanti o soggetti a disastrose esondazioni di fiumi non inalveolati. E questo accadeva da almeno sei-settecento anni. Da quando, cioè, la spaventosa crisi economico-demografica che si era abbattuta sull'Occidente romano sul finire del IV secolo dopo Cristo aveva decretato il tracollo della rete insediativa rurale e con esso, circostanza questa determinante nel nostro caso, il progressivo, ma rapido abbandono del mirabile reticolo di canalizzazioni che assicurava il drenaggio delle acque superficiali e di scolo.

Un reticolo fittissimo, fatto tanto di opere maggiori (canali di bonifica) quanto di interventi locali di fondamentale importanza quali i fossatelli interpoderali che assicuravano un regolare deflusso delle acque.

La situazione, sul finire del IV secolo, venne concisamente e mirabilmente compendiata da Sant' Ambrogio da Milano che, passando per i nostri territori, descrisse il desolato e desolante paesaggio che si presentava ai suoi occhi nell'anno 387 come una lunga sequenza di *cadavera semi-dirutarum urbium* (nel reggiano anche la già ricca e fiorente città di Bressello, strategico nodo fluviale sul Po).

Nel corso di uno-due secoli, le campagne della bassa pianura reggiana assunsero quella fisionomia acquitrinosa e semi-paludosa che, come le aveva caratterizzate prima della colonizzazione romana, ne sarebbe stata la negativa caratteristica per secoli a venire (almeno fino a quasi tutto il Cinquecento).

Nella pianura reggiana più vicina al corso del fiume Po (un corso assai tormentato e diverso dall'attuale, un tempo ricchissimo di rami morti e corsi secondari che isolavano dal resto del territorio Luzzara, detta *insula* ancora nel IX secolo), due erano le principali zone interessate da questo fenomeno.

Separate da un lungo dosso che da sud a nord, partendo dai sobborghi di Reggio Emilia, toccava Bagnolo in Piano e Novellara per poi puntare verso Reggiolo, due vaste aree acquitrinose ricoprivano le campagne, intervallate da ampie zone boschive e da sparuti dossi emersi su cui sorgevano piccoli insediamenti di genti dedite prevalentemente alla pesca e alle attività connesse ad un'economia dal carattere spiccatamente silvo-pastorale.

Ad est le acque stagnanti interessavano circa ottomila ettari di terre tra Novellara, Bagnolo e Correggio fino a lambire il sistema di piccoli villaggi della periferia nord-orientale di Reggio Emilia.

Tale zona viene indicata, nelle carte dei secoli dal XI al XIII, come *Bondennum*, mentre per la sua parte centrale (tra Bagnolo e Novellara) l'appellativo ricorrente è *Gurgum*, da cui le antiche ville *de Gurgo* che nel corso del quattordicesimo secolo presero il nome di *de la Fossa* (oggi San Giovanni, Santa Maria, San Tommaso e San Michele della Fossa).

A occidente regnava una situazione non molto diversa, con vaste aree vallive nei comuni di Novellara, Reggiolo, Castelnuovo Sotto, Poviglio, Brescello, Gualtieri, Guastalla.

Ad accrescere la connotazione negativa e l'instabilità di questo quadro ambientale concorrevano poi l'estrema mutevolezza dei principali corsi d'acqua che si riversavano in questi grandi scolmatoi. Il bacino del fiume Enza, a occidente, era contraddistinto, ancora alla vigilia dell'anno 1000, da tre grandi rami: uno occidentale (corrispondente grosso modo al corso attuale), uno mediano o centrale (sull'asse Montecchio-Campegine-Poviglio) ed uno orientale (sulla direttrice Cavriago-Villa Cadè-Casaloffia).

Assai tormentata anche la storia del torrente Crostolo. In età romana costeggiava Reggio Emilia ad ovest per raggiungere Cadelbosco di Sopra.

Sotto l'influsso della confluenza con il torrente Modolena, tra il I secolo avanti Cristo e il II dopo, il corso del Crostolo si inclinò ad oriente, lambendo Reggio e dirigendosi verso Bagnolo, Novellara, Campagnola. All'altezza di Massenzatico, pochi chilometri a nord-est di Reggio, se ne distaccava un ramo orientale, diretto verso il territorio di Correggio, che riconfluiva nell'alveo principale a Campagnola.

Tra IX e X secolo dopo Cristo, infine, il corso di quello che è stato denominato *Grande Crostolo* iniziò nuovamente a modificarsi rispostandosi ad occidente verso l'antico tracciato romano per gettarsi nelle ampie valli di Novellara.

A nord, infine, il Po altomedioevale (tra i secoli IX e XII) scorreva lungo il corso del cosiddetto Po vecchio (o Po morto) nei pressi di Guastalla, Luzzara (già ricordata isola), Suzzara fino a San Benedetto Po.

Un'idrografia assai tormentata, quindi, di cui resta il ricordo, oltre che a livello geomorfologico (è sufficientemente agevole individuare questi paleoalveoli a livello geologico e aerofotogrammetrico), anche a livello toponomastico. Nomi quali *Lacum vicum*, *Crustulo vetere*, *Vallis Putrida*, *Bondennum*, *Gurgum*, *Imbretum*, *Baniolus*, *Budrium*, *Villa Crustunei*, *insula Luciariae*, *Portus*, *fossa vetere*, *Balneus*, *Fontana*, solo per ricordarne alcuni a puro titolo di esempio, sono ampiamente documentati nelle fonti scritte reggiane tra IX e XIII secolo e non richiedono ulteriori commenti.

A proposito della classe di toponimi del tipo Bagno/Bagnolo e Fontana, in cui quasi sempre, soprattutto per l'ultimo, si deve sottendere la presenza di fontanizi e risorgive naturali, giova ricordare come il fenomeno dei fontanili appunto sia stato, fino a buona parte dell'Ottocento, caratterizzante di numerose aree della bassa pianura reggiana e come ancor oggi l'area dei Fontanili di Valle Re sia uno degli ambienti umidi più interessanti dell'intero territorio reggiano.

Già sul finire del XII secolo il Comune di Reggio intervenne per cercare di sanare situazioni precarie in una bassa pianura in cui l'organizzazione fondiaria si andava attestando in buona parte su una rete di poderi di notevole estensione (dai 10 ai 20 ettari), mentre si procedeva anche alla lottizzazione degli spazi boschivi, un tempo proprietà comune delle comunità rurali locali.

Ma è dal Duecento, allorché il Comune cittadino ha ormai solide radici non solo in ambiente urbano e la capacità militare di imporre le proprie decisioni anche all'antica nobiltà feudale e terriera più riottosa, che la regolamentazione degli interventi bonificatori e idraulici assume connotati più precisi e marcati.

## 2. Le fonti

Questo nuovo orientamento dell'istituzione comunale può essere colto, in parte, attraverso l'esame delle fonti statutarie del XIII secolo.

Due sono le fonti statutarie reggiane dugentesche: le cosiddette *consuetudines antiquae* del 1242 e i veri e propri Statuti del 1265.

Vediamo dapprima le consuetudini. Redatte nel 1242, certamente per influenza del podestà fiorentino Lambertesco Lamberteschi, sono le prime in forma scritta di cui si ha notizia. Le norme ivi contenute, suddivise

in una sessantina di brevi capitoli, riguardano in minima parte gli aspetti pubblicistici della amministrazione della cosa pubblica. Prevale, invece, una assai minuziosa indagine sui rapporti interpersonali e sulla regolamentazione giuridica degli stessi. In altre parole, il contenuto privatistico è nettamente prevalente.

Come di norma accade per tutte le consuetudini, il dettato normativo riassume quanto si è affermato nella pratica della vita *rebus ipsis et factis*.

L'intervento del Comune reggiano nei confronti di tali consuetudini fu più riorganizzativo che effettivamente statutario. Esse, infatti furono *invente, emendate et conpillate* da otto statutori cui il Comune aveva affidato il compito.

La successione dei termini è già di per se stessa chiara ed evidente. I tecnici del diritto che presiedettero alla stesura delle Consuetudini del 1242 desunsero le norme da una antecedente prassi (orale o scritta non è, stante la carenza di informazioni, ancora dato conoscere). Su di essa intervennero "depurando" le norme stesse da parti desuete, ridondanti o ripetitive e fornendone una redazione scritta complessiva.

Si può dunque ritenere che l'intervento dell'organo comunale sia stato, in questo specifico caso, più riorganizzativo che effettivamente statutario nel senso pieno del termine.

Assai diversa, ovviamente, la natura e la genesi degli Statuti cittadini del 1265, con integrazioni del 1273, in cui la materia giuridica è molto più articolata e segue una delle classiche partizioni entrate in uso nel basso medioevo emiliano.

Negli Statuti confluirono tanto le norme delle precedenti consuetudini (riprese quasi letteralmente) quanto le prescrizioni di altre fonti consuetudinarie e statutarie redatte prima del 1265, in particolare gli statuti sui danni alle proprietà rurali e gli statuti relativi ai feudatari.

Il tutto a formare un *corpus* legislativo unico, univoco e omogeneo.

L'applicazione pratica delle norme consuetudinarie e statutarie può essere seguita, pur con tutte le cautele del caso e insite nel tipo specifico di fonte documentaria, mediante uno spoglio sistematico (di cui ho avviato un primo momento) di un importantissimo *liber iurium* del XIII secolo.

Si tratta del ben noto *Liber Grossus Antiquus Communis Regii*, meglio conosciuto come *Liber Pax Constantiae* (dal documento che apre la sequenza dei testi contenuti). Ne volle la compilazione, nel 1270, il podestà perugino Oddo degli Oddi per cercare di sanare, per quanto possibile, la disastrosa situazione documentaria in cui si era venuto a trovare il Comune reggiano a seguito delle ripetute devastazioni e dei frequenti incendi (particolarmente distruttivo fu quello del 1226) che avevano depauperato l'archivio pubblico.

Lo scopo era duplice: da un lato raccogliere quanto rimaneva degli archivi precedenti, dall'altro garantirsi nel tempo la conservazione di copie valide (in quanto copie sottoscritte da un notaio) di documenti fondamentali per la vita dell'ente (in quanto istitutivi di diritti particolari), utilizzabili a tutti gli effetti in caso di contenzioso e di non reperibilità degli originali.

Le prime risultanze degli spogli confermano un crescente interesse da parte del Comune di Reggio per la materia delle acque a partire dall'ultimo quarto del Duecento (dopo cioè la redazione degli Statuti e la definitiva affermazione sul contado), pur non rivelando l'esistenza di specifiche strutture complesse deputate all'uopo. In altre parole, il Comune si limita ad applicare le norme di cui si è fornito senza però disporre di un efficiente apparato burocratico di controllo sull'effetto dell'applicazione di dette norme.

Solo, comunque, dopo aver completato lo spoglio documentario si potrà avere un quadro di riferimento esaustivo per i secoli XIII e XIV (primo quarto).

### 3. *Le norme*

Si è prima sommariamente accennato al prevalente carattere privatistico delle norme contenute nelle *Consuetudines antiquae* del 1242, volte più a regolamentare i rapporti interpersonali che a entrare nel vivo dei problemi afferenti la sfera dell'amministrazione della cosa pubblica.

Non stupisce, quindi, trovare ben poche indicazioni, per lo più assai generiche, relative al governo delle acque. Pur trattandosi di problemi di natura ed interesse certamente generale, i legislatori non ritennero di dedicarvi eccessiva attenzione, forse rimandando implicitamente ad altre consuetudini o *usus locorum* non scritti di cui non abbiamo più notizia.

Taluni comportamenti, tuttavia, furono normati. Si stabilì di obbligare, anche se in forma di *invito*, i proprietari confinanti a favorire, con reciproche compravendite, le comunicazioni tra i fossati che separavano le singole proprietà. L'utilità pratica di questo precetto è palese: favorendo la formazione e il mantenimento di micro-strutture fondiarie locali coese e non disperse, anche la gestione della rete di fossati e fossatelli che dovevano garantire il regolare scolo delle acque piovane e di superficie non poteva che esserne avvantaggiata. D'altra parte, la corretta e funzionale canalizzazione di queste acque verso i condotti di scolo maggiori era l'unico modo per rimuovere la causa prima di stagnazione e di impaludamento che tanti acquitrini aveva generato per secoli nella pianura. Oltre,

naturalmente, a ottimizzare la gestione delle risorse idriche locali.

Strettamente connessa a questa norma è un'altra, materialmente susseguente, che stabilisce il divieto per chiunque di diradare i fossati a lato delle strade pubbliche. Anche in questo caso l'intento del pubblico legislatore è quanto mai evidente: i fossatelli a lato delle strade pubbliche (poche, dal percorso sovente tormentato) garantivano il regolare scolo delle acque piovane e il regolare utilizzo delle arterie viarie.

Su questa manifestazione di volontà degli statutori di assicurare la percorribilità delle rete viaria pubblica si innesta la norma che prescriveva a *omnes persona et loca et collegia* della città e del distretto l'obbligo di contribuire al mantenimento di ponti, strade e vie: in poche parole la spina dorsale del sistema di comunicazione via terra.

Di rilievo è anche l'indicazione dei tre soggetti cui era fatto carico dell'obbligo: *persona* (i singoli cittadini proprietari), *loca* (le comunità rurali dipendenti e i singoli agglomerati insediativi) e *collegia* (le associazioni professionali dei cittadini).

Negli Statuti cittadini del 1265 l'attenzione ai problemi della collettività, in termini di numero di norme destinate a regolamentarne i rapporti e numero di norme relative all'amministrazione della cosa pubblica, è ovviamente del tutto differente.

Per quanto concerne la materia delle acque, comunque, anche negli Statuti del 1265 la normativa ci appare ancora scarsamente dettagliata e incisiva e dobbiamo constatare anche la mancanza di una struttura tecnica di supporto ben articolata preposta al controllo delle acque. Una frammentarietà che può lasciare sconcertati se si considera l'importanza che il problema rivestiva per lo sviluppo socio-economico del territorio rurale.

Quali le cause di siffatta scarsa attenzione normativa? I motivi ancora sfuggono, ma forse non si è troppo lontani dal vero quando si ipotizza che dietro questo silenzio si può forse celare un pesante imbarazzo del Comune reggiano nell'effettivo controllo del territorio. In altre parole, il Comune ha pienamente in pugno la situazione in area urbana e suburbana, ma ancora nel contado permangono vaste sacche di resistenza in cui l'autorità della città è lungi dall'essersi affermata. In questa situazione i Reggitori di Reggio avrebbero avuto notevoli difficoltà a promulgare, ma soprattutto a far rispettare norme di carattere universale in tema di dettagliata regolamentazione nella gestione delle acque e delle risorse idriche.

Una prova indiretta può essere trovata tanto nelle Provvigioni e nelle Riformagioni trecentesche quanto negli Statuti del XIV secolo (comunali, gonzagheschi e viscontei). Allorché l'autorità del Comune si è effettivamente estesa su buona parte del contado, le norme in materia di acque, d'interesse generale e di validità universale, si moltiplicano ed interessa-

no aree sempre più ampie del forese.

Comunque stessero effettivamente le cose, le prescrizioni statutarie sono in parte rivolte a stabilire norme generali di comportamento in circostanze di interesse altrettanto generale, in parte destinate invece a dare regole per situazioni contingenti ed occasionali, ma alla data di stesura degli Statuti vissute come di particolare rilievo.

La quarantaquattresima rubrica del primo libro stabilisce la manutenzione dei prati e dei boschi dell'Argine e di Corte Mantovana, essenziali riserve di legname del Comune cittadino. In queste aree, vitali per l'economia reggiana, gli uomini delle comunità rurali di Cortenova, Gorgo e Bagnolo erano tenuti a scavare un fossato all'interno dell'area boschiva. Fossato che si andava a congiungere con un altro *quod vadit circumquaque* tutto attorno ai boschi.

Un'aggiunta del 1268 stabiliva poi che a protezione del bosco e per impedire l'accesso incontrollato di carri nell'area si dovessero scavare, a cura degli uomini di Cortenova, Gorgo, Fossa, Bagnolo, Massenzatico, Argine, Villa Breta, Sesso, Vicozario e Roncoesi (il numero delle comunità indicate ci dà la misura dell'importanza e dell'imponenza dell'opera) ben tre fossati attorno all'area interessata.

Alla rubrica XLVI, *De fossatis comunandis*, il legislatore stabilì, riprendendo norme già presenti nelle consuetudini del 1242, la facoltà, o meglio la possibilità, di un proprietario di un terreno di acquistare a giusto prezzo la metà di un fossato che lo separasse da un altro proprietario e l'obbligo, da parte di quest'ultimo, di vendere.

Nel 1267 venne aggiunta un'interessante postilla sulla possibilità di scavare, di comune accordo, un fossato nuovo tra due terreni e la sua non vendibilità.

La rubrica seguente (XLVII) stabilisce che entro un mese dall'ingresso del nuovo podestà questi dovesse far eleggere un uomo *bonum et legale et honestum* deputato a sovrintendere agli edifici, alle porte e ai canali del Comune, il cui incarico era annuo. Nel 1266 venne stabilito che dovesse essere un notaio, salvo poi, l'anno seguente, aumentare a due il numero di tali soprastanti scelti tra i *fratres de penitencia vel de suo ordine, unus quorum sciat scribere*. Quattro anni più tardi, nel 1271, il numero viene raddoppiato, con ben quattro incaricati (sempre ecclesiastici), ma subito la norma venne cassata.

Ultima rubrica del primo libro interessante il problema delle acque è la numero LXIII, che fissa gli obblighi e le immunità dei mezzadri (indice della diffusione del fenomeno mezzadrile in area reggiana), tra cui il lavoro ai ponti e l'impegno di *cavare dugalia* nel fondo condotto.

Nel secondo libro degli Statuti, la ventiduesima rubrica determina un

nuovo obbligo per il podestà. Entro quindici giorni dalla sua nomina, era tenuto a far eleggere un *bonum et legalem et sapientem* uomo per censire tutti i mulini, i canali e le acque di proprietà comunale (nel 1266 venne incaricato un notaio di più di trent'anni).

La rubrica XXIV prevedeva che entro tre mesi il nuovo podestà avrebbe dovuto far censire tutti i mulini e canali del pedemonte fino a Campagnola e a ricondurli allo stato del tempo del podestà Mazza Oldovrandi, cioè l'anno 1244.

Il Canale di Secchia, vitale per l'approvvigionamento idrico della città, era oggetto della rubrica XXVII. Entro sei mesi dalla nomina, il podestà era tenuto a far costruire un muro a protezione degli argini del Canale nel tratto che andava dallo stradello della casa dei da Dinazzano, nell'omonima località, fino al ponte in pietra presso la casa dei Bichini. Disattesa la prescrizione, in una aggiunta del 1266 il tempo concesso al podestà venne ridotto a tre mesi.

Infine il terzo libro, con la rubrica XVII con la quale il podestà o i consoli (verosimilmente i consoli delle ville soggette) erano tenuti a far scavare un canale d'acqua da Villalonga a Reggio, nella zona più conveniente per l'alimentazione dei mulini cittadini e suburbani. Mentre il tratto fino all'abbazia di Santa Maria della Trinità a Campagnola risultava già esistente e in buone condizioni, necessitava invece di essere scavato il tratto da qui fino alla Fossa Mana che segnava il confine con il comune rurale di Novellara.

#### NOTA BIBLIOGRAFICA

Per le fonti qui utilizzate ci si è serviti del *Liber Grossus Antiquus Communis Regii*, nell'edizione curata da Francesco Saverio Gatta (Reggio Emilia, 1944-1963, voll. 1-5), di I. MALAGUZZI VALERI, *I canali di Secchia e d'Enzo*, Reggio Emilia, 1883 e del *corpus* statutario reggiano del XIII secolo nell'edizione curata da A. Cerlini, *Consuetudini e Statuti Reggiani del sec. XIII*, Reggio Emilia, 1933 (unico volume uscito).

Sui complessi problemi legati alla storia idrografica e geomorfologica della pianura reggiana, si rimanda ai saggi contenuti nel volume *Bassa pianura reggiana*, a cura di Giuliano Cervi, Genova, 1989 (nonché alla specifica bibliografia in fine di volume).

BRUNO ANDREOLLI

IL REGIME DELLE ACQUE  
NEGLI STATUTI DI MIRANDOLA DEL 1386

*Premessa*

Il regime delle acque dovrebbe essere trattato tenendo conto di un ampio ventaglio di tipologie documentarie, tante e tali sono le sue relazioni con la vita complessiva di un determinato territorio; pur tuttavia, può essere di qualche interesse anche analizzare la questione prendendo spunto da particolari tipi di testimonianze, che la toccano con ampiezza di riferimenti, anche se in una prospettiva tutta particolare e quindi limitata.

Cercherò di dare alcune indicazioni di massima, leggendo appunto le rubriche dello statuto mirandolese del 1386 che riguardano la problematica idraulica, nel tentativo di vedere se attorno ad essa sia ravvisabile una qualche progettualità: tanto più che si tratta di un tema che necessariamente attraversa l'intero *corpus* di ogni normativa locale, dalle magistrature alla tutela, dalle corporazioni, ai danni dati, al sistema annonario, daziario ed economico in generale, sulla base di interventi di carattere tanto ordinario quanto straordinario.

Lo statuto della corte di Quarantola nella forma in cui ci è pervenuto figura diviso in sei libri: un primo di carattere vario, incentrato in particolare sulle cariche pubbliche, sulla materia feudale e sugli assetti ambientali; un secondo riguardante i danni dati; il terzo concernente le cause civili; un quarto inerente le cause criminali; un quinto sulle fiere; il sesto sui dazi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> F. MOLINARI (a cura di), *Statuti della terra del comune della Mirandola e della corte di Quarantola riformati nel MCCCXXXVI voltati dal latino nell'italiana favella*, Mirandola, 1888 (Memorie Storiche della Città e dell'Antico Ducato della Mirandola, VI); per le informazioni di base sul testo basti il rinvio a C. FRISON, *Note preliminari per una nuova edizione degli Statuti mirandolesi del 1386*, in *Mirandola e le terre del basso corso del Secchia dal Medioevo all'Età Contemporanea*, 2 voll., Modena, 1984 (Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi, Biblioteca, nuova serie, 76-77), II, pp. 233-261; per aspetti più particolari cfr. M. BORTOLI, *Il diritto penale mirandolese secondo gli Statuti del 1386*, in

Sappiamo che Mirandola aveva statuti precedenti, assegnati dal cronista locale Ingrano Bratti al 1318, ma questi statuti sono scomparsi, anche se ho la netta sensazione che essi siano confluiti, almeno in parte, nel primo libro di quelli del 1386. Uno studio accurato delle rubriche in questione fa appunto pensare che esso si prefiguri come una sorte di epitome del *corpus* statutario più antico ed è questa particolare struttura, accanto alla notevole presenza di norme concernenti la problematica feudale, che fa appunto pensare che in esso sia confluito materiale precedente<sup>2</sup>.

Se tale interpretazione genetica corrisponde al vero, nel primo libro non potevano mancare riferimenti corposi al paesaggio, alle risorse ambientali e quindi anche all'acqua e al regime idrico. Della importanza e della centralità di questo elemento nel territorio mirandolese e limitrofi fa fede una serie di attestazioni che dai noti falsi astolfiani, attestanti la patrimonialità del monastero di S. Silvestro di Nonantola in queste zone<sup>3</sup>, arriva fino alle informazioni ricavabili dalle grandi raccolte di età comunale: il *Liber Grossus* di Reggio Emilia<sup>4</sup>, il *Liber Privilegiorum* di Modena<sup>5</sup> e di Mantova<sup>6</sup>, dai quali è ricavabile la grande cura assegnata al controllo delle vie d'acqua maggiori e minori, con particolare attenzione alla navigazione, alla caccia e alla pesca, alla difesa militare, alla raccolta di pro-

*La Bassa Modenese. Storia, tradizione, ambiente*, quaderno n. 8, San Felice sul Panaro (MO), 1985, pp. 17-28; ID., *La disciplina dei danni alle campagne nella legislazione statutaria mirandolese del 1386*, in "Quaderni della Bassa Modenese", I (1987), pp. 11-16; ID., *La gerarchia delle fonti di diritto a Mirandola secondo gli statuti del 1386*, in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi", serie XI, vol. IX (1987), pp. 97-108; ID., *L'amministrazione della giustizia penale nella Mirandola di fine '300*, in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi", serie XI, vol. X (1988), pp. 69-83.

<sup>2</sup> Ho avanzato questa ipotesi in *La curtis di Quarantoli: paesaggio, società, istituzioni*, in B. ANDREOLLI - C. FRISON (a cura di), *Quarantoli e la sua pieve nel Medioevo*, San Felice sul Panaro (MO), 1992 (Gruppo Studi Bassa Modenese, Biblioteca, n. 3), pp. 43-56, a p. 55; ma ora si veda anche M. BORTOLI, *Note sulla legislazione statutaria mirandolese anteriore al 1386*, in "Quaderni della Bassa Modenese", 26, San Felice sul Panaro (MO), 1994, pp. 49-56.

<sup>3</sup> C. BRÜHL (a cura di), *Codice Diplomatico Longobardo*, III/1, Roma, 1973 (Fonti per la Storia d'Italia), n. 25, pp. 118-123, n. 26, pp. 124-173 (ivi i riferimenti alle edizioni e agli studi precedenti).

<sup>4</sup> F. S. GATTA, *Liber Grossus Antiquus Communis Regii (Liber Pax Constantiae)*, 6 voll., Reggio nell'Emilia, 1944-1963.

<sup>5</sup> L. SIMEONI - E. P. VICINI, *Registrum Privilegiorum Communis Mutinae*, 2 voll., Reggio Emilia, 1940-1949.

<sup>6</sup> R. NAVARRINI (a cura di), *Liber privilegiorum comunis Mantue*, Mantova, 1988.

dotti palustri<sup>7</sup>. Semmai, le molteplici informazioni in proposito fornite dalla documentazione complessiva sono, per certi aspetti, sproporzionate rispetto alla sostanziale laconicità dello statuto: considerazione che la dice lunga rispetto agli ambiti operativi della norma locale, la quale lasciava largo spazio di manovra ad interventi ordinari e straordinari non sempre determinati e precisati dalla legge scritta.

A fronte di un ambiente fortemente acquitrinoso, in cui cresceva la canna e veniva fatto macerare il lino, non esistono cariche per il controllo specifico delle acque, come a fronte di un territorio ampiamente segnato dal bosco, in cui abbondavano fagiani, pernici, lepri, falconi, astori, sparvieri, cinghiali e caprioli, non esistono magistrature delegate alla regolamentazione delle attività silvo-pastorali e venatorie.

La macchina amministrativa è infatti così composta. Al vertice si trova il podestà, il cui primo compito è quello di amministrare la giustizia, in ciò assistito da un notaio personale e dal barigello, che svolge compiti di polizia territoriale.

Nel secondo libro si fa riferimento ai consoli, ai campari e agli estimatori secondo la seguente composizione: un console, un camparo e due estimatori eletti pariteticamente dalla parte di sopra e dalla parte di sotto del territorio per una squadra complessiva di otto persone. Ai consoli competevano i reati contro le persone, ai campari quelli contro le cose, mentre gli estimatori avevano l'obbligo di stimare i danni dati.

Come si può notare, manca ogni riferimento ad un qualsiasi magistrato delle acque, nonostante il libro si chiuda proprio con tre norme concernenti problemi idraulici di assoluta importanza: «De la pena de chi travarserà alcuno dugale maestro cum persona e cum bestie»; «De la pena di chi tagliarà alcuno argenello rosta o cavedone»; «De la pena de chi tagliarà alcuna aqua non usitata sopra al vicino»<sup>8</sup>. Né si dovrà dimenticare la presenza nel primo libro di una rubrica dedicata alle esenzioni nei confronti di chi verrà ad abitare nella corte di Quarantoli, per cui si prevede che «non sia tenuto ne debbi pagare alcuna colta ne fare alcuna altra facione per el Commune per sino a cinque anni»; ma la norma precisa immediatamente: «Eccetto che sia tenuto alli dugari arggeni guardie et salario del podesta»<sup>9</sup>.

Altra osservazione da fare riguarda il carattere aperto dello statuto me-

<sup>7</sup> Per uno sguardo d'insieme, tutt'altro che esauriente, cfr. B. ANDREOLLI, *Signori e contadini nelle terre dei Pico. Potere e società rurale a Mirandola tra Medioevo ed Età Moderna*, Modena, Aedes Muratoriana, 1988.

<sup>8</sup> *Statuti*, cit., pp. 45-46.

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 7.

dievale, ivi compreso il nostro che, pur presentando una datazione precisa, appare chiaramente costruito sulla base di una cronologia ampia antecedente e successiva all'anno di compilazione: certamente nello statuto in questione è confluito materiale più antico come vengono registrate norme emanate nel corso del Quattro-Cinquecento; l'ultima datata risale al 1534<sup>10</sup>.

Questo tipo di dinamica cronologica deve essere tenuta presente anche rispetto al problema delle modificazioni ambientali, perché, come è stato già notato da C. Frison, col procedere del tempo notiamo una crescita di attenzione da parte delle norme nei confronti di Concordia e di tutto il settore rivolto verso il Secchia e il confine mantovano: ciò naturalmente anche sotto il profilo idraulico<sup>11</sup>.

Tanto più che tutto il basso Medioevo mirandolese è segnato da trasformazioni economico-ambientali di grande portata come lo sviluppo del pascolo e dell'allevamento ovino, l'estendersi della piantata e dell'appoderamento non mezzadrile, l'amplificarsi dei mulini e dell'industria molitoria: tutti aspetti che con il controllo delle risorse idriche presentano contatti tutt'altro che marginali<sup>12</sup>.

#### *Dentro ed oltre lo statuto*

Fatte queste necessarie premesse, ad onta delle menzioni, tutto sommato scarse, e al di là della mancanza di magistrature specificamente destinate al controllo delle acque, va detto che il problema dalla statutaria è avvertito sia nella forma della manutenzione ordinaria sia in quella dell'intervento straordinario.

Già nel primo libro risulta traccia di questa doppia attenzione. Si stabilisce infatti

«ch'el podesta et li consuli siano tenuti et debbino fare aprire et stare aperti tuti li dugali talmente che le acque possino correre per li detti dugali. Et siano tenuti anche fare fare li ponti sopra le vie. Et questo siano tenuti fare sino al Carnevale»<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Su ciò considerazioni più esaurienti in B. ANDREOLLI, *Signori e contadini*, cit., pp. 24-26.

<sup>11</sup> C. FRISON, *Fonti medievali per la storia di Concordia e del suo territorio*, in *Materiali per una storia di Concordia sulla Secchia*, Concordia sulla Secchia (Modena), 1993, pp. 155-178.

<sup>12</sup> B. ANDREOLLI, *Signori e contadini*, cit., pp. 41-94.

<sup>13</sup> *Statuti*, cit., p. 12.

Segue un'altra norma di manutenzione ordinaria:

«Ancora è statuito ch'el podesta et li consuli de la corte de Quarantoli siano tenuti et debbano fare levare et acconciare le vie et zapelli che sono in la detta corte de Quarantoli, et massimamente circa le confine di Modena, accioche laqua che viene dal lato de sopra scorrendo de sotto alla detta corte non possi dannificare le terre ed habitatori de essa, ma possi discorrere per li suoi luochi senza danno de la detta corte et de li habitanti in quella: Et questo siano tenuti fare sino alla festa de santi Michele proximo che ha da venire, sotto pena de lire tre de Modena»<sup>14</sup>.

Intervento decisamente straordinario sembra essere invece quello deliberato dalla rubrica successiva:

«Ancora è statuito et ordinato chel podesta et li consoli de la Mirandola et de la corte de Quarantoli siano tenuti et debbano fare cavare nel presente anno a ciascuno habitadore de la detta corte de ciascuna villa o lochi siano, non excusando alcuno, el Canale et la Ronchata comenzando in capo del canale de Smira et finire al Veronese per doe mani de vangha almeno et per tre dove fara bisogno, facendo rompere tute le chiuse che fussero in detta ronchata et canale accioche le acque che venirano nel detto canale da ogni parte de la detta corte liberamente possino discorrere per detto canale del Commune, Et debbino fare tenere ampio el detto canale al meno per dodece bracia (6 metri) in ciascuna sua parte, sotto pena alli detti podesta et consuli et ciascuno de loro del suo salario de tre lire de Modena se recusarano fare tale cosa et a ciascuno habitadore che recusare fare tale cosa de soldi diece de Modena per ciascuno et per ciascuna volta»<sup>15</sup>.

In questa norma siamo evidentemente di fronte ad un piano di controllo delle acque molto elaborato, che prevede il buon funzionamento idraulico tra due collettori (la Smirra e il Veronese) tra loro collegati mediante il Canale e la Ronchata.

Secondo un meccanismo diffuso nella statutaria medievale, che non distingue più di tanto le varie tipologie di intervento, considerandole tutte egualmente urgenti, nella rubrica successiva si torna alla prassi di gestione corrente:

«Ancora è statuito et ordinato che quello che haverà terra che metti capo al dugale sia tenuto et debbi tenere esso dugale aperto et destrigato per la sua parte sotto pena de lire cinque de Modena per ogni volta che contrafarà et nientedimeno sia tenuto nettarlo ed aprirlo»<sup>16</sup>.

Seguono altre cinque norme di manutenzione prevalentemente ordina-

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> *Ivi*, pp. 12-13.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 13.

ria, che presuppongono, tuttavia, un piano di intervento complessivo che riguarda la regolamentazione dei lavori, il controllo degli stessi e delle rispettive inadempienze, gli obblighi e le deroghe rispetto all'applicazione degli interventi: «De la pena de quelli che mettono capo al dugale et non lo tengono aperto et destrigato»; «Che li dugari siano ampi per sei brazza», cioè tre metri; «Che siano eletti dei huomeni a vedere li dugali»; «De la pena de li consuli che non farano fare gli dugali». Chiude il *dossier* una norma di intervento straordinario:

«Ancora è statuito ch'el podesta sia tenuto di fare fare nella corte de Quarantoli doi dugali per li huomeni de la detta corte dove parera ad esso podesta meglio essere utile, sotto la pena de lire tre de Modena. Et facci anche cavare el Veronese comenzando da Boccazola et finendo al dugale che viene alli Ronchedelli»<sup>17</sup>.

Il piano di gestione viene integrato da una norma di servitù, nella quale si stabilisce «che sia lecito condurre la aqua al dugaro per campo de altri», precisando tuttavia che «sia tenuto perho condurre la detta aqua per li detti luochi manco dannosi a detti huomeni»<sup>18</sup>.

Il primo libro quindi evidenzia un progetto tutto sommato coerente di manutenzioni ed interventi che mettono in rilievo il peso occupato dall'onnipresenza dell'acqua in tutto il territorio della signoria: opere di scavo per il normale deflusso delle acque, costruzione di ponti e argini, sorveglianza dei lavori; costruzione e salvaguardia di una rete di canalizzazione maggiore e minore organizzata attorno ad alcuni collettori più importanti: il Canale, La Ronchata, la Smirra, il Veronese.

Ma il primo libro dà ragione anche dell'importanza dell'acqua come risorsa economica, che va ben oltre gli aspetti primari legati all'irrigazione. Si è già accennato alla presenza del lino, cui è dedicata una norma<sup>19</sup>, e della canna, cui si riferiscono due rubriche<sup>20</sup>, ma tra le professioni segnalate dalle norme e quindi degne della massima attenzione da parte della comunità, accanto ai beccai, ai tavernieri e ai molinari, si fa riferimento anche ai pescatori, la cui pesca, comprensiva di pesci e gamberi, figura sottoposta al diritto di prelazione sull'acquisto da parte dei signori<sup>21</sup>.

Anche il secondo libro, relativo ai danni dati, pone notevole attenzione ai problemi idraulici, in particolare con le tre già citate rubriche di chiusura.

<sup>17</sup> *Ivi*, pp. 13-14.

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 14.

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>20</sup> *Ivi*, pp. 10-11.

<sup>21</sup> *Ivi*, p. 29.

Innanzitutto si stabilisce che

«ciascuna persona che traversarà alcuno dugale maestro cum la persona, per el fondo del detto dugale sia condannato et punito in soldi cinque de Modena per ciascuna et ciascuna volta, ma che (*sic*) traversarà esso dugale cum alcuna bestia grossa o minuta overo cum alcune bestie grosse o minute sia punito et condannato in soldi dodice de Modena per ciascuno e per ciascuna volta, ma chi attraversara alcuno dugale maestro cum bovi et carro o in alcuno de essi dugali farà alcuno zappello alhora quello tale sia punito et condannato in ciascuno de li predetti casi in soldi vinti de Modena per ciascuno e per ciascuna volta: Et niente de meno in ciascuno de li casi predetti sia tenuto tale traversante levare detto dugale et ben acconciarlo sotto pena de soldi vinti de Modena predetta»<sup>22</sup>.

La norma, come si può notare, è ben articolata: l'attraversamento da parte della persona singola comporta la multa di cinque soldi; per l'attraversamento con bestiame, sia grosso, sia minuto, la multa raddoppia e passa a 10 soldi, mentre l'attraversamento con buoi e carri nonché lo scavo di fossati fa salire l'ammenda a 20 soldi: in ogni caso, il danno prodotto dovrà essere riparato.

Di estremo interesse anche la rubrica successiva, dove si prevede «che ciascuna persona che taglierà o guastarà alcuno argenello, rosta o cavedone sia punito et condannato in soldi vinti per ciascuno et per ciascuna volta». Anche in questo viene imposta la riparazione del danno, precisando altresì che «le predette cose habbino luoco negli famegli de li Signori et ciascuno de quelli»<sup>23</sup>.

Chiude il libro ancora una norma di natura idraulica, dove si stabilisce che

«niuno ardisca ne presumi per modo alcuno tagliare o fare tagliare o serrare per se ne per altri sopra el suo vicino o sopra alcuno altro alcuna aqua non usitata, sotto pena de lire cinque de Modena per ciascuno che contrafarà et per ciascuna volta»<sup>24</sup>.

Segue il consueto riferimento alla riparazione del danno.

Tanto il terzo quanto il quarto libro, rispettivamente dedicati alla cause civili e alle cause criminali, non trattano espressamente le questioni in oggetto, ma tra i reati non potevano non essere presi in considerazione anche quelli relativi ad occupazione di strutture estremamente delicate sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello stato, come i ponti, le fosse, i dugari e, naturalmente, le fosse della città: se per ponti e dugari è

<sup>22</sup> *Ivi*, pp. 45-46.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 46.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

prevista una ammenda pecuniaria<sup>25</sup>, per le fosse cittadine il reato si profila in termini molto più gravi:

«Ancora è statuito et ordinato che non sia alcuna persona, de che stato, grado o condicione se sia, che ardisca, ne presumi per modo alcuno, ne per alcuna causa de di, ne de notte, passare le fosse del castello, recetto o borghi de la Mirandola per causa de intrare o uscire dentro o fuori de le dette fortezze, sotto pena de essergli tagliato il pede dritto, quale pede possi rescuotere fra quindici giorni, dal giorno de la sententia data per lire vinte de Modena, se haverà passato le dette fosse o alcuna de quelle de giorno, et per lire quaranta de Modena se le passerà de notte [...] et le predette cose non habbino luoco nelli ribelli, nemici, o, sospetti, quali per modo alcuno passarono dette fosse o alcune di quelle, che se habbino col lazzo apiccare alle forche talmente che morano».

Medesima fine è prevista per coloro che li hanno aiutati in qualsiasi modo<sup>26</sup>.

Il sesto libro, riguardante i dazi, è quello che registra il maggior numero di norme riguardanti Concordia, trattata in termini di grande attenzione, vista l'importanza che questo insediamento aveva assunto per la signoria negli ultimi secoli del Medioevo: in particolare per la sua prossimità al Mantovano e poi per la presenza dei celebri mulini, studiati da Enzo Ghidoni<sup>27</sup> e che rappresentano, per l'epoca da lui studiata, una concentrazione tecnico-produttiva che non aveva l'uguale, se non nelle grandi città.

Lo testimoniano le cronache modenesi del Cinquecento che della Concordia e dei suoi famigerati mulini facevano un punto di forza delle invettive contro la bassa, sciorinando a riguardo un catalogo livido di insulti oltremodo ricco e colorito: per usare le parole di Tommasino Bianchi, i mulini di Concordia erano «la ruina del Modenese»<sup>28</sup>.

Ma la diffusione di strutture molitorie era già capillarmente diffusa nel territorio pichense del secondo Quattrocento, come testimoniano i non pochi rogiti notarili che ne fanno menzione<sup>29</sup>.

<sup>25</sup> *Ivi*, pp. 142-143.

<sup>26</sup> *Ivi*, pp. 124-125.

<sup>27</sup> E. GHIDONI, *Dinamica della proprietà di un settore produttivo a Concordia sulla Secchia nella seconda metà del XVI secolo: i mulini*, in "La Bassa Modenese. Storia, tradizione, ambiente", quaderno n. 9 (1986), pp. 15-26.

<sup>28</sup> TOMMASINO DE' BIANCHI, *Cronaca Modenese*, vol. X, p. 465.

<sup>29</sup> A titolo esemplificativo, cfr. Archivio di Stato di Modena, Archivio Notarile di Mirandola, filza 2, notaio Paolo Ferrari, 1440-1447: c. 32 (affitto di mulino), c. 98 (locazione di mulino); filza 6: Giovanni Marini, 1466-1467, c. 286 (locazione di mulino), c. 272 (acquisto di mulino), c. 309 (locazione di mulino).

Presenze scontate, secondarie, scomode e perfino inutili, oggi fiumi, canali, fossati fanno parte dell'arredamento locale in modo inerte, senza dare agli uomini le preoccupazioni e gli stimoli che davano in passato. Elementi, quando va bene, del decoro urbano, del rispetto, della memoria storica, non rappresentano più la robusta intelaiatura di una economia forte e di una società dinamica.

A proposito del Secchia e del Panaro, M. Pellegrini ha individuato alcuni aspetti decisivi più recenti di tale progressiva mortificazione:

«Si tratta di due tipici corsi d'acqua ad alveo pensile che, per effetto di tagli di meandro, di restringimenti della sezione e di incisione delle alluvioni, vanno sempre più perdendo le loro caratteristiche "naturali" e assomigliando a veri e propri canali artificiali ad argini elevati»<sup>30</sup>.

Eppure la strada parallela al fiume, le 99 colonne, i cortili, gli orti, le scalette appoggiate all'argine, i volti passanti sono il ricordo di un'attività che non facciamo fatica ad immaginare frenetica, il ricordo di operosi formicai, per cui, in riferimento a queste cittadine della bassa, si è parlato e si parla con ragione di piccole capitali di un mondo proto-industriale a valenza idraulica: tutt'altro che comunità rurali chiuse negli angusti spazi di una sonnolenta vita agraria ed artigianale<sup>31</sup>.

Finale, la piccola Venezia degli Stati Estensi, rimase a lungo un importantissimo nodo di transito fluviale<sup>32</sup>, per cui non deve sorprendere se Cesare Frassoni, il celebre storico di Finale, nel 1782 all'interno del suo progetto per lo sviluppo delle arti e delle manifatture consigliava che

«tra i giovani sussidiati negli studi almeno uno si dedichi alle matematiche, che introducono all'idraulica, scienza indispensabile alla situazione nostra, tanto esposta agli accessi del fiume e ai tanti diversi condotti di acque»<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> M. PELLEGRINI (con la collaborazione di R. Gelmini), *La pianura del Secchia e del Panaro*, estratto dagli *Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena*, vol. C, 1969, p. 24.

<sup>31</sup> Spunti utili in questo senso offre il volume miscelaneo di carattere divulgativo *La Secchia. Un fiume, la sua terra, la sua gente*, Modena, Artioli Editore, 1988.

<sup>32</sup> M. CATTINI, *Strade liquide e arcipelaghi di terre: lo spazio estense visto da Ferrara*, in G. PAPAGNO - A. QUONDAM (a cura di), *La corte e lo spazio: Ferrara estense*, vol. I, Roma, 1982; P. PIERONI, *Il sistema idrografico del fiume Panaro nel Medioevo. Aspetti giuridici, politici ed economici*, tesi di laurea, rel. Prof. B. Andreolli, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1995-1996.

<sup>33</sup> C. ROMBALDI, *Agricoltura, commercio e arti a Finale nel Settecento*, in *Finale Emilia. Popolo e castello*, Modena, Aedes Muratoriana, 1984, pp. 67-96, a pp. 94-95; B. ANDREOLLI, *Cesare Frassoni tra erudizione e storiografia*, in *Accademia de' Fluttuanti. Finale Emilia* (Atti della giornata di studio, 25 settembre 1993, per il IV Centenario della fondazione), Modena, Aedes Muratoriana, 1994, pp. 35-52, a p. 50.

Cento in Età Moderna produceva la più quotata canapa del mondo, indirizzata prima a Venezia, poi anche a Liverpool e a Londra per essere trasformata in vele, corde, canapi e sartiame per le navi dell'Impero Britannico.

Non è un caso se proprio al pittore centese il Guercino si deve uno dei dipinti più interessanti sul raccolto e la macerazione della canapa<sup>34</sup> e ancora al centese Girolamo Baruffaldi si deve il poemetto georgico intitolato *Il Canapajo*, edito a Bologna nel 1741<sup>35</sup>.

Anche Concordia con i suoi mulini rappresenta un importante esempio di organizzazione protoindustriale, per cui possiamo affermare che, queste delle bassa, sono certamente società rurali, ma non società esclusivamente contadine; e ciò spiega il dinamismo economico e l'intraprendenza di queste terre, attitudini accentuate altresì dalla forte componente idraulica della loro struttura produttiva e della loro stessa vita quotidiana.

### *Il lessico*

La norma statutaria, come si è visto, utilizza un lessico abbondante e preciso: pertinente, quindi, ad un territorio fortemente segnato dalle opportunità e dalle emergenze idrauliche e quindi presidiato da una rete idrica capillare e tendenzialmente efficace<sup>36</sup>. L'elemento centrale della rete sembra essere, non diversamente da oggi, il canale, su cui si innestano i dugari maestri (collettori principali) attraverso dugari comuni (collettori di collegamento), mentre i fossati ai lati delle strade vengono chiamati zappelli.

Accanto ai più normali argini e arginelli sono segnalate le roste, che sono invece argini artificiali più ampi attrezzati per l'alaggio; il cavedone era invece una diga di attraversamento.

I canali citati nello statuto sono La Smirra, Il Canale, La Roncata, Il Veronese.

<sup>34</sup> E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Roma-Bari, 1976 (prima ed. 1961), p. 263.

<sup>35</sup> GIROLAMO BARUFFALDI, *Il canapajo di Girolamo Baruffaldi. Libri VIII con le annotazioni*, in Bologna, nella stamperia di Lelio della Volpe, MDCCXLI; per l'autore cfr. R. AMATURO, *Baruffaldi Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 7, Roma, 1965, pp. 6-9.

<sup>36</sup> Tra i lessici specifici si possono segnalare, a puro titolo esemplificativo, le *Istruzioni per il notaro d'argine del Reverendo Padre Gio: Macrini lettore pubblico di Matematica, trascritto da me Matteo Tieghi l'anno 1747, dettato in Ferrara l'anno 1701*, in *La grande impresa degli Estensi. La bonifica del polesine di Ferrara*, Ferrara, Consorzio di bonifica 1° Circondario Polesine di Ferrara, 1991, pp. 263-275.

È da notare in primo luogo che le maggiori opere di sistemazione idraulica riguardano la parte settentrionale dello stato picchense, il che non sorprende visto che ivi si concentrano i nodi nevralgici del deflusso e della gestione delle acque: verso i confini con il Mantovano, il Veronese ed il Ferrarese, verso il Po si allargano le grandi depressioni vallive della estrema bassa pianura, per cui qui si osserva una particolare concentrazione di canali, scoli e fossati: il canale Veronese, secondo le già menzionate indicazioni dello statuto, interessava la Boccazzola, di cui conosciamo l'esatta ubicazione ad Est dei Prati Martellazzi e della Falconiera, mentre di un dugale si dice che viene da Gazzolo, sul confine mantovano.

Dove si immettessero questi canali è questione tutta da studiare: senz'altro alcuni si dirigevano verso il corso del Secchia, mentre altri confluivano nei bacini del Burana e del Bondeno o si disperdevano nelle depressioni vallive di Gavello e S. Martino Spino<sup>37</sup>.

A questo proposito, pare che si prestasse una certa attenzione nei confronti di una buona distribuzione dei deflussi, come testimonia una convenzione del 14 marzo 1567 tra i Pico e gli abitanti di Bondeno tesa a regolare lo scolo delle acque in Burana e l'introduzione abusiva di acque nella Secchia<sup>38</sup>.

La Smirra invece, alimentata dal Secchia, svolgeva la funzione primaria di alimentare le fosse della Mirandola e come tale viene rappresentata nella carte e nei disegni più antichi<sup>39</sup>, mentre nelle carte ottocentesche,

<sup>37</sup> Sull'area delle Valli Mirandolesi e sulla loro plurisecolare bonificazione cfr. E. PORTA, *La bonifica di Burana e il suo comprensorio nel passato e nel presente*, Modena, Bèrben, 1949; di impianto più propriamente storico A. SPAGGIARI, *La Burana: luci ed ombre di una secolare bonificazione*, in *Burana, Leo, Scoltenna, Panaro. Vicende di bonifica*, Modena, Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro, 1992, pp. 15-58.

<sup>38</sup> E. PORTA, *La bonifica di Burana e il suo comprensorio*, cit., p. 25.

<sup>39</sup> Cfr. B. ANDREOLLI, *Le origini di Concordia*, cit., p. 153, fig. 3 (disegno del territorio tra Mirandola e Concordia attribuibile a P. Guaitoli, dal Museo Civico di Carpi); G. GASPERI - M. PELLEGRINI, *Note di geologia del Comprensorio della bassa pianura modenese*, Cavezzo (MO), Banca Popolare di Cavezzo, 1981, fig. 6, pp. 50-51 (carta dello stato di Ferrara disegnata da Gironimo Dinovo, particolare). Il più preciso circa lo Smirra sembra essere P. PAPOTTI, *Descrizione del celebre torrione della Mirandola ed una Memoria Apologetica sopra il Cavaliere Nicolò Corradini Seniore*, Modena, Tipografia di Antonio ed Angelo Cappelli, 1852, p. 29, dove, parlando del Canale Corradini, precisa: «Questo Canale, che nelle antiche Mappe del nostro Territorio viene indicato col nome di *Nuova Smirra* riceveva le acque dall'antica Smirra nutrita per via di una Chiavica, dalle acque di Secchia. Il Canale Corradini che dal punto di poche pertiche distante dalla Chiavica sudetta partiva, si dirigeva a fianco di S. Possidonio, per qualche tratto parallelo al Naviglio, e traversando le trombe di diversi condotti veniva in Città. Quivi sortendo dava le acque, giusta i casi, e tempi, alle Fosse della Fortezza; poi per via di un fossato detto Smirretta, o Cunetta entrava confluyente con essa nel

come quella topografica del 1842<sup>40</sup> e quella idrografica del 1848<sup>41</sup>, figura aver perso le originarie funzioni ed essere stata declassata a scolo immisario del Canale di Quarantoli. D'altro canto, dopo la caduta dei Pico e l'incameramento del ducato negli Stati Estensi, le fosse avevano progressivamente perduto la loro importanza militare, tant'è che nel 1783 Ercole III ne aveva deciso l'interramento<sup>42</sup>.

Non si deve dimenticare che alcuni di questi corsi d'acqua dovevano essere, almeno in parte, navigabili<sup>43</sup>, mentre questo è certo per il fiume Secchia, come confermano gli stessi statuti, quando fanno riferimento al dazio sul legname da opera e sul legname lavorato di ogni tipo, precisando che la tassa vale sia per i trasporti via terra, sia per quelli sul Secchia<sup>44</sup>.

Ma di navigazione sulla Secchia si parla già nello statuto dei navigatori di Modena redatto nel 1252 e dove peraltro si fa riferimento a Concordia, ma potrebbe trattarsi di integrazione visto che il testo ci è stato tramandato in una conferma estense del 1444: in ogni caso, la norma in oggetto è chiara e prescrive «che ogni Nave che vada dal Finale in zoso possa per uso del Nochiero e Marinaro portare e comparare mezo quartaro di vino senza datio, et il simile da la Concordia in zoso andando per Secchia»<sup>45</sup>.

Anche il lessico, quindi, testimonianza di una attrezzatura mentale elaborata rispetto a questi temi, la cui terminologia è improntata ad un notevole ordine, indispensabile ad ogni progetto di controllo, di presidio e di sfruttamento delle acque. Se l'ordine concettuale non significa piena realizzazione dei progetti, testimonianza tuttavia la consapevolezza che la gestione delle acque richiede ed esige interventi di carattere complessivo, cui tutto

Condotto Bruino. Questo si rileva dalla Mappa del Canonico Giorgio Fedele Menghini Pubblico Perito Ducale, che dice aver tratta da altra antica».

<sup>40</sup> G. GASPERI - M. PELLEGRINI, *Note di geologia*, cit., fig. 9, pp. 56-57.

<sup>41</sup> E. LOMBARDINI, *Della condizione idraulica della pianura subapennina fra l'Enza ed il Panaro*, Modena, Aedes Muratoriana, 1990 (ed. orig. Milano, 1865), carta allegata f. t.

<sup>42</sup> B. ANDREOLLI, *Per un profilo sociale del castello dei Pico a Mirandola. Considerazioni preliminari*, in "Quaderni della Bassa Modenese. Storia, tradizione, ambiente", a. III, n. 2, dicembre 1989, pp. 9-20, a p. 20 la trascrizione del chirografo ducale.

<sup>43</sup> Per la capillare navigabilità del sistema idraulico gravitante sul Secchia e sul Panaro in età alto e pieno medievale cfr. M. CALZOLARI, *Navigazione interna, porti e navi nella pianura reggiana e modenese (secoli IX-XII)*, in *Viabilità antica e medievale nel territorio modenese e reggiano. Contributi di studio*, Modena, Aedes Muratoriana, 1983, pp. 91-168.

<sup>44</sup> *Statuti*, cit., pp. 222, 224-225.

<sup>45</sup> E. P. VICINI, *Gli Statuti dell'Arte dei Navigatori di Modena*, in *Studi e Documenti*, I, Modena, Deputazione di Storia Patria per l'Emilia, La Romagna, Sezione di Modena, 1937, pp. 7-21, rubr. 8, p. 16.

il territorio è chiamato a dare il suo contributo, tanto in termini di manutenzione ordinaria, quanto sul piano degli interventi straordinari.

*Deformazioni cartografiche. La Bassa in una carta estense del 1743*

Che la carta geografica, di qualsiasi natura essa sia, non rappresenti uno specchio fedele della realtà è evidentemente considerazione scontata: ciò per motivi oggettivi e, non di rado, per ragioni anche ideologiche.

Sul piano oggettivo va infatti sottolineato come la carta sia uno strumento che fornisce del territorio una rappresentazione *ridotta, approssimativa e simbolica*. La riduzione è data dalla scala, che è già di per se stessa un sistema selettivo; l'approssimazione deriva dal fatto che nel disegno non si possono obiettivamente riprodurre tutti gli elementi che compongono la zona rappresentata; da ultimo, il simbolismo traduce sulla carta, tramite segni convenzionali, solo i dati che si vogliono evidenziare in un determinato territorio<sup>46</sup>.

Non bisogna quindi credere che la carta sia uno strumento asettico, una rappresentazione neutra della realtà, perché i criteri che presiedono alla sua realizzazione riflettono sempre precisi interessi e sono utilizzati sulla base di scopi determinati. Se a ciò si aggiungono gli intenti politici, militari, celebrativi o quant'altro, allora si capisce quanto sia labile il confine fra carta tematica e carta ideologica.

A questo proposito, può essere utile leggere una carta corografica disegnata nel 1743 dal matematico Domenico Vandelli (1691-1754), docente all'Università di Modena e ideatore nonché realizzatore fra il 1739 e il 1752 della celebre via che porta il suo nome<sup>47</sup>.

La carta in questione, chiamata *Tavola Geografica del Modenese, per l'intelligenza della Secchia Rapita di Alessandro Tassoni*, è costruita a mio avviso col preciso intento di evidenziare la netta differenza fra le zone di media-alta pianura, gravitanti attorno alla città, e le depressioni periferiche della bassa. Mentre la parte sud della tavola si presenta popo-

<sup>46</sup> Su questi aspetti cfr. L. CUCCOLI - S. TORRESANI, *Introduzione alla cartografia e alle rappresentazioni grafiche*, Bologna, CLUEB, 1985, pp. 31-66; per una approfondita contestualizzazione storica si può integrare con A. LODOVISI - S. TORRESANI, *Storia della cartografia*, Bologna, Patron, 1996.

<sup>47</sup> Per una buona riproduzione della carta cfr. G. GASPERI - M. PELLEGRINI, *Note di geologia*, cit., fig. 8, pp. 54-55; per la cartografia del Vandelli si veda L. FEDERZONI, *Domenico Vandelli e la cartografia del suo tempo*, in M. PELLEGRINI - F. M. PIZZI (a cura di), *La Via Vandelli strada ducale del '700 da Modena a Massa*, Modena, Artioli Editore, 1989, pp. 7-16.

lata di borghi e di castelli, soprattutto attorno a *Modana*, ma anche in montagna, già a partire da Correggio, da Carpi, giù fino a Mirandola la rete insediativa si sfilaccia, segnalando solo i siti maggiori e lasciando il posto alle grandi macchie rappresentate dai laghi, dalle valli e dalle paludi. Mirandola e Concordia vi appaiono come schiacciate tra le enormi, spropositate depressioni dell'oltre Secchia e tra le terre vallive di Quarantoli, Gavello e San Martino, che l'autore si guarda bene dal segnalare, nonostante la loro antichità ed importanza storica.

Giustamente L. Federzoni precisa che

«la carta fa riferimento ai fatti narrati nel poema, quindi costituisce una sorta di ricostruzione storico-letteraria del territorio: ad esempio, l'ampiezza delle paludi, che occupano tutte le aree più basse della pianura emiliano-romagnola, è notevolmente maggiore rispetto allo stesso fenomeno riprodotto due anni più tardi nella più nota corografia del Modenese. È evidente il tentativo di ricreare la situazione che doveva presentarsi nel tredicesimo secolo, ai tempi della guerra fra Bolognesi e Modenesi, narrata nel poema»<sup>48</sup>.

Contestualizzazione opportuna e corretta, ma non tale da giustificare l'enfasi con cui viene sottolineata l'ampiezza delle paludi e la reticenza a delineare meglio la rete insediativa.

Matematico di corte, uomo di città e convinto fisiocrate, come allora erano un poco tutti gli intellettuali di regime, il Vandelli ci consegna della pianura una immagine cupa e desolata, creando una incisiva contrapposizione chiaroscurale tra la fascia urbana, popolosa, organizzata, civile, e le terre della bassa, arretrate, ancora in balia di una natura selvaggia ed ostile.

Agli occhi del cartografo solo l'agricoltura, coniugata con l'artigianato e il commercio, rappresentava la spina dorsale di una economia veramente moderna: boschi, pascoli, paludi, valli e acquitrini rappresentavano invece il passato, la miseria, la mancanza di iniziativa e di imprenditorialità. Non contava che l'acqua fosse in realtà una risorsa, che forniva possibilità di trasporto e di spostamento, pesce, riso, canna, lino, canapa e molte altre cose ancora. Non contava neanche il fatto che da Mirandola arrivassero in città abbondanti quantitativi di grano, che nelle terre già dei Pico venissero allevati cavalli di grande pregio, apprezzati a livello internazionale, che in quelle zone fossero presenti poderi che registravano rese cerealicole di tutto rispetto; gli abitanti della bassa erano guardati con sufficienza, talora con disprezzo: ci si compiaceva di chiamarli col nome di «ranari» e lo stesso Tassoni nel celebre poema, alla cui illustrazione è de-

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 10.

stinata la carta, di uno dei capi delle truppe provenienti da S. Felice, Medolla e Camurana assicura che «per insegna avea una rana»<sup>49</sup>.

Naturalmente tale contrapposizione non proveniva solo da atteggiamenti folcloristici, da mode o da mere dispute accademiche: dietro di essa si muovevano cospicui interessi, altrimenti non si spiegherebbe come nella seconda metà del secolo gli abitanti di S. Martino Spino si siano ribellati al marchese Antonio Menafoglio, che negava loro gli antichi diritti di pascolo e di sfruttamento dei boschi, ben intenzionato ad estendere l'agricoltura in quelle terre dove, fino ad allora, avevano avuto un ruolo di prim'ordine le pratiche legate all'economia silvo-pastorale<sup>50</sup>.

Solo tenendo conto di questi aspetti, di questo clima generalizzato e del rapporto anche psicologico e culturale fra città e campagna<sup>51</sup>, fra la corte e le terre periferiche, si può leggere con cognizione di causa una carta che ad una analisi frettolosa e superficiale potrebbe presentarsi come una rappresentazione tecnica ed è invece un documento dichiaratamente propagandistico.

La tavola del Vandelli, si è visto, è del 1743; di lì a qualche anno, in un passo del suo celebre *Contratto Sociale* (III, 8), J. J. Rousseau, certo il meno fisiocrate e il più anticittadino degli illuministi francesi, avrebbe scritto: «I paesi meno popolati sono [...] i più adatti alla tirannia: le bestie feroci non regnano che nei deserti»<sup>52</sup>.

<sup>49</sup> ALESSANDRO TASSONI, *La Secchia Rapita*, a cura di P. Papini, Firenze, Sansoni, 1984, p. 42 (III, strofa 22).

<sup>50</sup> E. GHIDONI, *Rivolte contadine a San Martino Spino nella seconda metà del Settecento*, in B. ANDREOLLI - G. MANTOVANI (a cura di), *Gavello e San Martino Spino. Storia di una valle di bassa pianura*, Modena, Aedes Muratoriana, 1993, pp. 117-129.

<sup>51</sup> Efficaci testimonianze in M. CATTINI, *I contadini di San Felice. Metamorfosi di un mondo rurale nell'Emilia dell'Età Moderna*, Torino, Einaudi, 1984, pp. 215-345.

<sup>52</sup> Cito da J. J. ROUSSEAU, *Il Contratto Sociale*, traduzione di V. Gerratana, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1965, p. 139.



GIANNA DOTTI MESSORI

NORME STATUTARIE, MAGISTRATURE E ISTITUZIONI  
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  
A MODENA IN ETÀ MEDIEVALE

*Premessa generale*

La città di Modena, stretta tra i fiumi Secchia e Panaro e solcata da un numero considerevole di canali, chiaramente avvertì nei secoli passati la necessità di regolamentare l'uso, il tracciato, la manutenzione di quelle vie d'acqua. Non per nulla, a partire dai privilegi imperiali in epoca alto-medievale riguardanti le acque, alle norme statutarie con l'istituzione di ufficiali deputati ai lavori pubblici, si giunse nel '600, pressoché senza soluzione di continuità, alla creazione di un'apposita magistratura (il Magistrato di Acque e Strade<sup>1</sup>) che, con vicende alterne, governò su tutto quanto avesse potuto concernere il riattamento e l'escavazione di canali e fossati, la sistemazione degli argini, la manutenzione di ponti e strade.

La città, infatti, anche se non situata propriamente presso un fiume, era collocata in una zona ricca di acque: ad Ovest ed Est rispettivamente i fiumi Secchia<sup>2</sup> e Panaro, a Sud i cosiddetti *Padugli*, una vasta area territoriale a carattere paludoso, ma pure ricca di polle di acqua sorgiva, tuttora de-

<sup>1</sup> G. DOTTI MESSORI, *Magistrato di Acque e Strade*, in "Atti ed inventari dell'Archivio storico. Collana diretta da Aldo Borsari", V, Modena, Comune di Modena, 1992.

<sup>2</sup> Il corso del fiume Secchia, anteriormente al 1336, anno in cui approssimativamente venne fissato il cambiamento del corso del fiume, aveva un andamento diverso; scorreva, nella bassa pianura, a levante di S. Possidonio, a Sud di Concordia e, attraverso Quarantola e Gavello, arrivava a *Porto vecchio*, sfociando nell'antico Bondeno verso Burana e quindi in Po. Dopo il 1336, si sarebbe inalveato il fiume Secchia e diretto a sboccare in Po presso S. Benedetto, occupando l'ultimo tratto del cosiddetto *Po Vecchio*, al fine di bonificare la zona. Il primitivo corso del fiume, determinando il confine nell'alto medioevo tra la diocesi di Reggio e quella di Modena e Nonantola, fece sì che la zona, comprendente Mirandola, Concordia, S. Possidonio, etc., rimanesse spiritualmente reggiana fino al 1821 (da P. MESSORI - G. DOTTI MESSORI, *Il territorio agricolo ed urbano nei comuni di S. Possidonio e Concordia sulla Secchia: sviluppo, fasi di trasformazione e loro interazioni*, in *Mirandola e le terre del basso corso del Secchia. Dal Medioevo all'età contemporanea*, I, Modena, Aedes Muratoriana, 1984, p. 204).

nominate volgarmente “fontanazzi”. La palude, oltre ad essere una riserva di caccia e di pesca, era anche una delle fonti principali delle acque che, opportunamente canalizzate, entravano in città e la attraversavano da Sud verso Nord; fra queste acque “chiare” vi erano il canale denominato appunto *Canalchiaro* ed il canale Modenella.

Dalla palude, ma anche dai due fiumi vennero derivati canali artificiali che conducevano abbondante acqua dentro la città. Non ci si soffermerà in questa sede<sup>3</sup> ad enumerare quelle tante vie d’acqua, quei canali che, già nel Settecento, erano stati quasi tutti coperti con volte, ad eccezione del canale Naviglio, quest’ultimo coperto nel tratto cittadino solo nel 1858. Le fonti documentarie come pure l’odierna toponomastica evidenziano come la città, nei secoli passati e già dal Medioevo, fosse solcata da numerosi canali, tanto da formare, all’interno delle mura cittadine, delle vere e proprie isole. Solo per citare alcuni esempi, ricorderemo le attuali vie Canalino, Canalchiaro, Canalgrande, Due canali, stradello Soratore (in quanto costeggiante il *soratore*, quella derivazione praticata al canale di Formigine per *sorare*, cioè abbassare le acque del canale che entrava in Modena e derivarle in caso di piena), ed ancora le vie Cavo Argine, Fossonda, Minutara e via Attiraglio (nome che ricorda l’uso di tirare con funi le barche lungo il Naviglio fino alla darsena; le *alzaie* o *attiraglie* erano appunto le carreggiate lungo le sponde dei canali navigabili dove gli animali trascinavano le imbarcazioni contro corrente<sup>4</sup>), ma anche stradello Paduli, che indica come la zona fosse un tempo acquitrinosa e solcata da numerosi *sbugari*, i canali di bonifica, tra cui era appunto l’antichissimo cavo Archirola ed il suo affluente Archiroletta. Lungo la zona tra Collegarola e Saliceta S. Giuliano si possono leggere nomi di località, quali casa Paduli, podere Paduli e fondo Fontanino; verso Formigine e Sassuolo ritroviamo gli idronimi di Dosile, ponte del Dosile, Fontanile, Isola, la Pozza, etc.

<sup>3</sup> Numerosi sono gli studi e le pubblicazioni inerenti ai canali modenesi ed alla idrografia locale, per cui si rimanda alla seguente bibliografia essenziale: E. LOMBARDINI, *Delle condizioni idrauliche della pianura subappenninica fra l’Enza e il Panaro*, Milano, Tip. Lit. Ingegneri, 1865; E. P. VICINI, *La navigazione fluviale a Modena nel Medioevo*, in “Atti e Memorie dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Modena”, S.V., vol. V (1936); M. CALZOLARI, *Navigazione interna, porti e navi nella pianura reggiana e modenese (secc. XI-XII)*, in *Viabilità antica e medioevale nel territorio modenese e reggiano*, Modena, Aedes Muratoriana, 1983; O. BARACCHI - A. MANICARDI, *Modena: quando c’erano i canali*, Modena, Artoli editore, 1985; *Vie d’acqua nei ducati estensi*, Reggio Emilia, Amilcare Pizzi editore, 1990.

<sup>4</sup> O. BARACCHI - A. MANICARDI, *Modena quando*, cit. a nota 3, p. 150.

*Il periodo delle sistemazioni idrauliche*

Si può parlare prima del Duecento (quindi antecedentemente al periodo delle norme statutarie in materia d'acque) di vegge, incili, chiuse, ducili, derivazioni, termini che chiaramente sottintendono interventi organizzati di regimazione idraulica? Nel caso del territorio modenese, la risposta è senza dubbio affermativa e trova conferma proprio nella verifica, anche in via approssimativa, di quale sia stata l'epoca della realizzazione delle più importanti opere idrauliche e conseguentemente dei lavori di manutenzione o di governo delle acque. Innanzitutto si consideri la creazione dei due canali artificiali: il canale di Secchia, denominato anche *canale di Modena* (la cui derivazione avveniva, per il canale mobile, mediante una presa d'acqua o *incile* presso S. Michele dei Mucchietti al Pescale nel territorio di Castellarano, mentre, come vedremo, la bocca più antica, cioè quella del canale di terraferma, si trovava fino agli inizi del '400 in un sito posto tra Sassuolo e Magreta) ed il Canalgrande, canale che derivava le acque, invece, dal fiume Panaro presso Vignola (quel canale conosciuto nel tratto extra urbano con i nomi di *canale di S. Pietro* o *canale di Vignola* o *canale di Vaciglio*). Ambedue questi canali alimentavano e formavano la fitta rete idrica dei canali cittadini fino a confluire in un unico corso d'acqua che prendeva il nome di *Naviglio*: «il maggiore fra i canali», si scriveva nel Settecento, «per non dire l'unico recipiente di tutte le acque, tanto chiare cioè sorgive, tanto torbide cioè provenienti dai fiumi che scorrevano nella giudicatura di sopra»<sup>5</sup>. Lasciata la città, il Naviglio si dirigeva verso Bastiglia e Bomporto dove si congiungeva con il fiume Panaro, deviato, proprio per unirlo a quel canale, poco dopo il 1423.

Il periodo a cui si fa risalire l'escavazione di questi canali è stato ipotizzato intorno al nono secolo. Infatti, negli anni compresi fra l'871 e l'892, Modena conobbe uno dei suoi vescovi più capaci: Leodoino, il primo vescovo conte della città. Nel diploma del 22 novembre 891, l'imperatore Guido, ottenuta da pochi mesi la corona imperiale, concedeva al vescovo Leodoino i poteri comitali sulla città di Modena, la facoltà di circondarla e fortificarla e, soprattutto, di scavare fosse, innalzare mulini, estrarre acqua. «Liceat ei (al vescovo) fossata cavare», si afferma nel diploma, «molendina construere, portas erigere [...] et aquam aperire et claudere absque ulla publica contradictione»<sup>6</sup>. Nel documento, quindi, si

<sup>5</sup> G. DOTTI MESSORI, *Magistrato di Acque e Strade*, cit. a nota 1, p. 15.

<sup>6</sup> G. TIRABOSCHI, *Memorie storiche modenese*, I, Modena, Società Tipografica, 1793, c.d. n. LI, p. 68.

parla espressamente di aprire e chiudere i corsi d'acqua, senza alcuna possibilità di intromissione da parte del pubblico potere<sup>7</sup>.

I privilegi di quel diploma furono poi tutti riconfermati dai successivi imperatori. Soprattutto i privilegi concessi, in un periodo databile tra il 1055 ed il 1085, dall'imperatore Enrico III al vescovo Eriberto furono ancora più espliciti. Affinché il vescovo potesse riedificare la città, l'imperatore gli concesse la facoltà di estrarre acqua; il diritto, quindi, di derivazione d'acqua, oltre al fiume Panaro ed al fiume Secchia, fu esteso a tutti gli altri fiumi o *fontibus* (i *fontanazzi* naturali), affinché le acque, in generale, potessero essere utilizzate per il funzionamento dei mulini e per alimentare i navigli. Venne inoltre concessa espressa facoltà *faciendi navigium usque ad Padum*, il diritto perciò di realizzare un canale navigabile fino al Po, affinché venissero trasportate le merci a Venezia ed a Ravenna:

«Additum etiam iam dicto episcopo suisque successoribus nec numquam civibus tam presentibus quam futuris, attrahere, derivare tam de Sicla et de Scultenna<sup>8</sup> quam de reliquis fluminibus sive fontibus aquam ad commodum et utilitatem ecclesiae et civium tam in molendinis quam navigiis vel aliis utilitatibus. Quin etiam concedimus, secundum predictam ordinationem tam episcopo quam civibus presentibus et futuris, facultatem faciendi navigium usque ad Padum, prout melius eis visum fuerit, et secure navigandi et omnium mercium et specierum genera, Venecias et Ravennam et per ceteros portus et loca deferendi et inde Mutinam reportandi»<sup>9</sup>.

È degno di nota come in questo diploma per la prima volta si accenni ai cittadini, affermandosi esplicitamente che quei privilegi e quelle immunità erano concesse *ad comodum et utilitatem ecclesiae et civium*<sup>10</sup>. Anche se questo documento presenta caratteri di falsità assai palesi (quali il contrasto tra l'inizio che riporta il nome di Enrico III e la chiusa dove è la firma di Enrico IV), tuttavia ha avuto dalla fine del XII secolo, in cui fu presumibilmente prodotto, una notevole azione sullo sviluppo dei diritti comunali. Da parte nostra, il documento è decisamente importante per

<sup>7</sup> P. GOLINELLI, *L'alto Medioevo*, in *Modena nella storia*, Modena, edizioni Il Fiorino, 1992, p. 66.

<sup>8</sup> Il fiume *Scultenna* era così appellato, nei tempi antichi, per tutto il suo corso. Attualmente tale idronimo indica esclusivamente il tratto a monte; solo dopo la confluenza del torrente Scoltenna con il torrente Leo, il fiume prende il nome di Panaro.

<sup>9</sup> L. SIMEONI - E. P. VICINI (a cura di), *Registrum Privilegiorum Comunis Mutinae*, in "Biblioteca della R. Deputazione di Storia Patria dell'Emilia e della Romagna. Sezione di Modena", I, Reggio Emilia, Tip. moderna Umberto Costi, 1940, pp. 5-7. Il codice originale è conservato in: Archivio storico comunale di Modena (ASCMO), *Camera segreta*, I.1.

<sup>10</sup> T. SANDONNINI, *Cenni storici sopra i canali e le acque di Secchia e sulle controversie che ne derivarono fra Modena e Sassuolo*, Modena, Società Tipografica, 1896, p. 2.

stabilire, con sufficiente esattezza, il periodo delle principali sistemazioni idrauliche del territorio, in quella fase di transizione tra il potere vescovile e il formarsi dell'autonomia comunale. Proprio questa, avvalendosi del diploma di Enrico III, nel quale quei privilegi erano concessi sia al vescovo ma anche ai *civibus tam presentibus quam futuris*, cominciò a contrastare ed ad avanzare, nei confronti del potere vescovile, i diritti di possesso e godimento dei canali derivanti dai fiumi Secchia e Panaro.

Nel 1172, perciò, si venne ad una transazione, con la quale il vescovo Enrico cedeva alla Comunità di Modena ogni sua ragione sui canali provenienti da Secchia e Panaro, ottenendone in cambio l'obbligazione, da parte del Comune, di scavare un nuovo canale dal fiume Panaro al mulino di Albareto, canale che avrebbe dovuto essere ed appartenere esclusivamente al vescovo e suoi successori (*Canalis Novo qui venit a Vignola*, verrà poi definito negli statuti delle acque). All'escavazione del canale dovevano essere impiegati gli uomini del vescovo e gli altri del vescovado, come era stato per gli altri canali (S. Pietro e il Canale di Modena), questi ultimi quindi già esistenti e la cui escavazione non doveva essere stata effettuata in tempi molto lontani:

«Henricus [...] episcopus [...] fecit finem et refutationem consulibus Mutine [...] de duobus canalibus, quorum unum venit a Situla, et trahitur de flumine inter Ma-cretam et Saxolum, et aliud venit a Scultenna [...] Pro qua fine et refutatione suprascripti consules promiserunt predicto domino episcopo pro comuni Mutine ducere et fodere<sup>11</sup> unum canale a Vignola usque ad molendinum de Albareto hinc usque ad festum sancti Petri proximi<sup>12</sup> ad ipsius domini episcopi et eius successorum utilitatem infra urbem per comunem fossam, cum hominibus episcopi et cum aliis hominibus de episcopatu, sicut suprascripta canalia foderant. Eo excepto quod debent eis facere duxilia<sup>13</sup>, et tam ipsi consules quam eorum successores debent adiuvare eum et eis successores defendere et disbrigare<sup>14</sup> suprascriptum canale [...] Hoc idem eis promisit dominus episcopus adiuvare eos, defendere et disbrigare predicta canalia eorum sine fraude»<sup>15</sup>.

Questo diritto sulle acque di Secchia e Panaro verrà poi esplicitato nelle stesse rubriche degli statuti cittadini del 1327, nelle quali (libro V, rub. 91) si stabilisce che era diritto della comunità di derivare

<sup>11</sup> *Fodère* = scavare.

<sup>12</sup> Il documento reca la data del 18 dicembre; il canale quindi doveva essere realizzato entro sei mesi.

<sup>13</sup> Il *ducile* o *duxile* o *duxile* era un condotto in muratura per le acque sopra terra e sopra-passante ad altro canale.

<sup>14</sup> *Disbrigare* = liberare da impedimenti.

<sup>15</sup> *Registrum privilegiorum*, cit., pp. 28-29.

«per quamcumque partem et locum dictorum fluminum Situle et Scultenne et unde et per quem melius et facilius conduci potest et poterit et quod in ipso flumine Situle et Scultenne et in quacumque ipsius parte et loco possint fieri cluse et omnia necessaria usque ad bocham clavige<sup>16</sup> causa extraendi dictam aquam de dictis fluminibus et conduci ad civitatem Mutine ad voluntatem et arbitrium conducentis et hoc non obstante contradictione alicuius persone vel universitatis».

Sempre negli anni appena susseguenti al 1172 si deve fare riferimento per la realizzazione di un nuovo canale, quel ramo cioè che, staccatosi dal canale di Modena, presso Corlo (ove venne quindi creato il cosiddetto *partitore*), piegava verso Formigine e quindi entrava in Modena nel luogo medesimo del canale di Corlo o Baggiovara. Questo canale, definito anch'esso *Canal nuovo* nel 1192, prendeva, all'interno della cerchia cittadina, il nome di canale Cerca<sup>17</sup>.

Nel 1259, un altro canale, il Canalchiaro, che aveva origine dai *fontanazzi* in S. Faustino, fino a quel momento di ragione vescovile, dal suo nascere fino allo sbocco in Naviglio, venne ceduto alla comunità modenese. Il 6 settembre di quell'anno veniva stilata una convezione tra il vescovo ed il comune in merito alla manutenzione ed espurgo del canale. Il motivo? Il vescovo, «respiciens ad sanitatem aeris Mutine que ledebatur ex putredine que coligebatur in canali quod dicitur Clarum et intrat in navigium [...] et ex qua putredo emanans inficiebat aerem et celum pestilens faciebat», concesse «totum ipsum canale Clarum et omnes fontes qui derivantur in ipsum, scilicet aquas ex fontibus emanantes». Non solo, ma il vescovo cedeva al comune anche i due mulini,

«cum domibus et edificiis et casamentis eorumdem quas habet in dicto canali [...] cum omnibus aqueductibus que dicto episcopatu de privato vel de publico conpetebant cum aggeribus et ripis et omnibus suis pertinentiis in integrum cum licentia fodiendi et terram circum circa prociendi [...] et cum eundi ad fontes atque canalia et portandi et reportandi et ponendi et elevandi omnia que fuerint ad fontes et aquas et ad refectionem canalium oportuna»<sup>18</sup>.

### *Le norme statutarie e le istituzioni*

Il documento precedente del 1172, relativo alla cessione da parte del vescovo dei diritti sui canali alla comunità di Modena, si inserisce in quel

<sup>16</sup> *Claviga* = chiavica.

<sup>17</sup> G. TIRABOSCHI, *Dizionario Topografico Storico degli Stati Estensi*, I, 1821-1825, ed. anastatica, Bologna, Forni editore, 1963, pp. 111-112, alla voce *Canales*.

<sup>18</sup> *Registrum privilegiorum*, cit. a nota 9, pp. 204-207; cfr. O. BARACCHI - A. MANICARDI, *Modena quando*, cit. a nota 3, pp. 56-57.

periodo storico che vede già costituita l'istituzione comunale (la presenza documentata a Modena di un governo consolare risale al 1135 e già nel 1156 è attestata l'esistenza di un podestà, quella magistratura poi, come noto, divenuta stabile dopo la pace di Costanza). Con l'affermarsi dell'autonomia giuridica del comune, il governo delle acque assunse da un lato un aspetto "internazionale" e dall'altro un aspetto "interno"<sup>19</sup>. Dal punto di vista, per così dire internazionale, il governo delle acque si estrinsecò in una serie di patti fra i comuni, ormai divenuti sovrani in materia d'acqua. Fra questi, si ricorda il patto del 16 novembre 1198 tra Modena e Ferrara, in base al quale quest'ultima permise «ai modenesi di avere il loro Naviglio, così com'era, di migliorarlo, perfezionarlo, cambiarlo secondo la volontà di Modena, fino in Po»<sup>20</sup>. È da anticipare come, negli statuti del 1327 (libro I, rub. 157), si obbligava ogni podestà di Modena a trattare con Ferrara per tutto ciò che giovasse a mantenere in buono stato il canale Naviglio fino al fiume Po<sup>21</sup>. Entro due mesi dall'inizio del suo governo, il podestà di Modena infatti doveva trattare con il podestà di Ferrara

«loco congruo qualiter navigium Communis Mutine a Finale inferius et superius melius possit et debeat inforzari et assicurari tam in laboreris arginum quam lignaminis in omnibus utilitatibus faciendis que in hiis et super hiis fuerint opportuna ad securitatem et fortitudinem eiusdem navigii et predicta compleant ad utilitatem Communis Mutine et Communis Ferrarie».

Un altro concordato tra Modena e Reggio, stipulato *sulle ghiaie* del fiume Secchia il 6 agosto 1202, con la mediazione dei podestà di Parma e Cremona, stabiliva la spartizione pacifica delle acque del fiume Secchia. O ancora, è da ricordare la singolare convenzione del 1277 stipulata tra modenesi, bresciani, cremonesi, reggiani e ferraresi per l'utilizzo del Naviglio di Modena al fine di aggirare la navigazione di un tratto del fiume Po controllato in quel momento dalla nemica Mantova<sup>22</sup>.

Dal punto di vista "interno", il comune esercitò il governo delle acque, in un primo tempo attraverso gli organi costituzionali principali, come i consigli ed il podestà<sup>23</sup>. Successivamente, nel momento in cui nel consi-

<sup>19</sup> A. SPAGGIARI, *Uomini e istituzioni nel governo delle acque del territorio modenese*, in *Vie d'acqua nei ducati estensi*, cit., p. 51.

<sup>20</sup> *Ivi*, pp. 51, 65.

<sup>21</sup> C. CAMPORI, *Del governo a Comune in Modena secondo gli statuti*, prefazione agli *Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata*, in "Monumenti di Storia Patria delle Province Modenesi. Serie degli statuti", I, Parma, Fiacadori, 1864, p. CCLVIII.

<sup>22</sup> A. SPAGGIARI, *Uomini e istituzioni*, cit., p. 51.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

glio generale il ceto popolare arrivò a costituire un terzo dell'assemblea (1220) e pochissimi anni prima l'inizio del Comune popolare (i capi delle arti e delle società d'armi entravano nel consiglio generale) vennero emanati i primi statuti cittadini, *leges municipales* purtroppo non giunte fino a noi e delle quali rimane traccia solo in alcuni documenti dell'Archivio capitolare di Modena<sup>24</sup> e in alcune rubriche statutarie (in particolare quelle del 1225-1228 relative agli estimatori) contenute nel codice membranaceo intitolato *Registrum Privilegiorum, concessionum, pactorum et scripturarum ad Comunem Mutine pertinentium*: il registro, attribuito al XIII secolo, riunisce infatti le copie autentiche di concessioni imperiali, privilegi (di cui appunto i documenti sopra citati<sup>25</sup>), giuramenti di obbedienza e cittadinanza e quant'altro; è il tipico cartulario che raccoglie complessivamente 336 atti dall'anno 969 al 1260.

Per ritrovare quindi, oggi, le prime norme statutarie è necessario giungere al 1306, anno in cui il popolo modenese pose fine ai primi 17 anni di dominazione estense (Obizzo era divenuto signore di Modena nel 1289), istituendo quella che venne definita la *Respublica Mutinensis*. Questa, che ebbe vita breve (si concluse infatti nel luglio 1312), vide la diretta partecipazione popolare al governo della città<sup>26</sup>. In un unico codice<sup>27</sup> vennero quindi riunite le "provvisori e riformazioni" del *Consilium populi*, dal febbraio 1306 fino al marzo 1307, e gli statuti (cc. 9-11) del governo provvisorio dei quattro *sapientes rectores et defensores populi mutinensis*<sup>28</sup>, approvati il 2 febbraio 1306 dal Consiglio dei Quattrocento<sup>29</sup> (all'interno del consiglio generale, l'iniziativa spettò

<sup>24</sup> Vedi C. CAMPORI, *Del governo a Comune in Modena*, cit., p. X.

<sup>25</sup> Cfr. note 9, 15 e 18.

<sup>26</sup> A. BIONDI, *Per una storia dell'attività consiliare*, introduzione storica a C. LIOTTI - P. ROMAGNOLI, *I registri delle deliberazioni consiliari del Comune di Modena dal XIV al XVIII secolo*, in "Atti ed inventari dell'Archivio storico. Collana diretta da Aldo Borsari", IV, Modena, Comune di Modena, 1987, p. 9; P. GOLINELLI, *L'alto Medioevo*, cit., p. 101.

<sup>27</sup> Il codice membranaceo, conservato in ASCMO, *Camera segreta*, I.3, è intitolato *Respublica Mutinensis*; è stato pubblicato a cura di E. P. VICINI, in "Corpus Statutorum Italicorum", voll. 2, Milano, Hoepli, 1929 e 1932.

<sup>28</sup> G. LUCCHI, *Camera segreta. Codici statuari, registri ed atti costitutivi della Comunità e delle arti*, in "Atti ed inventari dell'Archivio storico", I, Modena, Comune di Modena, 1963, p. 12.

<sup>29</sup> «Hec sunt statuta populi Mutine facta et compilata per infrascriptos dominos sapientes, rectores et defensores populi civitatis Mutine et societatis beatissimi Geminiani confessoris, videlicet dominum Gerardum de Boçalinis, dominum Phylingernum de Bonamicis, dominum Paganelum de Oculis et dominum Petrum de Romana» (E. P. VICINI, *Respublica Mutinensis*, I, cit., p. 3).

tava al *capitaneus* ed ai 16, poi 12, *defensores populi*).

Dagli atti e dalle deliberazioni della comunità, si evince, in materia d'acqua, la presenza di due ufficiali, un *iudex procuratorum* e un *procurator*, istituiti presso il *disco*<sup>30</sup> o ufficio dove era solito essere il giudice del podestà *ad laboreria deputatus*, stipendiati dal comune modenese e preposti ai lavori di pubblica utilità.

«Item, providerunt quod ad discum ubi consueverat esse iudex potestatis ad laboreria deputatus», si stabiliva il 17 febbraio 1306 in merito all'*officio procuratorum*<sup>31</sup>, «sint et esse debeant et etiam eligantur ad brevia in dicto consilio unus iudex terigena qui vocetur iudex procuratorum et alius officialis terigena qui sit procurator et possit etiam esse laicus ad salarium duodecim libr. mut. in sex mensibus pro quolibet, et durare debeat dictum officium usque ad kallendas iulii proximi venturi, et solvatur eis pro rata temporis. Et eorum officium sit et esse inteligatur secundum illud statutum quod loquitur de officio procuratorum et iudicis deputati super laboreriis faciendis».

Oltre al giudice ed ai procuratori, vennero pure eletti un ufficiale laico, maggiore di quarant'anni, con il compito di massaro dei lavori pubblici, quindi con competenza *super laboreriis comunis fieri faciendis*, affiancato da un notaio, il quale non *esse possit de eadem porta de qua fuerit alius officialis laycus*<sup>32</sup>. Come per i procuratori, anche questi due ufficiali dovevano rimanere in carica per sei mesi, fino alle calende di luglio.

Il 30 novembre 1306, poi, venne decretato dall'assemblea del consiglio del popolo di eleggere un *arginerius* della comunità: è la prima menzione che si ha di un ufficiale o soprastante agli argini, che ritroveremo poi, meglio definito nelle sue competenze, negli statuti successivi.

«Item, quid placet fieri et ordinari super eo quod multe querele facte sunt et cotidie fiunt per homines civitatis et districtus Mutine quod aggeres<sup>33</sup>, sdugaria<sup>34</sup> et alie aque cotidie dant dampnum et dare possunt civibus et districtualibus Mutine, et hoc contingit propter defectum unius superstitis seu arginerii et officium ipsius, quod unus officialis arginerius forensis eligatur et eligi debeat et haberi per comu-

<sup>30</sup> Ogni ufficio comunale, che aveva responsabilità e competenze specifiche, era distinto per mezzo di particolari insegne, denominate appunto *disco*. A Bologna, ad esempio, il disco dell'orso rappresentava l'ufficio deputato a raccogliere gli introiti di dazi, gabelle, imposte e collette; accompagnava il simbolo dell'orso, il motto significativo: *Ursus in hoc disco/ te cogit solvere fisco*.

<sup>31</sup> E. P. VICINI, *Respublica Mutinensis*, I, cit., p. 29.

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 30.

<sup>33</sup> *Agger* = argine.

<sup>34</sup> *Sdugarium* = fossato o canale di bonifica.

ne Mutine, qui debeat superesse predicto officio ad hoc ut terre civitatis Mutine et districtus scolentur»<sup>35</sup>.

Quindi, i danni quotidiani prodotti da argini, fossati e, in generale, dalle acque erano da ricondursi, secondo quanto espresso nella deliberazione consiliare, alla mancanza di un arginiero e del suo ufficio; veniva perciò deciso di eleggere un ufficiale, il quale fosse però *forensis* o *forastiero*, come viene in altre rubriche nominato<sup>36</sup>. I *sapientes*, poi, nel gennaio 1307<sup>37</sup>, ordinarono che ogni sei mesi doveva essere eletto *unus bonus arzinerius*, il quale fosse *forensis*, maggiore di trent'anni, come pure *litteratus, exercitatus, legalis* e *discretus homo*. Il suo compito non solo riguardava il controllo e la realizzazione dei lavori agli argini del distretto di Modena, ma anche doveva sorvegliare «super ripis fluminum et aqueductis et etiam super sdugariis, stratis, pontibus, gapellis, foveis, fossatis et clusis districtus Mutine reficiendis, cavandis, et de novo faciendis si oporteret». Per questo ufficio, l'arginiero doveva tenere, a sue spese (percepiva un salario di 15 lire mensili), almeno due servitori e due cavalli *sive roncinos*; a spese del comune di Modena, invece, gli veniva data un'abitazione idonea, nella quale l'arginiero doveva risiedere, per tutto il tempo del suo ufficio, con i servi ed i cavalli. Ampi erano i poteri conferiti all'arginiero, il quale, nell'esercizio del suo ufficio, aveva pieno e libero arbitrio e potestà «inquirendi, procedendi, cognoscendi, terminandi, diffiniendi et condempnandi [...] super dictis laboreriis fieri faciendis et exequendis et eorum occasione»; comunità o singole persone delle ville e dei luoghi del distretto dovevano obbedire a quanto disposto dall'arginiero. Le condanne, inflitte a chi avesse disobbedito, venivano poi riscosse per mezzo del *tercium iudicem* del comune di Modena deputato *super exactionibus condempnationum*. L'arginiero era tenuto, quindi a «facere et fieri facere suo posse» tutti i «laboreria sibi denunciata», da realizzarsi per mezzo dei massari di ogni luogo o villa del distretto oppure per mezzo di coloro che avevano ivi terre o possedimenti. A loro volta, il podestà e capitano del popolo, il suo giudice e gli altri ufficiali del comune, a richiesta del detto sorvegliante, erano tenuti a fornirgli consigli, aiuto ed assistenza. L'arginiero, poi, al fine di controllare i lavori, era obbligato a rimanere nel distretto modenese, quindi fuori città, almeno venti giorni anche non consecutivi «cuiuslibet mensis sui officii [...] dummodo non minus viginti die-

<sup>35</sup> E. P. VICINI, *Respublica Mutinensis*, II, cit., p. 80.

<sup>36</sup> Cfr. anche C. CAMPORI, *Del governo a Comune in Modena*, cit., p. CCLVI e O. BARACCHI - A. MANICARDI, *Modena: quando*, cit., p. 91.

<sup>37</sup> E. P. VICINI, *Respublica Mutinensis*, II, cit., pp. 167-171.

bus stet extra civitatem». Infine, l'arginerio, sotto il vincolo del giuramento, doveva impegnarsi ad osservare tutti gli statuti del comune di Modena relativi ai lavori pubblici e, in particolar modo, doveva rispettare lo statuto «quod loquitur De officio iudicis deputati super laboreriis comunis Mutine». Inoltre, il consiglio stabilì che tutte le provvisioni suddette, relative all'ufficio dell'arginerio, avessero forza di statuto e fossero, perciò, «in volumine statutorum comunis Mutine per unum ex notariis capitanei [...] ponantur et scribantur».

Comunque, come si accennava precedentemente, sono gli statuti cittadini del 1327, il primo quindi e più antico corpo statutario cittadino fra quelli oggi conservati<sup>38</sup>, ad offrire un quadro istituzionale sufficientemente completo. Questi statuti vennero redatti in quel periodo di reggenza ecclesiastica, instauratosi dopo la dominazione dei Bonaccolsi e prima della signoria estense. Il codice degli statuti, diviso in sei libri con l'aggiunta degli *Statuta novissima*, si conserva in due esemplari, dei quali il secondo si differenzia semplicemente per l'aggiunta di un foglio, l'inserimento cioè di un nuovo proemio scritto dopo il ritorno nel 1336 degli Estensi: la dedica ai signori venne corredata da una "vistosa" miniatura tripartita, nella quale vennero raffigurati lo stemma della comunità, l'aquila estense e l'unicorno o liocorno, insegna del marchese di Ferrara.

Di questi statuti, che riprendono e in parte riformano la statuizione precedente, un intero libro, il V, è dedicato alle acque e strade, ai *laboreria*, e si articola in 364 rubriche, mentre nel libro I, dove vengono specificate le prerogative e funzioni del podestà e dei consigli cittadini, si viene definendo la figura del *iudex* o *officialis deputatus super laboreriis Comunis Mutine* (rubr. 128 e 182), il giudice cioè od ufficiale preposto ai lavori del comune di Modena. Suoi compiti erano quelli di provvedere affinché venissero mantenuti efficienti i pozzi, le fontane, i canali, le fosse circondarie della città nonché i ponti e le strade. Doveva evitare, controllare ed intervenire affinché le terre di proprietà di cittadini o di abitanti del distretto non subissero danni a causa di una cattiva o trascurata regimazione delle acque; doveva provvedere affinché vi fosse una corretta manutenzione degli argini e che i terreni venissero bonificati. Nel mese di marzo spartiva tra le ville i lavori da compiersi, entro i confini rispettivi di ciascuna comunità; infatti, affinché le terre della città e del distretto, dalla zona pedemontana alla pianura, fossero al massimo grado fertili e nel contempo difese *ab aquarum superabundancia*, venne statuito (rubr. 129) che ogni

<sup>38</sup> Il codice degli *Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata* è conservato in ASCMO, *Camera segreta*, I.4; è stato pubblicato a cura di C. Campori in "Monumenti di Storia Patria", cit.

massaro e capitano delle varie località, «cum duobus vicinis dicte terre ad minus vel cum quatuor ad plus», dovevano, ogni anno nel mese di marzo,

«comparere coram iudice seu officiali super laboreriis comunis deputatis et dare bonam et idoneam securitatem de viginti quinque libris Mutine pro comuni suo et de tribus libris Mutine pro qualibet singulari persona deradendi et cavandi unum sdugarium pro suo territorio tantum quantum protendit pro suo territorio [...] et ipsum sdugarium complere usque ad kalendas junii»<sup>39</sup>.

Essendo *iudex*, questo ufficiale aveva la competenza per dirimere le vertenze, le controversie sorte in materia di acque e strade. E la rubr. 128<sup>40</sup>, in tal senso, è esplicita:

«Iudex seu officialis deputatus super laboreriis comunis Mutine teneatur et debeat ad postulationem duorum vicinorum civitatis Mutine vel cuiuslibet ville vel loci, vel ex suo officio ad postulationem cuiuslibet denunciantis facere aperire et aptare et reficere puteos<sup>41</sup> omnes et fontes, et vias, foveas<sup>42</sup>, canalia et pontes qui indigent refectione et que clause et occupate essent et cavari faciat ad expensas cinguntine in qua sunt illorum habentium inde utilitatem et intelligantur habere utilitatem».

Questo giudice (rubr. 182) doveva essere *laico* e maggiore di quarant'anni; aveva diritto ad un *secretarius* o notaio di età non inferiore a venti anni. Giudice e notaio percepivano rispettivamente 12 lire di salario, oltre 10 soldi al notaio per la carta. Il *notarius*, prescriveva la rubrica statutaria, «non sit de ea porta de qua fuerit alius officialis laicus et, sequens electio dictorum officialium, fiat in aliis portis»<sup>43</sup>. Mensilmente il giudice doveva rendere conto al podestà, che in caso di irregolarità poteva cassarlo passando ad altra elezione:

«In fine mensis reddere rationem de eo quod ad eius manus pervenerit et de eo quod expenderit de avere Comunis et de licencia habita de eo quod expendit: et si modo aliquo dictus massarius seu officialis vel eius notarius inveniretur non esse legalis vel aliquid expendisse sine licencia predicta vel aliam quamlibet fraudem commisisse in officio suo sive in emendo res necessarias ad laboreria sive alio modo Comune fraudando, possit et debeat cassari et removeri per dictum dominum potestatem cum consilio sapientum [...] et quod sic remotus nunquam possit esse in aliquo officio Comunis».

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 107.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 103.

<sup>41</sup> *Putea* = pozzi.

<sup>42</sup> *Fovea* = fossa.

<sup>43</sup> C. CAMPORI, *Statuta civitatis Mutine anno 1327*, cit., pp. 173-174.

In ogni caso l'*officialis deputatus super laboreriis* non poteva far eseguire alcun lavoro senza il mandato o la licenza del podestà e del consiglio dei *defensores*.

Per quanto concerneva i lavori più importanti e soprattutto la manutenzione degli argini, gli statuti prescrivevano che, ad evitare i pericoli derivanti dalle acque dei fiumi Secchia e Panaro, fosse lo stesso podestà, nel mese di marzo, ad andare con quattro *sapientes* (consiglio minore o di credenza, organo collegiale che insieme al podestà governava di fatto il comune, poi denominati anche “conservatori”) a compiere sopralluoghi «cum duobus inzigneris habentibus periciam aquarum ad videndum dicta flumina et sicut eis videbitur melius pro evictandis dictis periculis aquarum reducatur in scripturis» (libro V, rubr. 34). Entro otto giorni poi dal sopralluogo effettuato agli argini, il podestà doveva presentare una relazione al consiglio e, secondo quanto veniva discusso e deciso in quella sede, il podestà poteva poi procedere a porre rimedio agli eventuali disordini.

Interessante è notare la presenza dei tecnici, cioè già l'esistenza di ingegneri specializzati in opere idrauliche; un'altra rubrica, infatti, degli statuti (libro I, rubr. 175) ci indica come fosse compito del podestà

«cum sapientibus et inzigneris precise teneatur infra tres menses sui regiminis personaliter videre navigium a circa porte Baioarie que est prope pontem de Rosta et per civitatem usque ad circam porte Albareti inferius, et dare operam cum effectu quod naves ponderate libere possint venire in civitatem absque aliquo alebio<sup>44</sup>, faciendo que venire non possunt propter glaram»<sup>45</sup>.

Frequenti sono nelle rubriche statutarie i riferimenti a visite o sopralluoghi da compiersi a fiumi, torrenti, canali, entro uno o tre mesi dall'elezione del podestà, da uno della sua *famiglia* unitamente ai *sapientes* e a due ingegneri *peritis tam de muro quam de aqua*.

«Pro utilitate hominum et villarum locorum porte sancti Petri et ne habundantia aquarum venientium de Scultena<sup>46</sup> et aliis fluminibus debeat dare dampnum terris et villis predictis», ordinava la rubrica 220 (libro V)<sup>47</sup>, «statuimus quod potestas Mutine cum sapientibus et cum inzignerio

<sup>44</sup> *Alebiu* = allevio, alleggerimento.

<sup>45</sup> Già nella deliberazione consiliare del 9 aprile 1306, relativa a lavori da realizzarsi nel castello ed alle fosse di Finale, si stabilì che detti *laboreria* fossero eseguiti previo esame di due *defensores populi* e dell'ingegnere Geminiano Tinti (E. P. VICINI, *Respublica Mutinensis*, I, cit., p. 117).

<sup>46</sup> *Scultena* = fiume Panaro.

<sup>47</sup> C. CAMPORI, *Statuta civitatis Mutine anno 1327*, cit., p. 615.

debeat ire ed videre aquas predictas et canalia venientia versum civitatem de mense februarii precise et ita fatiat ordinare quod dicte aque non debeant dare dampnum». Così pure, nella rubrica 341 (libro V)<sup>48</sup>, si stabiliva che, «cum fumositas<sup>49</sup> paludis corrumpere totius civitatis aerem videatur», il podestà fosse tenuto, insieme a «magistros sive inzignerios cum aliis bonis viris», ad esaminare la situazione ed individuare il modo migliore affinché «ditta Paulo melius possit scolari».

Nell'ambito di questa complessa struttura operante ai fini della salvaguardia e l'uso del territorio, vi erano infine gli *arginerii*, con compiti non solo relativi al controllo e all'esecuzione di lavori relativi agli argini, ma anche alle acque in generale ed alle strade. Rispetto alla statuizione precedente che prevedeva un solo arginero per la città e il distretto (*arginerius forensis*), gli statuti del 1327 (libro I, rubr. 188) stabilirono invece che, «pro publica et evidenti utilitate Communis et hominum villarum districtus ipsius»<sup>50</sup>, in ogni villa o luogo del distretto modenese, dalla zona pedemontana alla pianura, venisse eletto «unus bonus homo et legalis, maior triginta annis», il quale avesse il compito di sovrintendere o sorvegliare affinché, entro il proprio territorio di competenza, venissero realizzati «sdugaria, foxata, aqueductus, zapellos, vias et pontes et ad omina et singula laboreria [...] ex forma statutorum et reformationum Communis Mutine factorum, factarum faciendarumque». L'arginero, così eletto, era quindi tenuto a controllare che sdugari e fossati fossero sempre mantenuti aperti, scavati e liberi da impedimenti; il *bonus homo* aveva, inoltre, l'obbligo di denunciare gli inadempienti al giudice ed agli ufficiali deputati ai *laboreria*:

«qui bonus homo sic electus teneatur sacramento sdugaria et foxata facere teneri aperta, cavata et disgombrata et contrafacientes denunciare iudici et officialibus de laboreriis ut contra eum procedatur per dictum iudicem secundum formam statutorum. Hoc addito per [...] vicarium generalem dominorum et ex plenitudine potestatis dicti domini vicarii quod habere voluit vim statutorum quod predictus bonus homo, sic electus, qui vocetur arginerius, teneatur denunciare dicta sdugaria que non essent aperta, cavata et disgombrata vel que essent accluxata vel interrata et omnes et singulas personas que non cavarent vel atterrarent vel clusam vel obstaculum aliquam facerent in sdugario».

E nella rubrica statutaria relativa ai lavori di sistemazione che dovevano essere eseguiti alla via che conduceva da Fiorano a Sassuolo (libro IV,

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 665.

<sup>49</sup> *Fumositas* = esalazione.

<sup>50</sup> C. CAMPORI, *Statuta civitatis Mutine anno 1327*, cit., p. 179.

rubr. 204), notiamo che tale «laborerium Potestas et procuratores et arzererii Comunis Mutine precise fieri facere teneantur et debeant»<sup>51</sup>. I *procuratores* erano una sorta di ufficiali di polizia con il compito di far osservare gli ordinamenti municipali; svolgevano, comunque, anche l'incarico di ordinare e sorvegliare i lavori pubblici relativi ad acque e strade: funzione che era propria dei *procuratores* istituiti, già dal 1306, presso il *disco* del giudice deputato ai *laboreria*.

In sintesi, da quanto si desume dagli statuti, diverse erano le magistrature, gli ufficiali che avevano competenza in materia di acque e strade. In primo luogo, come si è visto, soprattutto per il controllo e sopralluogo ai navigli e canali provenienti dai fiumi Secchia e Panaro, alla grande palude a Sud di Modena e quindi alle opere più importanti, vi era il podestà con i sapienti (i rappresentanti civici) coadiuvati dai tecnici, gli ingegneri; vi era quindi il giudice, assistito dai procuratori e notai, con compiti prevalentemente giudiziari, a cui seguivano gli argineri ed i massari: ufficiali che agivano in sincronia, con un diversificarsi reciproco e complesso secondo un movimento preciso di coordinate, formanti a tutti gli effetti un sistema. Podestà, consigli, ingegneri, giudici, procuratori, notai, argineri e massari, ognuno secondo la propria sfera d'azione, avevano tutti il medesimo obiettivo: il controllo, la sorveglianza, l'attuazione dei lavori necessari ai fini della difesa del territorio e dell'uso del suolo, ma anche per *molendinis, navigiis vel aliis utilitatibus*.

#### *Il metodo e la forma per l'esecuzione dei laboreria*

Solo i lavori reputati di generale utilità, come le fortificazioni della città e le vie maestre più importanti, venivano realizzati con il concorso di tutti mediante la cosiddetta *boatteria* o *boatiera* ossia sulla base dei buoi da ciascuno posseduti, da cui l'obbligo di fornire tanti carri per uso della comunità. Taluni ponti, il più delle volte semplicemente *passi* costituiti di una o due barche, invece, avevano rendite proprie, parte delle quali venivano destinate al loro mantenimento o rifacimento. Ad esempio, presso il famoso ponte di S. Ambrogio, sul fiume Panaro tra Modena e Bologna, si trovava una chiesa ed ospedale con propri rettori, a cui spettavano sia le spese di manutenzione che i relativi profitti. Agli altri ponti, invece, situati nel distretto dovevano pensare i vari abitanti delle ville; al Comune infatti spettava l'onere soltanto di curare quelli situati entro i borghi e nella città.

<sup>51</sup> *Ivi*, p. 495.

Sempre dal Comune veniva effettuata la manutenzione delle fosse secondarie della città; agli affittuari dei mulini spettava il compito di controllare il tratto di canale utilizzato, mentre il rimanente corso d'acqua era sottoposto alla visita mensile di un milite del podestà e del giudice, accompagnato, come già si diceva, da uno o più ingegneri. I proprietari poi dei mulini dovevano realizzare le cosiddette *veggie* o *botti* per mezzo delle quali i canali attraversavano le fosse della città<sup>52</sup>.

In linea generale, quindi, l'onere della manutenzione di acque e strade era, per la città, a carico dei possessori di edifici e, nel distretto, ad opera ed a spese degli abitanti delle ville. Questi ultimi erano perciò tenuti a realizzare quei lavori che, a seguito delle ispezioni dei *sapientes*, del *iudex*, degli *inzignerii* e degli *arginerii*, erano ritenuti necessari. Era, comunque, vietato obbligare i contadini a detti lavori nel mese di luglio e da metà settembre a metà ottobre, in considerazione ovviamente dell'importanza e dell'urgenza dei lavori campestri, quali il raccolto delle messi e la vendemmia.

«De laboreriis non faciendis tempore messium», prescrivevano gli statuti (libro I, rubr. 211), «Comunia et homines villarum et districtus Mutine non compellantur ad laboreria stratarum, cavamentorum vel ad aliquod aliud laborerium quod fieri debeat per statutum Comunis tempore messium et vindemiarum, scilicet a festo sancti Petri usque ad kalendas augusti proxime subsequentis et a medio septembris usque ad medium octubrem subsequentem»<sup>53</sup>.

I cittadini che avessero avuto residenza nelle ville erano tenuti a prestarsi come i contadini ed i possidenti locali, perdendo in tal modo i privilegi inerenti alla cittadinanza, secondo i quali, se non si fosse ricavata alcuna utilità propria da un'opera pubblica, non era richiesto il concorso al lavoro.

La regola, comunque, generalmente osservata, per stabilire a chi competesse la manutenzione di una strada, di un ponte o di un corso d'acqua, era tutta contenuta nella formula *ad utilitatem* o *pro evidenti utilitate*. Ad esempio, se uno *sdugario* o condotto non era correttamente scavato o sufficientemente ampio e in quello fosse stato necessario creare un ponte, «omnes qui exinde habent utilitatem vel cuius aqua illuc flueret, conferant ad id opus et per eos fiat non obstante aliqua via que esset inter unum campum et alium et licitum sit eis incidere viam et si incisa fuerit fiat ibi pons», il tutto sempre a spese di coloro che avessero tratto giovamento dalla realizzazione di una determinata opera (libro I, rubr. 128)<sup>54</sup>. Le ver-

<sup>52</sup> C. CAMPORI, *Del governo a Comune in Modena*, cit., pp. CCLIII-CCLIV.

<sup>53</sup> C. CAMPORI, *Statuta civitatis Mutine anno 1327*, cit., p. 200.

<sup>54</sup> *Ivi*, pp. 105-106.

tenze, che potevano avere origine dall'esecuzione di quei lavori, dovevano essere risolte per mezzo del giudice o *officialis deputatus super laboreris*, il quale era tenuto, a richiesta di una delle parti, ad andare sul luogo, oggetto della controversia, e *suo arbitrio* dirimere la questione.

Quindi chi traeva vantaggio da una corretta regimazione delle acque, dalla presenza di un ponte e quant'altro doveva anche provvedere a mantenerli. Ad esempio i lavori di arginatura ricadevano normalmente sui frontisti, cioè su chi abitava od aveva terre a lato di fiumi o canali, ma, nel contempo, trattandosi di vie navigabili, era chiaro che il beneficio di tali interventi di manutenzione andavano a vantaggio di tutti. Perciò, anche se queste opere erano di competenza del pubblico, quindi della comunità, prevedevano sempre il contributo delle popolazioni interessate<sup>55</sup>. Nel medesimo tempo, è anche facilmente intuibile la mole di lavoro di quel giudice, se si considera quante controversie tale metodo poteva alimentare.

Complessa era, consequenzialmente, la concreta realizzazione di queste opere, soprattutto per quanto concerneva i lavori di arginatura ed escavazione; questi ultimi, tra l'altro, prevedevano, secondo quanto prescrivevano le norme statutarie, di «far tagliare ed estirpare tutti gli dugari, canali e cavamenti e levare gli arbori et ogni altra cosa che impedisca il corso dell'acque»<sup>56</sup>. Era, infatti, vietato sugli argini piantare alberi che avrebbero potuto essere sradicati dalla forza dell'acqua e quindi impedire il regolare deflusso, come pure, per il medesimo scopo, venne proibito di formare cataste di legna sugli argini e lungo i fiumi.

*De modo et forma cavandi sdugaria, fossata et alia*, parlano dettagliatamente i successivi statuti trecenteschi spettanti al giudice delle acque (libro V, rubr. 413)<sup>57</sup>. Il *tertius iudex* o il giudice deputato ai *laboreria*, a seguito di una denuncia a lui presentata in merito a qualcuno od a qualche «sdugario, scursorio o fossato», da escavare secondo la forma delle provvisori e statuti del Comune, entro otto giorni, se non fosse stato impedito a causa del suo ufficio, era tenuto ad andare (insieme con due o quattro *cives* che avessero terre nei luoghi in oggetto e dal giudice stesso eletti) a vedere ed esaminare i lavori necessari ed opportuni da realizzare ed il tutto riportare per iscritto; se il giudice fosse stato impedito, poteva eleggere uno fra gli ufficiali del podestà. Una volta stabilito dal giudice e dai *cives* quanto doveva essere eseguito, tutti i massari di ciascuna villa del distretto modenese, sotto il vincolo del giuramento e per mandato del giudice,

<sup>55</sup> O. BARACCHI - A. MANICARDI, *Modena: quando*, cit., p. 117.

<sup>56</sup> ASCMO, *Magistrato di Acque e Strade*, b. 23 (Y.IV.23).

<sup>57</sup> Il codice degli *Statuta civitatis Mutine ad iudicem aquarum pertinentia* è conservato in ASCMO, *Camera segreta*, I.8.

erano tenuti a dare in iscritto, entro otto giorni dopo l'ordine pervenuto loro dal giudice o da chi in suo nome, l'elenco dei singoli appezzamenti di terreno siti nelle rispettive ville, il numero delle biolche ed il nome dei possidenti oppure di quella parte di territorio richiesta dal giudice (*a tali loco usque ad talem*), con la pena di cinque soldi<sup>58</sup> per ogni biolca di terreno che avessero ommesso oppure si fossero rifiutati di porre in iscritto al giudice. Nel caso che non vi fosse stato un massaro, tale compito veniva affidato a persona eletta dal giudice fra quelle delle ville. Dopo ciò, entro 10 giorni seguiva la cosiddetta *declaratione* da parte del giudice, alla quale in nessun modo si poteva fare opposizione: aveva quindi il giudice piena potestà. Eseguita la *declaratione*, il giudice procedeva a dividere i lavori fra le persone che vi dovevano concorrere, il tutto entro otto giorni. Altrimenti, era discrezione del giudice, con il consenso dei detti *cives*, porre all'incanto quei lavori e gli stessi vendere e locare entro 15 giorni a chi offriva il minor prezzo e, non trovato un conduttore, il giudice, entro tre giorni, doveva eleggere due *boni homines cives o comitatinis*, i quali dovevano assumere i lavoratori e con quelli convenire l'importo dei lavori. Il giudice, poi, doveva costringere tutti i possidenti, che avevano terre in quei luoghi, nominati e specificati nella *declaratione*, i mezzadri o lavoratori delle stesse terre, a concorrere ad escavare o far escavare quella parte che loro toccava, se era stata divisa, o, viceversa, a pagare tutto quello che erano tenuti ad assolvere.

Dal momento della denuncia all'inizio dei lavori, attraverso questa lunga procedura potevano passare dai 30 ai 40 giorni, mentre più snello era, ovviamente, l'*iter* relativo al *modo cavandi testatas* (libro V, rubr. 414)<sup>59</sup>. Infatti tutti coloro che avevano "testate" presso le vie pubbliche erano tenuti a scavare o far scavare *bene et sufficienter* i fossati esistenti, in modo tale che detti corsi d'acqua fossero «*apta et habilia ad scolandum ipsas terras seu vias*»; era potere e dovere del giudice obbligare i mezzadri o lavoratori di quei fondi alla realizzazione di tali opere di manutenzione. Entro quindici giorni dopo l'ordine dato dal giudice, se i lavori non fossero stati eseguiti, lo stesso ufficiale comandava che l'effettuazione delle opere fosse «*sumptibus et expensis talium recusantium*».

Si deduce, perciò, che già a quell'epoca era prevista la suddivisione dei vari canali e fossati in "cavi di comparto" e "cavi di testata", in funzione

<sup>58</sup> In seguito, nel 1454, il duca Borso d'Este permetterà al giudice di elevare la quota delle sanzioni, importo che poteva essere a sua completa discrezione. Quella somma di denaro veniva poi applicata per metà alla Camera ducale, mentre il rimanente veniva dato a colui che aveva sporto denuncia.

<sup>59</sup> *Statuta civitatis Mutine ad iudicem aquarum pertinentia*, cit.

delle diverse modalità di riparto delle relative spese manutentive. Per i “cavi di comparto” si prevedeva il contributo di tutti i possidenti dei terreni interessati: carico fiscale che poteva essere assolto sia in termini di prestazioni d’opera che in denaro<sup>60</sup>. Per i “cavi di testata”, invece, le spese per l’escavazione, arginatura e quant’altro erano direttamente a carico dei proprietari dei terreni che confinavano con i canali suddetti<sup>61</sup>.

#### *La statuizione successiva*

In conclusione, per completare il panorama del *corpus* statutario modenese, è da menzionare il codice membranaceo degli statuti delle acque (*Statuta civitatis Mutinae ad iudicem aquarum pertinentia*)<sup>62</sup>, compilato – in due copie, come già per gli statuti del 1327 – nel 1336. Questi statuti, che presentano aggiunte fino al 1525, sono divisi in cinque libri, dei quali i primi quattro riguardano i lavori per la costruzione e conservazione di opere pubbliche nella città e nel distretto, mentre il quinto tratta *De damnis datis et officiis iudicum et aliorum quorumcumque officialium communis super laboreris deputatorum* (da c. 41). La prima parte del codice è tratta, con diverso ordine, dai libri degli statuti del 1327 e, soprattutto, dal libro V, che tratta *De Laboreris*. In particolare, il primo libro, il più corposo, è formato da 131 rubriche relative a questioni generali: si passa dagli obblighi riguardanti la manutenzione delle fosse circondarie alle disposizioni relative alle fortificazioni cittadine; i tre libri successivi, invece, contengono, rispettivamente le rubriche relative ai *laboreria* spettanti ai borghi di Porta Albareto, Cittanova e Baggiovara.

Questi statuti vennero poi riformati, con l’aggiunta di altri decreti e provvisori, portando le rubriche al numero progressivo di 426 e dati alle stampe nel 1545; nell’edizione poi del 1575, il volume venne corredato, tra l’altro, di un “copiosissimo indice” sia onomastico che toponomastico<sup>63</sup>.

Il *corpus* statutario cittadino venne, invece riformato nel 1420 (fino al

<sup>60</sup> Se inizialmente la distribuzione del carico fiscale era calcolato mediante la *boattiera* (per paia di buoi posseduti), tale consuetudine fu, successivamente, allargata, dalla quantità di buoi, al numero delle biolche ed alla destinazione d’uso dei terreni, quello che sarà poi definito *estimo rusticale*.

<sup>61</sup> Cfr. anche O. BARACCHI - A. MANICARDI, *Modena: quando*, cit., p. 171.

<sup>62</sup> *Statuta civitatis Mutinae ad iudicem aquarum pertinentia*, cit.

<sup>63</sup> *Statuta civitatis Mutinae ad iudices aquarum pertinentia, cum quibusdam additionibus valde necessariis, ac indice copiosissimo edita*, Modena, Gadaldini, 1575.

1498); di questi statuti, una prima edizione a stampa venne realizzata nel 1487, con successive provvisori del 1488 e, in fine, aggiunte a stampa del 25 febbraio 1536.

L'ultimo degli statuti comunali, che rimase in vigore fino al 1771, venne approvato con decreto di Ercole II il 25 marzo 1546<sup>64</sup> e pubblicato nel 1547<sup>65</sup>.

Con le ultime riforme statutarie, la carica del giudice delle acque venne nel 1511 sdoppiata e vennero creati, rispettivamente per le due giudicature in cui era diviso il distretto di Modena, un *giudice delle acque di sopra* ed un *giudice delle acque di sotto*, addetti quindi alle acque a Nord ed a Sud della via Emilia<sup>66</sup>.

#### TAVOLE SINOTTICHE

##### *Documenti e norme statutarie per il governo delle acque*<sup>67</sup>

- 891 *Diploma imperiale.*  
L'imperatore Guido concede al vescovo di Modena Leodoino la facoltà di scavare fosse, costruire mulini e «aquam aperire et claudere».
- 1055-1085 *Diploma imperiale.*  
L'imperatore Enrico III o IV concede al vescovo di Modena Eriberto la facoltà di estrarre acqua dai fiumi Secchia, Panaro e dai rimanenti corsi d'acqua nonché di costruire un naviglio o canale navigabile fino al fiume Po per utilità «ecclesiae et civium».
- 1172 *Atto di transizione tra il vescovo ed i consoli modenesi.*  
Il vescovo di Modena Enrico cede al Comune i due canali prove-

<sup>64</sup> Cfr. A. BORSARI - P. ROMAGNOLI, *Primi documenti di vita comunale*, Modena, Comune di Modena, 1987, p. 7.

<sup>65</sup> *Libri quinque statutorum inclytæ civitatis Mutinæ*, Modena, Joannes de Nicolis, 1547; *Libri quinque statutorum inclytæ civitatis Mutinæ, cum reformationibus, additionibus ac tribus locupletissimis indicibus, denuo in lucem aediti*, Modena, Paolo Gadaldini, 1590.

<sup>66</sup> A. SPAGGIARI, *Uomini e istituzioni*, cit., p. 51.

<sup>67</sup> Sono stati, di seguito, elencati, pressoché in forma di regesto, gli atti, le provvisori, le rubriche statutarie utilizzate, a titolo emblematico, nel corso della trattazione. Non è stata nuovamente riportata la citazione archivistica, per la quale si rimanda alle specifiche note al testo.

- nienti da Secchia e Panaro in cambio dell'obbligo, da parte del Comune, di costruire un nuovo canale, da realizzarsi, come i precedenti, per mezzo degli uomini del vescovo e del vescovado.
- 1192 *Attestazione dell'esistenza del canale nuovo o Canale di Formigine.*
- 1198 *Accordo tra Modena e Ferrara.*  
Il comune di Modena e quello di Ferrara stabiliscono patti per l'uso e la manutenzione del Naviglio fino in Po.
- 1202 *Lodo per la pace tra Modena e Reggio.*  
I podestà di Cremona e di Parma pronunciano lodo e stabiliscono la pace fra modenesi e reggiani; si avviene ad un concordato per la spartizione pacifica delle acque di Secchia.
- 1259 *Convenzione tra il vescovo ed il comune di Modena.*  
Il vescovo di Modena cede al Comune il Canalchiaro.
- 1277 *Accordo tra Modena, Brescia, Cremona, Reggio e Ferrara.*  
I cinque comuni si accordano per l'utilizzo del canale Naviglio di Modena, al fine di aggirare la navigazione di un tratto di Po controllato dalla nemica Mantova.
- 1306 febb. 17 *Partito dell'assemblea popolare.*  
Il consiglio del popolo elegge due ufficiali, un *iudex procuratorum* e un *procurator*, istituiti presso il *disco* o ufficio del giudice deputato ai *laboreria*. Vengono pure eletti un ufficiale con il compito di massaro dei lavori pubblici, affiancato da un notaio.
- 1306 nov. 30 *Partito dell'assemblea popolare.*  
Il consiglio del popolo elegge un "arginerio" della Comunità o soprastante agli argini per la città ed il distretto modenese.
- 1307 gen. 27 *Partito dell'assemblea popolare.*  
Il consiglio del popolo stabilisce di eleggere, ogni sei mesi, un "arginerio", con il compito di sorvegliare non solo gli argini dei fiumi, ma anche tutto quanto concernente alle acque e strade.
- 1327 *Statuti (libro I, rubb. 128-129 e 182).*  
Sono definiti i compiti del giudice deputato ai lavori pubblici del Comune di Modena, al quale viene affiancato un notaio o *secretarius*.
- 1327 *Statuti (libro I, rubb. 175 e 188; libro V, rubb. 34, 220 e 341).*  
Viene ordinato che il podestà ed i "sapianti", con gli ingegneri aven-

124

ti “periciam aquam”, compiano personalmente sopralluoghi ai corsi d’acqua più importanti della città.

1327

*Statuti (libro I, rub. 188).*

Si stabilisce di eleggere un “arginerio” per ogni villa del distretto.

1327

*Statuti (libro IV, rub. 204).*

Per la manutenzione della strada da Fiorano a Sassuolo, viene stabilito che siano il podestà, i procuratori e gli arginieri a definire i lavori da eseguire.

1336-1388

*Statuti (libro V, rubb. 413-414).*

Vengono definite le modalità per l’escavazione di sdugari, fossati ed altro.

1511

*Statuti, addizioni.*

La carica di giudice alle acque viene sdoppiata e vengono eletti un *giudice alle acque di sopra* ed un *giudice alle acque di sotto*.

MARINELLA ZANARINI

LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE  
NEL TERRITORIO CENTOPIEVESE (SECOLI XIV-XV)

Il Centopievese, sin dal passato, è stato profondamente segnato dalle acque e, in particolare, da quelle del Reno, che con le sue periodiche rotte e le ricorrenti migrazioni di corso ha finito per plasmarne il territorio, condizionandone lo stesso sviluppo insediativo. Seguendo nei suoi spostamenti la direzione da oriente verso occidente, il fiume, dopo aver abbandonato tra IV e VIII secolo la conoide che da Castelmaggiore giungeva a Poggio Renatico, si era infatti indirizzato dapprima verso il Pievese e poi, ancora più ad ovest, in territorio centese, dove, attivo già agli inizi del XIII secolo, aveva dato inizio ad un graduale processo di colmata delle bassure circostanti, orientando con i suoi tortuosi cambiamenti di corso l'occupazione del suolo<sup>1</sup>.

Se le acque del Reno, talora opportunamente deviate e irreggimentate, avevano contribuito con i loro sedimenti a modellare la pianura, ciò nonostante potevano divenire estremamente dannose se fuoriuscendo dal loro alveo irrompevano sui campi coltivati, strappati con fatica alle paludi

<sup>1</sup> Sulle variazioni del corso del Reno: S. CREMONINI, *Morfoanalisi della veteroidrografia centese. Approccio semiquantitativo ad un modello evolutivo del dosso fluviale*, in *Insestamenti e viabilità nell'Alto Ferrarese dall'età romana al medioevo* (Convegno nazionale di studi, Cento, 8-9 maggio 1987), Ferrara, 1989, pp. 135-175 e dello stesso autore *Una "finestra geomorfica" d'età classica nella pianura bolognese. Inquadramento analitico del gruppo morfologico del Reno antico*, in *Romanità della pianura. L'ipotesi archeologica a San Pietro in Casale come coscienza storica per una nuova gestione del territorio* (Giornate di Studio, San Pietro in Casale, 7/8 aprile 1990), Bologna, 1991, pp. 243-301. Sulle migrazioni del Reno e la loro incidenza sullo sviluppo insediativo nel Centopievese ci limitiamo a segnalare: B. MENEGATTI, *Il Centese, geografia di una regione di saldatura fra alta e bassa pianura emiliana*, Bologna, 1978, pp. 16-33; R. DONDARINI, *I Centesi fra vescovo e comune di Bologna: l'estimo di Cento dell'anno 1393*, in "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna", n.s., vol. XXXI-XXXII (1980-81), pp. 185-263, 239-249; M. ZANARINI, *Cento nel basso Medioevo (secoli XIII-XV)*, in *Storia di Cento. Dalle origini alla fine del XV secolo*, vol. I, Cento, 1987, pp. 255-357, 268-271 e 334-337, con rimando alla bibliografia ivi riportata.

e alle boscaglie. Per questo era indispensabile attuare una capillare regolamentazione dell'intero tessuto idrico, nel tentativo, se non di imbrigliare totalmente l'impeto delle acque, almeno di lenirne la forza, in occasione delle ricorrenti inondazioni.

L'impianto e la manutenzione di tali strutture idriche, oltre a costituire un pesante onere per la comunità centopievese, richiedevano l'attivazione di specifiche magistrature per le acque e una solida conoscenza in materia idraulica, delle quali è rimasta traccia nella produzione normativa locale.

Infatti, diversamente dalle altre comunità del contado bolognese sottoposte al più rigido controllo del comune cittadino<sup>2</sup>, il Centopievese, per la sua dipendenza dalla giurisdizione del vescovo di Bologna, poté disporre di una maggiore autonomia, un'autonomia sofferta, difesa faticosamente dalle ricorrenti ingerenze esterne, ma che tuttavia assicurò alla comunità più ampi spazi di intervento e di autodeterminazione, che trovarono espressione nell'emanazione di una ricca produzione statutaria.

Mentre la maggior parte delle altre comunità non poté elaborare dei propri statuti, il Centopievese nell'arco di poco più di due secoli – dai primi decenni del XIV secolo alla metà del XVI –, dispose di più raccolte statutarie: la prima, completa, degli anni 1328-1444, le altre, parziali, riguardanti nell'ordine gli *Statuti criminali* (a. 1460), gli *Statuti civili* (a. 1490) e gli *Statuti dei danni dati* (a. 1534 per Cento e a. 1551 per Pieve)<sup>3</sup>.

Limitando l'esame, in questa sede, al periodo medievale, ci si varrà essenzialmente del testo normativo più antico, degli anni 1328-1444<sup>4</sup>, che, oltre a trattare dei più svariati aspetti della vita della comunità, contempla numerose e particolareggiate disposizioni in materia di acque, assenti, invece, nelle raccolte parziali del XV secolo, proprio per la loro specificità tematica, o sviluppate solo succintamente negli *Statuti dei Danni dati* del XVI secolo.

Occorre rilevare che il codice più antico riguarda sia Cento che Pieve fino al 1376, ma da tale data, a cui risale la separazione tra le due comunità, la normativa diventa di sola pertinenza centese, costringendoci a re-

<sup>2</sup>La particolare situazione della produzione statutaria medievale nel contado bolognese è stata evidenziata da R. RINALDI, *Il contado bolognese: territori e comunità senza statuti* (in corso di stampa).

<sup>3</sup>Per una panoramica della produzione statutaria centopievese nei secoli XIV-XVI si rinvia a: M. ZANARINI, *I rubricari degli statuti di Cento e di Pieve (secoli XIV-XVI)*, Bologna, 1996 e alle schede su Cento e Pieve, curate da chi scrive, nell'ambito del censimento degli statuti emiliano-romagnoli (in corso di stampa) svolto da un gruppo di ricerca coordinato da A. Vasina e facente capo al dipartimento di Paleografia e Medievistica dell'Università di Bologna, con rimando alla bibliografia segnalata.

<sup>4</sup>Il codice statuario è conservato presso l'Archivio Storico Comunale di Cento, I, 3, 142.

stringere il campo d'indagine. Ma non si tratta dell'unica peculiarità del testo legislativo. Particolare risulta pure la stessa struttura della raccolta, costituita da un nucleo più antico di statuti, risalente al 1328 – ma forse anticipabile agli ultimi decenni del Duecento<sup>5</sup> – e comprensivo di 106 rubriche, cui seguono alternandosi norme statutarie vere e proprie e provvedimenti di portata più limitata, con aggiunte, rettifiche e conferme fino al 1444<sup>6</sup>.

La ricca materia normativa, oltre ad essere registrata secondo un ordine cronologico scarsamente regolare, non appare poi distribuita in modo uniforme nel corso del tempo: la maggior parte delle disposizioni si concentra infatti entro il 1388, quando venne predisposta la revisione e la sistemazione degli statuti, compresa la compilazione di un indice delle rubriche, che ora introduce la raccolta<sup>7</sup>. Nei decenni che seguirono (1388-1444) furono aggiunti altri provvedimenti, ma si trattò di ben poche disposizioni – circa una cinquantina –, soprattutto se confrontate con l'attività legislativa precedente.

Una tale rarefazione della produzione normativa è probabilmente spiegabile con il diverso grado di autonomia politica goduta dalla comunità, tanto che quando il Centopievese negli anni 1392-1401 finì sottomesso a Bologna cessò addirittura ogni emanazione legislativa e riprese poi in modo rallentato nei primi decenni del Quattrocento per il pressante con-

<sup>5</sup> All'esistenza di statuti locali si fa esplicito riferimento in una lite discussa nell'agosto del 1289 tra il comune di Bologna e gli uomini di Cento e Pieve. Questi ultimi per avvalorare lo stato di autonomia goduta nei confronti del comune cittadino sostennero che, oltre a governarsi tramite ufficiali designati *in loco*, si reggevano sulla base di propri statuti. Il documento riguardante la controversia, conservato nell'Archivio di Stato di Bologna (d'ora in poi A.S.B.), *Comune, Capitano del popolo, Giudici del capitano del popolo*, reg. 127 (a. 1289), cc. 84r-115r e reg. 128 (a. 1289), cc. 43v e 45r-v, e già preso in esame da E. CAVICCHI, "Il Cristo di Pieve" nella tradizione e nella storia del Cento-pievese, Bologna, 1972, pp. 97-100, A. SAMARITANI, *Il comune rurale e la partecipazione agraria nel Centopievese*, Cento, 1985, pp. 41-43 e R. DONDARINI, *Istituzioni, società, beni collettivi in un territorio in trasformazione: il Centopievese nei secoli XII-XV*, Ferrara, 1988, p. 81 e p. 89, è stato recentemente oggetto di un accurato studio da parte dello stesso R. DONDARINI, "... Terra Centi et Plebis regitur legibus et suis propriis statutis et ordinamentis sibi datis". *Gli statuti medievali centopievesi come manifesto di autonomia di una comunità contesa*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo* (Atti del convegno nazionale di studi, Cento, 6/7 maggio 1993), a cura di R. Dondarini, Cento, 1995, pp. 397-410.

<sup>6</sup> Un approfondito esame della raccolta statutaria degli aa. 1328-1444 è stato svolto da R. DONDARINI, *Istituzioni, società, beni collettivi*, cit., pp. 87-157. Si veda pure M. ZANARINI, *I rubricari degli statuti*, cit., pp. 13-48.

<sup>7</sup> Si noti, a tale proposito, che delle 648 rubriche redatte tra il 1328 e il 1444 ben 610 furono promulgate entro il 1388. Utile il riscontro con l'indice delle rubriche stesse: M. ZANARINI, *I rubricari degli statuti*, cit., pp. 16-48.

trollo allora esercitato dall' autorità vescovile<sup>8</sup>.

La differente frequenza con cui i provvedimenti si susseguirono nell' arco di più di un secolo si riflette ovviamente sulla legislazione in materia di acque, la cui produzione, in certi periodi, appare maggiormente amplificata anche in risposta all' urgenza di approntare sistemazioni tempestive al precario regime idrico del territorio. Ed è proprio la tormentata situazione idrografica, in un contesto di particolare autonomia politica, che sollecita l' elaborazione di una normativa che nel suo complesso appare significativamente ricca e articolata.

Diversi erano gli ufficiali preposti alla gestione e al controllo di un così fragile impianto idrico. Ma, prima di esaminare i loro compiti, può essere utile ricordare quali fossero i principali organi istituzionali del comune, cui si ricollegavano le varie magistrature delle acque.

Un accenno, a tale riguardo, spetta alle due assemblee cui era demandata l' attività legislativa e deliberante: l' arengo e il consiglio, che sembrano differenziarsi non tanto per le funzioni esercitate, quanto per la loro composizione. Nel primo – l' arengo – potevano partecipare tutti gli abitanti, ma vi erano obbligati quelli che avevano beni per una determinata stima (lire 20 nel 1330; lire 8 alla fine del 1330). Nel secondo – il consiglio – l' accesso era riservato a soli 150 uomini – 100 di Cento e 50 di Pieve – eletti *ad brevia* ogni sei mesi, senza particolari restrizioni per la loro origine e la loro condizione giuridica (r. 6 del 1328), mentre alla fine del secolo vi saranno ammessi solo gli originari del luogo – allora solo di Cento – in numero di 125 (r. 614 del 1391). Dal consiglio proveniva la maggior parte degli ufficiali comunali, con cariche a più alta responsabilità, il cui operato era sottoposto al controllo dell' arengo, soprattutto per quanto riguardava le spese<sup>9</sup>.

Ai vertici delle istituzioni locali vi erano poi i consoli e i massari, già ricordati nella documentazione tra la fine del XII secolo e gli inizi del successivo (a. 1185 consoli; a. 1218 massaro). I consoli – fino al 1376, due di Cento e uno di Pieve – avevano una carica semestrale ed erano tenuti ad una pluralità di funzioni, non ultima quella di far applicare statuti e provvigioni. Ad essi spettava pure il compito, certamente gravoso, di effettuare ripetuti sopralluoghi per controllare le opere pubbliche, che si rendeva necessario sistemare o impiantare *ex-novo*<sup>10</sup>. Se teniamo presente

<sup>8</sup> R. DONDARINI, *Istituzioni, società, beni collettivi*, cit., p. 89.

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 92. Per quanto riguarda le norme che sul finire del Trecento regolavano la partecipazione al consiglio, la r. 614 del 1391 sanciva che i 125 centesi eletti dovessero essere *originarii dicti castri vel eius guardie, origine propria et paterna ad minus*.

<sup>10</sup> *Ivi*, pp. 93-94. Sul tardo Trecento, anche per consoli e massari si prescrive che debbano essere *originarii castri Centi et eius guardie* (r. 618 del 1391).

la peculiare conformazione idrogeologica del Centopievese, possiamo ben capire perché nelle disposizioni in materia di acque il riferimento all'operato dei consoli sia quello più ricorrente. Su delibera dell'arengo, li vediamo infatti impegnati in frequenti ispezioni al Reno, ai canali, come pure ai fossati e alle ramificazioni secondarie.

Generalmente, nei loro sopralluoghi erano affiancati da una commissione, formata, il più delle volte, da due uomini per borgo, sia di Cento che di Pieve, per un totale di 12 persone, definite *boni viri*<sup>11</sup>. Poteva, comunque, accadere che in alcune circostanze la commissione fosse più numerosa e comprendesse più persone, come ad esempio, nel 1353 (r. 438), quando i consoli, nell'ispezione al canale di Ramedello, furono accompagnati da 10 uomini di Cento e 5 di Pieve.

In particolari circostanze il loro numero poteva essere molto più consistente, ma forse ciò si giustificava con la maggiore complessità dell'intervento idraulico richiesto. Infatti, quando nel 1357 (r. 457) i consoli, nel loro sopralluogo al Reno, furono accompagnati da ben 10 uomini per borgo, sia di Cento che di Pieve, per un totale di 60 presenze, occorre programmare i lavori necessari per far rimuovere il Reno dal suo alveo (*et removere dictum flumen Reni de alveo suo*).

Spesso la commissione aveva la facoltà di decidere quale tipo di sistemazione apportare, fissandone modalità e tempi di esecuzione, altre volte, invece, doveva riferire i risultati dell'ispezione all'arengo<sup>12</sup>.

Dei *boni viri* che formavano la commissione, sappiamo solo che spesso erano eletti dai consoli e che, almeno in un caso, non dovevano essere direttamente interessati ai lavori incaricati di controllare. Fu così nel 1362 (r. 494), quando si stabilì che i confinanti con una certa via – *Via de Pradellis* – dovessero scavare i fossati in testa ai loro campi e tagliare alberi e cespugli. Ebbene i due uomini per borgo delegati a controllare – si precisò in questa occasione – non dovevano avere dei campi lungo la detta via (*qui iuxta dictam viam campos neque possessiones non habeant*).

I *boni viri* non erano, comunque, gli unici ad accompagnare i consoli nei loro sopralluoghi. Ad essi si potevano affiancare alcuni ufficiali comunali e, talvolta, negli interventi più complessi, era possibile richiedere il consulto di alcuni *ingignerii*<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Cento comprendeva quattro borghi (Borgo *Malgrato*, Borgo di mezzo, Borgo di mattina e Borgo di sera o Borgonuovo), mentre Pieve due (Borgo inferiore e superiore).

<sup>12</sup> R. DONDARINI, *Istituzioni, società, beni collettivi*, cit., p. 119.

<sup>13</sup> A proposito della eventualità di richiedere la consulenza di *ingignerii*, si ricorda, ad esempio, la r. 583 del 1385 nella quale si stabilisce che i nuovi consoli siano tenuti ad ispezionare il *Renum novum* [...] *cum duobus bonis viris pro burgo et aquarollis comunis predicti, ac etiam [...] consillio ingignerri si opus fuerit*.

Per quanto riguarda gli ufficiali sottoposti, con precisi incarichi in materia di acque, occorre ricordare i *caverzelani* e gli *aquaroli*, che restavano in carica sei mesi; mentre i primi fino al 1376 erano eletti in numero di sette – uno per borgo, più uno alle Tombe –, gli *aquaroli* erano tre in tutto, due per Cento e uno per Pieve<sup>14</sup>.

Apparentemente sembrano impegnati in funzioni molto simili. Mentre diverse rubriche incaricano i *caverzelani* di sovrintendere all'esecuzione dei lavori necessari all'assetto idrico, con il compito di effettuare periodici sopralluoghi insieme ai consoli e concedere gli eventuali permessi per l'escavazione dei fossati, altre stabiliscono che pure gli *aquaroli* siano tenuti a svolgere periodiche ispezioni – almeno due volte al mese – a fossati e canali e a programmare le sistemazioni ritenute opportune<sup>15</sup>. Ma se passiamo al vaglio i numerosi provvedimenti che assegnano a tali funzionari mansioni specifiche e contingenti, è tuttavia possibile cogliere la specificità dei loro interventi.

I *caverzelani*, pur avendo molteplici incarichi in materia di acque, dovevano occuparsi anche di altri tipi di lavori. Ad esempio, nel 1383 (r. 573) li vediamo affiancare i consoli, con due uomini per borgo, nel prov-

<sup>14</sup> Ricordiamo, a tale riguardo, che all'interno del nucleo più antico degli statuti, la r. 6 del 1328, a proposito dei *caverzelani*, precisa che debba essere eletto *unus homo pro quolibet burgo dictarum terrarum et unus de Thombis, qui sint caverzelani dicti comunis*, prevedendo per ognuno il salario di cinque soldi. La r. 239 del 12 aprile 1335, riguardante gli *aquaroli*, dispone invece che per tale mansione siano eletti nel consiglio *ad brevia tres boni et discreti viri, seu duo de Cento et unus de Plebe*, fissando per ognuno lo stipendio di quattro lire.

Per un confronto con le magistrature civiche centesi, quali si delineano nel XVII secolo, tramite la raccolta statutaria data alle stampe nel 1609 (*Statuta terrae Centi nuper reformata anno Domini MDCVII*, Ferrariae, Victorius Baldinus, 1609) si veda la puntuale analisi di M. CECHELLI, *L'età moderna (1502-1796)*, in *Storia di Cento dal XVI al XX secolo*, II/1, Cento, 1994, pp. 1-104, pp. 37-46 e, in particolare, per le funzioni degli *aquaroli* e dei *caverzelani*, p. 44.

Per quanto riguarda i due *aquaroli* estratti ogni semestre l'a. evidenzia che «durante il periodo del loro ufficio dovevano andare almeno due volte per la Terra e Guardia di Cento, per un controllo attento dello stato delle pubbliche vie, dei fossati e degli scolmatori e, quindi, predisporre ed attuare tutte le misure necessarie a scavar nuovi fossati e scolmatori e mantenere ben funzionanti quelli esistenti, a riattare strade e fognature, a regolare il flusso e la direzione delle acque e controllare infine l'operato dei singoli proprietari» (p. 44). Dei due «Sovrintendenti agli argini (Caverzelani)» l'a. ricorda che «avevano il compito e l'autorità di porre i confini fra le varie proprietà e di comporre le eventuali liti tra confinanti» (*ibidem*), aggiungendo che «non erano figure di scarso rilievo se solo si considera che dopo ogni alluvione del Reno [...] era necessario ridisegnare i confini fra le varie proprietà sconvolti dall'azione demolitrice delle acque» (*ibidem*).

<sup>15</sup> Diverse rubriche affidavano ai *caverzelani* e agli *aquaroli* il compito di effettuare periodici controlli alle numerose vie d'acqua che attraversavano il Centopievese. Per i primi si vedano, ad esempio, le rr. 6 (1328) e 335 (1339); per i secondi si rimanda alle rr. 342 (1340) e 541 (1377).

vedere circa la costruzione dei portici davanti alle case, situate sulle vie pubbliche. L'anno successivo (r. 577) viene stabilito che due volte all'anno – a marzo e a settembre – accompagnino i consoli ad ispezionare le case del castello di Cento, per controllare che in esse non sia conservato del fieno o altro materiale infiammabile, se non alle condizioni di sicurezza previste dagli statuti.

Se i compiti dei *caverzelani* investono svariati settori, seppur con una certa preminenza di quello idrico, presumibilmente per la stessa natura idrogeologica del territorio, l'area di intervento doveva essere tuttavia circoscritta al solo borgo in cui erano stati eletti. Non si tratta di una clausola di frequente precisata, ma con ogni probabilità veniva spesso sottesa. Emblematica, a tale riguardo, una delle rubriche più antiche (r. 71 del 1328) che vincola la possibilità di fare una recinzione tra i confini del proprio terreno e la via pubblica alla licenza eventualmente concessa *a caverçelano sui burgi*.

Gli *aquaroli* dovevano, al contrario, esercitare le loro funzioni solo in materia di acque, sovrintendendo fino al 1376, rispettivamente alle sistemazioni nel territorio centese e a quelle nel Pievese. Ad essi spettava pertanto il controllo dell'assetto idrico generale sui due rispettivi territori, con la possibilità di più ampi spazi d'intervento, in confronto all'operato sul regime idrico svolto dai *caverzelani* nel proprio borgo. Oltre a predisporre la manutenzione ordinaria di canali e fossati, gli *aquaroli* potevano deciderne l'ampliamento, come la costruzione *ex-novo*, previo l'assenso dell'arengo per lavori di una certa entità (r. 241 del 23 aprile 1335). In casi specifici, per garantire l'efficienza dell'assetto idrico, essi avevano anche la facoltà di far tagliare gli alberi lungo i fossati (r. 343 del 1340).

Ai sopralluoghi periodici e al compito di preordinare le sistemazioni ritenute opportune, in talune occasioni essi aggiungevano l'incarico esclusivo di controllare sull'adempimento dei lavori. Così, ad esempio, nel 1340 (rr. 348 e 349), essi avevano sì il compito di effettuare un sopralluogo insieme ai consoli e ad un uomo per borgo per decidere il rifacimento di due fossati a Malacompra, ma erano solo loro – gli *aquaroli* – a dover seguire lo svolgimento dell'opera.

Poco dopo la separazione tra le due comunità (a. 1376), viene emanata una nuova rubrica (r. 541 del 1377) per ridefinire le funzioni degli *aquaroli*, allora solo di Cento, dato che la normativa prodotta dopo il 1376 era relativa alla sola comunità centese. A tale proposito, si precisava che nello stesso giorno in cui si svolgeva l'elezione dei consoli dovevano essere eletti due uomini di Cento che avessero più di 30 anni, in qualità di *aquaroli et provissores aquarum disscurentium per guardiam seu curiam comunis Centi*, con il compito di fare due sopralluoghi al mese entro il territorio del comune per provvedere alla manutenzione di fossati e canali,

come pure a far *sterpare paratoria Reni*.

Anche il corso del fiume era sottoposto al controllo degli *aquaroli*, come avvenne, ad esempio, nel 1385 (r. 583), quando essi furono incaricati di effettuare un sopralluogo al Reno nuovo, insieme ai consoli e a due uomini per borgo, con la possibilità – se necessario – di ricorrere alla consulenza di *ingignerii*.

La ricca produzione normativa, oltre a programmare il controllo e i necessari interventi sull'assetto idrico, fissava ovviamente anche le modalità per affrontare le prevedibili inadempienze.

Il compito di denunciare al massaro coloro che erano stati sorpresi a recare danno al patrimonio pubblico e privato spettava ai *saltuari*, eletti in numero di 14 (due per borgo, più due per la località *Tombe*) ogni sei mesi, con compiti di controllo e di polizia campestre (r. 12 del 1328). Per il loro mandato percepivano ognuno cinque lire, ma ad esse aggiungevano un quarto delle pene pecuniarie inflitte grazie alle loro denunce, e addirittura un terzo di esse, se riguardavano danni recati ad opere pubbliche di rilevante importanza, come quelle a difesa delle acque (r. 500 del 1362 e r. 598 del 1387)<sup>16</sup>.

Il *massaro*, a cui veniva comunicata la denuncia, svolgeva un compito di particolare rilievo all'interno della comunità. Eletto ogni sei mesi, con l'incarico di dirigere la politica economico-finanziaria e fiscale del comune, era tenuto a vari compiti, fra i quali riscuotere le collette, le multe e le pene, vagliare le spese effettuate dagli altri funzionari e l'esecuzione dei lavori commissionati, nonché, appunto, ricevere le denunce degli ufficiali sottoposti (*saltuari*, *silvani* e *massaroli*) e dei singoli proprietari<sup>17</sup>.

Per quantificare l'entità del danno subito dalla comunità o dai singoli, cui si correlava la definizione del risarcimento, poteva essere richiesta la valutazione degli *extimatores*, cioè di ufficiali comunali che, secondo le norme legislative fissate nel 1328 (r. 4), dovevano avere almeno quarant'anni e restare in carica sei mesi. Fino al 1376 erano quattro in tutto, due di Cento e due di Pieve; ma dopo la separazione tra le due comunità i provvedimenti legislativi fecero ovviamente riferimento solo agli *extimatores* di Cento (r. 540 del 1377).

Erano previste pene pecuniarie diversificate, in risposta alla casistica ugualmente varia di reati e inadempienze contemplate dalla normativa. Se per i danni recati ai coltivi si tenevano presenti numerose varianti, per cui nella definizione dell'ammenda si considerava se essi fossero stati recati

<sup>16</sup> Per le mansioni dei *saltuari*, definite dalle norme statutarie, cfr.: R. DONDARINI, *Istituzioni, società, beni collettivi*, cit., p. 96. Nel 1411 fu predisposta l'elezione di due *saltuari* per la zona di Casumaro.

<sup>17</sup> *Ivi*, pp. 94-95.

da uomini o da animali incustoditi – di piccola o di grossa taglia –, quali colture fossero state danneggiate e quando (di giorno o di notte, ma, in taluni casi, anche se prima o dopo la raccolta delle messi) il reato fosse avvenuto<sup>18</sup>, per i danneggiamenti o le inadempienze a scapito dell'assetto idrico, in relazione alla loro entità, si prevedeva generalmente una pena pecuniaria oscillante tra i 10 e i 20 soldi. Era questo il tipo di ammenda più frequentemente richiesto a chi, ad esempio, non avesse provveduto a svolgere una regolare manutenzione delle vie d'acqua secondarie o non avesse contribuito alla escavazione *ex-novo* di determinati fossati o canali, secondo quanto fissato dalla normativa vigente. Ma non dovevano mancare condanne ben più severe per i reati di maggior gravità; così chi avesse osato *destruere paratoria existentia ad defensionem [...] fluminis Reni* sarebbe incorso al pagamento di un'ammenda di ben 100 soldi o di 12 lire, a seconda che il danno fosse stato recato di giorno o di notte (r. 80 del 1328).

In altri casi, invece, più che a colpire l'inadempiente, la normativa era attenta a punire la negligenza dei consoli nel controllo e nella gestione del tessuto idrico, prevedendo per l'occasione una pena di ben 100 soldi.

Il territorio sottoposto al controllo e all'operato dei funzionari fin qui esaminati era ovviamente rappresentato, fino al 1376, dalla *guardia* centopievese, poi solo da quella centese. Qualora il provvedimento avesse riguardato l'intero reticolato idrico o un lungo corso d'acqua si precisava spesso di circoscrivere l'intervento all'ambito di quella *guardia* e, nel caso del Reno, di sottoporre a controllo il tratto che andava dai confini con San Giovanni di Persiceto al *cantonem de Cavadiciis*, probabile limite settentrionale del fiume in territorio centese<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Per i danni recati ai coltivi e le pene previste come risarcimento: M. ZANARINI, *La tutela dell'ambiente negli statuti centopievesi dei secoli XIV-XV*, in *Insedimenti e viabilità nell'Alto Ferrarese dall'età romana al medioevo*, Convegno nazionale di studi, Cento, 8/9 maggio 1987, Ferrara, 1989, pp. 267-283, 272-275.

<sup>19</sup> Tra le varie attestazioni in merito, segnaliamo, ad esempio, la r. 518 del 1363 che sanciva di far *remondare* ogni anno il canale di Ramedello *incipiendo prope Centum... eundo infra quantum durat guardia terrarum Centi et Plebis*. Per quanto riguarda le disposizioni sul fiume Reno, che delimitavano gli interventi a solo un tratto del suo corso, probabilmente quello compreso entro l'ambito della *guardia*, ricordiamo che nel 1358 (r. 465) si incaricavano tre ufficiali di fare dei sopralluoghi al Reno e, nello specifico, *ire ad flumen Reni incipiendo a latere superiori curie sive guardie Centi et eundo iuxta dictum flumen et infra usque ad cantonem de Cavadiciis* per poi predisporre i lavori necessari e così pure l'anno prima (r. 459), vietando di tenere *cedas, pertegaria* nelle vicinanze del fiume Reno; si estendeva il divieto *incipiendo a latere superiori curie sive guardie Centi, iuxta guardiam de Sancto Iohanne, et eundo infra usque ad cantonem de Cavadiciis*. Già nel 1334 (r. 178) si precisava che le sistemazioni *ad ripas fluminis Reni* dovessero essere effettuate *incipiendo ad Cavaticios Reni in contrata Caxelli eundo infra usque in capite Reni*.

Non sembra invece di cogliere riferimenti specifici ad accordi con i centri limitrofi per pianificare comuni linee di intervento a tutela dell'assetto idrico, neppure in relazione a corsi d'acqua – come il Reno – che attraversavano il territorio di più comunità<sup>20</sup>.

Poteva così accadere che le sistemazioni apportate provocassero danni alle comunità confinanti, innescando delle controversie di difficile soluzione, talvolta per questo sottoposte al giudizio del comune bolognese, come avvenne, ad esempio, nel 1386<sup>21</sup>, quando esso dovette pronunciarsi in merito ad una lite che vedeva contrapposti gli uomini di San Giovanni in Persiceto a quelli di Cento, a causa di una certa *cluse de terra* che, secondo i primi, era stata costruita dai Centesi *in lecto Reni, in loco dicto Le Arade*, con grave danno per la loro comunità. In quell'occasione, il comune cittadino per dirimere la questione richiese la consulenza di esperti, tra i quali il famoso Antonio di Vincenzo<sup>22</sup>. Visitato il luogo e fattane le dovute valutazioni, la commissione attribuì la responsabilità ai Centesi e, tramite una puntuale relazione, fornita dallo stesso Antonio di Vincenzo<sup>23</sup>, suggerì le sistemazioni opportune, poi accolte dall'autorità

<sup>20</sup> Sembra fare eccezione un provvedimento del 1353 (r. 438) riguardante il canale *Ramedelli*: poiché *in capite canalis Ramedelli* vi era *quoddam canale vetus et plenum*, a causa del quale l'acqua non poteva avere libero corso, si stabilì di mandare i consoli, accompagnati da 10 uomini di Cento e 5 di Pieve, a fare un sopralluogo e *si maior partis ipsorum et eorum fuerit mittere duos vel tres homines Galeria et conferre cum hominibus Galerie*.

<sup>21</sup> A.S.B., *Comune. Governo, Provvigioni in capreto*, vol. III, cc. 24r-v (1386, dicembre 31).

<sup>22</sup> Sulla figura di Antonio di Vincenzo, celebre *ingignierius* del comune di Bologna, incaricato – da solo o insieme ad altri – di dirigere o collaborare alle più importanti costruzioni che andarono sorgendo nel tardo trecento per iniziativa del comune cittadino (si pensi, ad esempio, alla basilica di San Petronio di Bologna, al palazzo della Mercanzia, a quello dei Notai, ma anche alle numerose rocche e castelli eretti nel contado bolognese, non ultime le rocche di Pieve e di Cento) ci limitiamo a segnalare A. M. MATTEUCCI, *Antonio di Vincenzo e la cultura tardogotica a Bologna*, in W. TEGA (a cura di), *Storia illustrata di Bologna*, I, Milano, 1987, pp. 221-240 e la relativa bibliografia. Per l'attività di Antonio di Vincenzo a Cento si veda: A. SAMARITANI, *La Rocca nella storia di Cento dalle origini al XVIII secolo*, Cento, 1995, pp. 27-28. Per la sua collaborazione alla costruzione della rocca di Pieve: M. BOLELLI, *La costruzione della rocca di Pieve (1387)*, in "La rocca" (Quaderni pievesi/8), Pieve di Cento, 1994, pp. 57-69, pp. 60-61.

<sup>23</sup> La relazione di Antonio di Vincenzo, ripresa all'interno della provvigione del 1386 (A.S.B., *Comune. Governo, Provvigioni in capreto*, vol. III, cc. 24r-v), è del seguente tenore: «Referasse maestro Iacomo da le Pale e maestro Berto Chavaletto e mi Antonio de Vicenço a una comesione per vu signuri a nui comessa, cerca alchune lite fra quili da San Zohane in Persexeda da l'una parte, zoe lo so comune, e li homini de Cento d'altra parte, d'una chiusa facta de terra atraverso Reno, la qual chiusa se dixè per quili da San Zohane essere facta e costrutta per li homini e comun de Cento, in danno e prezudixio di dicti homini e comun de

cittadina che ne predispose l'attuazione<sup>24</sup>. Non dovette, comunque, trattarsi di una disputa isolata: la complessa situazione idrogeologica, l'ineadeguatezza delle conoscenze tecnologiche del tempo e la stessa difficoltà nel promuovere un piano generale d'intervento che tutelasse gli interessi di più comunità costituivano un fertile terreno al sorgere di liti e contrasti, dei quali probabilmente si conservano altri ricordi nella documentazione del comune bolognese.

La gestione dell'intricata situazione idrica del territorio centopievese, motivo a volte di aspri dissidi con le comunità confinanti, richiedeva un costante investimento di energie e di capitali e un impegno assiduo per la collettività, per il cui assolvimento si rendeva necessario elaborare un piano di ripartizione dei pesanti oneri.

Se esaminiamo le numerose rubriche riguardanti la manutenzione dell'impianto idrico, noteremo che erano programmati vari tipi di intervento. Da un lato si voleva regolamentare l'operato dei singoli proprietari all'interno dei loro possessi fondiari, imponendo loro una periodica sistemazione dei fossati perimetrali; dall'altro si programmavano lavori pubblici a tutela dell'intero territorio.

San Zohane, secondo che se contene in la dicta comisione facta per mano de messer Prindi parte de Castagnolo a di XVI de dexembre. E quanto miegljo avemo posudo avemo tegnudi tuti a nui comisi per la dicta scritta, vezude e axaminade tute [cone] chose como è dito, trovemo la ditta chiusa in lo dicto luogo essere fatta per li ditti homini e comun de Cento, per la qual chiusa li homini e comun de San Zohane si receveno alchuni danni e stano per riceverne, zoe l'uno comune e l'altro, zoe de San Zohanne e de Cento, per la pocha largheza e chaveça che ae uno canale fatto per quili da Cento e da Pieve, lo quale no po portare l'aqua de Reno per le ditte chaxone e pertanto pare a noi salvatione mo al presente se dibia alarghare tanto lo ditto canale chelo sia in tuto cum quello che za fatto largo undexe perteghe de comun e de la tera del ditto chavamento se dibia fare una schafa de tre perteghe e questo dibia essere fuora de le ditte. XI. perteghe e questo argele se dibia acresere in suxo verso la Samoza, comenzando in dritto la chiusa setanta perteghe e questo a defexa de quili de San Zohane, e chusi se dibia chavare lo ditto canale in lo fondo che lo sia chavo como è lo vechio canale, dove lo dito n[ovo] canale mete cho da là de soto e tute chose dibiano fare senza spexa di quili da San Zohane».

<sup>24</sup> Sulla scorta della relazione di Antonio di Vincenzo, le autorità cittadine deliberarono: «Quod de presenti amplietur et ampliari debeat dictum canale, factum per predictos de Cento et Plebe, in tantum quod sit cum eo quod iam factum est amplum et latum in totum undecim pertices comunis et quod de terra chavamenti dicti chanalis fiat et fieri debeat unum argille quod faciat unam schafam trium perticarum extra mensuram dictarum undecim perticarum latitudinis dicti chanalis et quod argille debeat acresci sursum versus Samodiam septuaginta perticis comunis, incipiendo a dicta clusa et similiter chavari dictum canale novum in fundo tantum quod sit chavum eodem modo quo est dictum canale vetus, et hoc pro defenssione predictorum de Sancto Iohanne et predicta omnia fiant et fieri debeant absque expenssa predictorum de Sancto [sic] et ad predicta omnia suprascripta chavandum et perficiendum predictos homines et comune Centi [...] condemnaverunt» (A.S.B., Comune, *Governo, Provvisioni in capreto*, vol. III, c. 24v).

Le disposizioni prevedevano vari livelli d'intervento che investivano sia i corsi d'acqua più importanti (come il Reno e i canali) che i fossati e le ramificazioni secondarie. Su tutta la rete idrica potevano poi essere richiesti interventi di periodica manutenzione, ma anche lavori *ex-novo*, spesso dettati da contingenze straordinarie.

La frequenza e la molteplicità dei lavori richiesti, nonché la loro complessità, comportava ovviamente costi molto pesanti per la comunità. Erano previste, a tale riguardo, varie forme di ripartizione degli oneri. Innanzitutto, sin dal 1328 (r. 82), erano imposte delle prestazioni lavorative gratuite: tutti gli abitanti maschi – di età compresa fra i 18 e i 70 anni – erano tenuti a fare ogni anno due opere per il Reno (*et hoc pro sterpatis vel aliis pro difensione fluminis Reni faciendis*). In caso di lavori urgenti e straordinari, potevano comunque essere richieste ulteriori giornate lavorative: ad esempio, nel 1331 fu imposta un'opera per l'allargamento dell'alveo del Reno (r. 139), e così pure tre anni dopo per la sterratura e il disboscamento delle rive del fiume (r. 178). Nel 1362 un'altra opera era invece pretesa dagli uomini di Cento e delle Tombe (*Tombarum Corporis Reni*) per la riparazione e la manutenzione *canale conductus aque Reni* (r. 502).

Generalmente, le opere dovevano essere effettuate nei mesi di agosto e settembre. Col passare del tempo, comunque, fu concessa la facoltà di sostituire la prestazione d'opera annuale con il versamento di una cifra ritenuta equivalente: dal 1344 (r. 410), infatti, in alternativa alle due opere *ad sterpatis Reni* fu consentito il pagamento al massaro di 12 denari e questo per comodità dei singoli e dello stesso comune. Oltre questo tipo di onere, per i possessori di beni fondiari era previsto l'obbligo di scavare i fossati, sia a lato dei campi che della via pubblica. La rete idrica secondaria era, quindi, principalmente a carico dei confinanti, che, comunque, dovevano consultare i *caverzelani* prima di intraprendere i lavori. Ai confinanti poteva accadere di doversi far carico anche della manutenzione dei canali limitrofi ai loro possessi.

In genere, tuttavia, gli interventi sui corsi più importanti – quali i canali e il Reno – che comportavano costi molto onerosi, sia per lo scavo che per la manutenzione, erano ripartiti secondo altri criteri. Poteva essere il comune a farsi carico della spesa o di una sua parte, ma, il più delle volte, gli oneri erano ripartiti *pro extimo et libra*. Questo tipo di ripartizione, già in uso nel 1331 (r. 138), prevedeva che le spese fossero suddivise tra i contribuenti iscritti all'estimo. Ciascuno di essi avrebbe dovuto pertanto pagare una somma fissa *pro capite* più una quota proporzionale alla stima dei suoi beni immobili<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> R. DONDARINI, *Istituzioni, società, beni collettivi*, cit., p. 119, n. 177.

La ripartizione delle spese *pro extimo et libra* era sicuramente quella più usata in occasione dei lavori più onerosi, ma non mancavano soluzioni, per così dire ibride, per andare incontro alle diverse esigenze, dei singoli e della collettività. Poteva così accadere che gli oneri per una determinata opera fossero suddivisi un mezzo a carico dei confinanti e un mezzo *pro extimo et libra* (come per il canale *de Pennis* nel 1387, r. 599), oppure un mezzo a carico del comune e un mezzo a carico dei confinanti (come per il fossato lungo la via *de Banchis* nel 1363, r. 522).

La panoramica delle soluzioni è, comunque, ancor più varia e originale. Basti pensare che per il rifacimento di un fossato – in *Campedelis* – nel 1411 (r. 636) si richiese un soldo per tornatura ai possessori della zona e il rimanente *pro extimo et libra* e che per il canale *Aiguadore* nello stesso anno (1411, r. 635) si suddivise il corso in due tratti ben individuabili e si affidarono i lavori del primo tratto ai confinanti, mentre il secondo tratto fu fatto *pro extimo et libra*.

La complessa situazione idrografica del Centopievese, sempre minacciato dalle acque del Reno, richiedeva ai suoi abitanti continui sforzi e investimenti; basti pensare quanto la salvaguardia delle campagne e dei suoi raccolti dovesse gravare sui coltivatori. Essi, solo per la difesa dell'assetto idrico, erano tenuti a scavare i fossati perimetrali delle loro terre e, a volte, gli stessi canali confinanti, a fornire due o più opere all'anno per il Reno e, infine, a contribuire *pro extimo et libra* a numerosi lavori. Si tenga poi presente che nel corso del Trecento gli interventi straordinari a difesa del Reno si infittirono, in risposta alla sempre più difficile situazione idrogeologica.

Gli stessi Centesi erano consapevoli di come le acque del Reno costituissero una continua minaccia per i loro campi coltivati e per contenere tale pericolo fecero ricorso a tutti gli strumenti offerti dalle conoscenze tecniche del tempo. Alla normale manutenzione si accompagnarono opere di sistemazione più complesse, rivolte inizialmente – fino al 1358 – al tratto del fiume che dai confini di San Giovanni andava fino al *cantonem de Cavadiiciis* e poi, dal 1385, a un corso definito come *Renum novum* (distinto dal precedente, detto ormai Reno vecchio)<sup>26</sup>. Ad esempio, nel 1357 (r. 457), si disponeva di rimuovere il Reno dal suo alveo, e pochi anni

<sup>26</sup> Per il primo riferimento nella raccolta statutaria al *Renum novum* si veda la r. 583 del 1385. Si segnala, poi, la r. 595 del 1386 che, dopo aver predisposto di ampliare un tratto del fiume *Reni novi*, ingiunge di fare ogni lavoro necessario al detto fiume *tam novo quam veteri* e di *sterpare [...] ad dictum flumen Reni veteris a Cavadiiciis*.

Negli statuti è contenuto anche un riferimento al *Renacium vetus*: la r. 418 del 1347 pre-dispone infatti alcuni lavori *in contrata de Cavadiiciis [...] pro defensione aquarum Reni que intrant in Renacium vetus ad Turim de Furcellis*.

dopo – nel 1362 (r. 502) – s’ingiungeva di costruire un’apertura (*bocacium*) vicino al corso del Reno «affinché l’acqua torbida non fuoriuscisse dall’alveo e non danneggiasse la campagna quando il fiume Reno si sarebbe ingrossato».

Per avere un panorama più particolareggiato degli interventi che potevano essere attuati, concludiamo con una rubrica del 1358 (r. 465), che precisava i compiti dei tre ufficiali incaricati, insieme ai consoli e a due uomini per borgo, di controllare il fiume e disporre ogni lavoro necessario<sup>27</sup>. Ebbene, la casistica degli interventi prevedeva di «allargare il letto del fiume, di drizzarne il corso, di sgrondare certi suoi angoli, di estrarlo dal suo alveo – se si rendesse necessario –, di fare dei *penacla* (pennelli a difesa della riva del fiume), di farlo *sterpare* e, infine, allargare ed alzare le sue paratoie». Una pluralità d’interventi – certo – che, però, non era sufficiente a contenere la forza del fiume quando, periodicamente, irrompeva sulle difese apportate dall’uomo.

<sup>27</sup> A proposito di tali ufficiali si precisa che debbono essere *tres boni et discreti viri, seu duo de Cento, uno de Plebe* e che debbono restare in carica un anno.

ROSSELLA RINALDI

LA NORMATIVA BOLOGNESE DEL '200:  
TRA LA CITTÀ E IL SUO CONTADO

«L'espressione statuti cittadini, nel senso lato di legislazione urbana, sta spesso ad indicare [...] un variegato insieme di normazioni, emanate in forme diverse, da diversi organi e magistrature comunali, e talora (in un uso ancor più improprio) da corpi ed organismi che non sono emanazione diretta del comune vero e proprio, seppur compresi *nell'orizzonte politico della città*, come popolo, arti, mercanzia; e ben si riconosce, dall'altro lato, come la stessa legislazione comunale sia costituita da una varietà di componenti, di diversa origine – *a cominciare dalla consuetudine* – e come di fatto essa presupponga comunque, implicitamente od esplicitamente, altri diritti, ed *un più ampio orizzonte giuridico*» (G. CHITTOLINI)<sup>1</sup>.

*Il "popolo" della città*

La puntuale riflessione di Giorgio Chittolini sulla morfologia degli Statuti urbani prodotti fra pieno e tardo Medioevo, nei comuni del Centro-Nord d'Italia, ricalca con efficacia la complessità della vita politica e delle strutture istituzionali del tempo. Sono, questi, dati di fatto, assodati e inequivocabili, registrati dalle vicende che videro coagire, nelle singole realtà cittadine, forze sociali differenti, talune di nuova formazione, altre legate ai vecchi sistemi del mondo feudale, spesso in aperto e feroce antagonismo, ma anche fautrici di equilibri precari, di solidarietà forzate, altrettanto instabili e fluide<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT (a cura di), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, Istituto storico italo-germanico in Trento, Atti della XXX settimana di studio (11-15 settembre 1989) - Annali dell'Istituto storico Italo-Germanico - quad. 30, Bologna, 1991.

<sup>2</sup>Mi limito a qualche fondamentale segnalazione: O. CAPITANI, *Città e comuni*, in *Comuni e signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, in *Storia d'Italia*, vol. IV, Torino, 1981, pp. 3-57; A. I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna, 1986, a cui si rinvia anche per l'ottimo apparato bibliografico; R. BORDONE, *Nascita e svilup-*

La formulazione normativa dei comuni cittadini, dal '200 in avanti, racchiude in sè tutte queste componenti; perciò gli Statuti furono, e sono tuttora, ai nostri occhi, uno specchio abbastanza fedele della società del loro tempo. Al di là di altre considerazioni che vanno in direzione opposta. Così, soprattutto, per l'effettiva applicazione dei capitoli legislativi e per l'osservanza degli stessi da parte dei cittadini: meccanismi e realtà che spesso arriviamo a sfiorare, ma che restano, per oggettive difficoltà di verifica, "appannati" nei loro numerosi risvolti sociali e comportamentali.

Un *orizzonte* politico e giuridico variegato, difforme, saldamente radicato a prassi consuetudinarie di lontana origine – i corsivi nel passo di Chittolini sono nostri – ci guida attraverso la lettura e l'interpretazione degli Statuti bolognesi, quelli delle origini, per così dire, prodotti nel corso del secolo XIII: Statuti ben conosciuti, in parte anche per la loro disorganicità che riflette i caratteri instabili delle istituzioni e l'alternarsi, talora frenetico e repentino, delle forze politiche dominanti sulla città e sul contado. Ci soffermeremo sulle principali raccolte statutarie del '200: quella del periodo 1250-1267, che in verità si compone di più emanazioni normative, e quella successiva, dell'anno 1288<sup>3</sup>. Esse presentano caratteri strutturali differenti e ben documentano, nel loro insieme, un processo evolutivo di larga portata, in tutti i settori cardine della vita amministrativa.

Non va trascurato un inquadramento preliminare del problema che ci proponiamo di indagare – le acque ed il comune urbano – nel vivo della politica cittadina, seguendo una prospettiva che ci consenta anche di esplorare in modo circostanziato la struttura compositiva delle singole

*po delle autonomie cittadine*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, II/2, *Il Medioevo. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 427-460; E. ARTIFONI, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *ivi*, pp. 461-491; ID., *Corporazioni e società di "popolo": un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in "Quaderni storici", 74, n. 2 (1990), pp. 387-404.

<sup>3</sup>L. FRATI (a cura di), *Gli Statuti del comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, Monumenti storici, s.I, Statuti n. 1, voll. 3, Bologna, 1869-84, (d'ora in avanti *Statuti 1245-1267*). G. FASOLI - P. SELLA (a cura di), *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, 2 voll., Città del Vaticano, 1937-39 (d'ora in avanti *Statuti 1288*). Inoltre: G. FASOLI, *Gli Statuti di Bologna del 1245-67 nell'edizione di Luigi Frati e la loro formazione*, in *AMR*, I (1935-36), pp. 37-60. A. L. TROMBETTI BUDRIESI - V. BRAIDI (a cura di), *Per l'edizione degli Statuti del Comune di Bologna (secoli XIV-XV). I Rubricari*, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Paleografia e Medievistica, sez. di ricerca "Società Economia Territorio", Fonti e saggi di storia regionale, Quaderni, 4, Bologna, 1985; il contributo ora segnalato si inserisce nel censimento degli statuti comunali emiliano-romagnoli di età medievale, coordinato da A. Vasina.

raccolte normative<sup>4</sup>.

Intorno al 1248 vennero emanate, dunque, le prime norme a noi pervenute curate dalle magistrature urbane, gli *Statuta populi*<sup>5</sup>; esse rappresentano l'espressione diretta dell'egemonia crescente delle associazioni popolari – società di mestiere e società d'armi – che porterà, di lì a qualche anno, all'istituzione del Capitano del popolo e, contestualmente, ad un allargamento del Consiglio del popolo, cui sarebbero state affidate precise competenze normative. Il ventaglio tematico di questi statuti è ristretto, focalizzato su interessi di parte che privilegiano nettamente gli aspetti professionali della rappresentanza popolare, e prescindono da un'ottica amministrativa più compiuta e ampia<sup>6</sup>.

Dal 1250 per oltre 15 anni, sino al 1267, l'operosità legislativa del comune conobbe un notevole impulso, eloquente per le sue risposdenze sul piano politico-sociale. Si pubblicarono almeno 10 distinte redazioni statutarie, la cui struttura, basata sulla suddivisione in 11 *Libri*, appare ancora incerta, in molti punti disordinata. In parte, esse rimandano a consuetudini antiche, ad usi preesistenti, mentre accolgono, progressivamente, la produzione normativa e giuridica del periodo, principalmente gli atti consiliari – *Riformagioni* e *Provvigioni* – ed ordinamenti dalla configurazione giuridica meno definita, centrati su di una regolamentazione temporanea, talora urgente. Il materiale venne così giustapposto in forma spesso caotica, talvolta ripetitiva.

Intorno al 1287 si cominciò a lavorare per una nuova redazione statutaria che «cancella dagli statuti quell'aspetto caratteristico di composizio-

<sup>4</sup> Per una puntuale analisi storico-filologica di queste fonti, necessario il rinvio agli studi di Gina Fasoli; in particolare: G. FASOLI (a cura di), *Statuti 1288, Prefazione*, pp. V-XXVII; ma si veda la recensione all'edizione statutaria di G. Cencetti, *Questioni statutarie bolognesi*, in "L'Archiginnasio", XXXV (1940), ora in Id., *Lo Studio di Bologna. Aspetti, momenti e problemi (1935-1970)*, a cura di R. Ferrara, G. Orlandelli, A. Vasina, Bologna, 1989, pp. 275-291. Inoltre: G. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, in "Rivista di storia del diritto italiano", a. VI, vol. VI, fasc. I (1933), pp. 351-392.

<sup>5</sup> A. GAUDENZI (a cura di), *Statuti della società del popolo di Bologna. I: Società delle armi. II: Società delle arti*, (Fonti per la storia d'Italia, 3-4), Roma, 1889-1896.

<sup>6</sup> Inquadrano con efficacia i problemi e le dinamiche cittadine, oltre ai contributi del Pini (si veda per ciò *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, cit.): A. HESSEL, *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280*, Berlin, 1910 (trad. it. *Storia della città di Bologna 1116-1280*), a cura di G. Fasoli, Bologna, 1975; G. TAMBA, *I documenti del governo del comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, in "Quaderni culturali bolognesi" II, n. 6 (1978), pp. 7-36; M. GIANANTE, *L'età comunale a Bologna. Strutture sociali, vita economica e temi urbano-demografici*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano", 92 (1985-86), pp. 103-122.

ne a strati, ricco di preziose notizie storiche»<sup>7</sup>: dopo un anno, abbandonato quell'approccio spontaneo alle questioni che è uno dei caratteri più interessanti degli Statuti di metà '200, il nuovo corpo statutario, in vigore dal 1288, risulterà come il perfezionamento e nel contempo come il riordino e la semplificazione delle raccolte miscellanee dei decenni precedenti.

Il riordino e la sistemazione normativa degli anni '80 riguardò anche i capitoli concernenti i lavori pubblici, con particolare riguardo per quelli che dal 1250 in avanti erano stati emanati in materia di acque e di strade, ora sotto forma di norme statutarie vere e proprie, ora come provvedimenti, perlopiù con valore transitorio, legati ad interventi straordinari ed urgenti. Gli statuari inserirono anche *Riformazioni* precedenti di qualche anno la pubblicazione della nuova raccolta, apportando modifiche interessanti nel settore della gestione organizzativa delle acque; così fu anche per i poteri e le competenze assegnati ad ufficiali, a collaboratori, a cittadini<sup>8</sup>.

Una realtà niente affatto immobile è, dunque, quella che emerge dalla lettura delle norme del secondo '200 concernenti le acque: anzi, su questo versante, nel corso dei decenni si lavorò per perfezionare il sistema, per migliorare l'efficienza della rete idrografica comitatina ed i tracciati cittadini, per assicurare una manutenzione assidua e precisa, per quanto possibile, sul piano tecnico. Certo, queste valutazioni così ottimistiche si basano su parametri che nulla hanno a che vedere con l'assetto moderno e contemporaneo del territorio, mentre vanno rapportate ad un passato – l'alto Medioevo e l'età più propriamente precomunale (secolo XI) – in cui gli interventi di un certo rilievo, in questo stesso settore, rappresentano un dato veramente eccezionale. Il sistema agricolo-produttivo, allora, aveva fatto perno su un certo equilibrio tra risorse naturali ed esigenze dell'uomo, una condizione che nel '200 si era ormai radicalmente modificata<sup>9</sup>.

Un passato, ancora, nel quale gli spazi urbani, come ben sappiamo,

<sup>7</sup> FASOLI, *Statuti 1288*, cit., *Prefazione*, p. XXIII.

<sup>8</sup> In aggiunta alle segnalazioni generali fatte alle note precedenti, più in particolare: F. BOCCHI, *Attraverso le città italiane nel Medioevo*, Bologna, 1987, pp. 107-124; R. GRECI, *Il problema dello smaltimento dei rifiuti nei centri urbani dell'Italia medievale*, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, XII Convegno di Studi (Pistoia, 9-12 ottobre 1987), Pistoia, 1990, pp. 439-464; Id., *Il controllo della città. L'Ufficio dei fanghi e strade a Bologna nel XIII secolo*, in "Nuova rivista storica", a. LXXXV, fasc. III (1991), pp. 650-661.

<sup>9</sup> Con particolare riferimento all'area padana, si rinvia ai numerosi saggi d'insieme curati da Vito Fumagalli. Tra questi meritano una segnalazione specifica: V. FUMAGALLI, *Colonizzazione e bonifica nell'Emilia durante il Medioevo*, in *I settant'anni del Consorzio della Bonifica Renana*, Bologna, 1981, pp. 27-51; Id., *La pietra viva. Città e natura nel Medioevo*, Bologna, 1988.

avevano conservato una decisa fisionomia rurale. Il decoro della città fu, per tutti i comuni dell'Italia centrosettentrionale, un importante obiettivo di crescita. Così, dal XII secolo in avanti, si legiferò e si operò – quantomeno ci si sforzò di farlo – per l'ordine, per la pulizia, per la misura, tutti valori che vennero rapidamente estesi alle abitudini ed ai comportamenti degli uomini, spesso con assunti moralistici: il risultato che i ceti dominanti inseguivano, mai completamente realizzato, però, era un'immagine di città che fosse realisticamente, in ogni suo aspetto, *urbana*, sempre più distinta dal territorio rurale e sempre più rappresentativa della classe politica emergente.

Anche per ragioni di estetica e di igiene, dunque, gli Statuti delle città con insistenza regolamentano e sollecitano i lavori pubblici. Ma sono gli interessi economici che dovunque sollecitano la cura del tutto particolare riservata dalla normativa delle acque: esse garantiscono spostamenti e commerci, alimentano mulini e gualchiere, sono, comunque le si guardi, in città e nel contado, *strumenti* necessari per il lavoro, fonti di entrate e di guadagni cospicui. A Bologna, in pieno XII secolo, canali e mulini possono essere annoverati tra i fattori decisivi, protagonisti quasi della ripresa economica. Al centro di numerose iniziative imprenditoriali, oggetti di contese tra il giovane comune e le famiglie di *populares*, che non di rado ne compongono la dirigenza, più precocemente, come pare, rispetto ad altre città, agli inizi del '200, i mulini urbani e del vicino suburbio vengono espropriati dal Comune stesso, come hanno ampiamente dimostrato gli studi di Antonio Ivan Pini<sup>10</sup>.

Nelle fonti statutarie, dalla metà del secolo XIII in avanti, l'importanza eccezionale, persistente, di queste strutture e della rete idrografica collegata, acquista ulteriori conferme e si chiarisce, anche sotto il profilo tecnico. Il controllo e la manutenzione dei tracciati, con un'estensione significativa, pressante della regolamentazione, come si vedrà, a tutte le terre comitatine, divenne gradualmente, nel secondo '200, uno dei punti di forza della *pars populi*, impegnata ad affermare e a consolidare il proprio ruolo egemonico.

<sup>10</sup> A. I. PINI, *Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale*, Firenze, 1993: *Canali e mulini a Bologna tra XI e XV secolo*, pp. 15-38. Inoltre: D. BALESTRACCI, *La politica delle acque urbane nell'Italia comunale*, in "Mélanges de l'École Française de Rome- Moyen Age", 104, 2 (1992), pp. 431-479. Mettono a fuoco realtà cittadine particolari: S. BORTOLAMI, *Acque, mulini e folloni nella formazione del paesaggio urbano medievale (secoli XI-XIV): l'esempio di Padova* e G. M. VARANINI, *Energia idraulica e attività economiche nella Verona comunale: l'Adige, il Fiumicello, il Fibbio (secoli XII-XIII)*, entrambi i contributi in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV*, Studi e Testi di Storia Medievale, 15, Bologna, 1988, rispettivamente alle pp. 279-330, 333-372.

Sono decenni in cui il *governo* del territorio, inteso come riferito a tutte le strutture portanti dell'economia e della società, converge, di fatto, sulle magistrature urbane, fautrici di un centralismo amministrativo che concede uno spazio assai limitato al rapporto interattivo, dialettico con le comunità soggette. Così, anche per gli interventi diretti alla sistemazione ed alla cura dei corsi d'acqua, rigidamente fissati dalla normativa cittadina. Sullo stesso versante normativo, tra l'altro, il Bolognese costituisce un caso singolare; le comunità rurali, infatti, sono prive di statuti propri – tali resteranno, al di là di qualche eccezione, sino ad inoltrata Età Moderna; dunque, recano una forte identità di *comunità dominate*, soggette alle decisioni della città, poco libere di agire autonomamente<sup>11</sup>. Ma, d'altra parte, sono costantemente chiamate in causa dalla *dominante*: per sostenere le spese legate ai lavori pubblici, ordinari e straordinari, per assicurare la manodopera necessaria, per contribuire alla fiscalità – si sono qui ricordati alcuni nodi emergenti.

In sintesi, attraverso la normativa del '200 in materia di acque e, più in generale, di lavori pubblici, possiamo riconoscere due percorsi politici di fondo, se si vuole due obiettivi, distinti ma non disgiunti, espressioni dirette, strumenti quasi, della rappresentanza *popolare* e del primato istituzionale che la stessa veniva via via conquistando: un obiettivo prioritario di natura economica e finanziaria, legato a vecchi e a nuovi settori produttivi ed animato da uno spirito imprenditoriale di fatto sino ad allora sconosciuto, quantomeno scarsamente praticato; un altro, forse secondario ma non per questo marginale, converge sull'*immagine*, diremmo oggi, che lo spazio, principalmente quello urbano, ed i suoi abitanti dovevano restituire di loro stessi, e fa perno su requisiti estetici ben precisi, basati sull'ordine e l'igiene. La programmazione degli interventi, l'istituzione delle magistrature, investite di competenze politiche e tecniche, il coinvolgimento dei privati e delle comunità, regolamentato dalle stesse rubriche statutarie, si svilupparono lungo questi binari paralleli.

#### *La prima definizione normativa: 1250-1267*

Una delle caratteristiche più evidenti ed interessanti della produzione statutaria di questi anni è rappresentata, come si è accennato, dall'aggiunta progressiva, al nucleo normativo centrale, di provvedimenti ed integra-

<sup>11</sup> Per questo specifico problema rinvio a talune ricerche mirate da me condotte, in corso di stampa nel I volume del censimento statutario emiliano-romagnolo, a cura di A. Vasina: *Il contado bolognese: territori e comunità senza statuti*.

zioni deliberati dalle autorità comunali. Questo il quadro generale, a dimostrazione di un costante aggiornamento della regolamentazione scritta alla quale, tuttavia, non si riuscì a dar ordine. È sul versante degli interventi relativi a strutture di pubblica utilità che registriamo, forse, il numero più alto di *additiones*, tese a pianificare e ad imporre l'esecuzione di lavori ordinari e straordinari.

Va segnalato, primo fra tutti, il *Libro IX*, interamente focalizzato su strutture ed infrastrutture pubbliche, principalmente su strade, ponti e corsi d'acqua del suburbio e del contado. Già nella redazione originaria del 1250 esso si componeva di 572 capitoli, molto dettagliati anche sotto il profilo descrittivo; accanto a questi furono inseriti, nel corso degli anni '50 e '60 del secolo, *Riformagioni*, Ordinamenti, talora semplici aggiunte dirette a fissare il calendario dei lavori, a precisarne modalità tecnico-esecutive, a definire con note minuziose la topografia dei luoghi<sup>12</sup>. Lo studioso ne ricava, globalmente, un'immagine poco chiara: solo episodicamente, tra l'altro, le rubriche del *IX Libro* lasciano intravedere il funzionamento di un sistema ben organizzato, coordinato dall'alto; si ricorreva, piuttosto, alla delega degli interventi a magistrature minori, ad ufficiali locali oppure a privati, a proprietari terrieri, qualificati non di rado come *boni homines*<sup>13</sup>.

Ignoriamo se questo quadro disorganico, dal quale ricaviamo un diffuso sovrapporsi di incarichi e competenze, ed una ripartizione non sempre chiara delle spese fra istituzioni pubbliche e privati, corrispondesse alla realtà. Certamente esso rispecchiava il lento, faticoso avvio di una politica organica di interventi.

Quasi all'opposto, nel *I Libro* statutario, dove si affrontano taluni nodi fondamentali dell'istituto comunale – e mi riferisco alla nomina ed al *sacramentum* prestato dai pubblici ufficiali – ci si preoccupò di definire con estrema precisione le funzioni delle principali magistrature deputate al coordinamento dei lavori pubblici. Analoghe osservazioni ci suggerisce la lettura del *X Libro*, che in effetti riprende alcune questioni trattate nel *Libro I*. Sul fronte della manutenzione e della sorveglianza del reticolato idrografico, le rubriche presentano un sistema organizzativo articolato, rigorosamente attestato su basi gerarchiche; un sistema, ancora, che, sotto

<sup>12</sup> Le norme raccolte nel *IX Libro* lasciano scorgere numerosi, eloquenti rinvii ad usi e consuetudini precedenti la codificazione statutaria. Tra i capitoli relativi al Naviglio, si segnala la r. 13 – *De ponte navigii et aliis manutenendis* – con minuziose, ripetute *additiones* sino all'ultima redazione del '67: *Statuti 1245-1267*, vol. II, pp. 350-354.

<sup>13</sup> Per un utile inquadramento: C. GIARDINA, *I "boni homines" in Italia*, in "Rivista di storia del diritto italiano", vol. V (1932), pp. 28-98, 313-391.

la dirigenza del podestà, appare fortemente centralizzato, carico di valenze politiche tendenti ad emarginare, per così dire, le capacità tecnico-operative: quelle abilità che il settore richiedeva, ma che le magistranze preposte, nella loro globalità, sembravano possedere solo a livello di cognizioni di base.

Magistrature e funzioni operative rivelano una precisa separazione territoriale tra città e contado. All'interno del I *Libro* spiccano i capitoli 22 e 23, centrati sulle figure dei *suprstantes* e degli *scarii / yscarii*, e la rubrica n. 38, relativa ai *notarii aquarum et Yscariorum*<sup>14</sup>. Alcuni capitoli sanciscono il controllo di corsi d'acqua cittadini e suburbani, mentre il n. 35 regola la *custodia navigii*<sup>15</sup>.

I *suprstantes*, denominati anche *presidentes*, talora *prepositi* alle strade ed alle acque, sono fissati in numero di due ed occupano i vertici dell'organizzazione. Obbediscono in forma diretta al podestà e sono qualificati *milites*; l'attributo, significativamente mutuato, come altri del resto, dalla terminologia feudale, va anche correlato a quell'immagine aristocratico-militare che i gradi dirigenziali del comune podestarile proponevano di loro stessi<sup>16</sup>.

La durata dell'ufficio dei soprastanti, che, di fatto, operano in ambito comitatino, è semestrale. Eletti *ad brevia*<sup>17</sup>, ricevono un compenso fisso semestrale a cui si aggiungono due soldi al giorno per le spese ordinarie. A ciascuno sono assegnate due zone del contado che coincidono con la ripartizione in quartieri della città e del territorio. I loro compiti sono numerosi, descritti nel dettaglio nel testo del *sacramentum*. In sintesi, sono

<sup>14</sup> *Statuti 1245-1267*, vol. I, rr. 22-23, r. 38, pp. 208-209. A questi capitoli vanno necessariamente correlate le rr. 1 e 73 del *Libro X* (*ivi*, vol. III, pp. 19-43, 153-167), che trattano, rispettivamente: *De ellectione potestatis et aliorum officialium - De feudis officialium*. Da notare la locuzione «illi qui sunt in loco Yscariorum», che sembra sottolineare il trasferimento ai “nuovi funzionari” di cariche e competenze di antica istituzione. Cfr. G. FASOLI, *Un fossile nel vocabolario istituzionale bolognese del Duecento*, in *Studi storici in onore di O. Bertolini*, 2 voll., Pisa, 1972, I, pp. 325-335.

<sup>15</sup> *Ivi*, *Libro I*, r. 35, vol. I, pp. 204-206; inoltre r. 28, pp. 190-195: *De aqua curie comunis et aqua Savine*.

<sup>16</sup> Per le testimonianze rese dalle fonti vedi *supra* nota 14; qui e in altri passaggi, il testo normativo non pare riferirsi a specifiche *societates militum* urbane. Sui *milites* nell'assetto comunale cittadino: G. TABACCO, *Nobili e cavalieri a Bologna e a Firenze fra XII e XIII secolo*, in “Studi medievali”, s. III, a. XVII (1976), I, pp. 41-79; ARTIFONI, *Tensioni sociali e istituzioni*, cit., soprattutto alle pp. 470-483. Le più antiche attestazioni dei soprastanti datano negli anni '30 del secolo: HESSEL, *Storia della città di Bologna*, cit., p. 165.

<sup>17</sup> Sistema elettorale indiretto, basato sugli aventi diritto al voto nell'ambito delle comunità vicinali: *ivi*, p. 144; PINI, *Città comuni e corporazioni*, p. 154, a cui si rimanda anche per altre segnalazioni bibliografiche.

incarichi di sorveglianza su tracciati stradali e fluviali del territorio, di controllo, in particolare sulle comunità comitatine, di organizzazione. Ai soprastanti spettano, inoltre, la riscossione di *banna*, la ripartizione degli oneri previsti per l'esecuzione di lavori – frequenti quelli di carattere straordinario –, la denuncia al podestà di inadempienze ed irregolarità. Sono affiancati da un notaio e da due *scutiferi*; inoltre, da alcuni *socii*, con funzioni non meglio precisate, e da consigli di *sapientes* o *ingegnerii*, che sembrano intervenire in circostanze particolari<sup>18</sup>.

Gli *scarii* o *yscarii* esercitano le loro funzioni prevalentemente in città e nell'immediato suburbio<sup>19</sup>. Nominati anch'essi *ad brevia* per la durata di un semestre, rispondono del loro operato direttamente al podestà. Sono tra i principali funzionari cittadini e ricevono un compenso semestrale; l'ufficio ha sede nella *scarania* del palazzo del Comune. I numerosi incarichi di cui sono investiti non differiscono, per taluni compiti specifici, da quelli dei soprastanti; così, per la sorveglianza su strade urbane e del suburbio – la *guardia civitatis* –, per il controllo di corsi d'acqua, di chiavi-  
che e di scoli legati ad usi lavorativi, per l'imposizione di *banna*, per il coordinamento di lavori. In realtà, però, l'ufficio fa leva sulla vigilanza ed il mantenimento dell'igiene urbana, sul controllo di pesi e misure, sulla sorveglianza relativa al possesso di armi proibite. Agli *scarii* competono, inoltre, alcune importanti funzioni di controllo nell'ambito del contado: sui mulini distribuiti nel territorio e, in particolare, sull'attività di questi; lungo il tracciato del Naviglio, sino alla confluenza con il Po di Primaro, dove sono tenuti a compiere ispezioni mensili coadiuvati da un *socio*, prestando attenzione per la pulizia delle rive e l'efficienza delle chiuse<sup>20</sup>. Ogni *scario* è coadiuvato da un notaio e sembra dirigere l'attività di certi *scarii* comitatini, citati dalle fonti in maniera episodica<sup>21</sup>.

Su questi funzionari, dunque, si concentra una quantità ed una varietà notevoli di mansioni: ma prioritaria e, per così dire, qualificante appare la

<sup>18</sup> *Statuti 1245-1267, Libro I*, r. 22, in particolare pp. 163-175. La pratica di imbrogli e di frodi, da parte dei soprastanti, mai registrata espressamente, è attestata implicitamente dalla r. 81 del *Libro X*, vol. III, pp. 177-178: *Quod presidentes stratis et aquis et aliis laboreris et officiiis debeant homines adquare* (1252), poi reiterata col titolo *Quod laboreria fiant secundum numerum fumantium* (1259-67).

<sup>19</sup> G. FASOLI, *Un fossile nel vocabolario istituzionale bolognese*, cit., pp. 330-33; inoltre GRECI, *Il controllo della città*, cit., pp. 653-654.

<sup>20</sup> Oltre ai capitoli statutari già segnalati: *Statuti 1245-1267, Libro X*, r. 1, *De electione potestatis et aliorum officialium*, pp. 19-43; r. 73, *De feudis officialium*, pp. 153-167.

<sup>21</sup> Per altre attestazioni circostanziate: R. DONDARINI, *Istituzioni, società, beni collettivi in un territorio in trasformazione: il Centopievese nei secoli XII-XV*, a cura del Comune di Cento, Ferrara, 1988, p. 99.

vigilanza. Gli *yscarii* sono chiamati ad esercitarla in più settori: da quello commerciale e produttivo a quello urbanistico, sino al controllo dell'ordine sociale e del decoro pubblico. Il loro operato si diversifica dall'attività dei *soprastanti*; a questi, con tutta probabilità, era richiesta una professionalità maggiore, anche sul fronte tecnico-operativo, in materia specifica di acque e di strade.

Nel secondo '200, le funzioni degli *yscarii* tendono progressivamente a frantumarsi, per essere infine assegnate ad altre magistrature<sup>22</sup>. L'obiettivo delle autorità, almeno quello che emerge dalla legislazione del XIII secolo, sembra duplice: mettere ordine e distinzione tra funzioni di natura così differente, superando in questo la caoticità di un sistema antico, ormai improponibile; responsabilizzare maggiormente i privati cittadini ed i *vicini*, con lo scopo evidente di imporre loro compiti e lavori assidui.

Le aggiunte degli anni successivi assegnano, tra l'altro, ai *ministrales* delle contrade<sup>23</sup> l'incarico di far eseguire ai privati interventi sulle acque cittadine, mentre stabiliscono l'elezione di ufficiali straordinari, scelti tra la famiglia del podestà, per sorvegliare le androne<sup>24</sup>.

Sul versante dell'igiene urbana, registriamo l'istituzione di una nuova magistratura, il *supraste ad fanghum per civitatem*, connessa ad un servizio specifico prestato dai cosiddetti *uomini del fango*. La nuova organizzazione, che inizialmente si sovrappose a talune mansioni proprie degli *yscarii*, venne codificata nell'XI Libro degli Statuti, tra gli *Ordinamenti* del popolo. I *soprastanti ad fanghum per civitatem* – due per ogni quartiere, uno dei quali notaio – erano eletti direttamente dal podestà e dai *curiales*. La durata della loro carica era semestrale e ricevevano un compenso di cinque libbre. Ad essi competeva anche la vigilanza sulla selciatura delle strade. Il capitolo normativo riferisce le loro funzioni ad un problema preciso: lo scorrimento in città delle acque del Savena, che doveva essere impedito tra i mesi di dicembre e di marzo. Ci sembra di capire, però, che i loro compiti di controllo su strade e corsi d'acqua tendessero ad allargarsi a tutto l'ambito cittadino e suburbano<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Va rapidamente precisato che la statutaria cittadina del 1288 non registra più la presenza di *scarii*.

<sup>23</sup> A. I. PINI, *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale. Quartiere, contrada, borgo, morello e quartiolo*, in "Quaderni culturali bolognesi", 1 (1977), pp. 19-21; GRECI, *Il controllo della città*, cit., pp. 657-659.

<sup>24</sup> *Statuti 1245-1267, Libro I*, r. 28, vol. I, pp. 190-195: *De aqua curie comunis et aqua Savine*.

<sup>25</sup> Sulla magistratura GRECI, *Il controllo della città*, cit., in particolare pp. 652 sgg. Merita una citazione il testo normativo: *Statuti 1245-1267*, cit., *Libro XI*, r. 98, vol. III, pp. 345-346:

Gli uomini addetti alla rimozione del fango e di altri rifiuti venivano fissati in numero di 25 per ogni quartiere cittadino; eletti ogni anno erano, di fatto, carrettieri, tenuti a compiere due servizi ogni mese. Il loro operato era soggetto al controllo dei soprastanti *ad fanghum*<sup>26</sup>. Ma il sistema, frutto delle delibere della *pars populi*, nel corso del decennio successivo venne in parte modificato. La riforma più significativa riguardò la figura e la carica del soprastante al fango, che ad iniziare dagli anni 1262-67 fu affidata o meglio appaltata ad un uomo della famiglia del podestà, esperto e forestiero, affidabile e *legalis*<sup>27</sup>. La medesima rubrica cita anche la presenza di un notaio, le cui competenze vennero definite più compiutamente nell'ambito della raccolta statutaria successiva.

Tra i capitoli focalizzati sulle mansioni dei massimi ufficiali operanti nella città, nel suburbio – *guardia civitatis* – e nel contado, rintracciamo elementi utili per alcune considerazioni d'insieme. Le aggiunte degli anni '50 e '60, soprattutto, mostrano la tendenza a delegare ai *vicini*, residenti nel quartiere o addirittura nella contrada, ed ai residenti nelle comunità rurali la responsabilità di controllare strade, corsi d'acqua, scoli e tutto quanto era di uso pubblico. E ciò avviene in varie forme, dirette ed indirette, segnatamente attraverso l'impegno nella manutenzione periodica e nelle spese, a carico di frontisti e proprietari. Tramite la nomina di operatori locali – dai *ministrales* ai *boni homines*, questi ultimi nel contado, le autorità centrali coordinano la creazione di un apparato composto, per così dire, da collaboratori interessati in prima persona alla buona conservazione di beni e di risorse pubbliche: sono uomini che risiedono sul posto e per questo in grado di garantire una più attenta vigilanza su persone, strutture e infrastrutture. Si attua, dunque, un decentramento di incarichi abbastanza capillare, che nella città e nella *guardia* sembra poggiare principalmente sugli organi vicinali. Il sistema è supportato dalla delega sempre più massiccia ai privati degli impegni operativi e finanziari da convogliare nel settore delle opere pubbliche<sup>28</sup>.

*De aqua Savine non ducenda per civitatem certo tempore...*; inserito nella redazione del 1259-60 e ripreso da quella del 1262 riproduce un'ordinanza del 1256: *ordinamenta lecta et approbata [...] in consilio speciali et generali comunis Bononie MCCLVI*.

<sup>26</sup> Ivi, r. 75, pp. 323-325, *De illis qui debent portare fanghum extra civitatem et quomodo et eorum feudo*. Il capitolo stabilisce, tra l'altro, i criteri elettivi e la durata della carica.

<sup>27</sup> Ivi, Libro IX, vol. II, r. 519, pp. 615-617: *De fango, luto, rusco et vinatia atque luto portando extra civitatem; et de homine qui venire debet cum potestate; et de porchis* (1262-64). GRECI, *Il controllo della città*, cit., p. 654.

<sup>28</sup> Per altri esempi: BALESTRACCI, *La politica delle acque*, cit., pp. 443-445.

Le redazioni statutarie di questi anni segnalano in modo episodico la presenza di altri ufficiali, attivi quasi esclusivamente nel contado. Svolgono mansioni per molti aspetti minori, ma non per questo prive di specializzazione. Di norma, essi rivestono un ruolo di intermediari tra le autorità centrali – podestà e curia – e i comuni comitatini; dipendono in forma diretta dalle magistrature locali, anche se devono rispondere del loro operato al podestà urbano. Si tratta di figure che possiedono un'incerta, più che altro generica preparazione tecnica, e ripropongono in questo senso taluni meccanismi organizzativi peculiari dell'alto Medioevo, quando si reclutavano uomini che senza avere mansioni precise disponevano di una buona conoscenza diretta del territorio, delle proprietà, delle acque, dei percorsi viari. Così per il *cavarzellano* – genericamente un *guardiano delle acque* – che compare con frequenza nelle campagne, ma al quale la normativa della città non assegna ruoli operativi specifici, a parte qualche eccezione<sup>29</sup>. Anche il *saltario* è attivo nel contado; è soggetto al *banno* del podestà ed il suo compito principale, come sembra di capire, è di sorvegliare e coordinare la manutenzione del Naviglio, spettante alle comunità rurali<sup>30</sup>. Gli Statuti citano a questo proposito rotte e tagliate, naturali e artificiali, verificatesi ai danni del tracciato idrografico. Anche l'*aquarolus* è soggetto all'autorità del podestà cittadino; opera nelle comunità rurali e collabora con il *massarius* per la manutenzione ed il riattamento di diverse strutture pubbliche, in particolare di ponti<sup>31</sup>.

In forma saltuaria sono ricordati taluni organi collegiali, perlopiù di carattere temporaneo: di solito venivano costituiti in coincidenza con la pianificazione di *laboreria* da effettuarsi su fiumi e canali, sia nella città sia nel territorio rurale. Composti da *boni homines* oppure da professionisti, *ingignerii* e *sapientes*, sono anch'essi espressione di un sistema organizzativo *in fieri*, ancora caotico<sup>32</sup>. Un sistema che, colto in sintesi nella sua globalità, si avvale da un lato di magistrature fisse, di elezione pubblica – i soprastanti e gli *yscarii* –, coadiuvati se necessario da periti e da tecnici; mentre dall'altro fa affidamento sulla collaborazione di privati,

<sup>29</sup> *Statuti 1245-1267, Libro X*, r. 14, vol. III, pp. 54-55.

<sup>30</sup> Particolarmente significativo *ivi*, *Libro IX*, r. 262, vol. II, p. 478: *De aqua Navigii tenenda in lecto*.

<sup>31</sup> *Ivi*, r. 13a, pp. 353-354 (riproduce il testo di una *Riformazione*).

<sup>32</sup> A titolo esemplificativo: *ivi*, r. 270, p. 479: *De duobus hominibus elligendis pro aqua Savine conducenda extra circla burgi Lamarum*; r. 375, pp. 535-536: *De fluminibus Samodie et Lavini manutenentibus*; r. 363, p. 526: *De laborerio riparum Reni*; r. 163c., pp. 433-434: *De laboreriis fluminum comunis qualiter fieri debeant et per quos*. Si segnala specificamente quest'ultima, molto utile per lo studio del sistema organizzativo, anche a livello pratico.

proprietari di terreni adiacenti i corsi d'acqua, esperti dei luoghi e della locale topografia patrimoniale.

Altri capitoli normativi convergono su magistrature specifiche, operanti sui principali corsi d'acqua del territorio. Tra gli *Ordinamenti* del 1262, nell'ambito del *Libro XI*, sono raccolte talune *Riformazioni* del Consiglio del Popolo concernenti le funzioni dei *ponterii* e del *dominus pontis Reni*; a quest'ultimo spetta, tra l'altro, il controllo e la manutenzione di chiuse, oltre alla riscossione da parte dei conduttori di mulini posti sul ramo del Reno di otto libbre annue *pro capite*<sup>33</sup>. In questo caso, la figura del *cavarzellano* appare investita di funzioni importanti e ben precisate; così, egli dovrà occuparsi, insieme a certi *nuntii*, dello smaltimento delle acque superflue segnalate dai conduttori delle gualchiere comunali<sup>34</sup>.

Un numero consistente di rubriche regola la manutenzione e la vigilanza sui canali navigabili, stabilendo, inoltre, lavori e competenze per l'escavo di nuovi percorsi o di nuovi tratti, in relazione a corsi già funzionanti<sup>35</sup>. Le potenzialità economiche e commerciali dei tracciati, che le istituzioni cittadine curano e promuovono, non vengono espressamente chiamate in causa dagli Statuti; notiamo, tuttavia, nel secondo '200, un'attenzione normativa che cresce progressivamente, in sintonia con il rafforzamento politico della *pars populi*. La lettura dei capitoli statutari, anche per questo aspetto specifico dell'idrografia locale, può dunque rappresentare un ottimo punto di osservazione sulla vitalità istituzionale e politica del Comune: tanto più significativo poiché mette a fuoco un periodo segnato dal consolidamento della compagine *popolare* e dall'emergere del dualismo politico ed amministrativo Comune-Popolo<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> *Ivi*, *Libro XI*, in part. r. 188, vol. III, pp. 485-487, dove si riporta il passo del testo relativo all'adunanza del Consiglio del Popolo per approntare talune *Provisiones*. Quella relativa alle magistrature citate venne approvata come *Riformazione*.

<sup>34</sup> *Ivi*, rr. 174-176, pp. 422-433; i capitoli contengono il testo delle concessioni in affitto delle gualchiere: anno 1257, podestà Bonaccorso de Surixina.

<sup>35</sup> PINI, *Campagne bolognesi*, cit., in particolare pp. 27-37 per il canale di Reno e per l'intensa attività molitoria documentata tra XII e XIII secolo. Per Bologna vanno inoltre segnalati: HESSEL, *Storia della città di Bologna*, cit., pp. 198-199; S. FRESCURA NEPOTI, *Il canale di Reno e il Navile prima del 1270*, in "Il Carrobbio", I (1975), pp. 167-171; R. MATULLI - C. SALOMONI, *Il canale navile a Bologna*, Venezia, 1984. Inoltre: BALESTRACCI, *La politica delle acque*, cit., pp. 452-460.

<sup>36</sup> Per le vicende istituzionali dei comuni cittadini, oltre alle indicazioni riportate *supra*, nota 2: A. I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia*, cit., ora in *Id.*, *Città, comuni e corporazioni*, cit., pp. 59-181, con ottima rassegna bibliografica, pp. 182-218.

Il Navile, i canali di Reno e di Savena ricorrono con frequenza, segnatamente nell'ambito del IX e dell'XI *Libro*. Ricordiamo che, con formulazioni generali, ai soprastanti veniva affidato il controllo di tutti i tracciati navigabili che solcavano il contado. Tra le mansioni degli *yscarii* troviamo la *custodia Navigii* lungo il tratto che uscendo dalla città giungeva sino alla canonica di S. Maria di Reno, prevalentemente all'interno della *guardia civitatis*<sup>37</sup>.

Datano negli anni 1250-1252 i primi interessanti capitoli relativi al Naviglio<sup>38</sup>. Viene imposta, tra le altre, una cura maggiore per gli argini che dovranno essere di una certa ampiezza tanto da consentire il transito di carri ed animali; questa la premessa motivata: «pro publica utilitate et comuni et ad hoc ut dispendium factum in navigio comunis Bononie non amittatur, et ne aqua ipsius navigii non amittatur amplius dampnum in terra detur». Si prescrive che i lavori, a carico degli abitanti, siano sorvegliati da due frati regolari cittadini<sup>39</sup>. Il Naviglio costituisce, dunque, un bene di pubblica utilità, ma i privati sono chiamati puntualmente a sostenere impegni e spese gravosi. Si tratta di proprietari, di frontisti e di comunità rurali menzionati sistematicamente, anche nelle redazioni e nelle aggiunte degli anni '60; gli interventi, analoghi a quelli imposti su altri corsi navigabili, interessano chiaviche, fossati e ponti<sup>40</sup>.

Vanno segnalati, infine, altri *laboreria*, più incisivi, programmati con precisione dalla normativa stessa<sup>41</sup>. Particolarmente eloquente, in tal sen-

<sup>37</sup> *Statuti 1245-1267, Libro I*, r. 35, v. I, p. 204-206.

<sup>38</sup> Si consideri, in particolare, *ivi, Libro IX*, r. 9, v. II, pp. 348-349: *De glavigis faciendis super navigium*, (anno 1250). Il riferimento diretto è al *navigium* iniziato e scavato negli anni '20 del secolo: l'organizzazione dei lavori spetta ai soprastanti, affiancati da un *consilio ingenerii*.

<sup>39</sup> *Ivi*, r. 316, p. 500: *Quod navigium comunis a ponte Polledani inferius debeat manuteneri*, (anno 1252). I due frati vigilanti sono, probabilmente, di nomina del podestà; in verità restano sconosciute le ragioni, forse da collegarsi ad una disputa con i canonici Renani. Da segnalare il *consilium* richiesto ad un certo *magister Albertus de Sancto Petro*.

<sup>40</sup> Le rubriche che trattano la materia oltrepassano il centinaio; ci limitiamo, dunque, ad alcune esemplificazioni. Oltre alle rubriche citate precedentemente, si vedano: *ivi, Libro IX*, r. 12, v. II, pp. 349-350: *De fossatis faciendis iuxta navigium*; rr. 13-13a, pp. 350-354: *De ponte navigii et aliis manutenendis*, ripresa e arricchita dalle redazioni successive (1252-59, 1260, 1264-67); a queste va correlata una *Riformazione*; r. 262, p. 474: *De aqua navigii tenenda in lecto* (1252, 1259-60, 1262-67); r. 334, p. 511: *Quod comune Altedi aquam navigii tenere debeat in canali* (1252). Tutti i capitoli contengono puntuali indicazioni topografiche, anche relativamente alla ripartizione degli oneri di lavoro; alcuni di questi prevedono l'intervento di ingegneri o di un *consilium ingenerii*.

<sup>41</sup> *Ivi*, r. 363, p. 526: *De laborerio riparum Reni* (1259-67); r. 375, pp. 535-536: *De fluminibus Samodie et Lavini manutenentibus* (1259; 1260-62); r. 376, p. 537: *De laborerio capitalis Reni manutenendo* (1259-62).

so, una rubrica del *Libro IX*, giuntaci nella redazione del 1252<sup>42</sup>. Si affronta in modo complessivo la questione *De laboreriis fluminum comunis qualiter fieri debeant et per quos*, per la parte settentrionale del territorio, ripartendo gli interventi e le mansioni delle singole comunità su basi topografiche, secondo un calendario triennale e su mandato del podestà.

La necessità di rendere più funzionali le comunicazioni lungo le arterie fluviali maggiormente praticate, a Nord della città, è richiamata con forza nel contesto del *Libro XI*; segnatamente là dove, riproducendo con ogni probabilità il testo di una Riformazione, si dichiara, in nome dell'utilità comune, che le massime autorità urbane provvedano all'escavo di un nuovo tratto navigabile *a flumine Reni usque ad caput fluminis Lidicis*, definito nel testo stesso *navigium novum*<sup>43</sup>. Le maggiori responsabilità gravano sul podestà, affiancato dalle rappresentanze della *pars populi*: entro due mesi dalla propria elezione, egli dovrà convocare Anziani, Consoli dei Mercanti *et aliis sapientibus et ingigneris*, cittadini e stranieri, per la pianificazione dei lavori *cum minora dampno, minoribus expensis*. Lo stesso sarà tenuto, nell'arco di un mese, ad attivare concretamente il progetto, in modo da garantirne la conclusione per il mese di dicembre<sup>44</sup>.

Nel suo insieme complesso ed aggrovigliato, la normativa degli anni '50 e '60 presenta, in materia di acque, un modello di organizzazione basato sulla centralizzazione dei poteri di coordinamento nelle mani del podestà. Questo, quantomeno, in linea teorica e programmatica. Le principali magistrature – soprastanti ed *yscarii* – sono le punte dell'effettivo assetto organizzativo, investiti di funzioni autorevoli, ambiguamente giocate tra professionalità politica e perizia tecnica<sup>45</sup>.

### *L'ordine statutario del 1288*

Il ventennio che separa la normativa del 1267 – a cui risale l'ultima redazione conosciuta degli statuti di metà secolo – dalla nuova raccolta del

<sup>42</sup> *Ivi*, r. 163c, pp. 433-434: *De laboreriis fluminum comunis qualiter fieri debeant et per quos*.

<sup>43</sup> *Ivi*, *Libro XI*, r. 85, v. III, p. 333: *De Navigio navigabili faciendo* (1259-62).

<sup>44</sup> A questa prescrizione si collega una breve rubrica, presumibilmente di poco successiva: *ivi*, *Libro XI*, r. 125a, p. 376: *Quod navigium quod est inceptum debeat compleri a Cortexella superius versus civitatem* (1262). Il testo, essenziale, sottolinea: «Pro publica utilitate populi et comunis Bon. [...] ita quod a Cortexella superius versus civitatem possint naves venire honerate et dishonorate intra circlam civitatis Bononie».

<sup>45</sup> Per alcune riflessioni interessanti sulla figura professionale del podestà: ARTIFONI, *Tensioni sociali e istituzioni*, cit., pp. 466-470.

1288, coincide in città con l'affermazione piena della compagine popolare, sostenuta dalle Società d'Arti e d'Armi. A Bologna, come nella maggioranza delle realtà cittadine del Centro-Nord, lo sviluppo istituzionale ed amministrativo avviene nel solco di un eloquente bipolarismo, tra *Comune* e *Popolo*: podestà e capitano del popolo, ai vertici di questa struttura dualistica, affiancati dai rispettivi apparati burocratici, si dividono competenze e settori dell'amministrazione<sup>46</sup>.

Nell'ambito della *Prefazione* all'edizione degli Statuti del 1288, Gina Fasoli sottolineava opportunamente i tratti emergenti della vita politica cittadina del tempo: episodi ben conosciuti, che produssero mutamenti decisivi, ma non improvvisi, annunciati e, per così dire, preparati dai conflitti sociali e politici, altrettanto noti, in atto dai primi decenni del '200. Così, per l'espulsione violenta dei Lambertazzi (1274) e per la pubblicazione degli ordinamenti antimagnatizi (1282-84): fatti che, comunque li si consideri, restano il fermo, necessario inquadramento istituzionale della produzione legislativa di fine secolo. Anche in relazione al settore specifico dell'idrografia, urbana e comitatina.

I nuovi statuti della città richiesero probabilmente un impegnativo lavoro redazionale, effettuato sulla base della normativa precedente<sup>47</sup>. Ripartiti in 12 *Libri*, strutturalmente affini alle emanazioni coeve di altre città, essi riservano alle acque un'attenzione che potrebbe sembrare contenuta. Nel confronto diretto con la raccolta precedente, in effetti, il numero delle rubriche concernenti l'idrografia si contrae, soprattutto per l'eliminazione di una serie di capitoli incentrati su interventi particolari, minuziosi, molto spesso circoscritti a piccole realtà territoriali e comunitarie. In verità, con la nuova redazione si puntò anche ad un accorpamento normativo, nel rispetto del riordino e dell'omogeneità dei contenuti: erano segnali inequivocabili di una più chiara definizione amministrativa e giuridica.

In questa direzione sembrano orientate, tra l'altro, la precisa ripartizione delle magistrature sulle acque, soprattutto sul piano della distinzione territoriale città-contado, ed una semplificata articolazione gerarchica delle medesime. Per le competenze dei pubblici ufficiali, segnaliamo anzitutto i primi libri statutari, vertenti sui principali organi istituzionali (*Libri* I e II) ed il III, focalizzato sulle attività commerciali, nei loro molte-

<sup>46</sup> PINI, *Città, comuni e corporazioni*, cit., in particolare pp. 100-101. Inoltre TAMBA, *I documenti del governo*, cit., pp. 9-12.

<sup>47</sup> FASOLI, *Gli statuti del 1288*, cit., pp. VII-IX. Riflessioni interessanti, anche se non riferite specificamente a questo problema, in GRECI, *Il problema dello smaltimento*, cit., pp. 439-440.

plici risvolti. Il *Libro X* si compone di 72 rubriche che formano un trattato compiuto, ben articolato, di cui ci è noto il titolo: *Tractatus de variis et extraordinariis pertinentibus ad spetialem notarium domini potestatis deputatis sallegatis et immundiciis civitatis et burgorum tollendis*<sup>48</sup>. Questa particolare normativa meriterebbe uno studio a sè per le questioni nodali affrontate, quantomeno a livello di intenti programmatici, nel variegato contesto delle abitudini cittadine e del loro disciplinamento, principalmente di quelle legate alle attività lavorative. Ci limiteremo, in questa sede, a segnalare i dati concernenti le magistrature e gli interventi più incisivi sul piano organizzativo.

L'incarico di soprastante o presidente alle acque, come in passato, rappresenta la dirigenza organizzativa; ora, tuttavia, il mandato è riferito espressamente al corso del Naviglio ed alle aree immediatamente circostanti, collegate all'uso dello stesso – *ad gubernationem navigii* precisa più volte il testo statutario. Le funzioni del soprastante hanno subito, rispetto ai decenni precedenti, modifiche significative; sono elencate nel dettaglio ed inserite in un gruppo compatto di rubriche, relative al Naviglio ed al porto cittadino cosiddetto dei *Machagnani*; le norme riproducono il testo di una composita *Riformazione* emanata dal Consiglio del popolo tra il 1286 e il 1287<sup>49</sup>. La magistratura è di durata semestrale e compete ad un solo ufficiale per tutto il territorio – in precedenza, come si è visto, i soprastanti erano due; l'elezione è delegata al Consiglio dei Duemila, con il consenso degli Anziani e dei Consoli del Popolo. Il soprastante deve rispondere del proprio operato, segnatamente delle entrate e delle spese, al giudice del podestà<sup>50</sup>; deve inoltre possedere requisiti morali e professionali – *bonus, legalis et exercitatus homo*. In linea generale, coordina tutti i lavori sul Naviglio e sul porto, principalmente quelli che rientrano nella manutenzione ordinaria; ma, ciò che più importa, in questa stessa zona egli è l'ufficiale deputato dalle massime istituzioni al control-

<sup>48</sup> Su di esso, in particolare GRECI, *Il controllo della città*, cit., pp. 654-659; per una valutazione più generale di questa stessa raccolta statutaria *ivi*, p. 652.

<sup>49</sup> Per la citata *Riformazione*, tramandata in forma di ordinanze *super facto navigii de Macagnano*, basti, per ora, il rinvio a: *Statuti 1288, Libro III*, vol. I, pp. 149-151. L'incarico di occuparsi della questione fu affidato al Capitano del Popolo, ad Anziani, Consoli e Sapienti. Sull'assetto del corso e del porto, oltre alle segnalazioni di nota 35, cfr.: E. ROSA, *L'ultimo porto di Bologna. Appunti per una storia della navigazione interna bolognese dal secolo XVI al secolo XIX*, in AMR, XXV-XXVI (1974-75), pp. 137-186, in particolare alle pp. 143-146.

<sup>50</sup> *Statuti 1288, Libro III*, r. 62, vol. I, pp. 149-152: *De officio dominorum presidentium ad gubernationem navigii et electione ipsorum et eorum salario*. Il soprastante riceve un compenso semestrale di 25 libbre.

lo dell'ordine pubblico, dei movimenti commerciali e della fiscalità. Detiene, infatti, piena giurisdizione sui naviganti, in particolare su coloro che trasportano merci approdando al porto cittadino, ed ha pieno e libero arbitrio in materia di inquisizione e di giudizio per reati ed inadempienze<sup>51</sup>. Inoltre, ha il compito di riscuotere i redditi che gravano sull'uso del Naviglio e gli affitti degli edifici adiacenti.

Nel suo operato è affiancato da un notaio, nominato anch'esso dal Consiglio dei Duemila<sup>52</sup>. Appartiene alla cerchia dei notai degli ufficiali del comune, la sua carica è semestrale e riceve un compenso identico a quello del soprastante, 25 libbre<sup>53</sup>; è coadiuvato da un *nuntio*<sup>54</sup>. I compiti del notaio fanno leva sulla redazione di tutti gli atti scritti prodotti dalla magistratura, atti opportuni per garantire l'efficienza dell'ufficio stesso del soprastante e *in honorem et utilitatem comunis Bononie*<sup>55</sup>.

Per le competenze del notaio a cui spetta la cura di strade ed acque urbane e del suburbio è necessario ricorrere al *Tractatus* contenuto nel *Libro X*<sup>56</sup>. La magistratura, conosciuta anche come *notaio del fango*, era stata istituita qualche decennio prima, alla fine degli anni '60, in stretta correlazione, come si è visto, con la normativa concernente i rifiuti ed il loro smaltimento. Questo ufficiale appartiene alla *familia* del podestà e la sua carica è semestrale. I suoi compiti prevedono il controllo, la supervisione e l'imposizione di interventi di manutenzione, pianificati attraverso periodiche verifiche, perlopiù settimanali. Mantiene rapporti costanti con i pri-

<sup>51</sup> Le rubriche, tra l'altro, riportano sistematicamente la facoltà del soprastante di modificare la pena pecuniaria prevista per i reati: *ivi*, pp. 152-155.

<sup>52</sup> *Ibidem*, *Libro II*, r. 12, vol. I, p. 78: *De sacramento et offitio notarii officialium com. Bononie*; *Libro III*, r. 63, vol. I, p. 152: *De electione notarii suprastantis navigii et eius nuntii et eorum offitii et salariis*. Per il Consiglio dei Duemila: V. VITALE, *Il dominio della Parte Guelfa in Bologna (1280-1327)*, Bologna, 1901, rist. anast. *ivi* 1978, p. 34 e *ivi* nota 2; l'organo, inserito nell'opportuno assetto amministrativo del tempo, è citato dal TAMBA, *I documenti del governo*, cit., pp. 12-13.

<sup>53</sup> Gli è fatto espresso divieto di accettare altri compensi: vedi nota precedente.

<sup>54</sup> Carica semestrale; il compenso mensile è di tre libbre. Il nunzio deve eseguire le *ambaxatas* relative ai lavori da effettuarsi e non può percepire, nel pieno delle sue funzioni, altro danaro: *Statuti 1288*, *Libro III*, r. 63, vol. I, p. 152.

<sup>55</sup> Interessante il prosiegua del testo: *et manutentionem dicti portus, canalis, navigii, riparum et domorum ipsius portus, et introitus et expensas et operas que fient in ipso laborerio* (*ivi*, p. 152).

<sup>56</sup> La prima segnalazione va per il giuramento dell'ufficiale: *ivi*, *Libro I*, r. 7, vol. I, p. 26: *De sacramento notarii domini potestatis*; inoltre, più nello specifico della pratica d'intervento: *ivi*, *Libro X*, rr. 16, 17, vol. II, pp. 143-144: *De cursu aque non impediendo pro purgatione facienda*; *De Aposa que est iuxta domos de Malavoltis*; GRECI, *Il problema dello smaltimento*, cit., pp. 458-460.

vati, organizzati in *vicinie* o in *consorterie*; questi organismi hanno facoltà decisionali in materia di lavori pubblici e possono nominare dei *suprastantes*<sup>57</sup>. Sulle *vicinie* gravano, comunque, le spese sostenute per i lavori stessi, in quote che riteniamo consistenti<sup>58</sup>.

In città e nei borghi circostanti sono attestati *fratres penitentiae* incaricati di coordinare lavori in prossimità di ponti e di fossi<sup>59</sup>.

Nel contado ricoprono incarichi precisi, soprattutto rispetto al passato, i *saltarii/saltuarii*. Menzionati di rado, sono attivi nelle singole comunità, da cui, di fatto, dipendono; hanno contatti con il soprastante al Naviglio poiché spetta loro la sorveglianza su queste acque, nelle singole zone di competenza, in particolare per scongiurare il verificarsi di rotte e di tagliate<sup>60</sup>.

Rintracciamo, come nei decenni precedenti, magistrature collegiali composte da *magistri* e *ingenieros*, operanti sia in città<sup>61</sup>, sia lungo il percorso del Naviglio<sup>62</sup>.

La politica delle acque navigabili assume, anche attraverso questi capitoli statutari, una centralità assoluta. Agli altri corsi d'acqua si guarda con minore attenzione e comunque sempre in funzione ed a garanzia

<sup>57</sup> Va sottolineato il valore generico del termine *suprastante* che, privo di attributi e specificazioni, indicava uomini, investiti di funzioni che potevano essere anche temporanee, incaricati di coordinare e sorvegliare lavori su strade ed acque; un esempio, tra gli altri, eloquente: *Statuti 1288, Libro X, r. 44, vol. II, p. 159: De strata Maiori salleganda et clavigis in ea faciendis*.

<sup>58</sup> Qualche caso significativo: *ivi, Libro X, rr. 15-20, pp. 142-145*.

<sup>59</sup> *Ivi, r. 41, p. 158: De officio fratrum presidentium pontibus et aliis laboreris faciendis circa civitatem et burgos expensis comunis Bononie*. Inoltre GRECI, *Il problema dello smaltimento*, cit., p. 445, dove accenna cursoriamente all'esistenza di figure analoghe in altre città del Centro-Nord.

<sup>60</sup> *Ivi, Libro III, r. 79, vol. I, p. 158: De aqua navigii manutenenda*. Alle singole comunità o ai privati, a seconda dei casi, è fatto espresso obbligo di riparare danni eventuali nell'arco di tre giorni; la pena pecuniaria viene applicata dal soprastante al Naviglio.

<sup>61</sup> Segnaliamo, a questo riguardo: *ivi, Libro X, r. 22, vol. II, p. 146: De claviga que est in platea comunis Bononie cooperianda*. Con richiamo ad una *Riformazione* varata dal Consiglio del popolo circa la copertura di una chiavica nella piazza del Comune, il capitolo stabilisce che anziani e consoli procedano alla nomina di quattro *magistri*.

<sup>62</sup> Un'altra segnalazione, ancora a titolo esemplificativo. La manutenzione di una chiusa sul Reno, collegata a mulini del comune ed al tracciato del Naviglio, viene coordinata ai vertici dal podestà, dal capitano del popolo, da quattro anziani, oltre che dagli ufficiali preposti al Naviglio ed ai mulini del Comune; ma per gli aspetti tecnici ci si affida a due ingegneri *legales et bonos*: *ivi, Libro III, r. 59, vol. I, pp. 147-148: De clusa Reni manutenenda*. Per il canale di Reno ed il suo ruolo di spicco, quale protagonista dello sviluppo dell'attività dei mulini tra XII e XIII secolo: PINI, *Campagne bolognesi*, cit., pp. 27-37.

dell'efficienza del Naviglio. All'origine di un assetto idrografico strutturato ed organizzato con tanta chiarezza – questa è almeno l'immagine che le autorità si sforzano di restituire e di imporre ai cittadini –, un assetto supportato da ragioni politiche ed economiche altrettanto manifeste, stanno, come si è visto, le ordinanze deliberate negli anni '80 dalla *pars populi*, con l'affidamento dei massimi poteri al capitano del popolo. Le norme contenute nel III *Libro* convergono, di fatto, sul porto dei *Machagnani* che, in virtù di questa stessa normativa, giunge ora a monopolizzare la navigazione commerciale locale, divenendo il solo approdo praticabile della città, per le navi che giungono a Bologna o che partono da Bologna<sup>63</sup>.

Altri capitoli affrontano la manutenzione ora generica ora specifica del porto e delle vicine infrastrutture, principalmente del canale<sup>64</sup>, delle strade e degli edifici, dei ponti e delle chiaviche<sup>65</sup>. La cura di questi luoghi deve essere garantita in forma continuativa dal soprastante, al quale le massime cariche istituzionali sono tenute a prestare sempre aiuto e consiglio<sup>66</sup>. Per la cura e la sorveglianza del tracciato comitatino del Naviglio ritroviamo ancora come massima autorità il soprastante, a cui spetta, tra l'altro, il coordinamento della manutenzione del nuovo canale dell'Aposa<sup>67</sup>.

Qualche osservazione circostanziata va riservata alla ripartizione di lavori e di spese tra le istituzioni pubbliche ed i privati. Su questo fronte non si registrano cambiamenti di rilievo rispetto al passato, ad eccezione di una definizione più chiara di compiti ed interventi che deriva, peraltro, anche dal riordino della stesura normativa. I concetti di *publicum* e di *privatum* riferiti a strade, ad acque, ad infrastrutture d'uso comune, sul piano pratico e applicativo tendono a sovrapporsi, talora a confondersi. Questa è, almeno,

<sup>63</sup> *Statuti 1288, Libro III*, rr. 64-67, vol. I, pp. 152-154; particolarmente significative le rubriche 66 e 67, rispettivamente: *De bulita danda nautis separantibus se a dicto portu; De porto non habendo in aliquo loco quam ad Machagnanum in canali*. Va ancora notata, in questi stessi capitoli, la centralità pressoché esclusiva dei rapporti commerciali con Ferrara; cfr. ROSA, *L'ultimo porto di Bologna*, cit., pp. 144-146, a cui si rinvia anche per i chiarimenti topografici.

<sup>64</sup> *Ivi*, *Libro III*, rr. 70-71, pp. 154-155: *De arboribus non habendis super ripis canalis et aliis hedifitiis; De fossatis non faciendis iuxta viam canalis et arboribus non plantandis*.

<sup>65</sup> In particolare *ivi*, r. 63, p. 152: *De viis per quas itur ad portum Machagnani aptandis manutenendis et ponte*.

<sup>66</sup> *Ivi*, r. 74, p. 156: *De laborerio navigii continue faciendo seu reparando*; la rubrica parla in modo generico di quanto il soprastante riterrà opportuno fare *ad opus navigii et canalis et circa ipsum canale*. *Ivi*, r. 78, p. 157: *De aitorio dando suprastanti navigii et portus*; si fa espresso riferimento al podestà, al capitano, agli anziani e ai consoli del popolo.

<sup>67</sup> *Ivi*, rr. 75-76, p. 157; in particolare la r. 75 – *De molendinis et hedificiis de canali removendis* – dispone che tutti gli edifici ed i mulini posti lungo il canale siano di proprietà del Comune cittadino. Inoltre: *ivi*, r. 77, p. 157: *De canali novo Apose manutenendo*.

la percezione che avvertiamo scorrendo i testi<sup>68</sup>. In area urbana e suburbana, sembra che l'uso dei "luoghi comuni" venga, per così dire, privatizzato in risposta o per compensazione alla scarsa disponibilità delle istituzioni pubbliche ad intervenire operativamente con sistematicità ed efficacia.

È soprattutto in città e nei borghi circostanti che i singoli proprietari e più spesso gli organi vicinali devono garantire, con sistematicità, la manutenzione e la pulizia di strade, di corsi d'acqua e di infrastrutture di pubblica utilità<sup>69</sup>. Il *Tractatus*, a questo riguardo, prefigura un'organizzazione abbastanza compiuta, che prevede diverse forme di collaborazione tra pubblico e privato<sup>70</sup>. È contemplato, tra gli altri, il contributo finanziario del comune *super laboreriis in pontibus et aliis laboreriis*: un rinvio, di fatto, generico ad interventi altrettanto generici, finalizzati, però, all'igiene della città, per i quali vengono nominati *fratres penitentiae* che dipendono dal podestà o dal suo vicario, dai quali ricevono il danaro necessario per sostenere le spese<sup>71</sup>.

Questo sistema organizzativo, che deve la sua prima formulazione alla normativa degli anni '50 e '60 del '200, resta fortemente caratterizzato dal ruolo coercitivo giocato dal comune, attraverso il podestà ed i suoi ufficiali, primo tra tutti il notaio del fango<sup>72</sup>: un'autorità esercitata sui cittadi-

<sup>68</sup> GRECI, *Il problema dello smaltimento*, cit., pp. 452-455, con circostanziati richiami alla letteratura giuridica. Numerosi ed interessanti gli esempi offerti da altre realtà cittadine del periodo.

<sup>69</sup> *Ivi*, Libro X, rr. 18-20, vol. II, p. 145; si sono qui indicati a titolo esemplificativo tre capitoli che regolamentano la manutenzione dell'Aposa e di alcune chiaviche cittadine. Si consideri, inoltre, la r. 24 (*ivi*, p. 147) dove viene fissato il tetto massimo per le spese che i vicini dovranno sostenere *super fovea aque que dicitur Savenella [...] fiat una claviga de lapidibus et calcina*; il capitolo nomina per l'occasione un presidente dei lavori, *frater Petrus de Montanariis vel alius bonus homo de dicta contrata*.

<sup>70</sup> *Ivi*, Libro X, r. 30, p. 151 – *De viis et aliis laboreriis per vicinancias faciendis* – dedicata più in generale a *laboreriis* spettanti alle *vicinie*; r. 15 – *De clavigis vel andronis comunibus purgandis* (*ivi*, p. 142), dove a proposito della pulizia di chiaviche o androne comuni è previsto un risarcimento spese da parte del podestà.

<sup>71</sup> *Ivi*, r. 41, p. 158. Ricevono un compenso di tre soldi per ogni giornata lavorativa. La r. 22 (*ivi*, pp. 146-147) menziona una ristretta commissione, formata da due *fratres penitentiae*, per la sorveglianza e l'aiuto tecnico da prestarsi a quei frontisti che dovranno risanare ed apportare migliorie ad una parte del sistema di scolo urbano. La norma riproduce un'ordinanza del Consiglio del popolo, attraverso la quale si stabiliva la copertura ed il riattamento di una chiavica posta nella piazza del comune, in modo da favorire il collegamento con il corso dell'Aposa. All'organizzazione vicinale venne avanzata la richiesta d'intervento, da effettuarsi solo in caso di parere favorevole da parte della maggior parte dei vicini. Si prevedeva, inoltre, che la ristrutturazione di un'altra chiavica, presso le case che già erano state dei Carbonesi, fosse effettuata a spese del Comune.

<sup>72</sup> GRECI, *Il problema dello smaltimento*, cit., pp. 448-449.

ni – ora singoli proprietari, ora membri di *vicinie* o di consorterie – che interagisce con atteggiamenti mentali e comportamenti comuni a tutti i ceti dirigenti locali. In questo senso, la politica coercitiva del comune aveva attivato, per così dire, una forma di coinvolgimento responsabile dei cittadini, chiamati ad operare direttamente per l'igiene ed il decoro della collettività.

Nel contado, le imposizioni di lavori e di migliorie a privati singoli, proprietari e frontisti, ricorrono abbastanza di rado. Qui, gli elementi trainanti dell'organizzazione, negli ultimi decenni del '200 eccezionalmente vitale, sono le comunità rurali, guidate dai *saltarii* che hanno rapporti diretti con le autorità urbane. Agli impegni non sfuggono gli ecclesiastici; ci riferiamo in particolare ai religiosi regolari e secolari che gestiscono mulini lungo il tracciato del Reno, menzionati espressamente dalla normativa<sup>73</sup>. Ma il sistema coercitivo di gestione delle acque comitatine riconosce come autorità suprema il soprastante al Naviglio che rappresenta il Popolo, che esercita le sue molteplici funzioni in virtù di un'ordinanza del Popolo e di una nomina istituzionale espressa da questa stessa componente politico-amministrativa.

Così, il dualismo Comune-Popolo, connotato peculiare dei precari equilibri istituzionali di molte città nel tardo '200, a Bologna può essere osservato anche nel riflesso della ripartizione delle zone e dei settori d'intervento nel comparto delle acque. Il governo del Popolo restava in pratica escluso dalla gestione di aree ed infrastrutture pubbliche urbane, ed i suoi principali organismi emarginati dai compiti di controllo e di supervisione, che la normativa del 1288 associava ad importanti incarichi di sorveglianza sul decoro e l'immagine esteriore della città<sup>74</sup>. Il comune, attraverso il podestà e la sua curia, manteneva saldo, su questo fronte, il proprio ruolo dirigente. D'altra parte, l'autorità del Popolo si esprimeva compiutamente in ambito comitatino, sul fitto reticolato navigabile che solcava le campagne, segnatamente a Nord della via Emilia, e sul controllo dei movimenti di merci e di uomini convergenti sul porto dei *Machagnani*<sup>75</sup>.

<sup>73</sup> *Ivi*, Libro III, r. 60, vol. I, p. 149: *De clericis debentibus conferre in laborerio cluxe Reni*.

<sup>74</sup> Si rinvia, per un primo approccio generale, ai titoli delle rubriche che compongono il Trattato del Libro X (*ivi*, vol. II, pp. 129-132).

<sup>75</sup> Non va dimenticato che al soprastante al Naviglio erano stati delegati compiti fiscali e di controllo sull'ordine pubblico e sociale; oltre alle rr. più volte citate, raccolte nel III Libro, si considerino: *ivi*, rr. 68-69, p. 154: *De locatione domus posite ad portum Machagnani*; *De nulla taberna tenenda ab ecclesia Sancti Silvestri supra usque ad Machagnanum*; significativi, alcuni passi della regolamentazione dell'ufficio (*ivi*, r. 62, p. 151): «Et procurare teneatur, et prohibere, ne furta, iniurie, biscaçarie, nec aliqua alia illicita fiant ad dictum portum,

### *Giudici ed acque*

Negli stessi anni in cui si lavorava alla redazione statutaria del 1288, il governo di Popolo perfezionava i meccanismi di gestione e di disciplinamento dell'idrografia rurale. Queste specifiche esperienze organizzative, che a differenza di altre non hanno lasciato traccia nella normativa di fine '200, sono cariche di significato politico. Ne esce la conferma di un quadro territoriale fondato, quantomeno per questi aspetti, sulla decisa separazione della città e del suburbio dal contado: due contesti ben distinti anche per il controllo politico-amministrativo esercitato, secondo criteri di equilibrio, dal Comune e dal Popolo e dai loro rispettivi organismi tecnici.

Queste stesse esperienze completano, a ben vedere, l'assetto e l'articolazione istituzionale attestati dalle fonti statutarie. Ci limiteremo a qualche nota esemplificativa, poiché lo spoglio delle fonti ha riguardato, per ora, un piccolo campione documentario.

Tra il 1285 e il 1286 incontriamo, tra gli altri ufficiali, taluni soprastanti del contado, che svolgono un'attività di coordinamento operativo per interventi mirati e particolari su acque e strade, con mandato di un *miles* e *socio* del capitano del popolo. In questi anni datano i primi registri superstiti raccolti tra gli atti prodotti dai giudici della *familia* del capitano; tra questi sono annoverati i giudici alle acque – *iudices ad offitium aquarum*, così i testi<sup>76</sup>. La serie documentaria in questione ha inizio in stretta sintonia con un'altra fondamentale raccolta di atti, quella dell'*Ufficio delle acque, strade, ponti, calanchi, selciate e fango* con giurisdizione su città e suburbio<sup>77</sup>.

Accanto ai soprastanti, rintracciamo i massari delle singole comunità rurali agire dietro mandato ancora del *miles* del capitano, lungo il Navi-

nec etiam per totum dictum canale. Habeat etiam plenum et liberum arbitrium inquirendi, procedendi et condempnandi et exigendi dictas condempnationes contra omnes delinquentes et contrafacientes».

<sup>76</sup> Per la serie archivistica citata cursoriamente: Archivio di Stato di Bologna (d'ora in avanti A.S.BO.) Comune, Governo, Capitano del Popolo, Giudici del Capitano del Popolo (con Indice recente a disposizione degli studiosi). Più compiutamente, le testimonianze citano lo *iudicem qui est deputatum super stratis et aquis*: A.S.BO., *ivi*, reg. 74, *Ubaldu de Interminellis (Antelminellis) de Luca*, 1285 ottobre 5 - 1286 marzo 29, cc. 52 r.-53 r.

Devo la prima segnalazione della serie documentaria all'amico Massimo Giansante, che ringrazio per questo ed altri preziosi suggerimenti.

<sup>77</sup> L'Ufficio, funzionante nell'ambito della curia del podestà, si collega alle magistrature deputate all'igiene cittadina, in particolare a soprastanti e notai del fango, già presenti nella statutaria di metà '200. Su ciò d'obbligo il rinvio a GRECI, *Il controllo della città*, cit., in particolare pp. 651-652, 660-661 (queste ultime per le considerazioni d'insieme conclusive).

glio, a nord della città. Il *miles* viene contestualmente identificato come colui *qui preest stratis et aquis et pontibus* ed è coadiuvato da un notaio e da alcuni nunzi comunali.

Le notizie raccolte ci sono fornite da un intervento – *Pro navigio* – predisposto dal capitano e dai suoi stretti collaboratori, tra novembre e dicembre 1285<sup>78</sup>. Si trattava di indagare e deliberare in merito all'organizzazione di lavori di pulizia da legname e ghiaia che assicurassero la perfetta navigabilità del corso, dal ponte di Corticella verso settentrione, sino al confine con il Ferrarese<sup>79</sup>. Furono così individuate le comunità tenute a prestare la manutenzione – tutti i villaggi tra Reno e Savena – ed i loro massari vennero convocati al cospetto delle autorità urbane<sup>80</sup>. Qualche settimana più tardi, venivano registrate le decisioni del capitano: il lavoro doveva essere ultimato nell'arco di due mesi, con l'intervento tecnico di soprastanti nominati per l'occasione, sotto il controllo del capitano o del giudice alle acque. Seguiva una sentenza pronunciata da altri giudici reclutati per la circostanza: questi stabilivano l'elezione di due *boni viri et legales* per la verifica puntuale dello stato dei lavori.

L'ufficio dello *iudex aquarum* acquistò una maggiore definizione tecnica e politica, come presumiamo, all'aprirsi del '300. In realtà, la raccolta dei registri relativi alla magistratura, segnatamente di quelli riservati ai *laboreris*, ci è pervenuta con molta irregolarità e mostra lacune evidenti. È possibile, quindi, che già prima, al volgere del secolo XIII, il sistema organizzativo fosse stato completato, nei termini in cui lo ritroviamo negli anni 1312-1313<sup>81</sup>. Nel secondo decennio del '300, due erano i *giudici alle acque* che operavano nel contado di Bologna; le aree di competenza erano assegnate sulla base della ripartizione in quartieri della città. Non era più delegata loro la sorveglianza e la manutenzione delle strade, mentre, come in passato, essi disponevano di un notaio e di nunzii ed appartene-

<sup>78</sup> Per la testimonianza relativa a questo intervento specifico vedi il registro segnalato a nota 76. Un caso esemplare di controversia tra il Capitano del popolo di Bologna ed il Comune di Cento per oneri relativi a lavori pubblici (1289) in DONDARINI, *Istituzioni, società, beni collettivi*, cit., pp. 80 sgg.

<sup>79</sup> Il testo specifica, tra l'altro: «Dictum canale cavare et inargellare et remondare ubi opus esset quod restare ab omni (parte) Navigii possent trachii et mercatores cum navibus bene possent decurrere secundum formam Reformationis Populi Bononiensis» (*ivi* c. 52 v.).

<sup>80</sup> *Ivi*, c. 52 r.

<sup>81</sup> *Ivi*, regg. 548-554 (1312-1313); sono tutti relativi all'Ufficio del giudice delle acque e costituiscono, all'interno della serie documentaria, un *unicum*. È possibile che si riferiscano ad un gruppo compatto di interventi a beneficio della rete idrica comitatina; ma la raccolta documentaria resta tutta da esplorare.

vano all'*entourage* del capitano.

Le loro funzioni non erano state modificate, ma solo perfezionate, anche sul piano del coordinamento del personale tecnico. Alcuni passi dell'*incipit* relativo ad un registro del giudice Gherardo Tenni da Castel Fiorentino (1312) contengono gli elementi necessari per approfondire lo studio della magistratura:

«Hoc est liber sive quaternus commissionum citationum relationum preceptorum bannorum exbannimentorum multarum offitialium magistrorum ingenieriorum supstantium ad laboreria fieri facienda et nominum conferentium ad ipsa laboreria, et aliarum diversarum scripturarum ad offitium aquarum in quarterio Porte Stieri»<sup>82</sup>.

<sup>82</sup> *Ivi*, reg. 552 (1312).



PAOLA FOSCHI

IL GOVERNO DEL TERRITORIO  
NEGLI STATUTI TRECENTESCHI DI BOLOGNA

*Premessa*

Il controllo del territorio dal punto di vista della regolazione delle acque, della sistemazione della viabilità e della navigazione interna si pose al Comune bolognese ovviamente al momento del suo consolidarsi come città-stato e quindi come struttura politico-amministrativa autonoma: potremmo fissare idealmente questo momento ad un periodo seguente alla pace di Costanza o, più concretamente, quando vediamo comparire le prime manifestazioni materiali di questa attività di controllo sul territorio o, meglio, quando, conquistato sostanzialmente nella sua totalità quello che sarà poi tradizionalmente il suo territorio, l'organizzazione statutale si consolidò in magistrature con competenze fisse e specifiche che tenevano archivi regolari, vale a dire all'incirca dal secondo decennio del XIII secolo<sup>1</sup>. Quindi l'articolarsi del controllo concreto sulle acque e strade del territorio dovrà essere seguito nel corso del XIII secolo<sup>2</sup> per poi trovare un'ulteriore specificazione nel corso del secolo seguente, in parallelo con le vicende politiche cittadine e quindi con gli orientamenti in materia di lavori pubblici della *élite* di governo attraverso la fase dell'ultimo governo di popolo, quindi con l'avvento della cosiddetta signoria pepolesca e via via, attraverso le difficili vicende di Bologna fra Chiesa e Visconti, fino alla riorganizzazione politica del terzultimo decennio del secolo e alla cosiddetta signoria del Popolo e delle Arti. Visto tuttavia il carattere

<sup>1</sup> A. I. PINI, *Dal Comune città-stato al Comune ente amministrativo*, in G. GALASSO (a cura di), *Storia d'Italia*, IV: *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino, 1981, pp. 451-587; alle pp. 457 sgg. un panorama italiano fra XII e XIII secolo e alle pp. 496 sgg. l'evoluzione signorile nel Trecento e G. TAMBA, *I documenti del governo del Comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, "Quaderni Culturali Bolognesi", II, n. 6 (1978), pp. 7 sgg. per il caso bolognese.

<sup>2</sup> Si veda, in questo stesso volume, il contributo di R. Rinaldi.

specifico di questa ricerca, volta non tanto a ristudiare le forme statuali, istituzionali del Comune bolognese nel corso del secolo, ma semplicemente l'articolarsi della sua azione nei confronti dei problemi di viabilità terrestre e fluviale e di controllo dei fiumi e torrenti, non si insisterà più di tanto sulle diverse forme istituzionali e se ne tratterà solo in rapporto al tema specifico; parimenti lo studio dell'azione concreta delle magistrature preposte al controllo del territorio, zona per zona, problema per problema, momento per momento, dovrà essere rimandato ad una prossima occasione.

Questo vuole quindi, come del resto recita il titolo stesso del seminario, essere un contributo allo studio delle norme statutarie, delle magistrature e delle istituzioni preposte nel corso del periodo considerato al governo delle acque e del territorio bolognese: argomento di studio peraltro mai affrontato, vista la difficoltà di reperire le informazioni necessarie nella documentazione statutaria, ingente e inedita, del Trecento<sup>3</sup>, e la novità dell'interesse per il tema, che permetterà tuttavia interessanti sviluppi, appunto sia sul versante della chiarificazione istituzionale che sul versante della verifica caso per caso delle azioni intraprese per affrontare i problemi delineati. I problemi d'acque nel Trecento cominciavano infatti ad apparire nella loro complessità e incidenza sulle finanze pubbliche, sull'economia agraria della città e in definitiva sulla vita della popolazione stessa<sup>4</sup>; lo stretto legame fisico, di contiguità, fra rete idraulica e viabilità riflette d'altra parte la correlazione dei problemi di regolazione dello scolo delle acque di superficie con i problemi dei trasporti e dei commerci e, in definitiva, della "permeabilità" economica e sociale del Bolognese in entrata e in uscita.

#### *Gli statuti trecenteschi di Bologna*

Le redazioni statutarie bolognesi nel corso del Trecento non si può dire che rispecchino puntualmente le mutazioni di governo, ne seguano le vicende e ne siano conseguenza logica e cronologica, o, almeno, le redazioni che ci sono pervenute non appaiono essere diretta emanazione dei successivi regimi che hanno retto Bologna nel corso del secolo: ciò si può in parte spiegare con il fatto che le Riformazioni molto spesso integravano

<sup>3</sup>G. TAMBA, *I documenti del governo*, cit., pp. 40-44.

<sup>4</sup>V. FUMAGALLI, *Colonizzazione e bonifica nell'Emilia durante il Medioevo*, in 1909-1979. *I settant'anni del Consorzio della Bonifica Renana*, Bologna, 1980, pp. 27-50.

gli statuti per le parti che richiedevano aggiornamenti<sup>5</sup> e quindi, a meno di profondi rivolgimenti di cui si volesse lasciare traccia esplicita, non si dava luogo ad una nuova redazione statutaria, sempre complessa e costosa. Per di più, non era sempre desiderabile modificare ufficialmente l'assetto istituzionale, soprattutto quando si volesse invece sottolineare la continuità del nuovo governo con i precedenti e quindi si preferiva mantenere tale e quale il testo statutario, ma modificare con provvedimenti *ad hoc* solo quelle magistrature che interessavano. Verifichiamo quindi leggere sfasature fra sistemazione istituzionale ed effettiva presa di potere di un ceto o di un governante nuovo, a cominciare dal fatto che fino al 1335 non si ha una redazione nuova degli statuti del 1288, se non «una parziale rielaborazione» del 1319, ora irreperibile<sup>6</sup>, benché in questo lasso di tempo la famiglia Pepoli avesse tentato due volte di controllare il governo cittadino e lo stesso avesse tentato di fare il legato pontificio Bertrando del Poggetto.

La prima redazione esaminata, risalente al 1335, rispecchia il ripristino dell'ordinamento comunale dopo la parentesi della legazione del cardinale Bertrando del Poggetto, che aveva dato poteri straordinari al rettore nominato dallo stesso cardinale (che sostituiva il podestà) e al vicecapitano (in sostituzione del capitano del popolo), entrambi responsabili direttamente nei confronti del legato. Con la cacciata del rappresentante pontificio e la ripresa dell'autogoverno cittadino, si ripristinarono le figure tradizionali del podestà e del capitano del popolo, svuotandole tuttavia della finalità originaria di capi delle organizzazioni del "comune" e del "popolo"; si fecero di nuovo funzionare il consiglio del popolo e della massa, più ristretto, e il consiglio degli Ottocento, allargato, e si dette agli anziani consoli, in numero di venti, la direzione dell'attività di governo<sup>7</sup>. Venne anche ripristinata la figura del bargello, nata nei decenni precedenti, nel 1307, per reprimere la parte ghibellina, detta lambertazza, sconfitta e definitivamente bandita nel 1306, ma che stava riprendendo vigore approfittando dello scontento dei cittadini per

<sup>5</sup> Sull'importanza della legislazione ordinaria e delle consuetudini nella formazione degli statuti duecenteschi v. G. CENCETTI, *Questioni statutarie bolognesi*, in "L'Archiginnasio", XXXV (1940), pp. 244-261.

<sup>6</sup> G. TAMBA, *I documenti del governo*, cit., p. 41. Sugli statuti bolognesi conservati all'Archivio di Stato di Bologna, v. L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, Torino, 1907-8, I, pp. 140-142 e G. FASOLI, *Catalogo descrittivo degli statuti bolognesi conservati nell'Archivio di Stato di Bologna*, Bologna, 1931, pp. 4-12. Nessuno di questi Autori, tuttavia, accenna a redazioni statutarie perdute, ma per uno statuto del 1333 v. oltre, nota 37.

<sup>7</sup> G. TAMBA, *I documenti del governo*, cit., pp. 15-16.

la politica fiscale del legato papale; scomparve l'altra magistratura, creata nel 1321, il gonfaloniere di giustizia, per evitare nuovi tentativi signorili dopo quello di Romeo Pepoli. Questo statuto rispecchia dunque la ripresa del potere della parte guelfa subito prima che di nuovo Taddeo Pepoli rioccupi il potere, nel 1337<sup>8</sup>.

La struttura della materia regolata dallo statuto si ricava dalla diretta lettura dei titoli<sup>9</sup> ed è la seguente: nel I libro si tratta del podestà e dei suoi notai, fra i quali ci interessa il notaio «domini potestatis officio stratarum deputati» (rubrica 17)<sup>10</sup>; nel II libro si tratta del capitano del popolo. Il III è dedicato al consiglio dei Quattromila, mentre il IV al depositario generale: in quest'ultimo libro, alla rubrica 25, è istituita e precisata la figura degli incaricati (eletti a sorteggio) e dei notai «ad officio stratarum pontium et aquarum»<sup>11</sup>. La rubrica seguente, la numero 26, è intitolata *De officio et iurisdictione domini ad portum Navigii et notariorum* e disciplina quindi la materia più propriamente portuale che, essendo di grande importanza per il commercio bolognese, abbisognava di un particolare interesse normativo, anche in campo giudiziario<sup>12</sup>. Il V libro tratta delle spese del comune, regola cioè l'impiego del denaro pubblico. Il VI libro è riservato

<sup>8</sup> V. VITALE, *Il dominio della parte guelfa in Bologna (1280-1327)*, Bologna, 1901, pp. 188, dove è riportata la testimonianza del Villani a proposito del rischio corso dalla Chiesa di perdere Bologna, e 190-191.

<sup>9</sup> A.S.B., *Comune, Statuti*, vol. 10.

<sup>10</sup> *Ivi*, cc. 18v-19.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> *Ibidem*. Sulla navigazione bolognese e sul porto v. E. ROSA, *L'ultimo porto di Bologna. Appunti per una storia della navigazione interna bolognese dal secolo XVI al sec. XIX*, in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna", n. s., XXV-XXVI (1974-5), pp. 137-186. Sugli ufficiali addetti in qualche modo alla regolazione dell'utilizzo dell'acqua del canale di Reno, sia di quelli addetti al porto che di quelli addetti alle varie chiuse, quindi con compiti che attengono non solo alla navigazione ma anche al movimento di diverse macchine idrauliche, occorrerebbero studi specifici, data la vastità dell'argomento; studi che ancora mancano per quanto riguarda il Trecento. Invece per i secoli precedenti – per quella scarsa documentazione che ne resta a parte il Duecento – e per quelli seguenti, ormai in età moderna, non mancano studi approfonditi sulla concreta gestione delle acque per scopi economici, che prestano tuttavia scarsa attenzione al momento istituzionale, quello che invece in questa sede ci interessa. V. ad esempio A. I. PINI, *Energia e industria tra Sàvena e Reno: i mulini idraulici bolognesi tra XI e XV secolo*, in *Tecnica e società nell'Italia dei secoli XII-XVI*, Atti dell'11° Congresso Internazionale di studio tenuto a Pistoia, 28-31 ottobre 1984, Bologna, 1987, pp. 1-22; S. FRESCURA NEPOTI, *Il canale di Reno e il Navile prima del 1270*, in "Il Carrobbio", I (1975), pp. 167-171; A. GUENZI - C. PONI, *Sinergia di due innovazioni. Chiaviche e mulini da seta a Bologna*, in "Quaderni storici", 64, n. 1 (aprile 1987), pp. 111-122; A. GUENZI - C. PONI, *Un network plurisecolare: acqua e industria a Bologna*, in "Alma Mater Studiorum", I, 1 (1988), pp. 233-247.

all'amministrazione della giustizia, il VII ai notai e l'VIII alla materia penale, ma contiene anche il *Tractatus de hiis que committuntur specialiter notarii domini potestatis officio stratarum*<sup>13</sup>. Vedremo più precisamente i compiti e le peculiarità sia di questo notaio addetto alle strade, che faceva parte della *curia* del podestà e si occupava dell'ornato cittadino, sia degli addetti e notai preposti alle strade, ponti e acque, di cui abbiamo trovato una definizione nel libro IV, che li configura come addetti alla gestione del territorio. Il libro IX riguarda lo Studio, mentre l'intero libro X regola la materia dei lavori pubblici, vale a dire gli interventi sul territorio che sono oggetto del nostro studio.

Lo statuto seguente risale al 1352, vale a dire al governo visconteo sulla città, che fece seguito alla morte di Taddeo Pepoli, figlio di Romeo, che fra il 1337 e il 1347 si era fatto signore della città, e alla vendita di Bologna all'arcivescovo Giovanni Visconti da parte dei figli di Taddeo, Giacomo e Giovanni, nel 1350<sup>14</sup>.

Il riconoscimento del nuovo governo da parte del papa Clemente VI giunse solo due anni dopo e con esso la riorganizzazione della struttura del governo cittadino: di nuovo due figure furono poste a capo di esso come rappresentanti del signore, il capitano o luogotenente e il vicario. Il primo era generalmente parente o persona comunque strettamente legata al Visconti e lo rappresentava interamente; il secondo ripeteva i compiti che già erano stati del vicario dei Pepoli, cioè di presiedere il collegio degli anziani consoli e il consiglio dei Quattrocento (nuovo organo con funzioni anche legislative, che sostituì il consiglio degli Ottocento), e aveva attribuzioni anche giurisdizionali. Il capitano del popolo scomparve, mentre il podestà rimaneva al vertice dell'organizzazione giudiziaria, ma era nominato dal signore<sup>15</sup>. I Visconti, dal 1355 del ramo di Oleggio, dominarono Bologna fino al 1360, quando Giovanni da Oleggio la cedette al cardinale Egidio de Albornoz per la Chiesa.

Lo statuto del 1352 fissa la nuova organizzazione statutale<sup>16</sup>: il libro I tratta ancora del podestà e la rubrica 24 si intitola *De speciali officio notarii domini potestatis officio stratarum deputati*; il libro II fissa le competenze del consiglio dei Quattromila e il libro III quelle di numerosi

<sup>13</sup> *Statuti*, vol. 10, cc. 264v sgg.

<sup>14</sup> G. TAMBA, *I documenti del governo*, cit., pp. 16-17.

<sup>15</sup> V. anche A. SORBELLI, *La signoria di Giovanni Visconti a Bologna e le sue relazioni con la Toscana*, Bologna, 1902, pp. 187-189. Sulla struttura istituzionale della città v. anche pp. 197 sgg.

<sup>16</sup> A.S.B., *Comune, Statuti*, vol. 11.

ufficiali, fra cui il depositario generale o tesoriere e i vicari del contado<sup>17</sup>. In questo libro, alla rubrica 3, si tratta «de officio dominorum et notariorum ad officium stratarum, poncium et aquarum». Il libro IV tratta delle cause civili, mentre il V dei contratti e del tabellionato; il VI la materia penale e, dalla rubrica 159 alla 226, il *Tractatus de hiis que comictuntur specialiter notario domini potestatis officio stratarum*, vale a dire ornato della città e disciplina delle arti e del commercio. Lo statuto si concludeva probabilmente con il libro VII dedicato ai lavori pubblici, di cui tuttavia ci restano solo frammenti, poiché la parte iniziale, fino alla rubrica 43, manca, come manca pure la parte seguente alla stessa rubrica, che è evidentemente mutila.

Ancora al periodo visconteo appartiene lo statuto seguente del 1357, ma al dominio del ramo di Oleggio, con Giovanni, che nel 1355 subentra a Matteo Visconti<sup>18</sup>. La struttura delle magistrature che governano la città rimane quasi inalterata in questo periodo e nello statuto del 1357<sup>19</sup> si riflette l'accentramento nelle mani del signore dell'effettivo potere, nonché la creazione di uffici da utile in gran numero da distribuire ai fedeli. Vediamo il contenuto dei diversi libri: il libro I tratta del podestà, del vicario, dei giudici, dell'esazione degli oneri pubblici e delle sanzioni ai malpaghi. Insolita collocazione, nel I libro, quello riservato alle maggiori magistrature, quello istituzionale per eccellenza, della normativa sull'evasione fiscale: preminenza della materia che conferma la generale accusa di esosità ed esagerata fiscalità che ha bollato le signorie trecentesche; e non a torto, dunque. Fra le attribuzioni dei notai del podestà c'è lo «speciali officio notarii domini potestatis vel alterius officialis officio stratarum deputati», cioè il controllo delle strade cittadine, che già nel titolo della rubrica (la 25) lascia aperta la possibilità che non si tratti di un notaio, ma di un ufficiale di altro tipo<sup>20</sup>. Il libro II tratta del consiglio dei Quattromila; il libro III comprende uffici vari, fra i quali alcuni di nuova istituzione, come le podesterie *de saccho*, demandate alla raccolta fiscale nel contado<sup>21</sup>, i vicari, a capo

<sup>17</sup> Sui vicariati di contado v. L. CASINI, *Il contado bolognese durante il periodo comunale (secoli XII-XV)*, a cura di A. BENATI - M. FANTI, Bologna, 1991, pp. 277 sgg.: ma l'istituzione pare derivare dall'usanza di nominare un proprio vicario, cioè sostituto, alle cariche elettive come il podestà *de banderia*. La novità rilevante è che ora l'ufficio non è più elettivo, ma di nomina del signore.

<sup>18</sup> G. TAMBA, *I documenti del governo*, cit., p. 17.

<sup>19</sup> A.S.B., *Comune, Statuti*, vol. 12.

<sup>20</sup> *Ivi*, cc. VIIIr-v.

<sup>21</sup> A. PALMIERI, *Degli antichi comuni rurali e in specie di quelli dell'Appennino bolognese*, in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna", III s., XVI (1898), pp. 239-327, a p. 293; *Id.*, *La montagna bolognese del Medio Evo*, Bologna 1929, p. 424 e CASINI, *Il contado bolognese*, cit., p. 262.

delle nuove circoscrizioni comitatine dei vicariati, che sostituiscono le podesterie<sup>22</sup>, il ripristinato consiglio degli Ottocento. Fra gli uffici ricoperti da notai e da ufficiali sorteggiati, alla rubrica 7 l' «offitio dominorum et notariorum ad offitium stratarum et pontium et aquarum»<sup>23</sup>. Il libro IV riguarda le cause civili; il libro V tratta dei tabellioni; il libro VI le cause criminali e lo stesso il libro VII. Nel libro VIII è contenuto il «tractatus de hiis que comituntur spetialiter notario domini potestatis offitio stratarum», con le solite rubriche sull' ornato cittadino e sulla disciplina delle attività artigianali che a questo ornato quotidianamente attentavano<sup>24</sup>. Il libro IX riguarda lo Studio e gli scolari, mentre il libro X è interamente occupato dagli «ordinamentis et laboreris comitatus et guardie civitatis Bononie», cioè dalla disciplina dei lavori pubblici<sup>25</sup>.

Tutto il periodo seguente, di diretto dominio della Chiesa su Bologna tramite un vicario pontificio o un rettore in sua sostituzione, non vede produzione statutaria, segno che si ritenne opportuno lasciare inalterata la struttura politica e amministrativa, che peraltro era di tipo accentrato, signorile, e riempire semplicemente di nuovi contenuti le figure già esistenti. Un riepilogo di queste ci viene fornito da Oreste Vancini, nel suo studio sulla signoria della Chiesa su Bologna<sup>26</sup>: a capo dello stato il signore, poi gli anziani per la parte amministrativa, il podestà, forestiero e nominato dal signore, per l'amministrazione della giustizia penale (quella civile era affidata ai giudici ai vari dischi, cioè ai vari uffici), il consiglio dei Quattrocento, dove si discutevano le questioni più importanti e che deteneva la potestà legislativa, il consiglio degli Ottocento, che sanzionava le sentenze del podestà, il consiglio dei Quattromila, che estraeva a sorte e nominava gli ufficiali che percepivano stipendio, e infine il consiglio generale, convocato solo nelle grandi occasioni per approvare le decisioni prese da altri organi. Con l'avvento della signoria della Chiesa, il signore si identificò con il pontefice; un gradino più sotto stava il suo vicario (il cardinale legato) per la parte politica e il rettore in campo più propriamente esecutivo, poiché aveva le più ampie facoltà di proporre leggi che superavano gli statuti, nominare ufficiali, intromettersi nelle sentenze del podestà,

<sup>22</sup> CASINI, *Il contado bolognese*, cit., p. 292 per l'esatta articolazione dei vicariati sul territorio e p. 339 sgg. per i funzionari e le cariche da essi dipendenti.

<sup>23</sup> A.S.B., *Statuti*, vol. 12 cit., cc. XVIIIv-XX.

<sup>24</sup> *Ivi*, cc. CLXXv sgg.

<sup>25</sup> *Ivi*, cc. CCIIr sgg.

<sup>26</sup> O. VANCINI, *Bologna della Chiesa (1360-1376)*, in A. M. R., III s., XXIV (1905-6), pp. 239-320, 508-552 e XXV (1906-7), pp. 16-42 e TAMBÀ, *I documenti del governo*, cit., pp. 17-18.

far grazia ai condannati e infine comandare l'esercito. Gli anziani avevano raggiunto una certa autorità e autonomia nella materia amministrativa, che fu loro praticamente tolta dal vicario; il consiglio dei Quattrocento non fu quasi più convocato e a poco a poco perdette ogni funzione, come quello dei Quattromila (o consiglio del Popolo). Un'altra importante innovazione *de facto* fu quella di rendere di nomina signorile gli uffici pubblici che erano stati di elezione e garantivano uno stipendio: ovvio mezzo di ricompensare funzionari fedeli al signore. Un nuovo organo nacque informalmente e prese sempre più importanza: l'*audientia domini cardinalis*, la curia del vicario, formata generalmente da uomini di legge.

Peraltro, lo stesso nuovo statuto del 1376, nato dalla ribellione bolognese al vicario pontificio, non fece altro che assegnare agli anziani consoli, portati già con il dominio visconteo da venti a sedici, il potere esecutivo; il vicario stesso restava, ma solo l'anno dopo il canonista Giovanni da Legnano, che della rivoluzione era stato la mente, ottenne dal pontefice Gregorio XI che il vicario fosse eletto dai Bolognesi e solo confermato dal papa. Proprio la rinnovata preminenza delle società d'arti, pur con la presenza formale del podestà e del capitano del popolo, ma relegati in posizioni minori, ha dato il nome a questo regime di signoria del popolo e delle arti: per la verità la guida della rivolta era stata assunta dalle principali famiglie aristocratiche cittadine e queste formavano la vera classe dirigente<sup>27</sup>. È ancora con la legazione bolognese ad Avignone del 1377, capeggiata da Giovanni da Legnano, che mutò l'effettiva articolazione del governo bolognese, attraverso riforme istituzionali che non passavano attraverso modifiche statutarie: gli anziani consoli vennero progressivamente ridotti da sedici a dodici e poi nove membri, con un presidente che prese il nome di gonfaloniere di giustizia. Questa magistratura collegiale venne affiancata da altri due collegi, che insieme gestivano il potere esecutivo: i gonfalonieri del popolo (espressione delle società d'armi) e i massari delle arti (in rappresentanza delle società d'arti).

Esaminiamo lo statuto del 1376<sup>28</sup>: il I libro elenca le magistrature comunali, il II regola l'elezione del podestà e alla rubrica 26 tratta *De*

<sup>27</sup> G. TAMBA, *I documenti del governo*, cit., pp. 18-19 e F. BOSDARI, *Giovanni da Legnano canonista e uomo politico del 1300*, in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna", III s., XIX (1900-1), pp. 1-86, alle pp. 34 sgg. Tuttavia, l'anno seguente la rivolta, una nuova sollevazione del popolo minuto e delle arti portò all'arresto dei principali aristocratici della fazione dei "raspanti", che volevano sottrarre Bologna alla Chiesa e avvicinarla a Firenze. Le vicende istituzionali seguenti videro quindi in prima posizione le arti.

<sup>28</sup> A.S.B., *Statuti*, vol. 13.

*speciali officio notarii domini potestatis officio stratarum deputati*<sup>29</sup>. Il libro III tratta del consiglio dei Quattromila, dei capitani<sup>30</sup> e del consiglio degli Ottocento, prevedendo alla rubrica 38 *De iurisdictione officialium et notariorum ad officium stratarum poncium et aquarum*<sup>31</sup>. Il libro IV tratta delle cause civili, testamenti e successioni, mentre il libro V tratta delle cause criminali e comprende il trattato delle pene; gli ultimi due libri specificano la materia, il VI dell'ornato cittadino, trattando *De hiis que specialiter committuntur notario domini potestatis officio fanghi et stratarum civitatis Bononie*, il VII dei lavori pubblici nel contado, relativamente ad acque e strade: *De hiis que specialiter committuntur officialibus aquarum poncium stratarum et viarum*.

Nuovi ritocchi alla struttura istituzionale della città vennero apportati nel corso degli ultimi due decenni del Trecento, non rispecchiati dall'ultima redazione statutaria del secolo, quella del 1389, se non in parte: se infatti nel 1387 il consiglio generale diventò consiglio dei Seicento, l'istituzione del collegio dei riformatori dello stato popolare o di libertà, del 1393, che pure avrebbe avuto una fortuna secolare, non lasciò per ora traccia istituzionale<sup>32</sup>. Dal 1382 il vicariato sulla città venne affidato dal pontefice al collegio degli anziani e consoli, che veniva così a rivestire un ruolo anche di tramite verso l'autorità sovrana, mentre i riformatori dello stato di libertà nacquero come magistratura straordinaria con funzioni di riordinamento costituzionale – che non verrà mai concretizzato –, ma diventarono ben presto l'organo di coordinamento della vita politica cittadina, sia per la durata un po' maggiore della carica (un anno) sia per la collegialità (16 membri) che permetteva alle maggiori famiglie cittadine di partecipare al governo. Ancora una volta quindi gli statuti non vengono modificati e si crea una magistratura tramite una riformazione, cioè un provvedimento legislativo del maggiore organo rappresentativo.

Lo statuto del 1389, che resterà in vigore fino al 1454, pur con integrazioni successive, ha la seguente struttura<sup>33</sup>: nel libro I sono definite le cariche e le funzioni di numerose magistrature: degli anziani, del consiglio

<sup>29</sup> *Ivi*, cc. LVIIIr-v.

<sup>30</sup> Si trattava dei capitani che reggevano i castelli di confine: CASINI, *Il contado bolognese*, cit., pp. 359-360.

<sup>31</sup> *Statuti*, vol. 13, cc. CXVIIv-CXVIIIv.

<sup>32</sup> G. TAMBA, *I documenti del governo*, cit., p. 19. V. anche F. BOSDARI, *Il Comune di Bologna alla fine del secolo XIV*, cit., in A.M.R., s. IV, IV (1913-4), pp. 123-183, alle pp. 123 sgg.

<sup>33</sup> A.S.B., *Statuti*, vol. 14; in questo e nel vol. 15 sono contenuti provvedimenti successivi ad integrazione delle prescrizioni statutarie.

dei Quattrocento, del consiglio dei Seicento, del gonfaloniere, dei massari delle arti, dei deputati all'annona, alla munizione, degli ingegneri, del depositario generale, dei difensori dell' avere, dei capitani della montagna e infine degli addetti alla condotta degli stipendiari. Il libro II tratta del podestà, del suo vicario e dei suoi giudici, fra cui, alla rubrica 27, *De speciali officio notarii domini potestatis officio stratarum et fanghi deputati*<sup>34</sup>; il libro III è dedicato al consiglio dei Quattromila e a quegli uffici da utile dai quali dipendeva il governo del territorio: i podestà del sacco e i loro vicari, i custodi dei castelli maggiori, i capitani delle porte e altri uffici minori, ma anche (rubrica 57) *De iurisdictione officialium et notarii ad officium stratarum pontium et aquarum*<sup>35</sup>. Il libro IV è riservato alle cause civili e il V alle cause criminali, mentre il VI è intitolato *De hiis que specialiter committuntur notarii domini potestatis officio fanghi et stratarum civitatis Bononie*, che disciplina l' ornato cittadino e l' attività artigianale. Il libro VII, senza un titolo particolare, contiene le prescrizioni relative al governo del territorio<sup>36</sup>.

Al termine di questa rassegna molto sintetica e sommaria della produzione statutaria bolognese, si può notare, ai fini che ci interessano, come gli statuti viscontei dipendano, nella lettera e nello spirito delle rubriche inerenti al governo del territorio, dallo statuto del 1335, fino a ripeterne spesso le identiche parole, mentre gli statuti del 1376 mostrino uno sforzo non di semplice aggiornamento, ma di rifacimento integrale, almeno nella formulazione delle rubriche, sempre più sintetiche delle redazioni precedenti, ma una sostanziale continuità nella sostanza delle prescrizioni. A loro volta, gli statuti del 1335 dipendono, per diretta affermazione degli statuari<sup>37</sup>, da uno statuto pubblicato il 27 marzo 1333, oggi perduto. Si tratterebbe di uno statuto emanato sotto l' ultimo periodo della signoria del cardinale Bertrando del Poggetto, poco prima della sua cacciata<sup>38</sup>.

L' esame per ora si è limitato alle rubriche relative alle procedure, alle magistrature, agli obblighi dei privati e delle comunità, senza entrare nel merito dei singoli lavori individuati e prescritti, né dell' effettiva gestione del mandato da parte delle magistrature individuate, attraverso l' esame della documentazione lasciata dagli ufficiali delle strade, ponti e acque,

<sup>34</sup> *Ivi*, cc. LXIIIv-LXV.

<sup>35</sup> *Ivi*, cc. CXLiv-CXLIII.

<sup>36</sup> *Ivi*, cc. CCCCII sgg.

<sup>37</sup> *Statuti*, vol. 10, libro IV, rubr. 25: i compiti degli ufficiali delle strade, ponti e acque sono stabiliti «secundum formam statutorum nostrorum et publicatorum in millesimo trecentesimo trigesimo tercio, die vigesimo septimo mensis martii».

<sup>38</sup> G. TAMBA, *I documenti del governo*, cit., p. 15.

conservata fra gli atti del capitano del popolo, che potrebbero essere oggetto di un ulteriore approfondimento<sup>39</sup>. L'esame di questa notevole mole di documentazione permetterebbe di individuare i problemi maggiormente presenti e sentiti nel contado, le prescrizioni del governo centrale e l'effettiva esecuzione di lavori, gestione delle risorse ed eventuale contenzioso, particolarmente interessante per avere un quadro delle resistenze ai lavori pubblici e della loro effettiva attuazione.

### *Magistrature e procedure per la gestione delle acque e strade*

La magistratura incaricata dell'ornato cittadino, il notaio delle strade, chiamato dal 1376 notaio del fango e delle strade, è stata studiata da Roberto Greci, soprattutto sulla base degli statuti duecenteschi ma con richiami anche agli statuti trecenteschi, quindi non sarà oggetto di uno studio specifico, bastando richiami al lavoro di Greci, mentre la magistratura dei signori o ufficiali – dal 1376 – e del notaio alle strade, ponti e acque del contado non è stata studiata finora da alcuno nella sua articolazione specifica, nei suoi compiti, nelle procedure e nella sua evoluzione nell'arco del XIV secolo, quindi merita maggiore attenzione, tanto più che la sua documentazione, senza intestazione evidente nell'inventario archivistico, è collocata fra le carte del capitano del popolo, dotate solo di un inventario sommario. Il Bosdari l'aveva individuata e descritta sommariamente fra le altre magistrature minori del Comune bolognese alla fine del secolo XIV<sup>40</sup>, ricordandone la dipendenza dal capitano del popolo, ma senza occuparsene in maniera particolare e senza evidenziare il particolare ambito di competenza dell'ufficio – il contado – rispetto ai notai dei fanghi cittadini, appartenenti alla famiglia del podestà.

<sup>39</sup> Devo alla cortesia di Massimo Giansante dell'Archivio di Stato di Bologna la segnalazione, dal momento che l'inventario non individua e nomina questa magistratura, al contrario di quella degli ufficiali cosiddetti dei fanghi, all'interno della curia del podestà. Questa magistratura che si occupava dell'ornato della città è stata studiata da R. GRECI, *Il controllo della città: l'ufficio dei fanghi e strade a Bologna nel XIII secolo*, in "Storia della città", 47 (1989), pp. 119-124. Sulla gestione dell'ornato cittadino, igiene pubblica, disciplina delle attività artigianali v. anche F. BOCCHI, *Attraverso le città italiane del Medioevo*, Bologna, 1987.

<sup>40</sup> BOSDARI, *Il Comune di Bologna*, cit., pp. 131 e 139, ma lo chiama semplicemente *officio stratarum*, ricordando anche nella *familia* del capitano del popolo un notaio «detto *viarum et fangi*» e distinguendolo dai due notai *fangi* della *familia* del podestà; tuttavia si tratta solo di accenni.

Le rubriche degli statuti dal 1335 al 1357, praticamente invariate nel contenuto, individuano invece precisamente le competenze dei *domini et notarius ad officio stratarum pontium et aquarum*, così come le rubriche degli statuti successivi del 1376 e 1389, che li chiamano *officiales et notarii ad officium poncium stratarum et aquarum*. In realtà gli ufficiali e notai negli statuti del 1335 appaiono affiancati, per l'esecuzione delle loro sentenze e per le ispezioni nel contado, da un *miles* dipendente dal capitano del popolo e risiedere con esso nella stessa parte del palazzo del capitano, vale a dire nello stabile prospiciente piazza Nettuno, in angolo con via Rizzoli. Ciò mostra una diretta e forte dipendenza dal capitano, che in seguito scomparirà, con il perdere di importanza della carica stessa; i suoi *militēs* erano tenuti ad abitare con lui, aiutarlo, fare le cavalcate, custodire i castelli ed evidentemente assicurare anche questo aspetto della sicurezza del territorio<sup>41</sup>.

Durante il tempo della loro carica, che durava sei mesi, i signori, i due notai e il soldato dovevano visitare il contado e la guardia della città, vale a dire lo spazio immediatamente esterno alle mura, per ricercare eventuali situazioni pericolose o di danno al territorio o abusi di privati e comunità; dovevano anche verificare eventuali denunce che fossero loro pervenute a proposito dell'oggetto del loro ufficio e quindi, secondo la formula giuridica classica, *inquirere, cognoscere, procedere, terminare et execuciones mandare* le cause pertinenti il loro ufficio, risolvendole *de plano, sine strepitu et figura iudicii*. Avevano cioè giurisdizione nella loro materia: potevano giudicare nelle controversie fra pubblico e privato e fra privati. Se venivano richiesti di una visita, dovevano farla, ma a spese del richiedente; i notai dovevano occuparsi di tenere le scritture, vale a dire scrivere le *inquisitiones* – le inchieste –, i processi, gli atti e tutto quanto altro atteneva al loro ufficio in appositi libri; da questi potevano essere tratte copie a richiesta degli interessati. Infine i libri dovevano essere depositati entro un mese dalla scadenza della carica presso la Camera degli Atti per essere evidentemente sottoposti al sindacato.

La materia precisa di cui si occupavano è individuata in questo modo: denunciare al capitano e agli anziani consoli i danni al territorio, anche dolosi, del tipo di rotte, inondazioni, rottura di argini, colmamento e spianamento di fossati. Le visite potevano essere compiute dagli ufficiali solo con espressa licenza del soldato; il soldato a sua volta non poteva uscire da solo, ma sempre con uno dei due ufficiali e con uno dei due notai. Per

<sup>41</sup> *Statuti*, vol. 10, libro II, rubr. 12: *De officio militum domini Capitanei et eorum sacramento*.

queste visite, diciamo così, d'ufficio non potevano chiedere alcun compenso da privati o da comunità, mentre se la visita era richiesta il rimborso delle spese non poteva superare i dieci soldi di bolognini per ognuno e per ogni giorno. Tuttavia uno degli ufficiali o il soldato e uno dei notai dovevano sempre rimanere in città *ad ius redendum* e per svolgere i loro compiti; comunque ognuna di queste visite nel territorio non poteva superare i quattro giorni. Ogni guadagno (*lucrum*) che potesse toccare agli ufficiali o ai notai a causa del loro ufficio doveva infine essere diviso equamente fra tutti.

Il controllo diretto e capillare del territorio era affidato a magistrature che risiedevano *in loco*, che avevano sempre ben presente la situazione particolare, i massari di ogni comunità: questi, rispetto al controllo del territorio, erano tenuti a proteggere i beni degli abitanti, mantenere sicure le strade, dividere fra gli abitanti le collette, la boatteria e le altre tasse che il governo centrale imponeva e infine dividere fra gli interessati i lavori pubblici, sia in quanto a lavoro vero e proprio da prestare direttamente sia in quanto a spese da sostenere. I massari dipendevano a loro volta dal podestà e dal capitano del popolo e rispondevano ad essi del loro operato durante la loro carica.

In caso di lavori pubblici particolarmente importanti e impegnativi, si sceglievano, a cura degli anziani, del capitano e degli stessi ufficiali delle acque, ponti e strade, alcuni cittadini proprietari di terreni della zona interessata come soprastanti: questi dovevano visitare il luogo in cui si era verificato un problema, come rottura di ponti, di canali o di fiumi, verificare chi dall'inconveniente traeva danno e chi dalla sua riparazione traeva giovamento e chi dunque era tenuto alla riparazione in via prioritaria. Redigevano poi una relazione sulla visita per il capitano, per gli anziani consoli e per gli ufficiali, in modo che questi potessero decidere i provvedimenti da adottare a ragion veduta; per la valutazione dei danni e delle eventuali riparazioni si avvalevano della consulenza di maestri esperti nell'arte di cui c'era necessità. Questi erano ricompensati per il loro lavoro, mentre i soprastanti, non essendo elettivi, non ricevevano alcun salario o stipendio, in considerazione anche del fatto che la loro opera si riversava anche a vantaggio loro e dei loro beni fondiari.

Per quanto riguarda le modalità di intervento ed esecuzione dei lavori pubblici, lo statuto del 1335 prescrive minutamente i vari casi: per le opere pubbliche straordinarie, come le riparazioni a seguito di rotte di fiumi e torrenti, si calcolava di prelevare la metà della spesa fra le comunità interessate in base all'estimo dichiarato, e l'altra metà fra i proprietari danneggiati, a meno che non fosse emanata una legge speciale appositamente; se la spesa fosse stata troppo alta, avrebbero potuto essere chiamate a

parteciparvi altre comunità o persone, meno direttamente interessate. Le stesse disposizioni valevano per opere nuove di comune utilità e per quelle riguardanti acque e strade era addirittura previsto il ricorso all'esproprio forzoso.

I fossi di scolo delle acque lungo le strade erano di competenza dei proprietari frontisti, ognuno in proporzione della testata sul fosso del suo terreno; per i fossi lungo le vie vicinali si prescriveva ai proprietari frontisti di curarne lo sbocco nei fossi delle vie maestre, mentre lo stesso si imponeva alle comunità per quanto riguardava le vie comunali.

Le stesse magistrature compaiono nello statuto del 1352, ma la mancanza delle rubriche del libro VII dedicate alle procedure da usarsi per i lavori pubblici non ci permette un confronto con lo statuto precedente.

Invece lo statuto seguente, del 1357, riflette le modifiche istituzionali in senso autocratico introdotte da Giovanni Visconti da Oleggio: l'impianto delle rubriche è lo stesso dello statuto del 1335, ma con alcune varianti. I notai e ufficiali delle strade, ponti e acque non dipendono più dal capitano del popolo, che è stato soppresso, bensì dal podestà e fra loro c'è uno dei *militēs* del podestà; non risiedono quindi più esplicitamente nel palazzo del capitano del popolo. I danni da loro constatati devono essere riferiti al vicario e agli anziani consoli e insieme a questi e ai soprastanti partecipano al riparto delle spese per i lavori pubblici.

Anche i massari delle comunità dipendono dal signore, che in quel momento è appunto Giovanni Visconti da Oleggio, e dal podestà; ancora il vicario del signore e gli anziani consoli scelgono i soprastanti e questi naturalmente presentano le loro relazioni al vicario, agli anziani consoli e agli ufficiali alle acque, strade e ponti. Insomma, tutto passa per le mani del signore o del suo vicario: dalle nomine dei soprastanti alle decisioni sui lavori pubblici ordinari e straordinari e anche gli ufficiali stessi, dipendendo dal podestà, vengono in ultima analisi controllati dal signore stesso, che nomina il podestà.

L'impianto generale dello statuto del 1376 è diverso dai precedenti e anche le rubriche sono manifestamente riscritte, con uno sforzo evidente di razionalizzazione e chiarezza, ma anche di maggiore precisione. Infatti, per la materia che ci interessa, se le cariche sono le stesse e invariate le loro competenze, sono tuttavia meglio precisate le durate in carica e ampliate le competenze e prerogative delle magistrature collegiali. Vediamo nei dettagli le variazioni rispetto al primo statuto esaminato, quello del 1335: i massari delle comunità devono denunciare agli ufficiali i calanchi, mali passi, ponticelli distrutti e canali colmati – la traduzione è letterale – nelle circoscrizioni di loro competenza, ogni sei mesi, vale a dire in gennaio e luglio; a loro volta gli ufficiali, ricevute le segnalazioni, possono

costringere coloro che vi sono tenuti alle riparazioni. Addirittura gli ufficiali, entro 15 giorni dalla loro entrata in carica, devono emettere una grida per sollecitare la denuncia delle riparazioni necessarie e a questo punto i massari hanno un mese di tempo per presentare le loro denunce.

Gli ufficiali riferiscono a loro volta sui danni, anche colposi, subiti dal territorio al vicario del podestà, insieme al quale scelgono i soprastanti; ancora al vicario del podestà vi è possibilità di ricorso contro le sentenze emesse dagli ufficiali. La durata della loro carica è invariata, ma si stabilisce che non possano esservi rieletti prima di due anni, a maggiore tutela della loro indipendenza da situazioni particolari di potere locale che potessero creare squilibri e disparità di trattamenti di fronte ai doveri di esecuzione e finanziamento dei lavori pubblici.

I soprastanti – ora chiamati con termine di sapore altomedievale, *boni homines* – riferiscono al vicario e agli ufficiali gli interventi da operare e insieme al vicario e agli ufficiali preparano il riparto delle spese. È interessante notare la prerogativa attribuita agli anziani di mandare ad esecuzione quanto da essi stessi deliberato, anche prescindendo dall'opposizione che qualcuno potesse muovere o dalla contribuzione da parte di qualcuno in misura minore di quanto stabilito. Questo potere degli anziani di procedere al di là di proteste e ricorsi o di autoriduzione delle tasse da parte dei contribuenti mostra la posizione preminente, anche in questo campo, di tale magistratura collegiale di estrazione e formazione artigiana, mercantile, bancaria e in definitiva popolare.

Lo statuto della fine del secolo vede una ancor più spiccata preminenza delle magistrature collegiali ai massimi livelli a scapito degli ufficiali: gli anziani e i *domini de collegiis*, cioè i gonfalonieri del popolo e i massari delle arti, possono ora disporre liberamente in materia di lavori pubblici, anche a prescindere dagli ufficiali delle strade, ponti e acque; gli anziani hanno anche facoltà di modificare le disposizioni della rubrica 91, contenente le norme generali sui lavori pubblici, soprattutto costringendo alle contribuzioni per i lavori nel territorio anche i *cives malenutriti*, abolendo così ogni disposizione in contrario. I *cives malenutriti* erano infatti insieme la spia della grave crisi economica che costringeva numerosi cittadini a risiedere per la maggior parte dell'anno nel contado per lavorare direttamente i propri campi e la classe che evidenziava il grave problema del reperimento delle entrate necessarie alla manutenzione delle infrastrutture fondamentali del territorio stesso: i cittadini non avrebbero dovuto contribuire alle opere eseguite nel contado, essendo già tenuti a quelle in città, ma una loro esenzione avrebbe privato numerose comunità, soprattutto quelle vicine alla città, dove questi maggiormente si riversavano, degli uomini necessari all'esecuzione delle opere e delle risorse economiche

per pagarle<sup>42</sup>. L'entità del contributo da fornirsi dai malnutriti è lasciata comunque a discrezione degli anziani e dei collegi.

Al termine di questa breve incursione nella statutaria bolognese in materia di regolazione e sfruttamento delle acque e manutenzione delle strade, emerge ancora più chiaramente e perentoriamente l'esigenza di uno studio più approfondito, nel merito dei singoli interventi sul territorio e insieme del loro complesso, in un'operazione di analisi e successivamente di sintesi, che ci aiuterebbe a capire quali erano i problemi emergenti, che ebbero bisogno di una codificazione ufficiale e di un proposito di intervento a livello governativo, oltretutto di una ripetuta normativa, spesso presente in diverse redazioni statutarie successive. Un lavoro di questo tipo non ci esimerebbe dal prendere in esame, almeno per campioni, anche la concreta attività degli ufficiali e notai delle strade e acque, per vedere poi gli interventi realmente realizzati, le controversie che sorgevano in materia, le risoluzioni adottate e, in poche parole, la gestione reale del territorio da parte degli organi centrali e periferici.

Una volta realizzato questo programma di studio, apparirebbe più chiaro il quadro del controllo delle strutture territoriali in un grande comune padano come Bologna, con un contado ampio e diversificato in zone geografiche molto differenti, quindi con problemi molto differenti, ma – si ritiene – saldamente controllato dal centro.

<sup>42</sup> Si veda ad esempio come nella comunità di Russo, nel comune di S. Lazzaro, già nel 1315 abitassero ben otto famiglie di cittadini bolognesi, che risiedevano in questa zona fertile e vicina alla città per potervi lavorare direttamente i propri campi: P. FOSCHI, *Il Medioevo. Paesaggio, economia e società dall'VIII al XIV secolo*, in W. ROMANI (a cura di), *San Lazzaro di Savena. La storia. L'ambiente, la cultura*, Bologna, 1993, pp. 29-67, a p. 52. Per la seconda metà del Trecento, v. R. DONDARINI, *La Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus del cardinale Anglico (1371). Introduzione ed edizione critica*, in "Documenti e Studi della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna", XXIV (1990), pp. 35 sgg.

## II

UNO SGUARDO ALL'ETÀ MODERNA



ALESSANDRO OLIANI

PROBLEMI D'ACQUE NELL'OLTREPÓ MANTOVANO  
(SECOLI XVI-XVIII)

1. *L'ambiente e le sue trasformazioni*

Per il sistema idrografico basso padano quello compreso tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo è un periodo decisivo: il Po abbandona il vecchio ramo di Ferrara, ormai quasi completamente interrto, a tutto vantaggio del nuovo ramo di Venezia; evento non eccezionale se consideriamo i mutamenti intercorsi nel tracciato del Po e dei suoi affluenti, ma fondamentale per l'equilibrio idraulico del comprensorio di Burana e conseguentemente dell'Oltrepò, le cui strutture entrano progressivamente in crisi fino a non garantire più condizioni di scolo ideali per il territorio.

Il tracciato del Po attorno all'anno Mille coincideva fino a Ficarolo con l'attuale, deviava poi verso sud giungendo a Bondeno dove confluivano le acque degli affluenti appenninici, e andava fino al mare, dopo aver superato Ferrara, tramite i rami di Primaro e di Volano, rendendo il bondenano zona strategica, perché «ancora alla metà del XIII secolo, secondo le affermazioni della *Chronica Parva Ferrariensis* di Riccobaldo, si navigava per la Burana e per le sue valli fino a Reggio Emilia, mentre per il Panaro si poteva raggiungere navigando la città di Modena»<sup>1</sup>, e d'equilibrio perché la forza dragante delle correnti del Po impediva di fatto l'accumulo dei detriti degli affluenti appenninici mantenendo così puliti gli alvei, condizione indispensabile per scoli efficienti.

Quanto fossero fragili questi equilibri si percepì dopo la rotta di Ficarolo, verificatasi secondo Mantovani attorno al 1152 e generata da un complesso movimento degli elementi naturali che regolano lo sviluppo del sistema idraulico padano, che provocò il costante affievolirsi della for-

<sup>1</sup> RICCOBALDO DA FERRARA, *Chronica Parva Ferrariensis*, introduzione, edizione e note di G. Zanella, Ferrara, 1983, pp. 122, citato in F. CAZZOLA, *Po e Panaro: il territorio di Bondeno e le sue trasformazioni in età moderna*, in F. SERAFINI - A. MANICARDI (a cura di), *Il sistema fluviale Scoltenna-Panaro: Storia d'acque e di uomini*, Nonantola, 1988, pp. 116.

za delle correnti all'interno del vecchio alveo padano e il progressivo innalzamento per il deposito di enormi quantità di detriti di questo e di quello degli affluenti appenninici con acque che ristagnavano o correvano apparentemente contro natura.

Il livello del nuovo Po Grande regolava il sistema: nei periodi in cui le sue piene erano consistenti e molto torbide, le acque risalivano a Bondeno e unite a quelle degli affluenti correvano nel vecchio alveo di Ferrara, riempiendolo di detriti e sedimenti, nei periodi di magra il livello basso richiamava le acque dell'intero bacino e quelle di Burana e di Panaro correvano "all'insù" verso Stellata con grande disappunto degli esperti che non si rassegnavano all'esaurimento progressivo del Po di Ferrara sostituito nel tratto Bondeno-Stellata dal Panaro.

Questo alzava progressivamente il suo alveo, tagliando così trasversalmente il flusso dello scolo che andava da ovest ad est e facendo da argine naturale alle acque provocava rigurgiti, torbide nel canale e ristagni nella zona bondesana, effetti che, già nel 1282, solo 130 anni dopo la rotta di Ficarolo, costrinsero gli uomini di Mantova, Ferrara, Finale e San Felice a tentare di por mano al disastro costruendo a Bondeno la chiavica Bova, per regolare il flusso dello scolo<sup>2</sup> (interessanti sono i dati forniti da Cucchini sull'altezza della foce di Burana nel Po di Ferrara: toccava prima della rotta di Ficarolo i 3,2 metri sul comune marino, poi quando Panaro si allungò fino a Stellata la soglia della chiavica subì un regolare rialzo toccando nel 1769 i 5,34 metri, arrivando fino a 6,45 metri, mentre il fondo medio del canale alla foce superava nel 1889 i 7 metri<sup>3</sup>).

Tra i numerosi tentativi fatti per cercare di alleggerire la pressione esercitata dall'azione degli affluenti appenninici sulla zona bondesana evitando altresì l'interrimento dell'alveo del Po di Ferrara, segnaliamo l'invalveazione del corso del Secchia, deviato all'altezza di Concordia verso nord e portato a sboccare nel Po tra i comuni di San Benedetto e Qui-stello.

### 1.1. *L'uomo e l'ambiente*

Il progressivo passaggio, dal XII secolo in poi, da una fase di sfruttamento passivo del territorio ad una fase più attiva provocò contrasti perché chi era legato alle tradizioni culturali e viveva di ciò che l'ambiente

<sup>2</sup>P. COSTA GIANI, *Memorie storiche di San Felice sul Panaro*, Modena, 1890, pp. 141, citato in A. SPAGGIARI, *La Burana: luci ed ombre di una secolare bonificazione*, in Consorzio della bonifica di Burana, Leo, Scoltenna, Panaro, *Vicende di bonifica*, Modena, 1992, p. 19.

<sup>3</sup>E. CUCCHINI, *La bonificazione di Burana e il Naviglio Volano*, Ferrara, 1922, pp. 5.

offriva non riusciva a comprendere perché i grandi imprenditori prosciugassero le aree vallive attratti dalle opportunità di guadagno date dallo sfruttamento delle enormi potenzialità del territorio.

Durante la fase “rurale” furono gli Etruschi prima e i Romani poi che diedero una prima sistemazione al territorio con interventi, peraltro non definibili come opere di vera e propria bonifica, che mantenessero i fiumi nei loro alvei e agevolassero lo scolo dei terreni occupati, attenti al mantenimento di quell’equilibrio naturale tra terreni coltivati, boschi e paludi che garantiva condizioni ambientali soddisfacenti e permetteva una integrazione tra le risorse ottenibili dall’agricoltura, dalla caccia e dalla pesca.

Nel periodo della decadenza dell’Impero Romano e in quello successivo, contrassegnato dalle invasioni barbariche e dal predominio dei Longobardi, il territorio venne trascurato e le acque, a seguito di abbondanti precipitazioni legate al peggioramento climatico successivo al VI secolo d. C., provocarono rotte di fiumi, allagamenti di zone coltivate, diffusione della malaria con un sensibile decremento demografico.

La situazione migliorò con i lavori di bonifica dei Benedettini che riorganizzarono il sistema idraulico ripristinando l’equilibrio tra acque e territorio in cui le paludi rimasero fin quasi al XI secolo quando

«le sgarbate, che con tanti fiumi formavansi ne’ siti più bassi delle paludi per condurre l’acque al loro bacino, cominciarono circa alla metà del secolo XI ad apportare vantaggio anche al mantovano. Tendevano codeste sgarbate a mutare il corso delle acque per introdurle nel Po, laddove per lo avanti infelicemente si scaricavano in mare»<sup>4</sup>.

## 1.2. *I comuni e le signorie: le vicende mantovane*

Sulla base delle prerogative regali le comunità, attente ai problemi della collettività, dotate di strutture istituzionali e amministrative in grado di incidere sul sistema ambientale, acquisirono sovranità su ponti, acque e mulini, allargarono progressivamente l’influenza sulle zone del contado in cerca di terra da mettere a coltura per sfamare una popolazione in crescita che aumentava la richiesta di prodotti alimentari, fornendo al tempo stesso abbondante manodopera a basso costo, la crescita dei prezzi aumentava poi la redditività delle colture agricole e nuovi capitali venivano destinati alla bonifica di territori da sfruttare.

Nel 1117 il comune virgiliano, rimesse in sesto le arginature del territorio distrutte durante il dominio barbarico, scavò nuovi canali e ne affidò

<sup>4</sup>G. MANTOVANI, *Il territorio sermidese e limitrofi. Ricerche archeologiche, storiche ed idrografiche*, Bergamo, 1886, ristampa anastatica, 1984, pp. 248.

la giurisdizione ad «un giudice supremo et ducalerii» che tramite *Registri Deganeorum* distribuivano le spese di esecuzione e mantenimento delle opere idrauliche fra i fruitori delle stesse<sup>5</sup>.

Eredità del dominio dei Bonacolsi sono gli *Statuti dominorum Raynaldi et Botironi fratrum de Bonacolsis* (Rubrica de Aggeribus), da cui si evince come l'arginatura fluviale dello stato fosse antica, sviluppata e così importante da richiedere la presenza di un «iudex super aggeribus et laboriis» che se ne occupasse, mentre ai “dugalieri”, figura analoga ai “degagni” che stando ad un documento del 1090 vegliavano sul corso ed uso delle acque, erano affidati i canali di scolo<sup>6</sup>.

Luigi Corradi da Gonzaga, primo capitano di Mantova, assunse nel 1331 l'onere «aggeres de novo faciendis et reficiendis», distrutto dalle rotte di Po e Secchia, ricevendo dal Vescovo le terre da lui godute come possesi e nel 1332, con il medesimo impegno, ricevette l'isola di Revere sconvolta dalle inondazioni del Po<sup>7</sup>.

### 1.3. *Le degagne*

Avendo sancito i Gonzaga «essere i fiumi proprietà dello Stato» e loro esclusivo «diritto a disporre delle acque derivate da quelli a mezzo di speciali condotti», imponendo ai sudditi le spese relative alle strutture idrauliche, era inevitabile per poter controllare la situazione predisporre strutture amministrative adeguate: nel 1484 Federico I istituisce le Degagne, soggetti giuridici autonomi simili agli attuali consorzi, comprendenti diversi comuni con acque e canali di competenza a cui spettava «onus reale vel patrimoniale quod pro numero et mensura terrarum quae fluminis incursionibus reparentur imponendi». I componenti, proprietari terrieri, «artis quibusdam temporibus congregati in convocationibus» deliberavano «pro manutentione, refectorie, ac constructione aggerum et dugalium», scegliendosi un Giudice, che il principe approvava, cui spettava il compito di sorvegliare sulla sicurezza delle opere idrauliche comuni e redimere le frequenti vertenze sull'uso delle acque. Coadiuvavano il suo lavoro quattro Eletti nominati a voto perito, un agrimensore, un notaio per la tenuta degli atti, un depositario, alcuni esattori per la riscossione dei contributi e dugalieri che nel 1583 erano circa 115. A questa capillare organizzazione periferica venne affiancata una struttura centrale costituita dal Prefetto delle Acque, nominato dai Gonzaga, e dal Maestrato delle Acque

<sup>5</sup> *Ivi*, p. 256.

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 266.

<sup>7</sup> *Ivi*, pp. 148, 267.

che, nel 1588, sottratto progressivamente potere decisionale ai singoli consorzi, assunse direttamente la custodia delle arginature compiute nel 1540<sup>8</sup>.

## 2. Fossalta, origine e prime tracce documentali

Nell'Oltrepò al confine con il bondesano scorre la Fossalta, arteria di scolo dell'intero bacino con origine nel territorio quistellese, che attraversato il reverese e costeggiato il sermidese, «si doveva immettere a Porcara nel preesistente alveo Motta-Argine Campo, e/o andava ad alimentare le aree vallive più settentrionali dove scorreva lo Scolo di Felonica»<sup>9</sup>.

L'origine del canale è antichissima come dimostrano documenti rinvenuti da Rezzaghi: la donazione, risalente al 1082, della corte di Sermide da parte della Contessa Matilde al Vescovo di Mantova fa riferimento, nel determinarne i confini, «usque ad Fosaltolam [...] usque in Fosalatam», la conferma dei privilegi fatta dall'imperatore Enrico IV ai mantovani nell'anno 1091 e nelle successive riconferme di Lotario III nel 1133 e in quella dell'imperatore Federico I nel 1159<sup>10</sup>.

In una convenzione del 1421 gli abitanti di Quistello e di Revere si impegnano a scavare Fossalta, che in seguito alla rotta del Po verificatasi «in località Castri Bressani nel vicariato di Revere», risulta interrita e *splanatum* lì e al Bugno Lavazoli concorrendovi gli interessati per le rispettive parti: a Quistello toccano un terzo dei lavori e il diritto di poter sfruttare il canale Marchetta, al principio di Fossalta, per il transito delle sue acque di scolo<sup>11</sup>.

Notevoli controversie “locali” circa la manutenzione del canale si manifestano già il 24 marzo del 1474 quando una lettera del Governo Gonzagheseo al Vicario di Quistello riferisce che

«havevamo inteso dal nostro giudice delle degagne che havendo facto comandamento a quelli del Dosso del suo Vicariato che fra quattro di dovessero haver facto la parte sua de la Fossalta ghe hano risposto di non la voler fare et che prima

<sup>8</sup> Tutte le notizie del paragrafo sono tratte da G. MANTOVANI, *Il territorio sermidese*, cit., p. 276.

<sup>9</sup> R. FERRI, *Geomorfologia ed evoluzione idrografica del territorio comunale di Bondeno attraverso lo studio delle foto aeree*, in *Bondeno e il suo territorio dalle origini al Rinascimento*, Casalecchio di Reno, 1988, p. 34.

<sup>10</sup> A. REZZAGHI, *La terra di Segnate e limitrofi. Ricerche e documenti*, Modena, 1928, p. 51.

<sup>11</sup> Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 3247, 1421, 20 dicembre.

la voleno piadesare (contrastare) et che poi ancora non la farano di che voliendo nui ad ogni modo sia facta volemo ghe comandi da parte nostra la habiano facta fra quatro di facendoli certi che se non serà facta ghe manderemo a star a casa cinquanta cavalli di nostri sin tanto sarà facta, come fasessemo a quelli dal poso (Poggio Rusco) et poi vedremo se piadeserano con nui»<sup>12</sup>.

### 3. *Burana, le prime dispute “internazionali”*

In due lettere del 1485 spedite da Bondeno ai signori di Ferrara e Mantova si delineano le prime dispute “internazionali”: Bonifacio Bevilacqua, rappresentante bondesano, espone ai Signori mantovani problemi legati agli argini di Burana, alla chiavica di Stellata, alla Bova del Bondeno sollecitandoli a prendere decisioni circa i provvedimenti necessari alla loro sistemazione<sup>13</sup>.

La richiesta di contribuire alle spese, considerati i benefici per gli scoli mantovani, deve essere rinnovata l'anno seguente<sup>14</sup> perché Francesco II, marchese di Mantova, a nome dei suoi sudditi che hanno possessioni nella Potestaria di Sermide e nei Vicariati di Quistello e Revere, decida di mandare «Libre mille de marchesani», come sussidio per la costruzione della chiavica Bova in modo che le acque del Po e del Canale di Modena non vadano verso il mantovano<sup>15</sup>.

Il Duca di Ferrara, nel luglio del 1487, sottopone al Marchese un progetto per condurre Burana al Po, che scorre ancora da Stellata a Bondeno, nei pressi della Fornace del Bondeno con un cavo da costruirsi a spese dei mantovani e dei ferraresi sostituendo così la chiavica Bova con un argine che eviti i rigurgiti delle piene di Panaro<sup>16</sup>.

### 4. *La controversia infinita del campo ferrarese*

Come afferma Lombardini, nel 1500, «Fossalta (Fossaltulam) colle sue diramazioni, da Secchia alle Quatrelle, formava l'unica arteria di scolo del comprensorio Sermidese»: le sue acque, prive di sostegni, procura-

<sup>12</sup> *Ivi*, b. 3247, 1474, 24 marzo.

<sup>13</sup> A.S.Mn, A.G., b. 117, 1485, 2 settembre, 2 novembre.

<sup>14</sup> *Ivi*, b. 117, 1486.

<sup>15</sup> *Ivi*, b. 121, senza data ma nel documento si specifica, tra le condizioni, che «la chiavica sia compiuta entro l'anno presente 1486».

<sup>16</sup> *Ivi*, b. 121, 1413, 13 luglio.

vano notevoli disagi al Campo, un'area valliva del ferrarese<sup>17</sup> posta a 5 metri s.l.m. affiancata da una serie di terreni mantovani posti a 9 metri e delimitata dall'Argine Campo, attraversandolo per scaricarsi nel canale di Burana loro bacino naturale.

I ferraresi, non accettando la naturale servitù delle acque alte mantovane, cercavano di sfruttare la situazione a loro favore: quando Fossalta era in piena erigevano argini come riparo dalle inondazioni osteggiati con ogni mezzo dai mantovani decisi a non perdere le loro prerogative; quando Fossalta era in magra praticavano tagli negli argini medesimi che favorissero il deflusso delle loro acque ponendovi addirittura le cosiddette "arellate" o altre arti da pesca, provocando la reazione dei mantovani che ne chiedevano la chiusura.

La prima controversia risale all'ottobre del 1507 quando i mantovani contestano la legittimità dell'argine innalzato dai bondesani ritenendolo posto su terreno di loro proprietà, e chiedono ad Alfonso I Duca di Ferrara di farlo abbattere.

Sebbene il nobile estense proponga di incaricare dei periti che, recatisi sul luogo, stabiliscano esattamente il confine e provvedano se necessario a ristabilire la situazione originaria<sup>18</sup>, inizia tra le parti un interminabile contenzioso, che si concluderà solo con il Trattato di Melara del 1757; per parte loro i mantovani sarebbero favorevoli al deflusso delle acque attraverso la Valle del Campo nella Burana, disposti se del caso allo scavo e alla costruzione di argini su San Martino e Fossalta, dotando l'argine Campo di una chiavica che funzioni simultaneamente a quella del Bondeno per evitare accumuli d'acque sul territorio<sup>19</sup>.

#### 4.1. *La convenzione del 7 ottobre 1527*

Dopo estenuanti discussioni si ricorre, nel 1527, alla stipula di una convenzione che regoli «una volta per sempre» la questione dello scolo delle acque mantovane sul territorio ferrarese; da notare che questo primo accordo trova spazio nel Trattato del 1757 sottoscritto dalla Santa Sede e dall'Imperatrice Regina che ne dispone, dopo 250 anni, l'applicazione per le parti ancora compatibili<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> E. LOMBARDINI, *Della condizione idraulica della pianura subappenninica fra l'Enza e il Panaro*, Milano, 1865, ristampa anastatica, Modena, 1990; pp. 279.

<sup>18</sup> A.S.MN., A.G., b. 117, 1507, 22 ottobre.

<sup>19</sup> *Ivi*, b. 117, 1515.

<sup>20</sup> *Ivi*, b. 123.

Nella situazione idrografica precedente la costruzione dell'argine da cui origina la contesa, parte delle acque di Fossalta scolano in Po alle Quatrellie utilizzando l'omonima Fossa e chiavica, parte attraversato il Campo ferrarese entrano in Burana mediante il Bondiolo, la Fossalata e la fossa di Zoan da Riva.

L'articolo primo delle convenzioni sancisce l'obbligo per i mantovani di fare un cavamento «comenzando alla Fossalta suso quello della Boschetta, [...] seguendo quel cavamento che vene al canale dicto di Massari, [...] andando costeggiando il Campo fina alla Chiavega delle Quatrellie», portandone il terreno su entrambe le rive ad arginarlo, dirigendo così Fossalta nello scolo di Felonica, fino ad allora suo ramo secondario.

Il secondo articolo prevede la costruzione di un cavo che «comenzj suso quello de Revere, dove se dice el Lavacollo, five alla Chiavega del Zelo, e finisca in Po suso quello de Sermide, appresso la Moja» e sollevi il bondesano dall'enorme massa d'acqua che vi si riversa, prevedendo in caso d'insuccesso che i mantovani scavino il tratto di Fossalta, intendendo riferirsi alla Fossa Mozza, che entra nel San Martino, e quest'ultimo fino alla chiavica del Malaguzzo, arginandolo dove necessario, così come i ferraresi argininò Burana.

Se osservato quanto sancito dalle precedenti disposizioni è prevista al terzo punto la possibilità per i mantovani di costruire un cavo che porti parte delle loro acque alla chiavica di Malaguzzo, «la quale è in bocca del Canale dicto Bondeno fu Buranna», cioè il Bondiolo, e che attraversato il Campo entri nella Via de Joanne de Riva e da qui «nel dicto Bondeno» con una chiavica nell'argine del Campo il cui controllo spetti ad un ferrarese.

Si sanciscono il diritto dei ferraresi di fortificare ed alzare gli argini dei condotti e del Campo, pene corporali e pecuniarie per chi si opponga alle disposizioni, l'impegno dei mantovani a mantenere efficiente lo scolo Burana, scavandolo per tre volte secondo le indicazioni del Giudice degli Argini del Bondeno oltre al diritto di pretendere dai ferraresi quanto loro spetta eseguire in caso d'inadempimento.

Attenzione particolare è riservata alla questione delle cosiddette "arellate", arti da pescare poste trasversalmente ai canali che impediscono il libero corso delle acque e facilitano l'interrimento dei medesimi, per le quali le parti si impegnano ad evitarne l'uso acconsentendo che si possano toglierle anche se poste sul territorio straniero.

#### 4.2. *La convenzione del 4 giugno 1548*

La convenzione del 1548, contenuta nel Trattato del 1757 e che ha trovato dopo molti anni applicazione in diversi punti<sup>21</sup>, ribalta il principio naturale del diritto di scolo per le terre alte: sono gli interessati del Bondeno che «mossi a preghiere delli Signori mantovani» acconsentono alla costruzione del Cavo Mantovano che dalla Fossa di Confine, scorra parallelamente al San Martino fino al Dosso della Stroppa, e da qui vada a scolarci nei pressi della punta del Bosco nel canale Burana.

Ai mantovani spetta l'obbligo di partecipare agli scavi di Burana ogni volta che i ferraresi lo richiedano, assumendosi un terzo della spesa per il tratto compreso tra le Boue e la punta dei Boschi, «e con dichiarazione, che tutto il soccorso, che si averà in cavar detta Burrana da Mirandolesi, Modenesi, e Finalesi, sia de Ferraresi»; devono «cavare essa Fossalta dal Dosso Bondesano in giù, e portare la Terra, che si caverà da ogni banda, e di voltare più parte, che si potrà delle loro Acque per detta Fossalta alla Chiavega delle Quatrelle», arginare nel termine di due anni il «canale de Santo Martino per le rotte di Secchia, e di Panaro, ad fine, che le dette Acque non passino nel Campo» facendovi una chiavica come riparo dalle medesime, provvedendo in alternativa a dotare di argini adeguati il Dosso dei Dragoncelli.

I ferraresi possono, a loro discrezione, pigliare terra «per far gli Argini loro perfetti dietro la Fossa delle Quatrelle verso la Stellata», ma devono impegnarsi affinché non vengano immesse nei condotti acque insolite.

#### 4.3. *Il Cavo Diversivo*

Sebbene il 16 settembre 1578 il Fattore della Roversella comunicò al Magistrato per le acque la quasi completa esecuzione dei lavori su Fossalta per la parte spettante a Sermide<sup>22</sup>, occorre l'intervento di Guglielmo, sollecitato dagli stessi sermidesi, per fronteggiare il problema degli scoli quando viene a mancare l'apporto del Cavo Mantovano «per l'amonimento fatto dopo l'argine a traverso al Pò al Bondeno»<sup>23</sup>: nel 1590 il Duca incarica il Magistrato Ducale Massimo Gazino, l'ingegner Giovanni Angelo Bertazzolo e i Giudici delle Degagne dell'Oltrepò di studiare possibili rimedi, tra i quali quello del progetto di un diversivo per le acque alte di Quistello e Revere già previsto dalla Convenzione del 1527.

<sup>21</sup> *Ibidem.*

<sup>22</sup> *Ivi*, b. 3247, 1578, 16 settembre.

<sup>23</sup> *Ivi*, b. 3247, 1585, 17 gennaio.

Facendo propria l'idea dei sermidesi di dotare Fossalta, alla Via Nicoletta, di un traversagno che convogli le acque mediante il diversivo al Po alla Moglia, i due esperti, considerato il livello della chiavica troppo alto così da consentire il deflusso solo con il livello del Po molto basso, e scartata l'eventualità di far arrivare il cavo fin sotto Sermide, togliendo acqua allo scolo che va alle Quatrelle ed impedendone l'utilizzo, propongono di proseguire il cavo parallelamente alla Fossalta, fino al Fosso della Costione, e da qui, separate le acque alte dalle basse, mandare quelle alla chiavica delle Quatrelle, e queste al diversivo proposto con un'apposita chiavica.

L'unico inconveniente sarebbe rappresentato dall'intrigo di cavi, condotti e relativi begoni per le acque dei terreni alti di Sermide e Felonica e dal relativo ingente costo<sup>24</sup>, problema giustamente sollevato tra gli altri da Girolamo Pontara pubblico, agrimensore di Venezia, e Domenico Borseri Bresciano nel corso di una livellazione del tracciato del diversivo che stimano, dalla via Nicoletta al Po, in circa 1555 pertiche<sup>25</sup>.

Anche Freddi critica il progetto di Bertazzolo giudicando «che sia fatto con pochissimo fondamento, et con poca ragione; perché egli sarebbe di spesa intollerabile, e di pochissimo utile anzi di grandissimo danno, et pieno di molti difetti, et d'infinite difficoltà», soprattutto per l'inconveniente dei begoni<sup>26</sup>, circa 20 al costo di 400 scudi ciascuno, che complicherebbero anzi semplificare la sistemazione generale.

A suo dire si «vedrà ogni cosa caminar con giuste bilance, et ogni luogo restar servito comodissimamente senza molta spesa rispetto al gran negozio», e le acque di Sermide e Quistello trovare facile scolo «per il Diversorio in Pò di sopra dalla Moglia al traversagno, nonché di sotto al Bugno di detta Moglia» [soluzione che Freddi preferisce tra le due], così come quelle di Revere, che «andando per questo diversorio sole, et per così dritta, et breve strada usciriano con maggior prestezza, et più facilmente in Pò» di quanto non facciano ora che vanno alla chiavica di Quatrelle unite a molte altre con un percorso che ne rallenta addirittura il deflusso<sup>27</sup>.

Il primo progetto del Cavo Diversivo e della chiavica, completo di particolari tecnici e misure, risale al luglio del 1593 quando su ordine di Vincenzo I le Degagne nominano ciascuna un proprio esperto che congiuntamente a quelli del Maestrato determini il sito e la spesa occorrente per lo

<sup>24</sup> *Ivi*, b. 3247, 1590, 6 settembre.

<sup>25</sup> *Ivi*, b. 3247, 1590, 16, 22 dicembre.

<sup>26</sup> L'autore intende fare riferimento alle cosiddette botti.

<sup>27</sup> A.S.MN., A.G., b. 91, cc. 40, 41, 42, 43, 44, 45.

scavo del canale, largo 18 braccia nel fondo e 24 sopra, i ponti da costruire e le dimensioni della chiavica dotata di due occhi<sup>28</sup>.

Una ulteriore livellazione, effettuata nel dicembre dello stesso anno da Giovanni Angelo Bertazzolo, inviato del Duca, da Girolamo Pontara Veronese designato da Sermide e Giovanni Paolo Marolo per Revere, non risolve il dubbio circa il luogo per porre la chiavica, tanto che si è calcolata la caduta sia al Bugno della Moglia, dove l'acqua del Po è di un braccio più alta del fondo di Fossalta, sia presso Caposotto dove viceversa il livello è più basso di un braccio<sup>29</sup>.

Si arriva così al dicembre 1593, quando il Duca decide di «dar esito all'acqua della Fossalta in Pò alla coronella del Cò di sotto di Sermedo al traversagno di Fellonica»<sup>30</sup>, ordinando alle Degagne di provvedere al comparto del cavo e della chiavica, nonché agli argini, ai begoni e ai cavamenti necessari alla sistemazione del territorio, anche se poi nell'ottobre del 1594 all'inizio dei lavori si privilegia la soluzione dello scolo a Moglia, ripartendo la spesa in modo che Quistello ne paghi una parte, Revere due e Sermide quattro<sup>31</sup>.

#### 4.4. *Gli ultimi provvedimenti*

Per risolvere definitivamente la questione delle contribuzioni, l'ultima circa le spese per la ripulitura dell'alveo di Fossalta risale al 1594, il Magistrato Ducale ne sancisce la proporzionalità in base alle biolche che le degagne devono calcolare per i successivi comparti, stabilendo altresì la partecipazione in solido allo scavo e all'arginatura del San Martino per evitare che l'acqua scorra nel Cavo Mantovano, alla sistemazione di Burana, del Cavo Mantovano stesso, di Fossalta, delle chiaviche delle Quattrelle, della costruzione del Diversivo e della chiavica collegata<sup>32</sup>.

Per completare l'opera nel 1599 il Duca di Mantova fa costruire dall'Ing. Bertazzoli «chiaviche nel canale di Fossalta con occhi grandi et capaci»<sup>33</sup>.

<sup>28</sup> *Ivi*, b. 3247, 1593, 20 luglio.

<sup>29</sup> *Ivi*, b. 3247, 1593, 8, 11 dicembre.

<sup>30</sup> *Ivi*, b. 3247, 1594, 22 dicembre.

<sup>31</sup> *Ivi*, b. 121, 1594, 3 ottobre.

<sup>32</sup> *Ivi*, b. 3247, 1598, 22 ottobre.

<sup>33</sup> G. MANTOVANI, *Il territorio sermidese*, cit., p. 288.

### 5. *I provvedimenti presi per l'efficienza di Fossalta*

La costruzione del Diversivo non pone fine alla sistemazione della Fossalta: Gasparo Laj, detto il Moretto, ne ritiene indispensabili l'allargamento e lo scavo, da effettuarsi anche per i suoi colatori, al momento oturati da «pauere et herbazzi [...] impedimenti di legnami et Roste», l'innalzamento di argini fino a Quistello, adeguati dalla chiavica di Quatrelle così da risolvere il problema creato dallo Stuppo che i reversi chiedono di rimuovere, la realizzazione di un nuovo condotto che scoli alle Quatrelle le acque superiori separate dalle inferiori, «levando via il Stoppo fino a miglior rissolutioni, quando sarrà fatto un nuovo disegno»<sup>34</sup>.

Ippolito Gonzaga «approvando, et aggiungendo et parti confutando la relatione del Signor Moretto» propone, a sollievo dei terreni sotto Sermide, un nuovo diversivo che vada dall'argine di Roversella fino al traversagno di Sermide e da qui al Po, sì da perfezionare quello esistente senza togliere lo Stuppo, scolandovi anche le acque alte di Felonica ad abbassare ulteriormente il livello della Fossalta<sup>35</sup>; mentre il Marchese Giordano Gonzaga, a cui il Duca Vincenzo I concede nel 1601 Patente Ducale con autorità di agire in sua vece<sup>36</sup>, riferisce di averne determinato la spesa e la tassa per le operazioni di scavo e di allargamento da farsi quando il livello lo consentirà.

Fondamentali per la regolazione delle questioni idrauliche sono le Gride emanate dai Gonzaga: con quella del luglio 1601 riguardo «il regolamento delle acque nelle tre Degagne di Quistello, Revere e Sermide conferenti nella Fossalta», il Duca Vincenzo I ne prevede lo scavo, l'allargamento e l'allontanamento della terra scavata per evitare che vi ricada; la rimozione degli alberi posti lungo l'interno delle rive e di tutti gli impedimenti, burchielli o arti da pescare che eventualmente vi fossero; la costruzione di ponti in pietra sufficientemente larghi cosicché il passaggio dei carri non sia fatto spianando gli argini; il divieto di abbeverarvi gli animali; l'obbligo di provvedere alla costruzione di una nuova chiavica sotto quella delle Quatrelle; lo scavo di tutti i dugali da dotare di chiavichetti e dugalieri che ne regolino il funzionamento denunciando gli eventuali trasgressori; la rimozione di qualsiasi impedimento dal Diversivo.

Il Giudice delle Degagne, eletto fra i cosiddetti gentiluomini, rimane in carica un anno, periodo entro il quale si deve altresì provvedere alle

<sup>34</sup> A.S.MN., A.G., b. 3247, 1600, 19 settembre.

<sup>35</sup> *Ivi*, b. 3247, senza data ma collocabile nel 1600 sulla base del documento di cui alla nota precedente.

<sup>36</sup> *Ivi*, b. 3247, 1601.

contribuzioni per evitare interminabili controversie; per chi non paga le tasse entro otto giorni dalla scadenza è previsto il doppio della somma; 50 scudi e il risarcimento dei danni sono la pena per chi non esegue prontamente le opere idrauliche, che può arrivare a 100 scudi qualora si procurino inondazioni o altri danni, si rallenti il corso delle acque di Fossalta, San Martino e degli altri dugali<sup>37</sup>.

Dopo la rotta del Po nel 1609, verificatasi nel reverse, è il Duca stesso a sancire il principio di partecipazione comune alle spese<sup>38</sup> con la *Dichiarazione e determinazione di S.A.S. per la differenza seguita nelle convocazioni passate fra gli interessati di Revere e Sermide a cagione di dovere anche essi di Revere conferire alla Costruzione della nuova chiavica [di Quatrelle] di quattro occhi prevista dall'ingegner Bertazzolo*<sup>39</sup>, in sostituzione della vecchia danneggiata dalla pressione delle acque; nel 1611 la zona della chiavica viene palificata e il fondo in parte pavimentato, si ripara lo Stuppo e cessa definitivamente ogni collegamento tra Fossalta e Burana<sup>40</sup> con l'intestazione delle chiaviche sul Cavo Mantovano<sup>41</sup> come già ipotizzato nel 1600 quando in seguito al progressivo innalzamento dell'alveo di Burana cominciava a verificarsi sempre più spesso che le acque anziché uscire da Fossalta e scolarsi nel Cavo Mantovano invertissero il percorso<sup>42</sup>.

### 5.1. *Il diversivo di Burana*

Dopo aver costretto gli stati confinanti a trovare soluzioni alternative allo scolo dei loro territori, gli stessi ferraresi ricorrono alla costruzione nel 1590, su proposta dell'Aleotti d'Argenta al Duca Alfonso II, di due diversivi per togliere dalla Burana le acque dei Serragli di Pilastrì e di Carbonara facendole entrare mediante chiaviche comuni, le cosiddette Pilastrì, nel Po a Stellata<sup>43</sup>.

Togliere dal comprensorio quanta più acqua possibile non ferma il

<sup>37</sup> *Ivi*, b. 3247, 1601, 14 luglio.

<sup>38</sup> G. MANTOVANI, *Il territorio sermidese*, cit., p. 290.

<sup>39</sup> A.S.Mn., A.G., b. 3247, 1610, gennaio.

<sup>40</sup> A.S.MN., Magistrato Camerale. Ingegneri Camerali, b. 4 acque, miscellanea di notizie dal 1611 al 1613.

<sup>41</sup> E. LOMBARDINI, *Della condizione idraulica*, cit., pp. 83-84.

<sup>42</sup> A.S.MN., A.G., b. 3247, 1601, 5 gennaio.

<sup>43</sup> E. PORTA, *La bonifica di Burana e il suo comprensorio nel passato e nel presente*, Modena, 1949, pp. 25-26; occorre precisare che il diversivo di Carbonara viene costruito nel 1612.

progressivo innalzamento della soglia della Bova che costringe il Duca di Ferrara, nel 1595, a tentare di deviare a nord anche l'ultimo tratto della Burana ponendo in località Fusegno la chiavica di Gambarone, progettata da Bertazzolo, alla cui spesa Mantova dovrebbe concorrere per un terzo, Modena in ragione di 90000 biolche scolanti, Mirandola con 50000 biolche, Finale con 18100 biolche, San Felice con 15800 biolche e da ultimo Bondeno con 8000 biolche<sup>44</sup>.

Nonostante i mantovani si impegnino, come risulta da una Commissione Magistrale dell'agosto 1597 con cui si dà ordine di prelevare dalla tesoreria 200 scudi, per «fare una chiavica sul ferrarese per allungare la Burana a beneficio delle tre Degagne di Quistello, Revere e Sermide»<sup>45</sup>, con la morte di Alfonso, avvenuta nell'anno stesso, viene a mancare il sostegno più convinto e deciso al progetto.

Si riprende il discorso con la già citata grida del 14 luglio 1601, in cui il Duca Vincenzo auspica l'allungamento di Burana «facendo il Canal Nuovo che vadi alle chiaviche di Fusigno sul ferrarese», e con l'*Informazione mandata al Signore di Modena circa il negozio intorno Burana*, collocabile tra il 1610 e il 1620, in cui si illustrano i vantaggi derivanti dalla diversione alla Stellata realizzata contemporaneamente al progetto, in discussione all'epoca, di deviazione del Panaro, del Reno e dello stesso Po Grande nel Po di Volano, accorciando Burana di circa cinque miglia ed abbassandone il livello ad evitare la chiusura prolungata della Bova per difendersi dalle torbide e dalle piene di Panaro.

Che il Diversivo sia la soluzione auspicata lo si intuisce durante il congresso tenutosi a Ferrara nel settembre del 1619 in cui i Ministri di Mantova, Modena e Mirandola e il conservatore del Bondeno discutono varie alternative pur senza trovare un accordo a causa dei veti incrociati: i ferraresi progettano un condotto dai Ponti rotti del Cavo Mantovano fino alla Stellata; altri propongono di cominciare il cavo alla bocca di Carbonara; Bertazzolo suggerisce un percorso dalla Burana alla chiavica di Fusigno quindi alle Pilastresi; qualcuno vorrebbe usare il vecchio alveo di Panaro per convogliarvi le acque di Burana tramite il canale di Piè de Bò<sup>46</sup>.

Concluso il congresso i ferraresi elaborano i *Capitoli che si propongono [ai mantovani, N.d.A.] per il diversivo di Burana riservando sempre il*

<sup>44</sup> R. VACCARI, *Vicende idrauliche del comprensorio di Burana dal sec. XVI al XIX nelle mappe e nei documenti conservati all'Archivio di Stato di Modena. Contributo alla ricerca*, in Consorzio della Bonifica di Burana, Leo, Scoltenna, Panaro, *Vicende di bonifica*, cit., p. 73.

<sup>45</sup> A.S.MN., Magistrato Ducale, b. N I-XII, 1474-1711, IX Digagne, 1597, 27 agosto.

<sup>46</sup> A.S.MN., A.G., b. 117, 1619, 4 settembre.

*Beneplacito dell'Illustrissimo Cardinale Serra legato, per quel di più o meno che comanderà S.S. Illustrissima: si progetta un diversivo largo almeno 50 piedi nel fondo, arginato con la terra scavata dall'alveo, che inizi alle chiaviche di Mazzana, attraversi il Serraglio di Pilastrì e il Campo Bondesano, scorra parallelo alla Fossalta entrando nel Po con una chiavica a sei occhi, mantenendo in ordine gli alvei vecchi di Burana e del Cavo Mantovano e le chiaviche Bove per poterli utilizzare in caso di rotte di Secchia e Panaro<sup>47</sup>.*

Ad una prima favorevole accoglienza dei mantovani circa la nuova modalità per risolvere la questione del Diversivo<sup>48</sup>, fanno seguito, nel congresso dell'agosto 1620, le solite discussioni perché i mantovani sono disposti a pagare solamente per le loro 8000 biolche ancora scolanti in Burana, i modenesi vorrebbero immettervi le acque del Canalino di San Felice, i mirandolesi quelle di Secchia, che usano per le loro risaie<sup>49</sup>.

Nel 1635 i ferraresi optano per uno scavo del diversivo che inizi poco lontano dalla Botte di Carbonara e vada a sboccare nel Po, parallelamente ai condotti di Pilastrì e Carbonara, con una chiavica adeguata, dotato di ponti in pietra e begoni per scolare le terre inferiori, ed introducendo il principio della ripartizione dei contributi sulla base delle biolche si calcola che Finale concorra per 18000, San Felice per 15800, Mirandola per 50000, Bondeno e Mantova per 8000 ciascuna<sup>50</sup>.

Sancisce il definitivo accordo un editto del 1636 del Cardinale Durazzo che ordina

«agli interessati soliti a concorrere alla spesa di Burana, che in termine di giorni dodici debbano aver fatte le obbligazioni necessarie per pagare la porzione che a lor tocca conforme il notato comparto per il diversivo di quella da farsi»<sup>51</sup>.

Quando quella del diversivo sembra la soluzione ideale i deputati mantovani, ferraresi, modenesi e mirandolesi, riunitisi a Ferrara nel settembre del 1646, stabiliscono di riprendere la manutenzione dello scolo di Burana scavandone, dalle Bove in poi 480 pertiche con una spesa di 6300 lire<sup>52</sup>.

Fra tante discussioni inconcludenti non manca chi, anticipando di circa due secoli l'intervento napoleonico ai primi anni dell'ottocento, sosteneva in una relazione, riportata da Vaccari, che

<sup>47</sup> *Ivi*, b. 117, senza data.

<sup>48</sup> *Ivi*, b. 117, 1619.

<sup>49</sup> *Ivi*, b. 117, 1620, 21 luglio, 9, 14, 19 agosto.

<sup>50</sup> *Ivi*, b. 117, 1635, 2 giugno.

<sup>51</sup> *Ivi*, b. 117, 163, 22 agosto.

<sup>52</sup> *Ivi*, b. 3247, 1646, 2, 11 settembre.

«il terzo partito miglior di ogni altro, sia perché saria di maggior caduta, come per la perpetuità di scolo, perché non occorrerebbe chiuder mai le usciare, e perché anco non saria spesa che di poco, saria il far nel fin di Burana una Botte con due occhi sotto Panaro, et entrar nell'alveo del Pò di Ferrara, et andar al mare, poiché non occorreria spender, che nella botte solamente. Osta solo che Panaro non sia per continuar il suo corso verso la Stellata, ma quando debba continuar, e restar libero l'alveo del Pò di Ferrara, questo saria il miglior d'ogni altro»<sup>53</sup>.

## 5.2. Controversie di confine con Mirandola

Anche ai confini meridionali occorrono sistemazioni continue agli scoli: Giordano Gonzaga si occupa del San Martino e dei danni a questo cagionati dal canale di Modena, affidando l'esecuzione dei lavori a Bertazzolo e al giudice della degagna di Sermide<sup>54</sup> che nel 1603 decidono di «arginar, fortificar et soprasogliar, et slargar il Canale di Santo Martino et argine del Cavo Novo»<sup>55</sup>.

Notizie del San Martino si trovano anche nei documenti del 1611, già citati per la questione di Fossalta, e del 1619 quando i mantovani intervengono a rimuovere, almeno fino alla metà del canale, le “arellate” poste dai mirandolesi per pescare e che ostacolano il libero scolo delle acque<sup>56</sup>; della Fossa Nasina si parla nel 1620 quando, resosi necessario lo scavo dell'alveo, le parti avverse se ne dividono la spesa totale usando gli uomini in comune<sup>57</sup>.

Dispute accese nascono quando mantovani e mirandolesi, gli uni per ripararsi dalle inondazioni di Panaro, gli altri di Secchia, pretendono di costruire argini lungo i canali come si evince dal fitto carteggio tenuto già dal 1572 a cui accenna una lettera spedita da Mirandola, nel giugno del 1620, al conte Chieppo, consigliere mantovano<sup>58</sup>.

<sup>53</sup> R. VACCARI, *Vicende idrauliche*, cit., che alla nota 44, p. 100 afferma: «Il brano è tratto da una delle relazioni conservate nella busta 12 del fondo Acque e Strade (A.S. Modena), senza firma né data, ma sicuramente collocabile nel primo trentennio del sec. XVII. Secondo Lombardini (*Della condizione*, cit., p. 81) la proposta della botte sottopassante Panaro sarebbe stata avanzata nel 1598 al Papa Clemente VIII dai periti incaricati di studiare il ripristino della navigazione per Ferrara e la bonificazione della valle del Reno. Invece C. Roncaglia (*Relazione Storica sul Cavo Burana e sulla botte di bonificazione sotto Panaro, Modena, 1851*, nota 1, p. 31) dice: «Anche nel 1625 cioè all'epoca della visita di Mons. Ottavio Corsini, si parlava già di sottopassare il Panaro con Botte, e prolungarvi lo scolo Burana».

<sup>54</sup> A.S.MN., A.G., b. 3247, 1601.

<sup>55</sup> A.S.MN., M.C.A., b. 4 acque, provvedimenti generali P-Z, 12, 22 ottobre.

<sup>56</sup> A.S.MN., A.G., b. 154, 1619, aprile.

<sup>57</sup> *Ivi*, b. 154, 1620, 18 maggio.

<sup>58</sup> *Ivi*, b. 154, 1620, 27 maggio.

Per risolvere definitivamente le controversie di confine i mantovani pensano di non interpellare più Mirandola circa i lavori da compiere, così sulla base delle disposizioni del marzo del 1639 i Giudici delle Degagne progettano la costruzione di argini per difendere il territorio dalle acque piovane e dalle rotte di Secchia e Panaro<sup>59</sup>, sistemazione che eviterebbe ulteriori danni nel tratto compreso fra Tramuschio e la Chiavica del Pinzone, oltre a quelli già provocati dalle acque provenienti dal mirandolese a 15000 biolche di terreni reversi<sup>60</sup>.

#### 6. *San Martino e Burana: una soluzione comune*

All'inizio del XVIII secolo, quando Ferdinando Carlo signore di Mantova e Francesco Maria signore di Mirandola abbandonano i rispettivi domini al loro destino, i problemi sono tutt'altro che risolti, tanto che il Duca di Modena, ottenuta la signoria di Mirandola, deve dedicare particolare cura alla sistemazione dei suoi scoli che, costituendo il tratto immediatamente superiore al canale di Burana, impongono alla città di contribuire, con una quota pari a circa 50000 biolche, ai lavori di sistemazione e quando i mantovani sollecitano lo scavo di Canucchio Rinaldo I deve ammettere che «senza Burana finita sarebbe un tirarci addosso le loro acque senza potercene scaricare»<sup>61</sup>, perché «prima dell'escavazione del dugale del Canucchio è necessario a farsi quello di Burana e del Canale Mantovano»<sup>62</sup>.

Confermano questa analisi le conclusioni del congresso del 1714: i partecipanti prima si impegnano per la sistemazione della chiavica Bova e per lo scavo del canale di Burana<sup>63</sup>, salvo poi non pagare le contribuzioni concordate e provocare l'irritazione dei ferraresi che bloccano i lavori<sup>64</sup>; poi considerando che nel frattempo continua il lento processo d'innalzamento dell'alveo di Burana decidono di modificare la chiavica stessa per evitare che le torbide di Panaro superando lo sbarramento rigurgitino nel canale rendendo necessarie continue opere di slezzamento.

<sup>59</sup> *Ivi*, b. 154, 1639, 19 marzo.

<sup>60</sup> *Ivi*, b. 3247, senza data.

<sup>61</sup> O. ROMBALDI, *Mirandola dai Pico agli Estensi: problemi*, in *Mirandola e le terre del basso corso del Secchia dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Vol. I-II, Modena, 1984, Vol. I, p. 58.

<sup>62</sup> A.S.Mo, b. 10, 1714, 22 febbraio, in O. ROMBALDI, *Mirandola*, cit., p. 57.

<sup>63</sup> A.S.MN., A.G., b. 156, 1714, 29 giugno, 29 novembre.

<sup>64</sup> *Ivi*, b. 156, 1715, 24 maggio.

Nel 1725 si torna sulla questione del confine tra Mantova e Modena quando il Governo di Mirandola, nell'ambito di un «generale scavamento di questo Stato [...] affine di restituire li terreni alla primitiva fertilità»<sup>65</sup>, chiede l'esclusiva giurisdizione sull'intero canale di San Martino ed ottiene la possibilità di scavarne l'alveo<sup>66</sup> direttamente dall'Imperatore che non ritiene pregiudicati i diritti dei mantovani, auspicando inoltre la definitiva determinazione del confine tra gli stati<sup>67</sup>.

Mirandola propone di considerare Fossa Nasina comune alle parti e San Martino diviso a metà con diritto di ciascuno di scavarlo ed arginarlo, mentre Mantova vorrebbe sostenere spese comuni per i lavori necessari ai vari canali, considerati comuni ai due stati, provvedendo ad inibirvi la pesca e la sistemazione di Roste che, pur servendo per il transito delle barche in tempo di penuria d'acque, finiscono per ostacolare il libero corso delle stesse<sup>68</sup>, ma di tante proposte non resta che la lettera di Pellicani, Podestà di Mirandola, scritta a Mantova ad esprimere il disappunto per l'ennesima occasione perduta<sup>69</sup>.

Si torna sulla questione del San Martino nel 1739 quando a Francesco III che intende scavarne l'alveo l'avvocato mantovano Fiscale Garofalo oppone un secco rifiuto sulla base di antichi recapiti quali le convenzioni del 1548, la Grida del 1601 e il comportamento dell'antico Maestrato<sup>70</sup>, e solo l'intervento del Conte Traun, Governatore di Milano, concede a Mirandola la possibilità di sistemare gli scoli, gettando la terra scavata dalla parte mantovana per ribadire la piena giurisdizione<sup>71</sup> sotto la supervisione di un commissario del Senato, provvedendo altresì allo scavo dei canali minori con il contributo mantovano<sup>72</sup>.

Confermando la rinuncia a qualsiasi pretesa di dominio sui canali il Duca di Modena accenna purtroppo al «farsi l'escavazione in tutto o in parte» dell'alveo e non solo della metà dello stesso come espressamente richiesto a suo tempo dal Governatore di Milano<sup>73</sup>, provocando la reazione immediata del Senato Mantovano, e la successiva sospensione, decre-

<sup>65</sup> A.S. Modena, b. 23, 1725, 16 luglio, in O. ROMBALDI, *Mirandola*, cit., p. 60.

<sup>66</sup> A.S.MN., A.G., b. 155, 1725, 16 novembre.

<sup>67</sup> *Ivi*, b. 155, 1726, 6 febbraio.

<sup>68</sup> *Ivi*, b. 155, 1726, 3, 5, 15 ottobre.

<sup>69</sup> *Ivi*, b. 155, 1727, 31 maggio.

<sup>70</sup> *Ivi*, b. 155, 1739, 17 novembre.

<sup>71</sup> *Ivi*, b. 155, 1740, 4 febbraio, 9 marzo.

<sup>72</sup> *Ivi*, b. 155, 1740, 10 maggio.

<sup>73</sup> *Ivi*, b. 155, 1740, 16 giugno, 14 agosto.

tata nell'agosto del 1740 dall'Imperatore Carlo VI, di ogni trattativa in materia di confini in attesa di nuovi allegati necessari per giudicare al meglio<sup>74</sup>.

#### 6.1. *Il trattato tra l'Imperatrice Regina e il Duca di Modena*

L'accordo conclusivo circa gli scoli di confine tra Mantova e Modena vede la luce nell'aprile del 1752 quando con la *Convenzione provvisoria tra Mantova e Modena [...] per far seguire l'escavazione del Canale detto di San Martino divisa in cinque articoli*, togliendo ogni rivendicazione di territorialità, si stabilisce di procedere all'escavazione del canale a spese comuni sotto la direzione di Azzalini, Prefetto Generale delle Acque Mantovane e del Conte Scarabelli, ingegnere al servizio di Mirandola<sup>75</sup>.

Dopo un accurato sopralluogo i due esperti rilevano il livello eccezionalmente alto dell'acqua nel San Martino che non consente di procedere «che con moto oltremodo lento e tardo per ragione delle foltissime canne, virgulti e sterpaglie, nonostante la violenza con cui agivasi per inoltrarsi fosse gagliarda e che l'acqua si ritrovasse in altezza raguardevole d'oncie 40», la presenza di “arellate” e la mancanza in vari punti di argini tanto che si è creato un bacino, denominato Canale di Rusco, profondo in alcuni punti 43 oncie, ricolmo di canne e sterpi che giungono fino all'alveo di Burana.

Pur ritenendo inderogabile l'escavazione del canale e la sua successiva manutenzione ad evitare ulteriori impedimenti che lo riducano ad acquitrino, i due periti subordinano l'inizio di questi lavori a quelli, da concordarsi con i ferraresi, indispensabili per ripristinare adeguate condizioni di scolo sia per il Rusco, sia per il colatore Burana<sup>76</sup>, così come confermato poi nel Trattato tra Sua Maestà l'Imperatrice Regina e il Duca di Modena del 24 luglio 1752 il cui articolo XXII precisa che la convenzione di aprile «non si è potuta sin ora attuare per gli ingombri suddetti scoperti nelle parti Ferraresi» per i quali si è stabilito, all'articolo XVIII, di chiedere al Legato Ferrarese di procedere allo scavo del Rusco e del Burana, «offerendosi pronti li due Stati di far concorrere colla proporzione suddetta li rispettivi loro Sudditi, Utenti del Colatore»<sup>77</sup>.

Mantova e Modena, unite dalla necessità comune di risolvere la questione degli scoli, in ultima analisi legata alle decisioni ferraresi circa la

<sup>74</sup> *Ivi*, b. 155, 1740, 27 agosto.

<sup>75</sup> *Ivi*, b. 163, 1752, 16 aprile.

<sup>76</sup> *Ivi*, b. 163, 1752, 6, 12 giugno.

<sup>77</sup> *Ivi*, b. 163, 1752.

sistemazione della Burana, decidono di presentare al Legato una proposta redatta da Azzalini e Scarabelli, che nell'agosto del 1753, livellato il tracciato dei canali Fossa Nasina, San Martino, e stimato una larghezza di 36 piedi per Burana, e di 28 piedi per il Rusco, preventivano per i lavori un costo totale di 350325 lire mantovane o 233550 lire modenesi e propongono ad evitare futuri abusi l'istituzione di una Soprintendenza *super partes* che possa d'autorità eliminare qualsiasi turbativa al regolare scolo delle acque<sup>78</sup>.

I *Capitoli con li quali dall'Ill.mo Magistrato delle Acque di Modena si dà ad impresa al Signor Francesco Landriani la escavazione del Canale di Burana, Rusco e di San Martino*, che specificano ogni dettaglio circa l'esecuzione dei lavori, sono poi sottoposti all'attenzione del Cardinale Barni, al quale mantovani e modenesi, con una lettera del 12 settembre 1753, spiegano l'opportunità di coinvolgere nel progetto anche i ferraresi<sup>79</sup>.

È lo stesso Scarabelli, come risulta da una sua lettera del 16 ottobre scritta ad Azzalini<sup>80</sup>, che illustra le controproposte redatte per Burana nel corso di una Congregazione dei Conservatori dei Serragli di Pilastrì e Redena, a cui partecipa il Giudice d'argine Benedetto Bottoni incaricato della questione dal Legato ferrarese; questi, sentite le conclusioni finali dei Conservatori, nel novembre del 1753 accetta la proposta<sup>81</sup> incaricando un proprio delegato ai lavori che, come risulta dal *Giornale dell'operato del Prefetto Azzalini in unione con l'ingegner Scarabelli per Modena e Giuseppe Forecchi per Ferrara*, verifichi quanto proposto per San Martino, Rusco e Burana.

Tre anni più tardi, il 26 giugno del 1756, si giunge alla stesura di quello che Porta considera come «atto primo e solenne per la Costituzione del Consorzio di Burana»<sup>82</sup>: il *Piano d'accomodamento proposto coll'approvazione dell'Ecc. e Rev. Cardinale Gianfrancesco Banchieri Legato fra li Signori Mirandolesi, Modenesi, Mantovani da una parte, e li Signori Conservatori de Serragli Pilastrì e Redena Territorio del Bondeno dall'altra sopra li Canalli Burana, Rusco, Chiavica Buova ed altri*, 18 articoli che sanciscono le regole da tenersi tra le parti, l'obbligo di concordare con i ferraresi qualsiasi iniziativa relativa allo scolo Burana e alla chiavica Bova ed il contributo alle spese determinato in ragione di 50000

<sup>78</sup> *Ivi*, b. 163, 1753, 22 agosto.

<sup>79</sup> *Ivi*, b. 118, 1753, 12 ottobre.

<sup>80</sup> *Ivi*, b. 163, 1753, 16 ottobre.

<sup>81</sup> *Ivi*, b. 118, 1753, 18 ottobre.

<sup>82</sup> E. PORTA, *La bonifica di Burana*, cit., p. 27.

biolche per Mirandola, di 18000 per Finale, di 15800 per San Felice, di 8000 ciascuno per Mantova e Bondeno<sup>83</sup>.

Benché il Magistrato Camerale proprio per favorire il più sollecito inizio dei lavori convochi già dal gennaio 1757 le Degagne per procedere alla biolcatura dei terreni così da determinare la Tassa da imporre per il costo delle operazioni<sup>84</sup>, solo dopo reiterate sollecitazioni il Giudice di Revere calcola un quantitativo di circa 435 biolche che scolano nel San Martino e nella Fossa Nasina, Ludovico Andreasi, Giudice di Quistello comunica che scolano nel San Martino 3000 biolche, e Lanzoni, giudice della degagna del Mandriolo, calcola un totale di 8364.82 biolche<sup>85</sup>.

Anche in questa occasione le difficoltà nascono dal mancato rispetto dei termini di pagamento delle contribuzioni: nell'agosto del 1758, a lavori ormai iniziati, non sono ancora state pagate le imposte dell'anno precedente; nello stesso mese del 1759 da una relazione di Bisagni risulta la richiesta di Landriani di ottenere almeno un acconto sulle 12000 lire da lui anticipate<sup>86</sup>; nel mese di novembre è la Cassa Camerale che si incarica di anticipare 9000 lire all'appaltatore<sup>87</sup> che nel luglio del 1760 deve chiedere al Duca di Modena di intercedere per lui presso il Governo mantovano affinché provveda per quanto necessario evitando interruzioni nei lavori e danni ai cavamenti già compiuti di Burana, Rusco e San Martino<sup>88</sup>; ad ottobre, terminati i lavori è la Giunta delle Acque che sollecita le Degagne a provvedere al necessario da corrispondere a Landriani atteso a Mantova per liquidare i conti, di fatto chiusi poi solo nell'ottobre del 1761.

### 7. Fossalta e Campo ferrarese: continuano i conflitti

Nei primi anni del XVIII secolo, dopo che nel territorio di «Revere, alle armate Francesi e Tedesche erasi lasciato fare la trincera a spese della terra formante gli argini del Po», le acque inondano Carbonara, Sermide, Felonica, Burana e le terre circostanti, distruggendo due occhi della chiavica di Quatrelle, nonostante sia stata aperta per favorire il deflusso delle stesse<sup>89</sup>.

<sup>83</sup> A.S.MN., M.C.A., b. 148, Cavi II-III, Provv. Gentile., 1757-58, 1759-60, 1756, 28 giugno.

<sup>84</sup> *Ivi*, b. 12 acque BOI-BU, 1757, 7 gennaio.

<sup>85</sup> *Ivi*, b. 148, Cavi II-III, 1757, 17, 23 marzo, 16, 20 aprile.

<sup>86</sup> *Ivi*, b. 148, Cavi II-III, 1758, 18 agosto; 1759 18 agosto.

<sup>87</sup> *Ivi*, b. 148, Cavi II-III, 1759, 12 novembre.

<sup>88</sup> *Ivi*, b. 12 acque, BOI-BU, 1760, 12 ottobre, 6 novembre, 4 dicembre.

<sup>89</sup> G. MANTOVANI, *Il territorio sermidese*, cit., p. 300.

La situazione migliora con il ripristino della chiavica<sup>90</sup> e con la sistemazione di Fossalta, nel 1718, i cui lavori, nonostante arellate e siepi poste dai pescatori ad ostacolare il libero scolo delle acque, procedono celermente «essendovi le Crepature in mezo alla fossa... [tanto che] s'è principiato con forza a cavare Fossalta e s'è slizzato tutto per il di fuori delle chiaviche»<sup>91</sup>.

Bastano pochi anni per ridare vigore alle pretese ferraresi di servirsi di Fossalta come scolo per le acque, come dimostra la relazione di Azzalini utilizzando le bocche poste nell'Argine Maestro, innalzato per separare il Campo dal Serraglio di Pilastrì, aprendone di nuove nell'arginello destro di Fossalta, innalzato a difesa del Campo stesso, ponendo arellate, stoppi e casotti per la pesca.

Se sommiamo a questi soprusi i guasti derivanti dalle continue interruzioni nell'aprire la chiavica e dagli sgarbamenti eseguiti malissimo, è facile capire perché le terre, anche prossime al canale, rimangano troppo a lungo sommerse<sup>92</sup>, tanto che Azzalini stesso ritiene di nuovo necessario lo scavo del canale poi completato solo nel 1753 e il Maestrato Ducale ordina alle degagne di esporre un avviso affinché i cittadini si astengano dal provocare danni al canale, dall'attraversarne l'alveo fuori dai ponti, dal mettervi arti da pescare, o maceratoi ad impedire il libero scolo delle acque<sup>93</sup>.

### 7.1. *Il trattato di Melara*

Le posizioni circa il Campo ferrarese, secondo quanto riferisce Azzalini nell'ottobre del 1754, vengono di fatto capovolte quando i ferraresi decidono autonomamente di chiudere i tagli da loro praticati ed alzare l'argine destro di Fossalta per ripararsi dalle sue inondazioni<sup>94</sup>: è il Cardinale stesso che informa della richiesta rivoltagli dagli interessati del Campo circa la costruzione dell'argine prevista dalla convenzione del 1548 che stabiliva la possibilità per i ferraresi di prendere la terra dalla Fossalta per il lavoro<sup>95</sup>.

Azzalini, incaricato della questione dai mantovani che hanno sempre preteso la chiusura dei tagli, dopo aver rilevato come Fossalta, lunga

<sup>90</sup> A.S.MN., A.G., b. 3247, 1706, 14 aprile.

<sup>91</sup> *Ivi*, b. 3247, 1718.

<sup>92</sup> *Ivi*, b. 3247, 1738, 28 maggio.

<sup>93</sup> A.S.MN., M.C.A., b. 24 acque, Fa-Fossana, 1753, 6 novembre.

<sup>94</sup> A.S.MN., A.G., b. 118, 1754, 26 ottobre.

<sup>95</sup> *Ivi*, b. 118, 1754, 18 novembre.

15784 pertiche, scolante 68687 biolche, sia già da alcuni anni arginata solo sulla parte sinistra, cioè sul mantovano, e la destra venga usata per contenerne le piene, ritiene la possibilità concessa ai ferraresi da intendersi esclusivamente per la Fossa delle Quatrelle, che in antico indicava il tratto di Fossalta compreso tra Quatrelle e il Dosso Bondesano, ed inapplicabile dal Dosso in poi, e incomprensibile la pretesa, sostenuta dal Giudice ferrarese Bottoni nel novembre del 1754, che i ferraresi agiscano con *jus* di natura e rispettando le convenzioni passate<sup>96</sup>.

Passano circa otto mesi prima che il Cardinale Banchieri chiarisca al Conte Cristiani la sua intenzione di nominare dei delegati che trattino la vertenza di queste bocche approntate, a suo dire, dai ferraresi per scolare le acque della rotta del Po del 1705 e quella del Secchia del 1728 e mantenute poi da loro stessi abusivamente aperte per pescare<sup>97</sup>.

Mantova risponde convocando a sua volta, nel dicembre del 1755, una commissione che valuti le nuove offerte dei ferraresi<sup>98</sup> disponibili, in caso sia loro concesso di arginare la Fossalta e porre una chiavica a scolo del Campo, operazioni di fatto già intraprese come dimostrano gli avvisi affissi a Burana e Bondeno<sup>99</sup>, a partecipare alle spese per lo scavo della stessa, alla sua manutenzione e a quella delle chiaviche sul Po, a cui aggiungere se del caso due nuovi occhi<sup>100</sup>.

Frattanto l'ingegner Baschiera e il Prefetto Generale Cremonesi, rappresentanti mantovani, verificano la possibilità di utilizzare come scolo il collegamento Fossa Mozza-Fossa di Confine-Cavo Mantovano, riaprendone le chiaviche intestate già dal 1601, Burana e constatato che non si è più nel 1527 quando funzionava ancora in parte il ramo del Po di Ferrara, propongono di aggiungere due nuovi occhi alla chiavica di Quatrelle e spostare l'alveo di Fossalta verso sinistra nel tratto del Campo dove ci sono i tagli<sup>101</sup>.

Risolta la questione del Campo ferrarese e della linea di confine mediante la sottoscrizione, il 3 maggio 1757, del Trattato di Melara tra la Santa Sede e l'Imperatrice Regina, il Governo mantovano nel febbraio del 1757 decide di procedere al cavamento degli scoli della Fossalta, dei suoi dugali e canali sulla base del IX articolo che dichiara la completa giurisdizione mantovana sul canale e del XIII articolo che conferma la validità

<sup>96</sup> *Ivi*, b. 118, 1754, 28 novembre.

<sup>97</sup> *Ivi*, b. 119, 1755, 15 agosto.

<sup>98</sup> *Ivi*, b. 119, 1755, 11 dicembre.

<sup>99</sup> *Ivi*, b. 119, 1756, agosto.

<sup>100</sup> *Ivi*, b. 119, 1756.

<sup>101</sup> *Ivi*, b. 119, 1756, 7 ottobre.

delle convenzioni del 1527 e del 1548.

L'articolo XIV, sancendo la chiusura delle bocche salvo un mutuo accordo tra le parti da raggiungere entro un mese<sup>102</sup>, lascia spazio ancora per qualche anno ad alcune proposte circa il Campo ferrarese<sup>103</sup>, ma la soluzione definitiva del problema idraulico dell'Oltrepò arriva con il governo napoleonico che adotta ai primi dell'Ottocento il progetto della botte che diventerà simbolo stesso della bonifica di Burana.

<sup>102</sup> *Ivi*, b. 123, 1757, 3 maggio.

<sup>103</sup> *Ivi*, b. 122, 1757.

GIOVANNI MARIA SPERANDINI

NORMATIVA IN MATERIA DI MULINI AD ACQUA,  
PRIVATIVE E CONDUZIONI AZIENDALI  
TRA BOLOGNA E MODENA<sup>1</sup>

*Nello Stato Pontificio*

Fare una ricerca sui mulini ad acqua, un tempo tanto numerosi nel territorio fra il Panaro ed il Samoggia, significa riscoprire una realtà in cui il rapporto fra l'uomo e l'acqua è vissuto in una dimensione caratterizzata da sorgenti e canali, mulini e diritti di sfruttamento, conflitti fra proprietà, conduzione ed utenza, dispute feroci nell'ambito della concorrenza. I forti interessi economici, supportati dall'immissione di ingenti capitali da parte della nobiltà cittadina, fanno sorgere importanti aziende agricole attorno alle quali ruota un fiorente giro d'affari; si attivano centri di potere ben presto oggetto di contenzioso per assicurarsene i diritti, in cui il mulino assurge al ruolo di formidabile strumento politico ed economico in grado di assicurare un capillare condizionamento a tutto vantaggio delle proprietà che, seppure giuridicamente diverse, rivestono sempre e comunque una funzione egemone nei confronti delle popolazioni, costrette a loro volta a recarvisi per trasformare il grano in farina e quindi soggette ad un controllo che le lega indissolubilmente al territorio e a chi vi ha potere.

Appare quindi abbastanza logico e consequenziale che un tale apparato necessiti di norme per regolarne l'attività, sia nella città sia nel contado: e fino dal 1288 il Comune di Bologna si distingue per una precisa legislazione in materia che fissa regole e sanzioni<sup>2</sup>.

Si stabiliscono anzitutto le quote da pagarsi agli ufficiali della gabella: da parte di chi andrà a macinare si dovranno versare quattro denari per corba di frumento (circa mezzo sacco, pari a l. 78,644); tre per grano misto a fava; due per le misture<sup>3</sup>. Ai proprietari di mulini compete invece

<sup>1</sup> Cfr. G. M. SPERANDINI, *Mulini ad acqua tra Samoggia e Panaro*, Centro Studi Storici Nonantolani, 1994.

<sup>2</sup> Statuti di Bologna, 1288, Libro III, Rubr. 8-54.

<sup>3</sup> *Ivi*, Rubr. IX, *De gabella bladi quod molitur solvenda*.

l'imposta da pagarsi al Comune in ragione di non meno di tre lire per ciascun opificio<sup>4</sup>.

Ai mugnai si ordina di mantenere efficienti e funzionanti i loro esercizi, prevedendo anche una contravvenzione ad arbitrio del Comune, giudice inappellabile, onde emendare eventuali danni causati dai trasgressori<sup>5</sup>. Soprattutto dovranno custodire e mantenere gli impianti nello stato nel quale erano stati loro consegnati: ogni danno dovrà essere tempestivamente restaurato entro tre giorni, non senza avere corrisposto al solito Comune la perdita subita per il mancato introito delle gabelle se il mulino sarà rimasto inattivo o avrà macinato sotto potenzialità<sup>6</sup>.

Uno dei problemi più consistenti è rappresentato dal contrabbando che elude cospicui pagamenti dei dazi e storna importanti quantità di frumento sui mercati esteri per spuntare prezzi più vantaggiosi alla produzione. Anche in questo caso le autorità comunali emanano una serie di disposizioni che hanno il duplice scopo di limitare il fenomeno e di consentire il controllo in un settore di capitale importanza per la sussistenza della popolazione, perennemente alle prese con problemi di approvvigionamento, prezzo e qualità delle biade. Il mugnaio, suo malgrado, si trova a recitare un ruolo di prima grandezza all'interno del minuzioso ingranaggio di controllo: non potrà accogliere e macinare nel proprio mulino alcun tipo di granaglie se i sacchi non saranno stati preventivamente bollati con l'apposito sigillo degli ufficiali addetti alla pesatura che ne confermi l'avvenuta operazione: quindi svolge un'ulteriore verifica per non essere lui pure multato. Nella stessa rubrica è contemplata la normativa che regola l'afflusso ai mulini ed il turno spettante a ciascuno: chiunque andrà a macinare, a prescindere dalla quantità, dovrà mantenere l'ordine di arrivo all'impianto, per cui chi primo sarà arrivato per primo macinerà: e ancora una volta il mugnaio cambia ruolo e diventa arbitro<sup>7</sup>.

A questo operatore-funziario viene infine riconosciuta una mercede *pro molitura* stabilita meticolosamente dalle autorità comunali: in pianura gli viene corrisposto fino a 1/14 del macinato; in montagna e lungo la via Emilia, da Imola a Modena, non più addentro di un miglio dalla strada, nei limiti di 1/16<sup>8</sup>.

A corollario della stretta sorveglianza che incombe sulla materia, la ru-

<sup>4</sup> *Ivi*, Rubr. XXI, *De gabella molendinorum comitatus Bononiae*.

<sup>5</sup> *Ivi*, Rubr. XLV, *De molendinis manutenendis ad macinandum*.

<sup>6</sup> *Ivi*, Rubr. XLVI, *De domibus molendinorum et suppellettilibus ipsorum manutenendis*.

<sup>7</sup> *Ivi*, Rubr. XLVII, *De blado non macinando nisi fuerit ponderatum et bullatum*.

<sup>8</sup> *Ivi*, Rubr. LIV, *Quomodo accipi debeat molitura a molendinis que sunt in montaneis et in plano*.

brica LII, *De molendinis de novo non construendis*, sottolinea la volontà comunale di non concedere facoltà di costruire nuovi mulini «in flumine Reni vel alio flumine vel aliqua aqua» senza che sia prima stato acquisito il permesso del Consiglio del Comune e del popolo bolognese: cento lire di contravvenzione per ogni costruzione abusiva e l'abbattimento dell'immobile sono le conseguenze da subirsi dai trasgressori.

Ho lasciato per ultima la rubrica LIII, *De blado non exportando extra comitatum Bononie ad molendum*, perché ritengo che proprio questa norma costituisca l'atto di nascita delle privative, che per quanto riguarda l'uso delle acque è già vigente: si vieta a chicchessia di andare fuori dal territorio bolognese per la molitura di qualsiasi tipo di biada e si fissa la contravvenzione nella cospicua somma di 25 lire e nella perdita degli animali da traino, del carro e della merce, come a dire un deterrente capace di convincere chiunque, specialmente a quei tempi, in cui questi beni potevano costituire l'intera ricchezza di una famiglia. È certo però che, se la norma poteva spaventare chi gestiva modeste quantità di granaglie consigliandone il rispetto totale, la grande produzione non si arrese mai di fronte alla minaccia ed il contrabbando continuò a prosperare senza incorrere in gravi sanzioni, tacitamente consentito dalle stesse magistrature che cercavano di farsi perdonare i rigidi controlli attivati in tempo di carestia.

Fin qui gli Statuti del 1288, che evidenziano la ferma volontà di controllare e coordinare tutta l'operazione della molitura, il cui volume di affari si sta accrescendo vertiginosamente sia per la montante domanda di farina favorita dal positivo sviluppo demografico, sia per il convergere di forti capitali che la rendono un campo ottimale per imporre dazi e gabelle utili a rimpinguare le casse comunali alla perenne ricerca di introiti.

Per circa un secolo rimane valida questa normativa, cioè fino ai rinnovati Statuti del 1376 i quali riconsiderano la materia, modificando ed ampliando laddove si erano evidenziate lacune. In particolare si perfeziona l'organizzazione del lavoro che all'interno di quest'attività coinvolge diversi operatori, ciascuno col proprio ruolo definito: mugnai, vetturali, pesatori, bollatori. Dapprima valide solo per la città di Bologna, queste norme saranno poi estese anche al contado<sup>9</sup>.

Si stabilisce anzitutto l'elezione annuale da parte del Consiglio dei 4000 di due *officiales seu suprastantes molendinorum* che resteranno in carica sei mesi ciascuno ed il cui compito consiste nella taratura delle stadiere e nel controllo di tutti coloro che entrano nell'ingranaggio molitorio,

<sup>9</sup> Statuti di Bologna, 1376, Libro III, Rubr. 74-82.

sia come funzionari ed addetti sia come utenti<sup>10</sup>.

I preliminari alla macinazione vedono in funzione prima i *bullatores*, quindi i *ponderatores*, incaricati rispettivamente di bollare e pesare i sacchi di grano e poi di farina, i quali sono entrambi obbligati *continue et sollicitate* ad abitare *in loco* e a lavorare senza interruzione per tutto il giorno, assicurando il servizio anche durante l'ora di pranzo quando almeno uno dovrà farsi trovare disponibile<sup>11</sup>.

Limitatamente alla città, perché nel contado vi provvedono direttamente i contadini, i *victurales bladi* trasportano i sacchi di frumento, già pesati, bollati ed affrancati dal dazio, al luogo di macinazione e, ultimata questa, li riportano alle stadere comunali per il controllo del peso della farina che dovrà rispettare la percentuale calante di otto libbre ogni cento di frumento. Ognuno di essi è assegnato ad un solo mulino prescelto dagli organi comunali ed incorre nella contravvenzione di cinque lire in caso sia trovato a lavorare per altri<sup>12</sup>.

Anche questi Statuti ribadiscono il divieto di andare a macinare fuori del territorio e di costruire nuovi impianti senza l'assenso degli Anziani. I massari del contado saranno obbligati a denunciare le costruzioni abusive, incorrendo loro stessi nell'ammenda di cento lire, se inadempienti, mentre i rei ne pagheranno cinquecento. Prevedono inoltre l'innovazione del metodo di riscossione dei dazi sulla macina, che non è più funzione esclusiva degli ufficiali comunali, ma può essere appaltata a privati. Si calcola un preventivo dell'entrata ed in base ad esso si stabilisce il prezzo iniziale dal quale partirà l'asta: al miglior offerente sarà concesso l'appalto che normalmente durerà un solo anno, comunque rinnovabile. Il Comune potrà così acquisire entrate nette, non gravate dal peso di salari che il conduttore provvederà a pagare in proprio ai soprastanti, i quali sono incaricati del buon andamento dell'esercizio, insieme al depositario custode della cassa: nessuno di loro potrà avere partecipazione alcuna nella conduzione e nello svolgimento del proprio lavoro saranno sempre affiancati da notai per garantire un attento controllo<sup>13</sup>.

Dal 1376 entrano pure in funzione appositi registri, attualmente conservati all'Archivio di Stato di Bologna, in cui, mulino per mulino, vengono notate le gabelle pagate<sup>14</sup>. Sono costituiti da un certo numero di fogli

<sup>10</sup> *Ivi*, Rubr. LXXIV, *De officio et iurisdictione officiales seu suprastantis molendinorum et eius notarii et salaris ipsius*.

<sup>11</sup> *Ivi*, Rubr. LXXV, *De staderiis*.

<sup>12</sup> *Ivi*, Rubr. LXXVII, *De victuralibus*.

<sup>13</sup> *Ivi*, Rubr. LXXXII, *De modo locationis datiorum et iurisdictione conductorum*.

<sup>14</sup> A.S.BO, Soprastanti, Depositari, Conduttori dei dazi, Libri di introito dei mulini.

numerati e bollati a secco; sul primo si trovano l'indicazione del mese e dell'anno, il nome dell'ufficiale delle moline e quello del gabellino, il segno personale di questo, la denominazione dell'opificio e la località in cui è ubicato, il numero delle pagine dalle quali è composto. Segue, all'interno, l'elenco nominativo delle persone che se ne sono servite per macinare ed il mestiere da loro esercitato; vi figura poi il tipo di grani conferito, la quantità in libbre bolognesi, la tariffa applicata. Contrariamente a quanto si crede comunemente, viene macinato specialmente grano e solo in particolari congiunture sfavorevoli aumenta il consumo di misture.

Il gabellino, stipendiato dal Comune o da chi gestisce l'appalto del dazio, è deputato alle registrazioni ed è incaricato per un solo semestre, anche se spesso gli avvicendamenti hanno scadenze più brevi; è custode dei registri che costituiscono un preciso riscontro della fase economica del momento, dal raccolto ai consumi, ha l'obbligo della residenza nel mulino e gli viene corrisposto un salario che va da un massimo di quattro lire ad un minimo di una e mezza al mese. Ognuno è contraddistinto da un proprio *signum*, quasi uno stemma gentilizio che lo diversifica dai colleghi<sup>15</sup>. Con ogni probabilità quella di gabellino diventa una professione a tutti gli effetti, perché i nomi riscontrati a rotazione nei vari esercizi e nel medesimo periodo di tempo sono quasi sempre gli stessi.

Altra tappa fondamentale nella normativa sulla molitura sono gli Statuti dell'Università delle Moline del 1533: qui si riserva particolare attenzione a regolare la funzione dei mugnai di cui si circoscrive il ruolo con doveri e divieti.

Il cap. XXII, *Dello exercitio delli Munari, et di quello che sono tenuti*, si occupa principalmente della salvaguardia dei pesi e della conservazione dei carichi all'interno dei mulini, competenza specifica dei mugnai che dovranno pure mantenere in piena efficienza ogni parte dei macchinari. Vengono inoltre diffidati dal praticare nei locali del mulino «baraterie, ne exercitare atti inhonesti, ne consentire che per altri si facciano»; non possono gestire contemporaneamente bottega da fornaio.

Nel capitolo successivo, *Delli Munari deputati alli Molini fuore della città di Bologna*, si vieta loro di macinare nel corso della notte e si obbligano alla registrazione delle quantità macinate, prevedendo una multa di cento ducati d'oro ai trasgressori, valida pure per coloro che macineranno partite di frumento miste a loglio od altre materie nocive.

<sup>15</sup> Per esemplificare ricordo, fra quelli menzionati sui libri di introito, la *botexela* a Castelfranco; «una testa di femena», un'aquila, un leone, la Vergine Maria a S. Agata; la luna ed una stella a Panzano; l'incudine, il martello ed un paio di tenaglie a Crevalcore; un cane, un cervo e lettere con fiori sopra a Nonantola.

Alla luce di queste norme e delle precedenti, non è esagerato dire che il mugnaio veste i panni di un vero e proprio santone, onnipresente e tuttofare, all'interno di una realtà che, non dimentichiamo, è anche luogo d'incontro, di scambio d'idee e spesso di trasgressione.

L'editto Durazzi del 1630, che disciplina il regolamento sulla molitura in tutto lo Stato Pontificio, quindi anche a Bologna e suo contado, riprende capillarmente tutta la normativa antecedente sia per quanto riguarda i mulini, la funzione dei mugnai, gl'introiti del dazio, sia relativamente alla repressione di frodi e contrabbando.

Particolare cura viene riservata alla bolla d'accompagnamento sulla quale dovranno essere indicati nome, cognome e provenienza del cliente; la quantità di grano che vorrà macinare; in quale mulino e la somma pagata: rilasciata in duplice copia, servirà al mugnaio da autorizzazione per potere effettuare il proprio servizio; quindi una parte verrà restituita, mentre l'altra rimarrà depositata al mulino stesso per essere poi consegnata una volta al mese ai deputati del dazio. In tal modo sono rese possibili una precisa contabilità del macinato ed una rilevazione di dati sulla popolazione e sui suoi consumi. Per evitare ulteriori frodi alle finanze statali viene pure concessa facoltà ai ministri di fare la rassegna delle bocche casa per casa.

La normativa settecentesca ricalca a grandi linee quella già esistente: pur non debellate, le grandi carestie ora fanno meno paura, per cui non vengono introdotte novità consistenti, ma solo miglioramenti e ritocchi. I frequenti passaggi di truppe, i saccheggi o comunque l'obbligo di sfamare le soldatesche fanno sì che nel periodo delle amministrazioni napoleoniche, a fine secolo, si rivivano congiunture problematiche. Le magistrature si dimostreranno sensibili a ridurre gli aggravi in materia di molitura, ma si distingueranno anche nella prevenzione del contrabbando, dell'evasione fiscale, delle frodi, e soprattutto si adopereranno affinché le regole siano ottemperate nel reciproco interesse di Stato e popolazione.

#### *Nel Ducato Estense*

Non molto diversa risulta la legislazione in vigore nello Stato Estense che regola la materia fin dai suoi primi Statuti, poi con reiterate gride e magistrature specifiche allo scopo di controllare un settore della vita pubblica essenziale per il buon andamento dell'amministrazione. Non sono in grado di proporre una documentazione altrettanto varia ed antica come quella prodotta per il bolognese, ma ritengo che il documento più completo sia la *Grida generale sopra la macina* edita a Modena il 30 dicembre

1740, la quale compendia tutto quanto era stato pubblicato in precedenza, completando laddove c'erano lacune, chiarendo dubbi ed interpretazioni di comodo.

Vi si quantificano le nuove tariffe daziarie: 45 bolognini per ogni sacco di frumento da quattro mine (una mina = l. 31,625); 11 bolognini e 4 denari per mistura, fava, orzo, miglio, mais, castagne secche; 4 bolognini per melega e spelta. Si ribadisce l'obbligo della bolletta di accompagnamento in due copie, la sua validità solo per il mulino per il quale è stata rilasciata e la proibizione ai mugnai di detenere granaglie prive del relativo documento, estendendone la responsabilità anche a garzoni, operai, mogli e figli che operano nell'esercizio. I sacchi di farina non potranno essere trasportati dopo l'Ave Maria della sera e fino al levarsi del sole del mattino seguente; le matrici ricevute dovranno essere conservate dai proprietari almeno per sei mesi.

Evasione e contrabbando costituiscono i problemi più diffusi anche nel modenese ed il legislatore attiva una serie di provvedimenti intesi a reprimerli o almeno limitarli: le moliture pagate in natura ai mugnai dovranno essere spostate solo in presenza di apposito ufficiale deputato che ne registrerà l'ammontare in un libro da custodirsi nei suoi uffici. Anche se macinati per uso familiare, questi grani saranno comunque soggetti all'imposta daziaria. Come a Bologna, anche a Modena sarà proibito vendere farina o confezionare pane a chi conduce un mulino.

In materia di prevenzione del contrabbando, la grida innova rispetto al passato, senza però trascurare il vantaggio finanziario apportato dai forestieri che vorranno venire a macinare nello Stato Estense ai quali si concede gratuitamente la bolletta; ma non potranno vendere, donare, prestare o contrattare farine non sottoposte al pagamento del dazio, se non vorranno incorrere nella confisca delle derrate e nella multa di quattro scudi d'oro per sacco. Per fare ritorno ai luoghi di provenienza «saranno tenuti a seguire la strada più corta con le bollette attaccate ai sacchi». Ai sudditi del ducato resta invece proibito usare mulini al di fuori dello Stato e le rare licenze sono concesse soltanto per siccità e penuria d'acqua nei canali, o in emergenze da valutare caso per caso. Anche qui funziona il capillare controllo di tutti i capifamiglia, del numero delle bocche, della qualità e quantità del macinato, per cui è possibile valutare anche la consistenza economica di ogni nucleo e scoprire per induzione una ipotetica frode fiscale. Poiché in tutti i casi il reato contestato sarà quello di contrabbando, la grida stabilisce la perdita totale della merce, la penale di due scudi per sacco, la confisca di carri, animali e barche con cui si sia provveduto al trasporto. L'affissione dell'ordinanza a tutti i mulini è resa obbligatoria da un ultimo comma, affinché nessuno ne possa reclamare l'ignoranza.

L'analfabetismo quasi totale della popolazione non ne avrà certamente permesso la massima diffusione per lettura, ma ne è certa una scrupolosa trasmissione verbale, se non altro allo scopo di garantirsi possibili margini di evasione. A conferma di ciò, la grida sarà reiteratamente pubblicata negli anni successivi, fino all'avvento delle amministrazioni napoleoniche che anche qui cercarono di alleviare i carichi impositivi con cui si gravavano i sudditi. Ma, cessata la ventata di liberalizzazione, si tornerà ai sistemi consueti che anticiperanno la famigerata "tassa sul macinato" del futuro Regno d'Italia.

### *Privative*

Nel territorio fra Samoggia e Panaro, per le ragioni già sottolineate più sopra<sup>16</sup>, vengono a consolidarsi vere e proprie aziende agricole che fanno della molitura una delle attività più redditizie dell'intera impresa: le proprietà giuridiche sono diversificate, ma tutte vantano il diritto di pretendere dai sudditi l'esclusivo uso dell'impianto padronale, che significa ricchezza per l'imprenditore, ma anche controllo sulla produzione e sui consumi, impossibilità di staccarsi dal territorio come accade a Savignano; in qualche caso, come a S. Agata e Crevalcore, taluni tangibili vantaggi<sup>17</sup>. Il prezzo di acquisto, o più semplicemente d'affitto delle macine, è regolato dall'esistenza o meno del diritto di privativa. Proprio qui, terra ricca di acque e messi, perciò ideale per l'attività molitoria, si annoverano le imprese che fanno capo ai Pietramellara ed ai Formagliari a Manzolino; ai Marsigli a Tivoli; ai Malvasia a Panzano; ai Boschetti a Pioppa, Recovato e a S. Cesario; ai Pepoli, ai Tanari. Ma vi prosperano pure le aziende comunitarie gestite in prima persona dai comuni di Castelfranco, S. Giovanni Persiceto e Crevalcore, per finire ai mulini di Nonantola, prima di ragione di quella comunità e poi dell'Abate.

Anche se non contemplato esplicitamente, vige in tutte il diritto di privativa, per cui ogni residente è obbligato a ricorrere esclusivamente a quelle macine, senza possibilità alcuna di utilizzare impianti diversi che possano consentire un servizio migliore ed una spesa più competitiva, ma sottostando anzi a sopraffazioni che ne umiliano la dignità. Ognuna di queste aziende è infatti sempre disponibile ad accogliere macinanti provenienti da territori forestieri, ai quali riconoscerà un trattamento privilegiato, con evidente danno degli utenti locali.

<sup>16</sup> Aumento demografico, maggiore richiesta di farina, conferimento di capitali.

<sup>17</sup> Cfr. G. M. SPERANDINI, *Mulini ad acqua*, cit., pp. 198-204; 166-175; 252-259.

Nelle *Istruzioni* impartite al fattore<sup>18</sup>, mons. Innocenzo Malvasia, titolare dell'impresa omonima di Panzano, vero prototipo di azienda agricola moderna, dedica alla macinazione diverse riflessioni in funzione del massimo ricavabile dalla proprietà. Dopo aver rilevato l'eccessivo numero di impianti esistenti nel circondario ed il danno reciproco che si procurano, rivolge un consiglio-ordine al fattore stesso affinché rimuova ogni impedimento che distolga gli avventori modenesi e bolognesi che hanno le terre nei pressi del castello di Panzano dall'utilizzare le sue macine, perché è da questi che si ricava il maggior guadagno; intanto il grano padronale e quello dei sudditi potrà aspettare che le ruote in questione abbiano cessato il servizio agli "stranieri".

E questa non è la sola attività intrapresa qui: si sfrutta l'acqua del canal Torbido, elemento di vitale importanza per l'economia di tutto il complesso, per le pile da riso, il frantoio da olio, la produzione di canne d'archibugio e poi di polvere pirica alla contigua Pieve; la si utilizza per la segheria, la peschiera, la cartiera, l'irrigazione; infine serve come via di comunicazione e trasporto merci, particolarmente carta, legname e acquavite di produzione castellana, effettuato su piccole imbarcazioni a fondo piatto (burchielli).

Anche la comunità di S. Agata è sottoposta al sistema di conduzione aprivativa, pur con diritti e privilegi: i suoi mulini sono già menzionati nel 1290 a proposito dell'investitura sull'esclusivo uso delle acque del canal Chiaro ricevuta dai Pepoli e da quel Comune, comproprietario dei due impianti. Il cap. XV, dei *Capitoli, ordini et Provisioni per la Partecipanza* del 1598, stabilisce «che tutti i Partecipanti debbano macinare alli Molini di S. Agata», minacciando di privare «della sua parte di beni e quella decade in Comune» chi non vi si adegnerà. Un beneficio notevole riservato agli abitanti del Castello ligi alla consegna consiste nel poter accedere all'acquisto delle moliture rivendute di mese in mese per il prezzo corrente di mercato sia in tempi d'abbondanza sia di carestia. Non è un vantaggio di poco conto, se si considerano le difficoltà di approvvigionamento ed i prezzi inaccessibili in congiunture sfavorevoli.

Pure a Crevalcore, dove i Pepoli gestiscono il mulino in comproprietà con quel comune, la privativa, anche se meno severa che altrove in quanto in certi periodi di carestia d'acqua viene concessa licenza di macinare altrove<sup>19</sup>, sottintende significativi diritti alla popolazione: può usare l'acqua

<sup>18</sup> Cfr. I. MALVASIA, *Istruzioni di agricoltura*, Bologna, 1871 e R. FINZI, *Monsignore al suo fattore*, Imola, 1979.

<sup>19</sup> Nel 1611 «a gli Huomini di Crevalcore» sarà concesso di andare a macinare ai mulini di monsignor Malvasia senza subire molestie od impedimento alcuno da parte degli ufficiali deputati.

del canale del mulino (Torbido) per irrigare i prati e «per uso della carbonara»; derivarla «per la formazione dei vini» secondo l'uso antichissimo in vigore; ricavarvi lavatoi amovibili per il bucato, per i fili, per uso dei tintori e postazioni per farvi guazzare i cavalli; vi è consentita la pesca con ami, reti a mano e bilance.

Molto più restrittive risultano le privative in territorio modenese. A Savignano intorno all'anno mille si scava un canale appositamente per consentire la forza motrice al mulino della comunità, la quale è poi obbligata a servirsene senza alternative. A partire dall'inizio del XVI secolo è documentata la cospicua attività di queste macchine che servono una popolazione ancorata suo malgrado al territorio per volontà del feudatario, i Contrari prima, quindi i Boncompagni, il quale incombe su di essa con tasse e vincoli sia sul trasporto delle derrate sia sul trasferimento delle persone. Vi si delineano i contorni di un'economia autarchica che si sviluppa totalmente all'interno di questa entità demografica costretta a subire il regime di monopolio conquistato dai suoi governanti fin dall'alto medio evo: ed il diritto di esclusiva della molitura, oltre a costringere i sudditi a servirsi di quel mulino, serve anche a porre in atto minuziose misure di controllo sulle occupazioni e gli spostamenti di quelle genti. Garantita dal governo estense, la camera marchionale emana in proprio gride e notificazioni per regolare l'attività molitoria, come il bando fatto pubblicare da Gregorio Boncompagni nel 1616, *Della macina proibita in altri molini che di Sua Eccellenza*, il quale ribadisce di rivolgersi esclusivamente agli impianti di Savignano o Vignola, minacciando altresì pene severe ai trasgressori: la perdita delle granaglie e due scudi di multa a staio, dei quali un quarto riservato all'accusatore che rimarrà comunque segreto.

A S. Cesario, feudo dei Boschetti, notizie sull'attività del locale mulino si hanno fin dall'epoca matildica e, a testimonianza di un volume di affari già consolidato, il 10 gennaio 1380 viene pubblicata una grida in cui si proibisce ai sudditi di andare a macinare fuori del contado e distretto di quel Castello. Si fissano pure le quantità massime che ognuno potrà macinare, imponendo al mugnaio funzioni di verifica che gli deriveranno sanzioni in caso di inadempienza. Egli dovrà peraltro «macinare bene et fare buona farina secondo la qualità della robba», perché, in caso di lamentele per cattivo servizio, il prodotto sarà sottoposto alla perizia di due uomini del mestiere e, riconosciuta la frode per sua incuria, dovrà rifondere i danni: è questa la sola difesa dei propri diritti sui quali può far leva il suddito, con la speranza di avere un equo giudizio in caso di controversia.

Altra comunità modenese in cui vige il sistema della privativa è quella di Nonantola, dove si pubblicano periodicamente notificazioni dal capita-

no del Castello intese a vietare di servirsi di mulini che non siano quelli dell'Abbazia. In ordine ad un accordo stipulato nel 1422 fra l'abate Giovanni Galeazzo Pepoli ed il comune, utili ed oneri vengono divisi equamente fra le due istituzioni, non senza frequenti contestazioni che mettono in pericolo anche l'ennesimo accordo, quello del 1441, in base al quale la comunità aveva ricevuto in enfiteusi tutti i beni attuali della Partecipanza in cambio della rinuncia all'usufrutto della metà del mulino. Nel 1559, infatti, scoppia l'ennesima vertenza, proprio per la permuta tra i terreni dell'abate ed i mulini. Le considerazioni comunitarie sottolineano la logica semplice di chi è spesso soggetto al sopruso, o comunque all'ingiustizia: «non si vede che quei padri antichi havessero fatto così dannosa transazione»; le terre concesse «erano velle, et luoghi inutili dove con la longhezza del tempo, gran fatiche e spese, et col sudore di tanti huomini si sono bonificate»; gli abati invece hanno immediatamente goduto della rendita delle macine, molto prima che «il popolo potesse delle valli haverne cosa alcuna». Si ricorre al duca e grazie ai suoi buoni uffici la comunità viene a capo della situazione ottenendo prima l'elezione di specifici deputati che ne tutelino i diritti, poi l'adozione della pesatura «alla modenese» che scongiura le frodi di cui erano vittime coloro che dovevano servirsi dei mulini locali<sup>20</sup>. Ancora nel 1647, i capitoli della Camera Ducale per l'affitto dell'imposta sulla macina alla comunità nonantolana ribadiranno il divieto agli abitanti di macinare in altri luoghi dello stato di S.A.

Il diritto di banno, ossia di privativa connessa ad un mulino, comportava il pagamento di canoni di affitto assai elevati, che, in virtù dell'obbligo che coinvolgeva quasi sempre un vasto bacino di utenza, garantivano un proficuo guadagno: rimarrà in vigore fino all'epoca napoleonica, allorché con leggi del 21 ottobre 1796 e del 24 maggio 1798 la bannerazione verrà abolita in quanto riconosciuta lesiva dei diritti dell'uomo.

<sup>20</sup> Il mulino dell'Abate all'interno del Castello di Nonantola e quello dell'Ampergola sotto la stessa giurisdizione.



### III

#### MATERIALI

Sono raccolte nelle pagine seguenti, sotto forma schematica, alcune schede relative alle disposizioni statutarie, edite e inedite, delle città di Bologna e di Modena per i secoli XIII-XIV. Nelle schede vengono posti in evidenza la struttura delle fonti normative, le rubriche di ogni statuto o provvigione più direttamente riguardanti il governo delle acque e del territorio, la dipendenza da altre fonti normative, le cariche pubbliche preposte alle funzioni tecnico-amministrative delle acque e delle strade.



STATUTI DI MODENA  
a cura di Gianna Dotti Messori

**1) Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata**

Anno 1327 (con aggiunte fino al 1403), manoscritto  
(Archivio storico comunale di Modena, Camera segreta, L4, cc. 219).

– **Edizioni** (a stampa):

*Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata*, a cura di C. Campori, in “Monumenti di Storia Patria delle Province Modenesi. Serie degli statuti”, I, Parma, Fiacca-dori, 1864.

– **Struttura della fonte**

Libro I: (senza titolo): tratta essenzialmente di amministrazione e edilizia

“ II: (senza titolo): tratta di agricoltura, arti e commercio

“ III: *De iudicis et de hiis que circa iudicia vertuntur*

“ IV: *De penis et bannis et de bannitis pro maleficio ...*

“ V: *De laboreriis*

“ VI: *Statuta facta pro opera sancti Geminiani*

“VII: *Statuta novissima*

– **Il governo delle acque e la manutenzione del territorio: le rubriche**

Libro I: rr. 128-129, 157, 175-178, 182-185, 188, 211

“ IV: rr. 62-67, 109-111, 115-123, 199-206, 211-213, 215, 218-219, 261-266

“ V: rr. 1-364. VII, libro I

**Le rubriche di maggiore interesse:**

*De officio iudicis et officialis deputati super laboreriis Comunis* (I, r. 128)

*De prestanda securitate de mense martii a massariis et capitaneis terrarum et de uno sdugario faciendo per annum* (I, r. 129)

*De electione officialium Comunis et nominibus officiorum et de salario cuiuslibet eorum* (I, r. 182)

*Quod in omni villa a pedemontibus infra eligatur unus bonus homo maior triginta annis* (I, r. 188)

*Quod via qua itur Sarolo Floranum debeat inglarari* (IV, r. 204)

*De fluminibus Sitale et Panarii per Potestatem et sapientes videndis* (V, r. 4)

*De videndis aquis que veniunt de Scultena per dominum Potestatem* (V, r. 220)

*Qualiter possit scolari palus propter eius fumositatem et aeris corruptionem* (V, r. 341)

– **Dipendenza della fonte**

Le norme sono dipendenti da una statuizione risalente alla prima metà del sec. XIII (non pervenuta).

**2) Statuta civitatis Mutine ad iudicem aquarum pertinentia.**

Anno 1336 (con aggiunte fino al 1525) - manoscritto  
(ASCMo, Camera segreta, L8, cc. 74)

– **Edizioni** (a stampa):

*Statuta civitatis Mutine ad iudicem aquarum pertinentia, cum quibusdam additionibus valde necessariis, ac indice copiosissimo edita*, Modena, Gadaldini, 1575.

– **Struttura della fonte**

Libro I: (senza titolo) tratta essenzialmente di questioni generali

“ II: *Laboreria Portae Albareti*

Libro III: *Laboreria Portae Citanovae*

“ IV: *Laboreria Portae Baiourine*

“ V: *De damnis datis et officiis iudicum et aliorum quorumcumque officiorum communis super laboreriis deputatorum*

– **Il governo delle acque e la manutenzione del territorio: le rubriche**

*De offitio iudicis et officialis deputati super laboreriis Comunis* (V, r. 367)

*Quod aliquis iudex non possit aliquem condemnare nisi in quinque solidis, nisi in statuto contineatur quod possit* (V, r. 386)

*De modo et forma cavandi sdugaria, fossata et alia* (V, r. 413, anno 1388)

*De modo cavandi testata* (V, r. 414, anno 1388)

*De potestate et autoritate iudicis imponendis poeni* (V, r. 423, anno 1454)

**Dipendenza della fonte:**

Le norme sono dipendenti dalla precedente statuizione *Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata*.

**3) Respublica Mutinensis, 1306-1307,**

manoscritto (ASCMo, Camera segreta, I.3, cc. 166.)

– **Edizioni** (a stampa):

**Respublica Mutinensis**, a cura di E. P. Vicini, in “Corpus Statutorum Italicorum”, voll. 2, Milano, Hoepli, 1929 e 1932.

– **Struttura della fonte:**

cc. 2-7: Indice delle rubriche delle riformazioni del consiglio generale  
 cc. 9-11 Statuti  
 cc. 12-166 Riformazioni e provvisioni del *Consilium populi*

– **Il governo delle acque e la manutenzione del territorio: le rubriche**

Provisioni aventi forza di statuto:

*De offitio procuratorum* (1306, febbraio 17)

*De massariis laboreriorum* (1306, febbraio 17)

*Quod certa laboreria fiant apud Finalem* (1306, aprile 9)

*Super petittio domini Filingheri de Bonamicis et sociorum super claviga fienda in sdugario Pagani et cavando dictum sdugarium* (1306, agosto 16)

*De uno arzinario forasterio habendo in civitate Mutine* (1306, novembre 30)

*De uno arçinerio habendo et de eius officio et sallario* (1307, gennaio 27)

– **Dipendenza della fonte**

Statuizione risalente alla prima metà del sec. XIII (non pervenuta)

– **Le cariche pubbliche nelle statuizioni modenesi**

In ordine di gerarchia:

*Podestà e consigli (sapientes e consiglio generale)*: si avvalgono, per le loro determinazioni, di ingegneri idraulici;

*Iudex deputatus ad laboreria con notaio o secretarius*: nomina elettiva, durata in carica sei mesi, competenza giudiziaria;

*Iudex procuratorum e procurator*: nomina elettiva, durata in carica sei mesi, competenza in materia di sorveglianza;

*Argineri* (uno per ogni comunità e villa o luogo del distretto): nomina elettiva, durata in carica sei mesi, competenza in materia di controllo ed esecuzione dei lavori di acque e strade;

*Massari*: nomina elettiva, durata in carica sei mesi, competenza in materia di esazione.

In linea generale, comunque, è difficile stabilire delle precise competenze per ogni ufficiale preposto ai laboreria, in quanto tutti svolgono in pratica gli stessi compiti. Nel 1306, ad esempio, l'arginerio della comunità e del distretto svolge le stesse funzioni del giudice delle acque, al cui ufficio, tra l'altro, vengono istituiti i procuratori. Viene inoltre eletto un altro ufficiale, il massaro per i laboreria, al quale viene affiancato un notaio. Nel 1327, invece, riprende importanza il giudice ad laboreria, a scapito dell'arginerio; nel contempo lo stesso giudice sembra svolgere anche le funzioni del massaro, l'ufficiale della comunità preposto al pagamento delle spese ed alla riscossione delle entrate in relazione ai laboreria; al giudice viene affiancato il *secretarius* o notaio.

**– Modalità di distribuzione del carico fiscale in materia di manutenzione ordinaria o di opere pubbliche straordinarie**

Sulla base della regola *ad utilitatem*, la distribuzione del carico fiscale in relazione ai lavori da eseguire era articolata come segue: se il lavoro era considerato di utilità generale, come le fortificazioni della città o la viabilità principale, era previsto il concorso di tutti mediante la “boattiera” ossia l’obbligo, sulla base dei buoi posseduti, di fornire tanti carri per uso della comunità.

Per gli altri lavori, in linea generale, se si trattava di manutenzione di acque e strade nella città, le spese erano a carico dei possessori di edifici, mentre nel distretto erano ad opera e spese degli abitanti delle ville.

Le spese per l’escavazione di un condotto, per la realizzazione di un ponte o quant’altro venivano sempre suddivise fra coloro che avessero tratto giovamento dall’esecuzione di quel determinato lavoro. I massari provvedevano a stilare l’elenco dei possedimenti, con l’indicazione dell’estensione in biolche dei terreni interessati, mentre il giudice provvedeva, sulla base di tale elenco, a dividere i lavori fra le persone che vi dovevano concorrere. Nel caso in cui i lavori fossero stati posti all’incanto, il giudice provvedeva a ripartire le spese, sempre fra le stesse persone interessate.

Le spese per l’arginatura od escavazione, nel caso delle cosiddette “testate”, erano completamente a carico dei frontisti o proprietari dei terreni che confinavano con fiumi e canali.

STATUTI DI BOLOGNA: SECOLO XIII  
a cura di Rossella Rinaldi

Va necessariamente precisato che il rilevamento riguarda soltanto la normativa cittadina, poiché non ci sono pervenuti, per questo secolo e per quelli successivi (XIV-XV), corpi statutari relativi alle comunità del contado soggette al governo urbano. Fanno ovviamente eccezione, in virtù della loro autonomia dalla Dominante, il territorio imolese – che in certi periodi giunse ad inglobare, a scapito del Comune di Bologna, talune aree di confine, prima fra tutte il Medicinese e terre contermini – ed il Centopievese.

La regolamentazione disciplinante nel suo complesso, anche a livello di magistrature, acque e strade del contado trova, dunque, nella statutaria cittadina del '200 ampio spazio. Tuttavia, essa non può ritenersi esaustiva, e dovrebbe essere integrata con altre fonti di natura normativa ed amministrativa, conservateci con regolarità solo ad iniziare dagli ultimi decenni del secolo XIII.

**Gli statuti degli anni 1250-1267**

**– Edizione**

L. FRATI (a cura di), *Gli Statuti del comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, (Deputazione di storia patria per le province di Romagna, Monumenti storici, s. I, Statuti n. 1), voll. 3, Bologna, 1869-84.

L'edizione, di fatto, accorpa e presenta, in forma collazionata, i mss. statutari conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna; si tratta complessivamente, tra interi e frammentari, di 13 mss. che corrispondono a dieci redazioni distinte (FASOLI, 1935, 1937-40).

Il corpo normativo principale, anche sotto il profilo contenutistico, è quello delle redazioni comprese tra gli anni 1250-1267. A queste farà essenzialmente riferimento la presente scheda.

**– Struttura della fonte**

Le differenti redazioni statutarie, così assemblate, sono suddivise in undici Libri. Il codice del 1267 risulta, però, articolato in dieci Libri soltanto; si ritiene probabile l'esistenza dell'undicesimo Libro, di cui tuttavia non resta traccia.

Il Libro XI (tale risulta dall'accorpamento editoriale) contiene ordinamenti degli anni 1259-'62 e reca il titolo *Rubricae Statutorum conditorum a populo* (rr. I-CXCIV, tra le quali sono da segnalare numerose aggiunte e *Riformagioni*).

L'edizione del Frati riporta, inoltre, gli *Ordinamenta facta per dominos bladi* (rr. I-XLI) (1259 ca.). In Appendice, infine, tre serie di Ordinamenti: 1261, podestà Matteo da Correggio; 1265, podestà Guglielmo da Sesso; 1265, frati Gaudenti Loderingo degli Andalò e Catalano de' Catalani. Nessun dato è emerso da queste ultime serie normative.

**– Il governo delle acque e la manutenzione del territorio: le rubriche**

Libro I (dedicato ai giuramenti del podestà e degli ufficiali): rr. 22, 23, 24, 28, 30, 35, 38, 49.

Libro IX (interamente dedicato ai lavori pubblici, con particolare attenzione e dettagli per le reti idrica e stradale, per lo più del suburbio e del contado): rr. 1-572 (con aggiunte e *reformagioni* successive al codice del 1250).

Libro X (contiene disposizioni varie, anche relativamente al contado ed alla politica fiscale; per talune norme appare correlato al Libro I, segnatamente in materia di podestà, ufficiali ed organi consiliari): rr. 1, 14, 73, 81, 102, 102b.

Libro XI (Ordinamenti del popolo): rr. 73, 75, 85, 98, 125a, 174, 176, 188-190.

**– Le rubriche di maggior interesse**

Ci si limita, in questa sede, alla segnalazione delle norme che affrontano le competenze degli ufficiali, gli obblighi ed oneri di privati, di eventuali organismi vicinali cittadini, di comunità rurali. Si tralasciano, dati gli obiettivi del rilevamento, le rubriche, assai numerose peraltro, concernenti interventi ordinari – e penso soprattutto alla manutenzione – e straordinari, interventi che, del resto, nel quadro globale della normativa rivelano caratteri generici.

Libro I, r. 22: *Sacramentum superstantium stratis et aquis*

“ , r. 23: *Sacramentum illorum quatuor qui sunt loco yscariorum*

Libro I, r. 28: *De aqua curie comunis et aqua Savine*

“ , r. 30: *De purgatione androne comunalis*

“ , r. 35: *De custodia navigii*

“ , r. 38: *De notariis aquarum et Yscariorum*

“ , r. 49 *Breve potestatum et massariorum et consulum terrarum districtus*

*Bononie*

Libro IX: la quantità eccezionale dei capitoli normativi qui raccolti induce a fare una selezione puntuale, diretta ad isolare, per così dire, alcune problematiche. Altre questioni resteranno, dunque, in ombra, e le omissioni risulteranno perciò numerose.

Per gli interventi e la manutenzione del naviglio, si rimanda in particolare alle rr. 9, 12, 13, 262, 287, 316, 317, 334, 399, 479.

Per gli obblighi e gli oneri delle comunità e dei singoli proprietari, nonché per la programmazione di *laboreria* e la nomina di ufficiali comitatini: rr. 163c, 375, 376.

Libro X, r. 1: *De ellectione potestatis et aliorum officialium*

“ , r. 73: *De feudis officialium*

“ , r. 81: *Quod presidentes stratis et aquis et aliis laboreriis et officiis de-*

*beant homines adaequare* (1252) / *Quod laboreria fiant secundum numerum fumantium* (1259-67)

Libro XI, r. 75: *De illis qui debent portare fangum extra civitatem*

“ , r. 85: *De navigio navigabili faciendo* (1259-62)

“ , rr. 188-190: *Riformagioni del Consiglio del popolo su incarichi e competenze del dominus pontis Reni e dei ponterii* (1262)

#### – Dipendenza da altri Statuti

Si tratta delle prime redazioni normative della città conosciute, giunte sino a noi. Nessun elemento ha fatto ipotizzare l'esistenza di emanazioni organiche, più o meno compiute, anteriori al 1245-50 (*Statuta Populi*).

#### – Cariche pubbliche (e semipubbliche)

La descrizione segue, in linea di massima e per quanto possibile, un tracciato gerarchico; le relazioni, in tal senso, vengono sempre segnalate. Tra parentesi, con l'attributo *semipubbliche*, ho inteso indicare la difficoltà di inserire alcune emergenze funzionali, che risultano quantomeno tali dalla lettura degli statuti, nella sfera del *publicum* in senso stretto. Così, *semipubbliche*, con una evidente connotazione *privatistica*, mi sembrano le competenze ed il ruolo dei *boni homines*, che pure risultano coordinati dal podestà cittadino e da ufficiali pubblici, come i *superstantes*. Lo stesso può forse dirsi anche per *sapientes*, *ingenieri*, *magistri*, ossia per tutto il personale tecnico che non pare ancora istituzionalmente e pubblicamente iscritto, in forma permanente, tra le cariche comunali.

L'impressione è che si regga ancora sul perno di magistrature di vecchio stampo ed impianto, come *superstantes* (si badi *milites*) e *scarii*. È comunque certo che al vertice di tutta l'organizzazione è ben radicata l'autorità podestarile, nello sforzo di definire una struttura fortemente centralizzata che in realtà si perde in una miriade di istituzioni, cariche, competenze decentrate difficili da coordinare e da controllare.

#### *Suprastantes o Presidentes o Prepositi stratis et aquis*

Fissati in numero di due, sono *milites*, dipendono dal podestà e risultano classificati tra le principali magistrature. La carica è semestrale; vengono eletti *ad brevia* e le nomine sembrano soggette al controllo del Consiglio Generale. Il compenso semestrale è pari a tre lire, a cui si aggiungono due soldi al giorno per le spese (*pro dispendio*); ciascuno dispone di un cavallo con *victura*.

A ciascun ufficiale sono assegnati due quartieri; le loro funzioni si svolgono quasi esclusivamente in ambito suburbano e comitatino. Si tratta di una magistratura fondamentalmente individuale, che risponde direttamente al podestà cittadino. Ogni *soprastante* dispone di un notaio (o di due?) e di due *scutiferi* con vettura e cavallo; ogni *scutifero* percepisce due soldi al giorno per spese. A fianco del *soprastante* sono inol-

tre più volte ricordati *socii*, la cui identità professionale non viene mai definita. Il soprastante si avvale poi dell'operato di consigli di *sapientes e/o inginerii* per interventi, anche legati alla manutenzione, di tipo straordinario.

Le competenze sono numerosissime e fissate nel dettaglio dal lungo testo del *sacramentum* (L. I, r. XXII), dove, tra l'altro, sono descritti con precisione i lavori da compiersi nell'intero distretto rurale. In sintesi essi hanno il compito di:

- vigilare su strade ed acque e sui danni eventualmente arrecati
- stabilire interventi *ex novo*, di manutenzione e di pulizia sull'intera rete idrica, sulle strade e sui ponti; il loro raggio d'azione riguarda anche il corso del Naviglio, dove sono tuttavia coinvolte altre magistrature
- raccogliere in tal senso eventuali segnalazioni dalle comunità rurali
- accogliere e valutare le proposte e le decisioni dei *Consigli* delle comunità
- imporre l'esecuzione dei lavori alle comunità rurali oppure, assai di rado, ai singoli proprietari
- organizzare veri e propri *laboreria*, con calendari prefissati
- ricorrere, per casi individuati di particolare complessità, alla consulenza tecnico-scientifica di colleghi di ingegneri
- vigilare sempre personalmente o attraverso i propri *soci* sull'esecuzione dei lavori da parte delle comunità
- ripartire gli oneri all'interno delle comunità
- riscuotere *banna* imposti dal podestà e pertinenti il suo ufficio
- riscuotere, nello specifico, i *banna* dai *non laborantibus* e utilizzare il danaro per le spese ed i compensi dovuti agli operai reclutati
- denunciare al podestà eventuali falsi ufficiali, esattori dei *banna* imposti alle comunità; curare la relazione scritta dei fatti, attraverso il notaio, e consegnare al masaro cittadino i *banna* riscossi, che poi il podestà dovrà devolvere a beneficio dei lavori da effettuarsi.

Le prime attestazioni dei *Suprastantes* risalgono al 1233.

#### *Scarii / Yscarii (illi qui sunt loco Yscariorum)*

Carica semestrale. Eletti in numero di quattro, *ad brevia*, devono avere un patrimonio pari ad almeno cinquecento lire oppure offrire garanzie corrispondenti a questa cifra. Dipendono dal podestà e sono anch'essi annoverati tra i massimi organi comunali. Hanno la propria sede nella *scarania* del palazzo del Comune. Ricevono un compenso semestrale di sei lire e dispongono di un notaio a testa. Accanto a loro è documentata la presenza di *socii*.

Sono soggetti alla loro autorità gli *Yscarii* ed i *Notarii Yscariorum* che operano nel contado, citati però in maniera episodica. Altrettanto frammentarie le notizie sugli *Iudices Yscariorum*, che sembrano coincidere con i *Notarii Yscariorum*, attestati certamente nella nostra redazione statutaria per l'area imolese.

A ciascuno dei quattro magistrati cittadini è affidato un quartiere. Le loro funzioni sono assai numerose e diversificate e, anche per questo, caotiche nella loro definizione.

ne normativa. Essi operano prevalentemente nella città e nell'immediato suburbio (*guardia civitatis*), ma anche nel contado. Queste schematicamente le competenze:

- sorveglianza su tutti i mulini del territorio
- imposizione di *banna* in caso di danni e inadempienze, legati all'attività dei mulini
- controllo dell'igiene urbana, con particolare riguardo per scarichi, chiaviche, scoli e per tutte le acque legate ad usi lavorativi
- direzione di lavori sul versante dell'igiene urbana
- imposizione di *banna* correlati ad inadempienze circa il mantenimento dell'igiene urbana
- sorveglianza sul tracciato del Naviglio, sino al Po di Primaro, con particolare attenzione per la custodia delle chiuse e la pulizia delle rive
- obbligo di effettuare periodiche *inquisitiones*, sia nella città sia nel contado, di redigere relazioni con eventuali denunce da produrre al podestà cittadino o ai suoi giudici
- vigilanza sulle strade della città e dell'immediato suburbio (tre miglia della *guardia civitatis*)
- competenze generali relative all'edilizia urbana
- vigilanza su mercati, pesi e misure
- sorveglianza relativa al possesso di armi proibite

Le competenze degli *Yscarii*, come descritte sopra, appaiono fissate dalle redazioni statutarie del 1250-'55. Aggiunte successive riservano più ampie funzioni in materia di acque ed igiene urbana ai *ministrales* delle contrade.

La magistratura non compare nella redazione statutaria del 1288.

Su questa stessa cfr. G. FASOLI, *Un fossile nel vocabolario istituzionale bolognese del Duecento*, in *Studi storici in onore di O. Bertolini*, I, Pisa, 1973, pp. 325-335.

#### *Notarii aquarum*

Dipendono dai due *Suprstantes* e prestano giuramento come gli altri notai pubblici del Comune. La carica è semestrale. Il compenso per il semestre è di cinque lire, con l'aggiunta di due soldi al giorno per le spese e la disponibilità di una vettura con cavallo.

Nelle redazioni degli anni '50 e '60 le loro funzioni sembrano fondamentalmente quelle di coadiuvare il *suprstante*; si precisa che a loro spetta dare *brevia* agli uomini del contado.

#### *Notarii Yscariorum*

Fissati, probabilmente, in numero di quattro, dipendono singolarmente dagli *Scarii*. Sono documentati anche quelli che collaborano con gli *Scarii* comitatini. Per quelli cittadini la durata della carica è semestrale, mentre il compenso è, come quello per-

cepito dagli *Scarii*, pari a sei lire complessive. Sono classificati come i *notarii aquarum* tra i notai pubblici del Comune.

#### *Aquarolus*

Menzionato in forma generica ed episodica da alcune rubriche, opera nelle comunità rurali e insieme al *massarius* dei singoli comuni si occupa di manutenzione, riattamento di strutture, in particolare, come sembra, di ponti. Dal podestà cittadino riceve precisi ordini ed in caso di inadempienza è soggetto a *banno*.

#### *Cavarzellano*

Notizie sparse ne definiscono genericamente le competenze come *guardiano di acque*. Alle loro dipendenze sono attestati, in numero imprecisato, *nuntii*. Rispondono agli *inquisitores* degli introiti del Comune cittadino, ai quali devono presentare periodiche *rationes*. Dati più precisi si ricavano da alcune affittanze di gualchiere comunali (1257) inserite tra la normativa statutaria (Libro X); in tale contesto ai *cavarzellani* ed ai loro *nuntii* spetta eliminare le acque superflue segnalate dai conduttori delle gualchiere. In caso di inadempienza il podestà cittadino fissa un *banno* di cento soldi.

#### *Saltario/Saltuario*

Anche in questo caso, la normativa fornisce solo definizioni generiche, legate alla sorveglianza delle acque che solcano il contado. Elementi più precisi sono forniti a proposito di rotte e tagliate, naturali ed artificiali, ai danni del corso del Naviglio; la sorveglianza, la cura e la manutenzione dello stesso sono di competenza delle singole comunità rurali e ciascun *saltuario* dovrà provvedere a ciò. Il podestà cittadino fissa, in caso di inadempienza, un *banno* di cento soldi.

#### *Dominus pontis Reni et ponterii*

Le competenze vengono definite da alcune Provvigioni e relative Riformagioni emanate dal Consiglio del Popolo, in accordo con gli Anziani ed i Consoli dei Mercanti e dei *Campsores*. Tali Riformagioni risultano inserite tra la normativa del codice statutario del 1262 e modificano la normativa precedente in quanto il podestà domanda ora completamente a questi ufficiali il controllo del ponte e delle attività connesse. La durata delle cariche non è precisata. Si specifica invece che i *ponterii* sono coloro che abitano le case del ponte. Insieme con il *dominus pontis* devono curare la manutenzione e il riattamento della chiusa e di tutte le strutture e strumenti annessi, a loro

spese, percependo dai conduttori dei mulini posti sul ramo del Reno – si tratta, con tutta probabilità, di mulini del Comune –, per ciascun mulino, otto lire annue. In caso di inadempienza il podestà, gli Anziani ed altri ufficiali del Comune li potranno destituire dall'incarico, mentre i redditi percepiti nel tempo dovranno essere restituiti al Comune. A loro spetta anche intervenire direttamente in caso di danni alla chiusa che impediscano l'attività dei mulini e risarcire per ciò il Comune, sulla base della *ratione summarum debitorum* fatta dai conduttori dei mulini.

#### *Frati regolari*

Ogni podestà, nel primo mese della propria elezione, dovrà nominare due frati regolari di Bologna per vigilare sulla manutenzione del Naviglio, sugli argini, sui ponti già esistenti o da costruire: tutti interventi spettanti alle comunità rurali. Il tratto del Naviglio è dal Ponte Poledrano *inferius*.

#### *Boni homines*

Vengono di fatto nominati nell'ambito di ogni comunità del contado per vigilare sull'esecuzione di lavori straordinari, ma anche di ordinaria manutenzione. Non sono da confondersi con *saltarii* e *cavarzellani*, veri ufficiali pubblici. Di solito, i *boni homines* devono essere scelti tra coloro che possiedono una certa quota di terra (ad es. venti tornature) e che sono direttamente interessati, in quanto proprietari, al disciplinamento delle acque. La carica, che non può essere ripetuta o confermata, si prolunga per la durata dei lavori. Ma non esistono, a questo riguardo, regole comuni, e quasi certamente ogni comunità può far valere le proprie consuetudini. Il controllo spetta sempre e comunque al podestà cittadino, che con gli *iudices* oppure con i *suprastantes* potrà fornire aiuti e consigli.

In alcune circostanze particolarmente impegnative sul piano tecnico dovranno essere affiancati da un *ingegnere* oppure da un collegio di *ingegneri* e da un *notaio*. Il Comune cittadino non fornisce loro alcun compenso, mentre per *laboreria* particolarmente lunghi (2-3 anni) e complessi i *boni homines*, che hanno il compito di riscuotere dai proprietari le quote di danaro fissate dal Comune urbano per l'esecuzione dei lavori stessi e di redigere per iscritto i conteggi, dovranno tenere per sé, come *feudo* e risarcimento spese varie, quaranta soldi.

In caso di frode ed inadempienze, il podestà può imporre a loro carico una multa pari al doppio delle spese previste, somma che sarà devoluta a sostegno dei *laboreria* stessi.

#### *Consilium ingenerii*

La normativa nomina in più luoghi organi collegiali e tecnici di questo tipo, che sembrano diversi; le funzioni sono legate a circostanze e lavori particolari. Essi sfug-

gono pertanto, almeno in queste prime sistemazioni normative, ad una regolamentazione precisa. Possono trovarsi a coadiuvare comunità rurali oppure i *suprstantes*. Operano perlopiù nel contado ed affiancano molto spesso il podestà cittadino. Così, per esemplificare, quel *consilium ingenierii* che è accanto al podestà (1250) per dirigere la costruzione di chiaviche sul Naviglio, a spese complete del Comune urbano.

#### *Consilium de laborerio Reni*

Si tratta con ogni probabilità di un organo collegiale fisso. È verosimilmente coordinato dal podestà cittadino, che tra l'altro ha il compito di verificare, entro due mesi dalla propria elezione, lo stato di conservazione delle rive del Reno e di segnalare eventuali lavori urgenti al *Consiglio* stesso ed a certi *boni magistri*, ai quali, come pare, saranno commissionati i lavori.

#### *Boni magistri*

Menzionati in maniera generica, sembrano reclutati per consulenza ed esecuzione di lavori particolarmente impegnativi.

#### *Ministrales (delle contrade)*

Si tratta degli ufficiali preposti a vari compiti nell'ambito delle contrade cittadine. Stando alle redazioni normative posteriori al 1252, essi hanno l'incarico di imporre lavori per lo scorrimento e la pulizia delle acque cittadine, a spese dei privati. Le loro competenze sembrano sovrapporsi a quelle degli *Scarii*; è possibile che col tempo, progressivamente, si sostituiscano a questi.

#### *Superstantes ad fanghum per civitatem*

Carica attestata nel 1256, di durata semestrale. Nominati in numero di due per ogni quartiere cittadino, risultano eletti direttamente dal podestà e dai *curiales* (ufficiali della curia podestarile). Uno dei due deve essere notaio. Ciascuno riceve un compenso complessivo di cinque lire.

Da segnalare che inizialmente sono preposti in maniera specifica alla vigilanza sullo scorrimento delle acque del Savena, che tra i mesi di dicembre e di marzo, in numerosi luoghi della città, non possono defluire agevolmente, causando gravi danni. Ben presto le loro competenze si estendono a tutti i corsi cittadini e dell'immediato suburbio ed acquisiscono in tal senso una definizione più precisa: rimozione di fango, rifiuti ed ogni altro elemento che contrasti con l'igiene pubblica della città. A loro compete anche l'obbligo di provvedere alla selciatura delle strade. Negli anni 1262-

1267 l'incarico viene appaltato ad un uomo della famiglia del podestà, che sia esperto e forestiero, *legalis* ed affidabile; egli dovrà, tra l'altro, compiere frequenti ispezioni (con scadenza trisettimanale), sarà coadiuvato dai *berrovieri* del podestà e potrà comminare pene sino a cento soldi. Questi *suprastantes* coordinano e vigilano sul lavoro degli uomini deputati alla raccolta di fanghi e rifiuti.

*(Uomini del fango)*

Istituiti negli anni 1259-'60, nominati dalle curie cittadine in numero di venticinque per ogni quartiere, sono *carradori* che devono rimuovere e portare fuori della città fango, letame e rifiuti di varia natura. Devono disporre di un carro *ingraticato* e preferibilmente risiedere nel borgo in cui operano. L'incarico è annuale ed il compenso pari a cinque lire. Gli interventi sono fissati in numero di due ogni mese ed in caso di inadempienze sono soggetti ad un *banno* di venti soldi. La normativa precisa, però, che ogni cittadino dovrà provvedere settimanalmente alla raccolta dei propri rifiuti (*banno* venti soldi); e su ciò dovranno vigilare due uomini del quartiere eletti *ad breviam*. Si prevede che uno dei due sia notaio.

Nelle versioni statutarie del 1262-'64-'67 si registra una riforma dell'istituto e dell'organizzazione nel suo complesso: e ciò per ovviare alle frodi (*baratarias*) compiute dagli ufficiali addetti al controllo del trasporto rifiuti e, inoltre, per garantire un servizio migliore. Così, il podestà dovrà presentare in Consiglio la proposta di locazione del servizio, di fatto un appalto che sarà concesso *all'incanto (sic)* a coloro che richiederanno il compenso più basso e conveniente. I rifiuti dovranno essere rimossi e scaricati fuori dalla città e dai borghi una volta la settimana. Per i cittadini resta l'obbligo settimanale di riunire i rifiuti domestici presso l'abitazione.

*Notarius (ad fanghum)*

Menzionato in forma generica, trova una sistemazione normativa precisa solo negli Statuti del 1288. Un notaio per quartiere (ma vedi anche *supra*) deve vigilare, tra l'altro, sugli *uomini del fango*, e provvedere al giuramento degli stessi. A lui spetta, inoltre, controllare la manutenzione delle *sallegate*. La carica di questi *officiales* è semestrale ed il compenso pari a cinque lire.

Le redazioni del '62, '64, '67 prevedono che il podestà forestiero abbia al suo fianco un uomo esperto ed affidabile, scelto dal podestà stesso come uomo *de sua terra*, che abbia almeno quaranta anni, sappia leggere, scrivere e sia *legalis*. Sarà a tutti gli effetti un uomo della *famiglia del podestà*. Dovrà vigilare sull'igiene cittadina, sulla manutenzione delle *sallegate* ed impedire che da maggio a settembre i porci scorazzino per città e borghi, con facoltà di punire inosservanze ed inadempienze di caricatori e cittadini sino a cento soldi. Dovrà svolgere ispezioni trisettimanali insieme con i *berrovieri del podestà*. Quindi, mettere per iscritto tutte le segnalazioni e le denunce, che poi sarà di competenza del podestà giudicare. Per lui non sono espres-

mente previsti compensi. Viene invece istituito un aumento da parte del Comune del *feudo* del podestà di quaranta lire, che lo stesso podestà dovrà destinare a giudici, notai e *militibus*.

#### – Carico fiscale

Di norma il carico fiscale per lavori di natura ordinaria e straordinaria ricade sui proprietari, interessati e/o frontisti, sia nella città, sia, soprattutto, nel contado. In ambito urbano anche artigiani e comunque soggetti che sfruttano le acque hanno oneri ed obblighi per manutenzione, espurgo, cavamento di nuovi fossati. Abbastanza di rado e prevalentemente all'interno della città, forse anche nell'immediato suburbio, il Comune si accolla completamente l'onere finanziario. Altre spese sono sostenute direttamente dal Comune cittadino per la costruzione del nuovo Naviglio; ma le comunità comitatine sembrano anche in tal caso sopportare gli oneri maggiori.

Nelle comunità del contado la ripartizione avviene sulla base dell'estimo, ed i *superstantes* devono rispettare questa regola. Le redazioni statutarie degli anni 1250-'60 ammoniscono ripetutamente i *superstantes* perché i *laboreria* siano *secundum numerum fumantium*, pena venticinque lire e destituzione dall'incarico.

La ripartizione viene fatta dai *curiales* (uomini della curia podestarile) e non può essere messa in discussione e modificata, se non per decisione della maggioranza del Consiglio. È previsto anche che siano il massario e i consoli delle comunità a suddividere, sempre sulla base delle proprietà, i *gravamina* per *laboreria* ben pianificati (1259, '60, '67).

Per *laboreria* particolarmente lunghi ed impegnativi, laddove vengono eletti *boni homines, ingenerii* o altri, e redatti precisi calendari (di solito annuali, biennali e triennali), gli Statuti definiscono anche le quote. Così, per la manutenzione di Lavino e Samoggia (1259, '60, '62) (L. IX, r. CCCLXXV): «Tamquam clerici quam laici et communia debeant solvere pro qualibet tornatura III bononinorum in primo anno, et pro secundo II bonon. ad dictum opus».

### Gli statuti del 1288

L'anno di redazione è il 1288. Sono trascritte e inserite Riformazioni precedenti di qualche anno il 1288; in particolare, relativamente al Naviglio ed al porto di Macagnano (1286-'87). Si segnalano, inoltre, *Additiones* sino all'anno 1305.

#### – Edizione

G. FASOLI - P. SELLA (a cura di), *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, 2 voll., Città del Vaticano, 1937-39.

Manoscritti: si conservano cinque codici, più o meno completi e frammentari, con

caratteristiche differenti e tempi di redazione diversi. Il codice principale di riferimento, qualificato come tale anche dagli editori, che pure collazionano i diversi testimoni mss., è conservato presso A.S.BO., Comune, Governo, Statuti, 9. Ma su ciò vedi FASOLI - SELLA, *Gli Statuti*, cit., *Prefazione*, pp. XXVII-XXIX.

#### – Struttura della fonte

Suddivisi in dodici Libri, con una ripartizione tematica abbastanza rigorosa e chiara. All'interno, si individua la presenza di *Trattati*, alcuni con titolo. Questa la scansione delle materie:

Libro I: podestà, famiglia, Consiglio degli Ottocento

“ II: Consiglio dei Duemila, elezione e giuramenti ufficiali del Comune, regolamentazione degli uffici

Libro III: dazi, fiscalità varia, regolamentazione mulini, Naviglio e porto

“ IV: diritto e procedura penale; danni dati

“ V: ordinamenti sacrali e sacratissimi

“ VI: diritto e procedura civile

“ VII: notariato

“ VIII: studio e scolari

“ IX: ordinamento ed amministrazione del contado

“ X: manutenzione e lavori pubblici in ambito urbano

“ XI: entrate e spese del Comune

“ XII: arti, mercati, compagnie di popolo, etc.

#### – Dipendenze della fonte

La fonte si basa sull'utilizzazione, da parte degli statutori, della produzione legislativa anteriore, sino al 30 agosto 1288. Ma la fonte immediata della redazione è la normativa del 1267.

#### – Il governo delle acque e la manutenzione del territorio: le rubriche

Libro I, r. VII: *De sacramento notarii domini potestatis*

“ II, r. XII: *De sacramento et offitio notarii officialium com. Bononie*

“ III, rr. XXXV, LVIII, LX, LXII: (*De offitio dominorum presidentium ad gubernationem navigii et electione ipsorum et eorum salario*), LXIII- LXXX (relative alle disposizioni sul Naviglio e sul porto di Maccagnano, ricalcano Riformazioni del 1286-87)

Libro IV, r. CX

“ X: *His est tractatus de variis et extraordinariis pertinentibus ad spetialem notarium domini potestatis deputatis sallegatis et immundiciis civitatis et burgorum tollendis*: rr. I-LXXII.

### Cariche pubbliche

#### *Suprastante/Presidente ad gubernationem navigii*

Carica semestrale che viene affidata per elezione da parte del Consiglio dei Duemila, con il consenso degli Anziani e dei Consoli del Popolo. Il compenso complessivo è di venticinque lire.

L'ufficiale dovrà essere uomo esperto e *legalis* e sovrintendere a tutti i lavori, anche di manutenzione, riguardanti il Naviglio, compreso il porto e gli edifici adiacenti. Avrà giurisdizione sui naviganti e sui mercanti che utilizzeranno il corso ed il porto; inoltre, il compito di garantire l'ordine pubblico sia lungo il Naviglio sia nel porto e, in tal senso, pieno e libero arbitrio di inquisire e giudicare reati ed inadempienze. Dovrà riscuotere *pensionibus* per l'affitto degli edifici (perlopiù adiacenti il porto) e tutti i redditi del Naviglio. A fine mandato, entro otto giorni, dovrà presentare al *giudice del podestà*, che sovrintende a questo ufficio, o ad altri specificamente incaricati, il computo delle entrate e delle spese. Ha un *notaio* al suo fianco.

Questa regolamentazione come, peraltro, tutta la normativa inerente il Naviglio, riproduce una Riformazione del 1286, dicembre 13, con la quale, tra l'altro, il Consiglio del Popolo affida al Capitano del Popolo, agli Anziani, ai Consoli ed ai *sapientes* nominati per l'occasione il compito di provvedere *super facto navigii de Macagnano* (cfr. *Statuti di Bologna*, cit., pp. 149-151, nota 6).

#### *Notarius suprastantis navigii*

Carica semestrale che viene affidata per elezione da parte del Consiglio dei Duemila. Il compenso totale è di venticinque lire. Sono espressamente proibiti altri compensi legati all'esercizio del suo ufficio. Ha al suo fianco un *nuntio*.

Le sue competenze sono quelle di affiancare il *Suprastante* e, quindi, di occuparsi genericamente ed in forma indiretta di sorveglianza, manutenzione, lavori. In maniera specifica, egli dovrà redigere tutti gli atti scritti e le *rationes*, compresi gli introiti e le spese di cui il *Suprastante* dovrà poi dare ragione. Inoltre, dovrà curare il rispetto degli *ordinamente et provisiones* in materia, con particolare riferimento a quelli *super facto navigii de Macagnano* (vedi *supra*). Presta giuramento, anche come *notario officio navigii*, tra i *notarii officialium Communis Bononie* (v. LII, r. XII).

#### *Nuntius*

Affianca direttamente il *notarius* ed il suo operato, nel corso del semestre. A lui spettano le *ambaxatas* relative ai lavori e richieste dagli ufficiali. Percepisce dal Comune un compenso mensile di tre lire, mentre gli è fatto assoluto divieto di accettare altri compensi.

*Notarius super stratis, sallegatis et aliis immundiciis*

Si tratta di un notaio della *curia del podestà*, che presta giuramento come tutti gli altri della *familia*. La magistratura era già stata istituita nelle versioni statutarie della fine degli aa. '60 (vedi *supra*). Dipende, quindi, in forma diretta dal podestà e la durata del suo incarico è semestrale. È definito anche come *spetialem notarium domini potestatis*.

Le zone di sua competenza sono la città ed i borghi circostanti. Controlla, supervisiona ed impone lavori ed interventi di manutenzione. Deve effettuare periodiche verifiche *in loco*, con scadenza perlopiù settimanale e redigere relazioni. In casi ben definiti deve prendere atto delle decisioni prese dai *vicini* o dai *consortes*, che nominano per l'occasione dei *suprastantes*, il cui compito fondamentale sembra essere quello di suddividere equamente il carico delle spese tra la *vicinia* stessa. In tali circostanze il *notarius* si limita a controllare il rispetto delle decisioni vicinali, anche sul versante degli oneri previsti. Al *notarius* devono inoltre prestare giuramento i *ministrales* delle cappelle.

Su ciò si veda specificatamente: R. GRECI, *Il controllo della città: l'ufficio dei fanghi e strade a Bologna nel XIII secolo*, in "Nuova Rivista Storica", LXXV, III (1991), pp. 650-661.

*Fratres penitentiae*

Vengono nominati per presiedere a lavori, soprattutto ai ponti, nella città, nei borghi e nei sobborghi. Si tratta di interventi che spettano, come spesa, al Comune. I *fratres* dovranno compiere ispezioni ogni quindici giorni e fare le proprie segnalazioni direttamente al podestà o al suo vicario, da cui riceveranno consigli ed aiuti, e, soprattutto, il danaro necessario per gli interventi, perlopiù legati alla manutenzione ed all'espurgo delle fosse. Come compenso riceveranno a testa tre soldi, ma solo per le giornate di lavoro effettivo.

*Saltuarii*

Menzionati sporadicamente, sono ufficiali comitatini presenti nelle singole comunità. Per quanto riguarda il corso del Naviglio, i *saltuarii* devono controllare soprattutto che non si verifichino rotte e tagliate, procurate anche dall'uomo. Mantengono rapporti con il *Suprastante* del Naviglio che presiede anche su questo e commina multe in caso di inadempienze.

*Magistri e Ingenieros*

Cariche legate a lavori particolari, ora in città e nei borghi, ora sul corso Naviglio, compongono magistrature di tipo collegiale e temporanee, di tecnici insomma. Alla

loro elezione provvedono, di solito, il podestà, il capitano, gli Anziani ed i Consoli, che sono tra l'altro tenuti a supervisionare i lavori programmati specificamente.

### **Carico fiscale**

Ricade in massima parte sui proprietari e sulle comunità rurali, senza eccezione per gli ecclesiastici, che, tra l'altro, devono garantire opere periodiche sui mulini posti lungo il Reno e sulle chiuse. La ripartizione del carico avviene verosimilmente sulla base dell'estimo.

In città e nei borghi limitrofi, privati e associazioni vicinali o di consorti sostengono quasi sempre le spese. In ciò si nota un'organizzazione assai più definita rispetto agli Statuti precedenti. Il Comune, tuttavia, si accolla le spese nel caso di lavori, anche di espurgo e pulizia, a ponti, chiaviche ed androne. Il meccanismo consueto, nel caso di interventi di espurgo, sembra fondarsi sull'anticipo spese da parte dei singoli proprietari e sul successivo risarcimento da parte del podestà.

Il Comune provvede alle spese nel caso di interventi presso luoghi o strade privi di edifici. Più in generale, e banalmente, si può ipotizzare che le spese pubbliche riguardassero il *publicum*: ma con tutte le dovute cautele, poiché le categorie *publicum* e *privatum* tendono ancora a sovrapporsi. Realisticamente, si può invece notare, sulla base di questa fonte, una netta distinzione di competenze, in materia di acque e strade, tra città e contado, tra podestà e capitano del popolo e magistrature rispettive.

### **Iudices aquarum**

Questa magistratura richiede uno spazio a sè. Pur riferendosi, come istituzione, agli anni '80-'90 del secolo XIII, le redazioni statutarie del periodo sopra citate non ne danno notizia.

#### Fonte

A.S.BO., Comune, Governo, Capitano del popolo, Giudici del Capitano del Popolo (cfr. Indice).

La serie archivistica conserva atti e registri relativi ad ufficiali con competenze su acque e strade ad iniziare dagli aa. 1285-86. Queste prime fonti documentano l'esistenza di *suprstantes* comitatini, forse magistrature temporanee che rispondono del loro operato ad un *miles* e *socio* del Capitano del Popolo che, nel contado, presiede ad acque, strade e ponti. È espressamente nominato l'*offitio*. A lui fanno capo un *notaio* e due *nuntii*. Dalle ispezioni periodiche condotte ricaviamo che ha dovere di imporre lavori alle comunità, emettendo mandati direttamente destinati ai *massari*; che coordina *suprstantes* del contado, per lavori particolari; che ha facoltà di emettere sentenze in accordo con il Capitano; che si avvale di commissioni di *boni viri legales*, tecnici, insomma, deputati alla progettazione degli interventi; che esegue ispezioni e redige relazioni, riunite in appositi registri semestrali.

Tra il 1290 e il 1293 le fonti attestano il funzionamento dell'ufficio dello *iudex aquarum*, le cui competenze coincidono con quelle del *miles* del Capitano. La carica, dunque, acquista, per così dire, una definizione tecnica e burocratica. Nell'arco di pochi anni, vediamo agire quattro *iudex*, a cui sono affidati i singoli quartieri o ripartizioni comitatini.



STATUTI DI BOLOGNA: SECOLO XIV  
a cura di Paola Foschi

**Anno 1335**

– **Struttura della fonte** (in ASBo, Comune, *Statuti*, vol. 10)

Libro I: del podestà e suoi notai

“ II: del capitano del popolo

“ III: del consiglio dei Quattromila

“ IV: del depositario generale

“ V: delle spese del comune

“ VI: dell’amministrazione della giustizia

“ VII: dei notai

“VIII: penale e *tractatus de hiis que committuntur specialiter notarii domini potestatis officio stratarum*

“ IX: dello Studio

“ X: dei lavori pubblici

– **Il governo delle acque e la manutenzione del territorio: le rubriche**

Libro IV, r. 25: *De officio dominorum et notarii ad officio stratarum pontium et aquarum*

“ X, rr. 1-102 di cui le rr. istituzionali:

1 *De ordinamentis et laboreriis comitatus et guardie civitatis Bononie*

80 *De suprastantibus laboreriorum comitatus Bononie*

87 *De laborerio comitatus Bononie*

101 *De declaratione supradictorum statutorum factorum de laboreriis districtus Bononie*

102 *De generali dispositione super laboreriis districtus Bononie*

– **Cariche pubbliche**

Ufficiali e notai preposti all’ufficio delle strade, ponti e acque: due ufficiali, un soldato del capitano del popolo e due notai. Durano in carica sei mesi. Compiti: *inquirere, cognoscere, procedere, terminare et execucioni mandare* le cause pertinenti al loro ufficio e risolverle *de plano, sine strepitu et figura iudicii* e per fare ciò visitare il contado e la guardia; se chiamati da persone o comunità, andare a vedere, esaminare, ricercare e far fare le cose attinenti al loro ufficio, a spese del richiedente. I notai devono scrivere le *inquixiones*, i processi, gli atti e le altre scritture necessarie in libri; di queste scritture, se richiesti, dovranno rilasciare copia; i libri devono essere de-

positati entro un mese dal termine del mandato alla Camera degli Atti. Gli ufficiali devono denunciare danni al territorio (rotte, inondazioni, rottura di argini, colmamento e spianamento di fossati, ecc.), anche dolosi, al capitano e agli anziani consoli. Partecipano, insieme al capitano, anziani e soprastanti (vedi oltre) al riparto delle spese per lavori pubblici.

Massari delle comunità: riguardo al governo del territorio hanno il compito di proteggere i beni degli abitanti, mantenere sicura la strada, dividere fra gli abitanti le collette, boatteria e altre tasse, dividere i lavori pubblici. Dipendono dal podestà e dal capitano del popolo.

Soprastanti ai lavori pubblici: in caso di necessità di eseguire lavori pubblici, sono scelti fra i cittadini possessori della zona toccata dai lavori, dagli anziani, ma anche dagli ufficiali alle acque e dal capitano. Se si verifica una rottura di ponti o canali o fiumi vanno a visitarla e verificano chi ne trae danno o giovamento in caso di riparazione e quindi chi è tenuto a ripararla, poi ne redigono una relazione per il capitano, gli anziani consoli e gli ufficiali. Non sono ufficiali eletti e quindi sono senza salario. Nella loro opera sono coadiuvati da maestri esperti, salariati, che suggeriscono gli interventi da compiere.

#### **Modalità**

Per le opere pubbliche straordinarie (riparazioni di rotte, ecc.): la metà per estimo delle comunità interessate e l'altra metà fra i proprietari danneggiati, a meno che non esista una legge speciale emanata appositamente; se la spesa è troppo alta, può venire richiesta la partecipazione anche ad altre comunità e persone.

Per opere nuove di comune utilità: stesse disposizioni.

Per opere di pubblica utilità riguardanti acque e strade è possibile l'esproprio forzoso.

Per i fossi di scolo delle acque devono contribuire i proprietari, ognuno in proporzione della *testata sui terreni*.

Per i fossi delle vie vicinali si prescrive ai proprietari di curarne lo sbocco nei fossi delle vie maestre. Per i fossi delle vie comunali si prescrive lo stesso alle comunità.

### **Anno 1352**

– **Struttura della fonte** (in ASBo, Comune, *Statuti*, vol. 11)

Libro I: del podestà

“ II: del consiglio dei Quattromila

“ III: del tesoriere, vicari e altri ufficiali

“ IV: delle cause civili

“ V: dei notai

“ VI: delle cause criminali e *tractatus de hiis que comictuntur specialiter notario domini potestatis officio stratarum*

Libro VII: dei lavori pubblici (mutilo in cima e in fondo)

**Il governo delle acque e la manutenzione del territorio: le rubriche**  
 Libro III, r. 3: *De officio dominorum et notariorum ad officio stratarum poncium et aquarum*

#### Anno 1357

– **Struttura della fonte** (in ASBo, Comune, *Statuti*, vol. 12)

Libro I: del podestà, vicario e giudici

- “ II: del consiglio dei Quattromila
- “ III: di uffici vari, vicari, consiglio degli Ottocento
- “ IV: delle cause civili
- “ V: dei notai
- “ VI: delle cause criminali

– **Il governo delle acque e la manutenzione del territorio: le rubriche**

Libro III, r. 7: *De offitio dominorum et notariorum ad officium stratarum et pontium et aquarum*

“ X rr. 1-102, fra cui quelle istituzionali:

1 *De ordinamentis et laboreris comitatus et guardie Bononie*

78 *De suprastantibus laboreriorum comitatus Bononie*

80 *De laborerio comitatus Bononie*

102 *De generali dispositione super laboreris districtus Bononie*

– **Cariche pubbliche**

Le stesse dello statuto del 1335, ma con le seguenti varianti:

Ufficiali e notai preposti all'ufficio delle strade, ponti e acque: dipendono dal podestà e fra loro c'è uno dei soldati del podestà. Devono riferire danni al territorio, anche dolosi, al vicario e agli anziani consoli. Partecipano, insieme al vicario, agli anziani consoli e ai soprastanti, al riparto delle spese per lavori pubblici.

Massari: dipendono dal signore (= Giovanni Visconti da Oleggio) e dal podestà

Soprastanti: scelti dal vicario e dagli anziani consoli, insieme agli ufficiali, e relazionano sul loro operato al vicario, agli anziani consoli e agli ufficiali.

#### Anno 1376

– **Struttura della fonte** (in ASBo, Comune, *Statuti*, vol. 13)

Libro I: delle magistrature comunali

- “ II: dell'elezione del podestà

- “ III: del consiglio dei Quattromila
- “ IV: delle cause civili, testamenti e successioni
- “ V: delle cause criminali
- “ VI: *De hiis que specialiter committuntur notario domini potestatis officio fan-*  
*ghi et stratarum civitatis Bononie*

Libro VII: *De hiis que specialiter committuntur officialibus aquarum poncium stratarum et viarum*

**– Il governo delle acque e la manutenzione del territorio: le rubriche**

Libro III, r. 38: *De iurisdictione officialium et notariorum ad officium stratarum poncium et aquarum*

Libro VII, rr. 1-89, fra cui quelle istituzionali:

66 *De suprastantibus laboreriorum comunis Bononie*

68 *De laboreriis comitatus Bononie fatiendis et manutenendis*

88 *De declaratione supradictorum statutorum factorum de laboreriis comitatus et districtus Bononie*

89 *De generali dispositione super laboreriis districtus Bononie*

**– Cariche pubbliche**

Le stesse dello statuto del 1357, ma con le seguenti varianti:

I massari delle comunità devono denunciare agli ufficiali i calanchi, mali passi, ponticelli distrutti e canali colmati nelle circoscrizioni di loro competenza, ogni sei mesi (in gennaio e luglio).

Gli ufficiali possono costringere alla riparazione segnalata dai massari coloro che vi sono tenuti. Entro 15 giorni dalla loro entrata in carica, gli ufficiali devono emettere una grida per la denuncia delle riparazioni necessarie e i massari hanno tempo un mese per le denunce. Gli ufficiali riferiscono al vicario del podestà i danni, anche colposi, al territorio e scelgono, insieme al vicario del podestà, i soprastanti. Possono essere rieletti alla stessa carica solo dopo due anni. Contro le loro sentenze vi è possibilità di ricorso al vicario del podestà.

I soprastanti (ora detti *boni homines*) riferiscono al vicario e agli ufficiali i lavori da farsi e il vicario, gli ufficiali e i soprastanti dividono le spese.

Gli anziani possono mandare ad esecuzione quanto da essi deliberato anche se qualcuno si oppone o ritiene di provvedere ai lavori pubblici con un contributo minore.

**Anno 1389**

**– Struttura della fonte** (in ASBo, Comune, *Statuti*, vol. 14)

Libro I: degli anziani, consiglio dei Quattrocento, consiglio dei Seicento, massari delle arti, altri ufficiali

- “ II: del podestà, vicario e giudici
- “ III: del consiglio dei Quattromila, podestà del sacco e altri uffici minori
- “ IV: delle cause civili
- “ V: delle cause criminali
- “ VI: del notaio dei fanghi
- “ VII: dei lavori pubblici

**– Il governo delle acque e la manutenzione del territorio: le rubriche**

Libro III, r. 57: *De iurisdictione officialium et notarii ad officium stratarum pontium et aquarum*

“ VII, rr. 1-91, fra cui le rr. istituzionali:

90 *De declaratione supradictorum statutorum factorum de laboreriis comitatus et districtus Bononie*

91 *De generali dispositione super laboreriis districtus Bononie*

**– Cariche pubbliche**

Le stesse dello statuto del 1376, ma con le seguenti varianti:

Gli anziani e i *domini de collegiis* (collegi dei gonfalonieri del popolo e massari delle arti) possono disporre liberamente in materia di lavori pubblici (a prescindere dagli ufficiali). Gli anziani hanno anche facoltà di modificare le disposizioni della rubrica 91, sulle norme generali per i lavori pubblici.

**Modalità**

Sono le stesse degli statuti precedenti, salvo che, a discrezione degli anziani e dei collegi per quanto riguarda la rata, devono partecipare anche i cittadini malnutriti, nonostante qualunque altra disposizione in contrario.



## QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE STORICHE

### *Volumi pubblicati:*

1. *Guerra vissuta guerra subita*, pp. 180.
2. Dianella Gagliani - Mariuccia Salvati (a cura di), *La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea*, pp. 244.
3. Fiorenza Tarozzi - Angelo Varni (a cura di), *Il tempo libero nell'Italia unita*, pp. 184.
4. Mariuccia Salvati (a cura di), *Municipalismo e scienze sociali*, pp. 172.
5. Franco Cazzola (a cura di), *Pastorizia e Transumanza. Percorsi di pecore e di uomini: la pastorizia in Emilia Romagna dal Medioevo all'età contemporanea*, pp. 340.
6. Angela De Benedictis - Ivo Mattozzi (a cura di), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, pp. 112.
7. Elda Guerra - Ivo Mattozzi (a cura di), *Insegnanti di storia tra istituzioni e soggettività*, pp. 188.
8. Ignazio Masulli (a cura di), *Rapporti tra scienze naturali e sociali nel panorama epistemologico contemporaneo*, pp. 108.
9. Dianella Gagliani - Mariuccia Salvati (a cura di), *Donne e spazio nel processo di modernizzazione*, pp. 204.
10. Alberto Burgio - Luciano Casali (a cura di), *Studi sul razzismo italiano*, pp. 148.
11. Franco Cazzola (a cura di), *Nei cantieri della ricerca. Incontri con Lucio Gambi*, pp. VIII-340.
12. Albano Biondi (a cura di), *Modernità: definizioni ed esercizi*, pp. 272.
13. Dianella Gagliani - Elda Guerra - Laura Mariani - Fiorenza Tarozzi (a cura di), *Donne guerra politica. Esperienze e memorie della resistenza*, pp. 400.

